



RACCOLTA **NORMATIVA LPP** **EDIZIONE 2020**

Un'utile raccolta di leggi, ordinanze e dati
sulla previdenza professionale.

Testo legislativo: la presente pubblicazione è stata redatta a febbraio 2020 sulla base dei dati forniti dalla Cancelleria federale svizzera aggiornati a gennaio 2020 e non costituisce un documento avente valore giuridico-legale. Fa fede unicamente la pubblicazione della Cancelleria.

Copyright ©: Allianz Suisse Zurigo, febbraio 2020

INDICE

Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità; ordinanze

LPP	Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità	1
OPP1	Ordinanza concernente la vigilanza nella previdenza professionale	75
OPP2	Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità	85
OPP3	Ordinanza sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute	141
OPPD	Ordinanza sulla previdenza professionale obbligatoria dei disoccupati	147
OEP	Ordinanza sull'adeguamento delle rendite superstiti e invalidità all'evoluzione dei prezzi	151
OFG	Ordinanza sul «Fondo di garanzia LPP»	153
OFOND	Ordinanza sulle fondazioni d'investimento	163

Libero passaggio e promozione della proprietà di abitazioni

LFLP	Legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità	185
OLP	Ordinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità	207
OLPT	Ordinanza del DFI concernente le tabelle di calcolo della prestazione d'uscita secondo l'articolo 22b1 della legge sul libero passaggio	221
OPPA	Ordinanza sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale	229

Estratti dalle leggi rilevanti per la previdenza professionale

CC	Codice civile svizzero	237
CO	Codice delle obbligazioni	242
LUD	Legge sull'unione domestica registrata	247
CPC	Codice di procedura civile	248

Tabelle rilevanti per la previdenza professionale

Dati retributivi LPP in CHF	250
Carovita delle rendite di rischi LPP	251
Tabella per il calcolo del massimo avere possibile del pilastro 3A	252
Dati principali sulla previdenza professionale 2020.....	253

Indirizzi utili	255
------------------------------	-----

Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP)

831.40

INDICE

LPP

OPP1

OPP2

OPP3

OPPD

OEP

OFG

OFond

LFLP

OLP

OLPT

OPPA

ESTRATTO
LEGGI

TABELLE

del 25 giugno 1982 (Stato 1° gennaio 2020)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti l'articolo 34^{quater} della Costituzione federale¹ e l'articolo 11 delle disposizioni
transitorie della medesima;²
visto il messaggio del Consiglio federale del 19 dicembre 1975³,
decreta:

Parte prima: Scopo e campo d'applicazione

Art. 1⁴ Scopo

¹ La previdenza professionale comprende l'insieme delle misure prese su base collettiva che, assieme alle prestazioni dell'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (AVS/AI), consentono alle persone anziane, ai superstiti e agli invalidi di mantenere in modo adeguato il tenore di vita usuale all'insorgere di un caso di assicurazione (vecchiaia, morte o invalidità).

² Il salario assicurabile nella previdenza professionale o il reddito assicurabile degli indipendenti non deve superare il reddito assoggettato al contributo AVS.

³ Il Consiglio federale precisa le nozioni di adeguatezza, collettività, parità di trattamento e pianificazione previdenziale, nonché il principio d'assicurazione. Può stabilire un'età minima per il pensionamento anticipato.

RU **1983** 797

¹ [CS **1** 3; RU **1973** 429]. A queste disp. corrispondono ora gli art. 111 a 113 e 196 n. 10 e 11 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS **101**).

² Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 2689; FF **2000** 205).

³ FF **1976** I 113

⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1^a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU **2004** 1677; FF **2000** 2431).

Art. 2⁵ Assicurazione obbligatoria dei lavoratori dipendenti e dei disoccupati

¹ I lavoratori che hanno più di 17 anni e riscuotono da un datore di lavoro un salario annuo di oltre 21 330 franchi⁶ (art. 7) sottostanno all'assicurazione obbligatoria.

² Se il lavoratore è occupato presso un datore di lavoro per un periodo inferiore a un anno, è considerato salario annuo quello che avrebbe percepito per un anno intero d'occupazione.

³ I beneficiari di indennità giornaliera dell'assicurazione contro la disoccupazione sottostanno all'assicurazione obbligatoria per i rischi morte e invalidità.

⁴ Il Consiglio federale disciplina l'obbligo assicurativo dei lavoratori che esercitano professioni in cui sono usuali frequenti cambiamenti di datore di lavoro o rapporti d'impiego di durata limitata. Determina le categorie di lavoratori che non sottostanno, per motivi particolari, all'assicurazione obbligatoria.

Art. 3 Assicurazione obbligatoria degli indipendenti

Associazioni professionali di indipendenti, se riuniscono la maggioranza delle persone che esercitano una stessa attività lucrativa, possono chiedere al Consiglio federale di assoggettare all'assicurazione obbligatoria, in generale o per singoli rischi, la rispettiva categoria professionale.

Art. 4 Assicurazione facoltativa

¹ I salariati e gli indipendenti non sottoposti all'assicurazione obbligatoria possono farsi assicurare facoltativamente secondo la presente legge.

² Le disposizioni sull'assicurazione obbligatoria, segnatamente i limiti di reddito stabiliti nell'articolo 8, sono applicabili per analogia all'assicurazione facoltativa.

³ Gli indipendenti hanno inoltre la possibilità di assicurarsi unicamente presso un istituto di previdenza attivo nell'ambito della previdenza più estesa, in particolare anche presso un istituto di previdenza non iscritto nel registro della previdenza professionale. In tal caso, i capoversi 1 e 2 non si applicano.⁷

⁴ I contributi e i conferimenti degli indipendenti all'istituto di previdenza devono essere devoluti durevolmente alla previdenza professionale.⁸

⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1^a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 1677; FF **2000** 2431).

⁶ Nuovo importo giusta l'art. 5 dell'O del 18 apr. 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, nel testo della mod. del 21 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 3537).

⁷ Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (1^a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 1677; FF **2000** 2431).

⁸ Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (1^a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 1677; FF **2000** 2431).

Art. 5 Disposizioni comuni

¹ La presente legge s'applica soltanto alle persone assicurate presso l'assicurazione federale per la vecchiaia e per i superstiti (AVS).⁹

² Essa s'applica agli istituti di previdenza registrati ai sensi dell'articolo 48. Gli articoli 56 capoverso 1 lettere c e d e 59 capoverso 2, come pure le disposizioni relative alla sicurezza finanziaria (art. 65 cpv. 1, 2 e 2^{bis}, 65c, 65d cpv. 1, 2 e 3 lett. a, secondo periodo, e b, 65e, 67, 71 e 72a–72g) si applicano anche agli istituti di previdenza non registrati soggetti alla legge del 17 dicembre 1993¹⁰ sul libero passaggio (LFLP).¹¹

Art. 6 Esigenze minime

La parte seconda della presente legge stabilisce esigenze minime.

Parte seconda: Assicurazione**Titolo primo: Assicurazione obbligatoria dei salariati****Capitolo 1: Presupposti dell'assicurazione obbligatoria****Art. 7** Salario minimo ed età

¹ I lavoratori che riscuotono da un datore di lavoro un salario annuo di oltre 21 330 franchi¹² sottostanno all'assicurazione obbligatoria per i rischi morte e invalidità dal 1° gennaio dopo che hanno compiuto il 17° anno di età, e per la vecchiaia dal 1° gennaio dopo che hanno compiuto il 24° anno di età.¹³

² È tenuto conto del salario determinante giusta la legge federale del 20 dicembre 1946¹⁴ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS). Il Consiglio federale può consentire deroghe.

⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1^a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 1677; FF **2000** 2431).

¹⁰ RS **831.42**

¹¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2010 (Finanziamento degli istituti di previdenza degli enti di diritto pubblico), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 3385; FF **2008** 7339).

¹² Nuovo importo giusta l'art. 5 dell'O del 18 apr. 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, nel testo della mod. del 21 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 3537).

¹³ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1^a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 1677; FF **2000** 2431).

¹⁴ RS **831.10**

Art. 8 Salario coordinato

¹ Dev'essere assicurata la parte del salario annuo da 24 885 sino a 85 320 franchi¹⁵. Tale parte è detta salario coordinato.¹⁶

² Se ammonta a meno di 3555 franchi¹⁷ all'anno, il salario coordinato dev'essere arrotondato a tale importo.¹⁸

³ Quando il salario annuo diminuisce temporaneamente per malattia, infortunio, disoccupazione, maternità o motivi analoghi, il salario coordinato vigente permane valido almeno fintanto che sussista l'obbligo del datore di lavoro di pagare il salario giusta l'articolo 324a del Codice delle obbligazioni¹⁹ oppure almeno per la durata del congedo di maternità giusta l'articolo 329f del Codice delle obbligazioni. L'assicurato può tuttavia chiedere la riduzione del salario coordinato.²⁰

Art. 9 Adattamento all'AVS

Il Consiglio federale può adattare gli importi limite di cui agli articoli 2, 7, 8 e 46 agli aumenti della rendita semplice minima di vecchiaia dell'AVS. Il limite superiore del salario coordinato può essere adattato tenendo conto anche dell'evoluzione generale dei salari.

Art. 10 Inizio e fine dell'assicurazione obbligatoria

¹ L'assicurazione obbligatoria inizia con il rapporto di lavoro o, per i beneficiari di indennità giornaliera dell'assicurazione contro la disoccupazione, il giorno in cui è versata per la prima volta un'indennità di disoccupazione.²¹

² Fatto salvo l'articolo 8 capoverso 3, l'obbligo assicurativo finisce quando:

- a. è raggiunta l'età ordinaria di pensionamento (art. 13);
- b. è sciolto il rapporto di lavoro;
- c. non è più raggiunto il salario minimo;

¹⁵ Nuovi importi giusta l'art. 5 dell'O del 18 apr. 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, nel testo della mod. del 21 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 3537).

¹⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1^a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 1677; FF **2000** 2431).

¹⁷ Nuovo importo giusta l'art. 5 dell'O del 18 apr. 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, nel testo della mod. del 21 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 3537).

¹⁸ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1^a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 1677; FF **2000** 2431).

¹⁹ RS **220**

²⁰ Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU **2005** 1429; FF **2002** 6713, **2003** 1014 2529)

²¹ Nuovo testo giusta l'art. 117a della LF del 25 giu. 1982 sull'assicurazione contro la disoccupazione, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU **1982** 2184; FF **1980** III 469).

d.²² termina il diritto alle indennità giornaliere dell'assicurazione contro la disoccupazione.²³

³ Per i rischi morte e invalidità il salariato resta assicurato presso il suo istituto di previdenza durante un mese dopo lo scioglimento del rapporto di previdenza.²⁴ Se esisteva in precedenza un rapporto di previdenza, è competente il nuovo istituto di previdenza.²⁵

Capitolo 2: Obbligo previdenziale del datore di lavoro

Art. 11 Affiliazione a un istituto di previdenza

¹ Il datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare obbligatoriamente dev'essere affiliato a un istituto di previdenza iscritto nel registro della previdenza professionale.

² Se non è ancora affiliato a un istituto di previdenza, il datore di lavoro ne sceglie uno d'intesa con il suo personale o con l'eventuale rappresentanza dei lavoratori.²⁶

³ L'affiliazione ha effetto retroattivo.

^{3bis} Lo scioglimento dell'affiliazione e la riaffiliazione a un nuovo istituto di previdenza da parte del datore di lavoro avviene d'intesa con il personale o con l'eventuale rappresentanza dei lavoratori. L'istituto di previdenza è tenuto ad annunciare lo scioglimento del contratto all'istituto collettore (art. 60).^{27 28}

^{3ter} In mancanza di un'intesa nei casi di cui ai capoversi 2 e 3^{bis}, la decisione è presa da un arbitro neutrale designato di comune accordo o, mancando l'accordo, dall'autorità di vigilanza.²⁹

⁴ La cassa di compensazione dell'AVS verifica se i datori di lavoro ad essa assoggettati sono affiliati a un istituto di previdenza registrato.³⁰

²² Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 3393; FF **2007** 5199).

²³ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1^a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 1677; FF **2000** 2431).

²⁴ Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. alla L del 17 dic. 1993 sul libero passaggio, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU **1994** 2386; FF **1992** III 477).

²⁵ Nuovo testo del per. giusta l'art. 117a della LF del 25 giu. 1982 sull'assicurazione contro la disoccupazione, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU **1982** 2184; FF **1980** III 469).

²⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1^a revisione della LPP), in vigore dal 1° apr. 2004 (RU **2004** 1677; FF **2000** 2431).

²⁷ Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 20 dic. 2006 (Cambiamento dell'istituto di previdenza), in vigore dal 1° mag. 2007 (RU **2007** 1803; FF **2005** 5283 5295).

²⁸ Introdotta dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (1^a revisione della LPP), in vigore dal 1° apr. 2004 (RU **2004** 1677; FF **2000** 2431).

²⁹ Introdotta dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (1^a revisione della LPP), in vigore dal 1° apr. 2004 (RU **2004** 1677; FF **2000** 2431).

³⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1^a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 1677; FF **2000** 2431).

INDICE

LPP

OPP1

OPP2

OPP3

OPPD

OEP

OFG

OFond

LFLP

OLP

OLPT

OPPA

ESTRATTO
LEGGI

TABELLE

⁵ La cassa di compensazione dell'AVS ingiunge al datore di lavoro che non ha dato seguito all'obbligo previsto nel capoverso 1 di affidarsi entro due mesi a un istituto di previdenza registrato.³¹

⁶ Se il datore di lavoro non si conforma all'ingiunzione entro il termine impartito, la cassa di compensazione dell'AVS lo annuncia all'istituto collettore (art. 60) per l'affiliazione con effetto retroattivo.³²

⁷ L'istituto collettore e la cassa di compensazione dell'AVS conteggiano al datore di lavoro moroso le spese amministrative che ha causato. Le spese amministrative non recuperabili sono assunte dal fondo di garanzia (art. 56 cpv. 1 lett. d, h).³³

Art. 12 Situazione prima dell'affiliazione

¹ I salariati o i loro superstiti hanno diritto alle prestazioni legali anche se il datore di lavoro non si è ancora affiliato a un istituto di previdenza. Queste prestazioni sono effettuate dall'istituto collettore.

² In questo caso, il datore di lavoro deve all'istituto collettore non solo i contributi arretrati con gli interessi di mora, ma anche un supplemento a titolo di risarcimento.

Capitolo 3: Prestazioni dell'assicurazione

Sezione 1: Prestazioni di vecchiaia

Art. 13³⁴ Diritto alle prestazioni

¹ Hanno diritto alle prestazioni di vecchiaia:

- a. gli uomini che hanno compiuto i 65 anni;
- b. le donne che hanno compiuto i 62 anni³⁵.

² Le disposizioni regolamentari dell'istituto di previdenza possono stabilire, in deroga al capoverso 1, che il diritto alle prestazioni di vecchiaia sorga alla cessazione dell'attività lucrativa. In questo caso, l'aliquota di conversione (art. 14) è corrispondentemente adattata.

³¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1^a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 1677; FF **2000** 2431).

³² Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (1^a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 1677; FF **2000** 2431).

³³ Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (1^a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 1677; FF **2000** 2431).

³⁴ Vedi anche le disp. trans. della mod. del 3 ott. 2003, alla fine del presente testo.

³⁵ Dal 1° gen. 2005: 64 anni (art. 62a cpv. 1 dell'O del 18 apr. 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, nel testo del 18 ago. 2004 – RU **2004** 4279 4653).

Art. 14³⁶ Ammontare della rendita di vecchiaia

¹ La rendita di vecchiaia è calcolata in per cento dell'avere di vecchiaia che l'assicurato ha acquisito al momento in cui raggiunge l'età che dà diritto alla rendita (aliquota di conversione).

² L'aliquota minima di conversione è del 6,8 per cento per l'età ordinaria di pensionamento di 65 anni per le donne³⁷ e per gli uomini.

³ Il Consiglio federale sottopone un rapporto almeno ogni dieci anni, dal 2011, per determinare l'aliquota di conversione negli anni successivi.

Art. 15³⁸ Avere di vecchiaia

¹ L'avere di vecchiaia consta:

- a. degli accrediti di vecchiaia, interessi compresi, inerenti al periodo in cui l'assicurato apparteneva all'istituto di previdenza, ma al più tardi sino al momento in cui raggiunge l'età ordinaria di pensionamento;
- b. dell'avere di vecchiaia, interessi compresi, versato dagli istituti precedenti e accreditato all'assicurato;
- c.³⁹ dei rimborsi di prelievi anticipati secondo l'articolo 30d capoverso 6;
- d.⁴⁰ degli importi versati e accreditati nell'ambito di un conguaglio della previdenza professionale secondo l'articolo 22c capoverso 2 LFLP⁴¹;
- e.⁴² degli importi accreditati nell'ambito di un riacquisto secondo l'articolo 22d capoverso 1 LFLP.

² Il Consiglio federale stabilisce il saggio minimo d'interesse. A tale scopo tiene conto dell'evoluzione del rendimento degli investimenti abituali del mercato, in particolare delle obbligazioni della Confederazione nonché, in complemento, delle azioni, delle obbligazioni e dei beni immobili.⁴³

³ Il Consiglio federale esamina il saggio d'interesse al più tardi ogni due anni. A tale scopo consulta la Commissione federale della previdenza professionale e le parti sociali.

³⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1^a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 1677; FF **2000** 2431). Vedi anche le disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.

³⁷ Dal 1° gen. 2005: 64 anni per le donne (art. 62a cpv. 2 lett. a dell'O del 18 apr. 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, nel testo del 18 ago. 2004 – RU **2004** 4279 4653).

³⁸ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1^a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 1677; FF **2000** 2431).

³⁹ Introdotta dal n. 4 dell'all. alla LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 2313; FF **2013** 4151).

⁴⁰ Introdotta dal n. 4 dell'all. alla LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 2313; FF **2013** 4151).

⁴¹ RS **831.42**

⁴² Introdotta dal n. 4 dell'all. alla LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 2313; FF **2013** 4151).

⁴³ Vedi anche la disp. trans. della mod. del 17 dic. 2010 alla fine del presente testo.

⁴ Il Consiglio federale disciplina la fissazione della quota dell'avere di vecchiaia sull'avere di previdenza complessivo nei casi in cui questa quota non può più essere determinata.⁴⁴

Art. 16⁴⁵ Accrediti di vecchiaia

Gli accrediti di vecchiaia sono calcolati annualmente in per cento del salario coordinato. Le aliquote sono le seguenti:

Età	Aliquota in per cento del salario coordinato
25–34	7
35–44	10
45–54	15
55–65 ⁴⁶	18

Art. 17 Rendita per i figli

¹ Gli assicurati cui spetta una rendita di vecchiaia hanno diritto a una rendita complementare per ogni figlio che, alla loro morte, potrebbe pretendere una rendita per orfani; l'ammontare della rendita per i figli è uguale a quello della rendita per orfani.

² Il diritto a una rendita per i figli che sussiste al momento del promovimento di una procedura di divorzio rimane intatto nel conguaglio della previdenza professionale secondo l'articolo 124a del Codice civile (CC)^{47, 48}

Sezione 2: Prestazioni per i superstiti

Art. 18⁴⁹ Condizioni

Il diritto alle prestazioni per i superstiti sussiste soltanto se il defunto:

- era assicurato quando si verificò il decesso o allorché insorse l'incapacità al lavoro la cui causa ha portato alla morte; oppure

⁴⁴ Introdotto dal n. 4 dell'all. alla LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 2313; FF **2013** 4151).

⁴⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1^a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 1677; FF **2000** 2431). Vedi anche le disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.

⁴⁶ Dal 1° gen. 2005: entro l'età di 55–64 anni per le donne (art. 62a cpv. 2 lett. b dell'O del 18 apr. 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, nel testo del 18 ago. 2004 – RU **2004** 4279 4653).

⁴⁷ RS **210**

⁴⁸ Introdotto dal n. 4 dell'all. alla LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 2313; FF **2013** 4151).

⁴⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1^a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 1677; FF **2000** 2431).

- b. in seguito a un'infermità congenita presentava un'incapacità al lavoro compresa fra il 20 e il 40 per cento all'inizio dell'attività lucrativa ed era assicurato allorché l'incapacità al lavoro la cui causa ha portato alla morte si è aggravata raggiungendo almeno il 40 per cento; oppure
- c. è diventato invalido quando era ancora minorenne (art. 8 cpv. 2 della LF del 6 ott. 2000⁵⁰ sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, LPGa), presentava un'incapacità al lavoro compresa fra il 20 e il 40 per cento all'inizio dell'attività lucrativa ed era assicurato allorché l'incapacità al lavoro la cui causa ha portato alla morte si è aggravata raggiungendo almeno il 40 per cento; oppure
- d. riceveva una rendita di vecchiaia o d'invalidità dall'istituto di previdenza quando si verificò il decesso.

Art. 19⁵¹ Coniuge superstite

¹ Il coniuge superstite ha diritto a una rendita vedovile se, alla morte del coniuge:

- a. deve provvedere al sostentamento di almeno un figlio; o
- b. ha compiuto i 45 anni e il matrimonio è durato almeno cinque anni.

² Il coniuge superstite che non adempie a nessuna delle condizioni di cui al capoverso 1 ha diritto a un'indennità unica pari a tre rendite annuali.

³ Il Consiglio federale disciplina il diritto della persona divorziata alle prestazioni per i superstiti.

Art. 19a⁵² Partner registrato superstite

L'articolo 19 si applica per analogia al partner registrato superstite.

Art. 20 Orfani

I figli del defunto hanno diritto alle rendite per orfani; lo stesso diritto spetta agli affiliati se il defunto doveva provvedere al loro sostentamento.

Art. 20a⁵³ Altri beneficiari

¹ L'istituto di previdenza può prevedere nel suo regolamento, oltre agli aventi diritto secondo gli articoli 19 e 20⁵⁴, i seguenti beneficiari di prestazioni per i superstiti:

⁵⁰ RS **830.1**

⁵¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1^a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 1677; FF **2000** 2431).

⁵² Introdotto dal n. 29 dell'all. alla L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata (RU **2005** 5685; FF **2003** 1165). Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. della LF del 17 giu. 2016 (Adozione), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2017** 3699; FF **2015** 793).

⁵³ Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (1^a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 1677; FF **2000** 2431).

⁵⁴ Ora: art. 19, 19a e 20

INDICE

LPP

OPP1

OPP2

OPP3

OPPD

OEP

OFG

OFond

LFLP

OLP

OLPT

OPPA

ESTRATTO
LEGGI

TABELLE

- a. le persone fisiche che erano assistite in misura considerevole dall'assicurato, o la persona che ha ininterrottamente convissuto con lui negli ultimi cinque anni prima del decesso o che deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni;
- b. in assenza dei beneficiari di cui alla lettera a, i figli del defunto che non adempiono le condizioni di cui all'articolo 20, i genitori o i fratelli e le sorelle;
- c. in assenza dei beneficiari di cui alle lettere a e b, gli altri eredi legittimi, ad esclusione degli enti pubblici, nella proporzione
 1. dei contributi pagati dall'assicurato, o
 2. del 50 per cento del capitale di previdenza.

² Non sussiste alcun diritto a prestazioni per i superstiti secondo il capoverso 1 lettera a se il beneficiario riceve una rendita vedovile.

Art. 21⁵⁵ Ammontare della rendita

¹ Alla morte dell'assicurato, la rendita vedovile ammonta al 60 per cento e la rendita per orfani al 20 per cento della rendita intera d'invalidità cui avrebbe avuto diritto l'assicurato.

² Alla morte del beneficiario di una rendita di vecchiaia o d'invalidità, la rendita vedovile ammonta al 60 per cento e la rendita per orfani al 20 per cento dell'ultima rendita di vecchiaia o d'invalidità versata.

³ Le parti di rendita assegnate al coniuge creditore nell'ambito di un conguaglio della previdenza professionale secondo l'articolo 124a CC⁵⁶ non entrano nell'ultima rendita di vecchiaia o d'invalidità versata secondo il capoverso 2.⁵⁷

⁴ Se una rendita per i figli è rimasta intatta nel conguaglio della previdenza professionale secondo l'articolo 124 o 124a CC, la rendita per orfani è calcolata sulle stesse basi.⁵⁸

Art. 22 Nascita e estinzione del diritto alle prestazioni

¹ Il diritto alle prestazioni per superstiti sorge con la morte dell'assicurato ma, il più presto, quando cessa il diritto al pagamento completo del salario.

² Il diritto alle prestazioni vedovili si estingue quando la vedova o il vedovo passa a nuove nozze o muore.⁵⁹

⁵⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1^a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 1677; FF **2000** 2431). Vedi anche la disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.

⁵⁶ **RS 210**

⁵⁷ Introdotto dal n. 4 dell'all. alla LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 2313; FF **2013** 4151).

⁵⁸ Introdotto dal n. 4 dell'all. alla LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 2313; FF **2013** 4151).

⁵⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1^a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 1677; FF **2000** 2431).

³ Il diritto alle prestazioni per orfani si estingue quando l'orfano muore o compie i 18 anni. Esso sussiste tuttavia, ma al massimo sino al compimento del 25° anno di età, fintanto che l'orfano:

- a. è a tirocinio o agli studi;
- b.⁶⁰ è incapace di guadagnare perché invalido per almeno il 70 per cento.

⁴ Se, nel momento in cui è sorto il diritto alle prestazioni, l'assicurato non era affiliato all'istituto di previdenza tenuto a versargliele, l'ultimo istituto di previdenza al quale era affiliato da ultimo è tenuto ad anticipargliele. Se è stabilito quale sia l'istituto di previdenza tenuto a versare le prestazioni, l'istituto di previdenza tenuto ad anticiparle può esercitare il regresso su di esso.⁶¹

Sezione 3: Prestazioni d'invalidità

Art. 23⁶² Diritto alle prestazioni

Hanno diritto alle prestazioni d'invalidità le persone che:

- a. nel senso dell'AI, sono invalide per almeno il 40 per cento ed erano assicurate al momento in cui è sorta l'incapacità di lavoro la cui causa ha portato all'invalidità;
- b. in seguito a un'infermità congenita presentavano un'incapacità al lavoro compresa fra il 20 e il 40 per cento all'inizio dell'attività lucrativa ed erano assicurate allorché l'incapacità al lavoro la cui causa ha portato all'invalidità si è aggravata raggiungendo almeno il 40 per cento;
- c. diventate invalide quando erano minorenni (art. 8 cpv. 2 LPG⁶³), presentavano un'incapacità al lavoro compresa fra il 20 e il 40 per cento all'inizio dell'attività lucrativa ed erano assicurate allorché l'incapacità al lavoro la cui causa ha portato all'invalidità si è aggravata raggiungendo almeno il 40 per cento.

Art. 24⁶⁴ Ammontare della rendita

¹ L'assicurato ha diritto:

- a. alla rendita intera d'invalidità se, nel senso dell'AI, è invalido per almeno il 70 per cento;

⁶⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1ª revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 1677; FF **2000** 2431).

⁶¹ Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (1ª revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 1677; FF **2000** 2431).

⁶² Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1ª revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 1677; FF **2000** 2431).

⁶³ RS **830.1**

⁶⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1ª revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 1677; FF **2000** 2431). Vedi anche le disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.

- b. a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60 per cento;
- c. a una mezza rendita se è invalido per almeno il 50 per cento;
- d. a un quarto di rendita se è invalido per almeno il 40 per cento.

² La rendita d'invalidità è calcolata secondo l'aliquota di conversione valida per la rendita di vecchiaia all'età di 65 anni⁶⁵. Agli assicurati della generazione di transizione si applica l'aliquota di conversione stabilita dal Consiglio federale secondo la lettera b delle disposizioni transitorie della modifica della presente legge del 3 ottobre 2003.

³ L'avere di vecchiaia determinante per il calcolo consta:

- a. dell'avere di vecchiaia acquisito dall'assicurato sino alla nascita del diritto alla rendita d'invalidità;
- b. della somma degli accrediti di vecchiaia per gli anni mancanti fino al raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento, senza gli interessi.

⁴ Gli accrediti di vecchiaia per gli anni mancanti sono calcolati sul salario coordinato dell'assicurato durante l'ultimo anno d'assicurazione nell'istituto di previdenza.

⁵ La rendita d'invalidità è adeguata se nell'ambito del conguaglio della previdenza professionale è trasferito un importo secondo l'articolo 124 capoverso 1 CC⁶⁶. Il Consiglio federale disciplina il calcolo di tale adeguamento.⁶⁷

Art. 25 Rendita per i figli

¹ Gli assicurati cui spetta una rendita d'invalidità hanno diritto a una rendita complementare per ogni figlio che, alla loro morte, potrebbe pretendere una rendita per orfani; l'ammontare della rendita per i figli è uguale a quello della rendita per orfani. La rendita per i figli è calcolata secondo le norme applicabili alla rendita d'invalidità.

² Il diritto a una rendita per i figli che sussiste al momento del promovimento della procedura di divorzio rimane intatto nel conguaglio della previdenza professionale secondo gli articoli 124 e 124a CC^{68,69}.

⁶⁵ Dal 1° gen. 2005: 64 anni per le donne (art. 62a cpv. 2 lett. c dell'O del 18 apr. 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, nel testo del 18 ago. 2004 – RU **2004** 4279 4653).

⁶⁶ RS **210**

⁶⁷ Introdotto dal n. 4 dell'all. alla LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 2313; FF **2013** 4151).

⁶⁸ RS **210**

⁶⁹ Introdotto dal n. 4 dell'all. alla LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 2313; FF **2013** 4151).

Art. 26 Nascita e estinzione del diritto alle prestazioni

¹ Per la nascita del diritto alle prestazioni d'invalidità sono applicabili per analogia le pertinenti disposizioni della legge federale del 19 giugno 1959⁷⁰ sull'assicurazione per l'invalidità (art. 29 LAI).⁷¹

² L'istituto di previdenza può stabilire nelle sue disposizioni regolamentari che il diritto alle prestazioni sia differito fintanto che l'assicurato riscuote il salario completo.

³ Il diritto alle prestazioni si estingue con la morte dell'avente diritto o, fatto salvo l'articolo 26a, con la cessazione dell'invalidità.⁷² Per gli assicurati che sottostanno all'assicurazione obbligatoria giusta l'articolo 2 capoverso 3 o che continuano volontariamente la loro previdenza in virtù dell'articolo 47 capoverso 2, la rendita d'invalidità si estingue al più tardi al sorgere del diritto a una prestazione di vecchiaia (art. 13 cpv. 1).⁷³

⁴ Se, nel momento in cui è sorto il diritto alle prestazioni, l'assicurato non era affiliato all'istituto di previdenza tenuto a versargliele, l'ultimo istituto di previdenza al quale era affiliato da ultimo è tenuto ad anticipargliele. Se è stabilito quale sia l'istituto di previdenza tenuto a versare le prestazioni, l'istituto di previdenza tenuto ad anticiparle può esercitare il regresso su di esso.⁷⁴

Art. 26a⁷⁵ Proroga provvisoria del rapporto di assicurazione e mantenimento del diritto alle prestazioni in caso di riduzione o soppressione della rendita dell'AI

¹ Se la rendita dell'AI è ridotta o soppressa in seguito all'abbassamento del grado d'invalidità, l'assicurato continua per tre anni a essere affiliato, alle stesse condizioni, all'istituto di previdenza tenuto a versargli prestazioni d'invalidità, sempre che prima della riduzione o della soppressione della rendita abbia partecipato ai provvedimenti d'integrazione di cui all'articolo 8a LAI⁷⁶ o che la rendita gli sia stata ridotta o soppressa in seguito alla ripresa dell'attività lucrativa o dell'aumento del grado di occupazione.

² La protezione assicurativa e il diritto alle prestazioni continuano a sussistere fintantoché l'assicurato percepisce una prestazione transitoria secondo l'articolo 32 LAI.

³ Per il periodo in cui il rapporto di assicurazione e il diritto alle prestazioni continuano a sussistere, l'istituto di previdenza può ridurre la rendita d'invalidità fino a

⁷⁰ RS **831.20**. Ora: art. 28 cpv. 1 e 29 cpv. 1–3 LAI.

⁷¹ Nuovo testo giusta il n. II 3 della LF del 9 ott. 1986 (2^a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 1988 (RU **1987** 447; FF **1985** I 17).

⁷² Nuovo testo giusta il n. 6 dell'all. alla LF del 18 mar. 2011 (6^a revisione AI, primo pacchetto di misure), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 5659; FF **2010** 1603).

⁷³ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 3393; FF **2007** 5199). Vedi anche la disp. fin. della mod. del 18 mar. 2011 alla fine del presente testo.

⁷⁴ Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (1^a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 1677; FF **2000** 2431).

⁷⁵ Introdotto dal n. 6 dell'all. alla LF del 18 mar. 2011 (6^a revisione AI, primo pacchetto di misure), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 5659; FF **2010** 1603).

⁷⁶ RS **831.20**

concorrenza dell'importo corrispondente al grado di invalidità ridotto, ma solo nella misura in cui tale riduzione sia compensata da un reddito supplementare dell'assicurato.

Capitolo 4: Prestazione di libero passaggio e promozione della proprietà d'abitazioni⁷⁷

Sezione 1: Prestazione di libero passaggio⁷⁸

Art. 27⁷⁹

La LFLP⁸⁰ si applica alle prestazioni di libero passaggio.

Art. 28 a 30⁸¹

Sezione 2: ⁸² Promozione della proprietà d'abitazioni

Art. 30a Definizione

Per istituto di previdenza ai sensi della presente sezione s'intende l'istituto che è iscritto nel registro della previdenza professionale o che assicura sotto un'altra forma la protezione previdenziale giusta l'articolo 1 della LFLP⁸³ nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

Art. 30b Costituzione in pegno

L'assicurato può costituire in pegno il diritto alle prestazioni di previdenza o un importo a concorrenza della sua prestazione di libero passaggio conformemente all'articolo 331d del Codice delle obbligazioni⁸⁴.

⁷⁷ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1993 sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2372; FF 1992 VI 209)

⁷⁸ Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1993 sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2372; FF 1992 VI 209).

⁷⁹ Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. alla L del 17 dic. 1993 sul libero passaggio, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2386; FF 1992 III 477).

⁸⁰ RS 831.42

⁸¹ Abrogati dal n. 3 dell'all. alla L del 17 dic. 1993 sul libero passaggio con effetto dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2386; FF 1992 III 477).

⁸² Introdotta dal n. I della LF del 17 dic. 1993 sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2372 2378; FF 1992 VI 209).

⁸³ RS 831.42

⁸⁴ RS 220

Art. 30c Prelievo anticipato

¹ Per la proprietà di un'abitazione ad uso proprio, l'assicurato può chiedere al suo istituto di previdenza, al più tardi tre anni prima della nascita del diritto alle prestazioni di vecchiaia, il versamento di un importo.

² Fino a 50 anni, gli assicurati possono prelevare un importo pari al massimo alla loro prestazione di libero passaggio. Gli assicurati di oltre 50 anni possono prelevare al massimo la prestazione di libero passaggio a cui avrebbero avuto diritto all'età di 50 anni oppure la metà della prestazione di libero passaggio cui hanno diritto al momento del prelievo.

³ L'assicurato può impiegare questo importo anche per l'acquisto di quote di partecipazione ad una cooperativa di costruzione di abitazioni o di partecipazioni analoghe, posto che l'abitazione finanziata in questo modo sia destinata ad uso proprio.

⁴ Il prelievo comporta in pari tempo una riduzione delle prestazioni di previdenza, calcolata in base ai rispettivi regolamenti di previdenza e alle basi tecniche degli istituti di previdenza. Per evitare che la copertura sia ridotta in seguito alla diminuzione delle prestazioni in caso di decesso o d'invalidità, l'istituto di previdenza stesso offre un'assicurazione complementare o si presta quale intermediario per la stipulazione di un'assicurazione di tal genere.

⁵ Per gli assicurati coniugati o vincolati da un'unione domestica registrata il prelievo e ciascuna successiva costituzione di un pegno immobiliare sono ammessi soltanto con il consenso scritto del coniuge o del partner registrato. Se il consenso non può essere ottenuto o è negato, l'assicurato può rivolgersi al giudice civile.⁸⁵

⁶ Se i coniugi divorziano o vi è scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata prima del sopraggiungere di un caso di previdenza, il prelievo anticipato è considerato una prestazione di libero passaggio ed è diviso secondo l'articolo 123 CC⁸⁶, gli articoli 280 e 281 del Codice di procedura civile⁸⁷ e gli articoli 22–22b LFLP^{88,89}.

⁷ Se il prelievo anticipato o la costituzione in pegno pregiudicano le liquidità dell'istituto di previdenza, quest'ultimo può differire il disbrigo delle relative domande. L'istituto di previdenza fissa nel suo regolamento un ordine delle priorità per il differimento di questi prelievi anticipati o di queste costituzioni in pegno. Il Consiglio federale disciplina i particolari.

⁸⁵ Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. alla LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 2313; FF **2013** 4151).

⁸⁶ RS **210**

⁸⁷ RS **272**

⁸⁸ RS **831.42**

⁸⁹ Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. alla LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 2313; FF **2013** 4151).

Art. 30d Rimborsio

¹ L'importo prelevato dev'essere rimborsato dall'assicurato o dai suoi eredi all'istituto di previdenza, qualora:

- a. la proprietà dell'abitazione sia alienata;
- b. diritti economicamente equivalenti ad un'alienazione siano concessi sulla proprietà dell'abitazione;
- c. nessuna prestazione di previdenza sia esigibile in caso di decesso dell'assicurato.

² L'assicurato può rimborsare in qualsiasi momento l'importo prelevato, rispettando le condizioni del capoverso 3.

³ Il rimborso è autorizzato:

- a. fino a tre anni prima della nascita del diritto alle prestazioni per la vecchiaia;
- b. fino al verificarsi di un altro caso di previdenza;
- c. fino al pagamento in contanti della prestazione di libero passaggio.

⁴ Se, entro un termine di due anni, l'assicurato intende reinvestire il ricavato dell'alienazione nella proprietà della sua nuova abitazione, per un importo equivalente al prelievo anticipato, può trasferire tale importo ad un istituto di libero passaggio.

⁵ In caso d'alienazione della proprietà dell'abitazione, l'obbligo di rimborso si limita all'ammontare del ricavato. Per ricavato si intende il prezzo di vendita, detratti i debiti ipotecari e i tributi legali cui è soggetto il venditore.

⁶ Gli importi rimborsati sono ripartiti tra l'avere di vecchiaia ai sensi dell'articolo 15 e gli altri averi, nella stessa proporzione applicata al momento del prelievo anticipato.⁹⁰

Art. 30e Garanzia dello scopo di previdenza

¹ L'assicurato o i suoi eredi possono alienare la proprietà dell'abitazione soltanto alle condizioni previste dall'articolo 30d. È considerata alienazione anche il conferimento di diritti che equivalgono economicamente ad un'alienazione. Per contro non è considerato alienazione il trasferimento di proprietà dell'abitazione ad un beneficiario ai sensi del diritto di previdenza. Quest'ultimo soggiace alla stessa restrizione del diritto d'alienazione dell'assicurato.

² La restrizione del diritto d'alienazione di cui al capoverso 1 dev'essere menzionata nel registro fondiario. L'istituto di previdenza è tenuto a richiedere la menzione nel registro fondiario al momento del prelievo anticipato o della realizzazione del pegno che grava l'avere di previdenza.

³ La menzione può essere cancellata:

- a. tre anni prima della nascita del diritto alle prestazioni per la vecchiaia;

⁹⁰ Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. alla LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 2313; FF **2013** 4151).

- b. in seguito al verificarsi di un altro caso di previdenza;
- c. in caso di pagamento in contanti della prestazione di libero passaggio;
- d. se è dimostrato che l'importo investito nella proprietà dell'abitazione è stato trasferito secondo l'articolo 30d all'istituto di previdenza dell'assicurato o ad un istituto di libero passaggio.

⁴ Se utilizza il prelievo anticipato per acquistare quote di partecipazione ad una cooperativa di costruzione d'abitazioni o partecipazioni analoghe, l'assicurato deve depositarle affinché sia garantito lo scopo di previdenza.

⁵ L'assicurato domiciliato all'estero deve dimostrare, prima del prelievo anticipato o della costituzione in pegno dell'avere di previdenza, che utilizza i fondi della previdenza professionale per la proprietà della sua abitazione.

⁶ L'obbligo e il diritto di rimborso vigono fino a tre anni prima della nascita del diritto alle prestazioni per la vecchiaia, fino al verificarsi di un altro caso di previdenza o al pagamento in contanti.

Art. 30f⁹¹ Restrizioni durante un periodo di copertura insufficiente

¹ L'istituto di previdenza può prevedere nel suo regolamento che durante un periodo di copertura insufficiente le possibilità di costituire in pegno il diritto alle prestazioni, di prelevare anticipatamente un dato importo e di rimborsare l'importo prelevato siano limitate temporaneamente e quantitativamente oppure negate.

² Il Consiglio federale stabilisce le condizioni per le restrizioni di cui al capoverso 1 e ne determina l'entità.

Art. 30g⁹² Disposizioni d'esecuzione

Il Consiglio federale determina:

- a. gli scopi d'impiego ammessi e il concetto di «proprietà di un'abitazione ad uso proprio» (art. 30c cpv. 1);
- b. le condizioni che devono essere soddisfatte per l'acquisto di quote di partecipazione ad una cooperativa di costruzione di abitazioni o di partecipazioni analoghe (art. 30c cpv. 3);
- c. l'importo minimo del prelievo (art. 30c cpv. 1);
- d. le modalità della costituzione in pegno, del prelievo anticipato, del rimborso e della garanzia dello scopo di previdenza (art. 30b–30e);
- e. l'obbligo degli istituti di previdenza, in caso di costituzione in pegno o di prelievo anticipato, d'informare gli assicurati circa le conseguenze sulle loro prestazioni di previdenza, la possibilità di un'assicurazione complementare per i rischi di decesso o d'invalidità e le conseguenze fiscali.

⁹¹ Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 4635; FF **2003** 5557).

⁹² Originario art. 30f.

Capitolo 5: Generazione d'entrata

Art. 31 Principio

Fanno parte della generazione d'entrata le persone che, al momento in cui entra in vigore la presente legge, hanno compiuto i 25 anni e non hanno ancora raggiunto l'età che dà diritto alla rendita.

Art. 32 Disposizioni speciali degli istituti di previdenza

¹ Ogni istituto di previdenza deve, nei limiti delle sue possibilità finanziarie, emanare disposizioni speciali in favore della generazione d'entrata e, in particolare, favorire così gli assicurati in età avanzata, segnatamente quelli con redditi modesti.

² Per le prestazioni, l'istituto di previdenza può tenere conto dei diritti spettanti agli assicurati in virtù di rapporti previdenziali esistenti all'entrata in vigore della legge.

Art. 33⁹³

Capitolo 5a:⁹⁴

Agevolazione della partecipazione al mercato del lavoro dei lavoratori anziani

Art. 33a Mantenimento della previdenza al livello del precedente guadagno assicurato

¹ Nel suo regolamento l'istituto di previdenza può prevedere la possibilità, per gli assicurati che hanno compiuto i 58 anni il cui salario diminuisce di al massimo la metà, di chiedere il mantenimento della loro previdenza al livello del precedente guadagno assicurato.

² La previdenza può essere mantenuta al livello del precedente guadagno assicurato al più tardi fino al raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento stabilita dal regolamento.

³ La parità dei contributi di cui all'articolo 66 capoverso 1 della presente legge e all'articolo 331 capoverso 3 del Codice delle obbligazioni⁹⁵ non è applicabile ai contributi destinati al mantenimento della previdenza al livello del precedente guadagno assicurato. Il regolamento può prevedere contributi del datore di lavoro destinati al mantenimento della previdenza al livello del precedente guadagno assicurato soltanto con il consenso del datore di lavoro.

⁹³ Abrogato dal n. I della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), con effetto dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 3393; FF **2007** 5199).

⁹⁴ Introdotto dal n. I della LF dell'11 dic. 2009 (Misure per agevolare la partecipazione al mercato del lavoro dei lavoratori anziani), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 4427; FF **2007** 5199).

⁹⁵ RS **220**

Art. 33b Esercizio di un'attività lucrativa dopo il raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento

Nel suo regolamento l'istituto di previdenza può prevedere la possibilità per l'assicurato di chiedere che la sua previdenza sia protratta fino alla conclusione dell'attività lucrativa, ma al massimo fino al compimento dei 70 anni.

Capitolo 6: Disposizioni comuni per le prestazioni**Art. 34** Ammontare delle prestazioni in casi speciali

¹ Il Consiglio federale disciplina il calcolo delle prestazioni in casi speciali, segnatamente se:

- a.⁹⁶ l'anno d'assicurazione determinante secondo l'articolo 24 capoverso 4 è incompleto o, durante questo periodo, l'assicurato non fruiva della sua completa capacità di guadagno;
- b. l'assicurato, allorché si verifica il nuovo evento assicurato, riceve già una rendita d'invalidità o ha già ricevuto una prestazione d'invalidità in virtù della presente legge.

² ...⁹⁷

Art. 34a⁹⁸ Coordinamento e prestazione anticipata

¹ L'istituto di previdenza può ridurre le prestazioni per i superstiti o quelle d'invalidità nella misura in cui, aggiunte ad altre prestazioni di natura e scopo affine e ad altri redditi conteggiabili, superano il 90 per cento del guadagno presumibilmente perso dall'assicurato.⁹⁹

² Se vi è concorso fra le prestazioni previste dalla presente legge e prestazioni analoghe di altre assicurazioni sociali è applicabile l'articolo 66 capoverso 2 LPGA. Le prestazioni della presente legge non possono essere ridotte se l'assicurazione militare versa rendite per coniugi o per orfani in caso di prestazioni previdenziali insufficienti giusta l'articolo 54 della legge federale 19 giugno 1992¹⁰⁰ sull'assicurazione militare.

³ La prestazione anticipata è retta dagli articoli 70 e 71 LPGA.

⁹⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1^a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 1677; FF **2000** 2431).

⁹⁷ Abrogato dal n. 10 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3371; FF **1991** II 178 766, **1994** V 897, **1999** 3896).

⁹⁸ Introdotto dal n. 10 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3371; FF **1991** II 178 766, **1994** V 897, **1999** 3896).

⁹⁹ Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 4375; FF **2008** 4703, **2014** 6835).

¹⁰⁰ RS **833.1**

⁴ La riduzione di altre prestazioni al raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento e la riduzione o il rifiuto di altre prestazioni per colpa dell'assicurato non devono essere compensati.¹⁰¹

⁵ Il Consiglio federale disciplina:

- a. le prestazioni e i redditi conteggiabili nonché il guadagno presumibilmente perso;
- b. il calcolo della riduzione delle prestazioni di cui al capoverso 1, se vengono ridotte altre prestazioni secondo il capoverso 4;
- c. il coordinamento con le indennità giornaliere in caso di malattia.¹⁰²

Art. 34b¹⁰³ Surrogazione

Al momento dell'insorgere dell'evento, l'istituto di previdenza è surrogato, sino all'importo delle prestazioni legali, nei diritti che l'assicurato, i suoi superstiti e altri beneficiari di cui all'articolo 20a hanno contro un terzo responsabile dell'evento assicurato.

Art. 35 Riduzione delle prestazioni per colpa grave

Se l'AVS/AI riduce, revoca o rifiuta una prestazione, perché l'avente diritto ha cagionato la morte o l'invalidità per colpa grave oppure si oppone a un provvedimento d'integrazione dell'AI, l'istituto di previdenza può ridurre le sue prestazioni in misura corrispondente.

Art. 35a¹⁰⁴ Restituzione delle prestazioni ricevute indebitamente

¹ Le prestazioni ricevute indebitamente devono essere restituite. Si può prescindere dalla restituzione se l'interessato era in buona fede e la restituzione comporta per lui un onere troppo grave.

² Il diritto di chiedere la restituzione si prescrive in un anno a partire dal momento in cui l'istituto di previdenza ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi dopo cinque anni dal versamento della prestazione. Se il diritto di chiedere la restituzione nasce da un reato per il quale la legge penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest'ultimo è determinante.

¹⁰¹ Introdotto dal n. 2 dell'all. alla LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 4375; FF **2008** 4703, **2014** 6835).

¹⁰² Introdotto dal n. 2 dell'all. alla LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 4375; FF **2008** 4703, **2014** 6835).

¹⁰³ Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (1^a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 1677; FF **2000** 2431).

¹⁰⁴ Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (1^a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 1677; FF **2000** 2431).

Art. 36¹⁰⁵ Adeguamento all'evoluzione dei prezzi

¹ Dopo tre anni di decorrenza, le rendite per i superstiti e d'invalidità sono adeguate all'evoluzione dei prezzi fino al compimento dell'età ordinaria di pensionamento, conformemente alle prescrizioni del Consiglio federale.

² Le rendite per i superstiti e d'invalidità che non devono essere adeguate all'evoluzione dei prezzi secondo il capoverso 1 e le rendite di vecchiaia sono adeguate all'evoluzione dei prezzi nei limiti delle possibilità finanziarie dell'istituto di previdenza. L'organo paritetico o l'organo supremo dell'istituto di previdenza decide di anno in anno se e in quale misura le rendite debbano essere adeguate.

³ L'istituto di previdenza presenta nel suo conto annuale o nel suo rapporto annuale le decisioni di cui al capoverso 2.

⁴ L'articolo 65d capoverso 3 lettera b è applicabile agli adattamenti all'evoluzione dei prezzi che l'organo paritetico dell'istituto di previdenza decide tenuto conto della situazione finanziaria dell'istituto medesimo.¹⁰⁶

Art. 37¹⁰⁷ Forma delle prestazioni

¹ Le prestazioni di vecchiaia, per superstiti e d'invalidità sono di regola assegnate come rendite.

² L'assicurato può chiedere che un quarto del suo avere di vecchiaia determinante per il calcolo delle prestazioni di vecchiaia effettivamente percepite (art. 13 e 13a¹⁰⁸) gli sia versato come liquidazione in capitale.

³ L'istituto di previdenza può assegnare una liquidazione in capitale in luogo della rendita se quest'ultima risulta inferiore al 10 per cento della rendita minima di vecchiaia dell'AVS, nel caso di una rendita di vecchiaia o d'invalidità, al 6 per cento nel caso di una rendita vedovile e al 2 per cento nel caso di una rendita per orfani.

⁴ L'istituto di previdenza può prevedere nel suo regolamento che gli aventi diritto:

- a. possono optare per una liquidazione in capitale in luogo di una rendita di vecchiaia, per superstiti o di invalidità;
- b. devono rispettare un determinato termine per far valere la liquidazione in capitale.

⁵ ...¹⁰⁹

¹⁰⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1^a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 1677; FF **2000** 2431). Vedi anche la disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.

¹⁰⁶ Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 4635; FF **2003** 5557).

¹⁰⁷ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1^a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 1677; FF **2000** 2431).

¹⁰⁸ L'art. 13a era previsto dall'11^a revisione dell'AVS del 3 ott. 2003 che è stata respinta nella votazione popolare del 16 mag. 2004 (vedi FF **2004** 3529).

¹⁰⁹ Abrogato dal n. 4 dell'all. alla LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), con effetto dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 2313; FF **2013** 4151).

Art. 37a¹¹⁰ Consenso alla liquidazione in capitale

¹ Per gli assicurati coniugati o vincolati da un'unione domestica registrata il versamento della liquidazione in capitale secondo l'articolo 37 capoversi 2 e 4 è ammesso soltanto con il consenso scritto del coniuge o del partner registrato. Se il consenso non può essere ottenuto o è negato, l'assicurato può rivolgersi al giudice civile.

² Finché l'assicurato non presenta il consenso secondo il capoverso 1, l'istituto di previdenza non gli deve gli interessi sulla liquidazione in capitale.

Art. 38 Pagamento delle rendite

Di regola, le rendite sono pagate mese per mese. Per il mese in cui il diritto si estingue, la rendita è pagata interamente.

Art. 39 Cessione, costituzione in pegno e compensazione

¹ Il diritto alle prestazioni non può essere ceduto né costituito in pegno prima dell'esigibilità. È fatto salvo l'articolo 30b.¹¹¹

² Il diritto alle prestazioni può essere compensato con crediti che il datore di lavoro ha ceduto all'istituto di previdenza soltanto se questi si riferiscono a contributi che non sono stati dedotti dal salario.

³ I negozi giuridici che contraddicono alle presenti disposizioni sono nulli.

Art. 40¹¹²**Art. 41**¹¹³ Prescrizione dei diritti e conservazione di documenti

¹ I diritti alle prestazioni non si prescrivono purché gli assicurati non abbiano lasciato l'istituto di previdenza all'insorgere dell'evento assicurato.

² I crediti che riguardano contributi o prestazioni periodici si prescrivono in cinque anni, gli altri in dieci anni. Gli articoli 129–142 del Codice delle obbligazioni¹¹⁴ sono applicabili.

³ Dopo dieci anni dall'età ordinaria di pensionamento (art. 13), gli averi depositati su conti o polizze di libero passaggio conformemente all'articolo 10 dell'ordinanza del

¹¹⁰ Introdotto dal n. 4 dell'all. alla LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 2313; FF **2013** 4151).

¹¹¹ Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 17 dic. 1993 sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU **1994** 2372; FF **1992** VI 209).

¹¹² Abrogato dal n. I della LF del 17 dic. 1993 sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale, con effetto dal 1° gen. 1995 (RU **1994** 2372; FF **1992** VI 209).

¹¹³ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1ª revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 1677; FF **2000** 2431).

¹¹⁴ RS **220**

3 ottobre 1994¹¹⁵ sul libero passaggio sono trasferiti al fondo di garanzia LPP; il fondo li impiega per finanziare l'Ufficio centrale del 2° pilastro.

⁴ Se non è possibile determinare la data di nascita esatta dell'assicurato, gli averi di libero passaggio per i quali gli istituti che li amministrano non hanno, per dieci anni, ricevuto alcuna notizia dell'assicurato o dei suoi eredi continuano a essere amministrati da tali istituti fino al 2010. Dopo di che sono trasferiti al fondo di garanzia; il fondo ne dispone conformemente al capoverso 3.

⁵ Il fondo di garanzia LPP soddisfa le pretese relative agli averi trasferiti secondo i capoversi 3 e 4 nella misura in cui l'assicurato o i suoi eredi ne provino l'esistenza.

⁶ Le pretese che non sono state fatte valere secondo il capoverso 5 si prescrivono quando l'assicurato ha compiuto o avrebbe compiuto i 100 anni.

⁷ I capoversi 1–6 si applicano anche agli impegni derivanti da contratti tra istituti di previdenza e istituti di assicurazione che soggiacciono alla sorveglianza in materia di assicurazioni.

⁸ Il Consiglio federale emana disposizioni sulla conservazione dei documenti concernenti la previdenza in vista dell'esercizio dei diritti da parte degli assicurati.

Titolo secondo: Assicurazione obbligatoria degli indipendenti

Art. 42 Assicurazione vecchiaia, morte e invalidità

Se gli indipendenti sono obbligatoriamente assicurati per i rischi vecchiaia, morte e invalidità, sono applicabili per analogia le disposizioni sull'assicurazione obbligatoria dei salariati.

Art. 43 Assicurazione per singoli rischi

¹ Se gli indipendenti sono obbligatoriamente assicurati soltanto per i rischi morte e invalidità, il Consiglio federale può ammettere un sistema di prestazioni diverso da quello dell'assicurazione obbligatoria dei salariati.

² Le disposizioni sul fondo di garanzia non sono applicabili.

Titolo terzo: Assicurazione facoltativa

Capitolo 1: Indipendenti

Art. 44 Diritto all'assicurazione

¹ Gli indipendenti possono farsi assicurare presso l'istituto di previdenza della loro professione o dei loro lavoratori.

¹¹⁵ RS 831.425

² Coloro che non possono farsi assicurare presso un istituto di previdenza sono autorizzati a farsi assicurare presso l'istituto collettore.

Art. 45 Riserva

¹ Per i rischi morte e invalidità può essere fatta una riserva per motivi di salute per un massimo di tre anni.

² Questa riserva non è ammessa se l'indipendente era assoggettato all'assicurazione obbligatoria per almeno sei mesi e si assicura facoltativamente entro un anno.

Capitolo 2: Salariati

Art. 46 Attività lucrativa al servizio di vari datori di lavoro

¹ Il lavoratore non assicurato obbligatoriamente, al servizio di vari datori di lavoro e il cui salario complessivo supera i 21 330 franchi¹¹⁶ può farsi assicurare facoltativamente presso l'istituto collettore o presso l'istituto di previdenza a cui è affiliato uno dei suoi datori di lavoro, sempre che le disposizioni regolamentari interne lo prevedano.¹¹⁷

² Il lavoratore già assicurato obbligatoriamente presso un istituto di previdenza può farsi assicurare a titolo suppletivo per il salario che riscuote dagli altri datori di lavoro, sia presso il medesimo istituto di previdenza, se ciò non è escluso dalle disposizioni regolamentari interne, sia presso l'istituto collettore.

³ Se il lavoratore paga direttamente i contributi all'istituto di previdenza, ogni datore di lavoro deve rimborsargli la metà dei contributi inerenti al salario riscosso presso di lui. L'importo del contributo del datore di lavoro risulta da un'attestazione dell'istituto di previdenza.

⁴ Ad istanza del lavoratore, l'istituto di previdenza provvede all'incasso nei confronti dei datori di lavoro.

Art. 47¹¹⁸ Cessazione dell'assicurazione obbligatoria

¹ L'assicurato che cessa d'essere assoggettato all'assicurazione obbligatoria può continuare l'intera previdenza o la sola previdenza per la vecchiaia nella stessa estensione presso il medesimo istituto di previdenza, se il regolamento interno lo consente, o presso l'istituto collettore.

¹¹⁶ Nuovo importo giusta l'art. 5 dell'O del 18 apr. 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, nel testo della mod. del 21 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 3537).

¹¹⁷ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1ª revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 1677; FF **2000** 2431).

¹¹⁸ Nuovo testo giusta l'art. 117a della LF del 25 giu. 1982 sull'assicurazione contro la disoccupazione, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU **1982** 2184; FF **1980** III 469).

² L'assicurato che cessa di essere assoggettato all'assicurazione obbligatoria secondo l'articolo 2 capoverso 3 può continuare nella stessa estensione la previdenza contro i rischi morte e invalidità presso l'istituto collettore.¹¹⁹

Parte terza: Organizzazione

Titolo primo: Istituti di previdenza

Art. 48 Principi¹²⁰

¹ Gli istituti di previdenza che intendono partecipare all'attuazione dell'assicurazione obbligatoria devono farsi iscrivere nel registro della previdenza professionale presso l'autorità di vigilanza loro preposta (art. 61).

² Gli istituti di previdenza registrati devono rivestire la forma della fondazione o essere istituzioni di diritto pubblico dotate di personalità giuridica.¹²¹ Devono effettuare le prestazioni secondo le prescrizioni sull'assicurazione obbligatoria ed essere organizzati, finanziati e amministrati secondo la presente legge.

³ Un istituto di previdenza è radiato dal registro se:

- a. non soddisfa più le condizioni legali per la registrazione e non provvede agli adeguamenti necessari entro il termine impartito dall'autorità di vigilanza;
- b. rinuncia alla registrazione.¹²²

⁴ Gli istituti di previdenza registrati e i terzi coinvolti nella previdenza professionale da essi attuata sono autorizzati a utilizzare sistematicamente, per adempiere i loro compiti legali, il numero d'assicurato dell'AVS conformemente alle disposizioni della LAVS^{123, 124}

Art. 49¹²⁵ Libertà operativa

¹ Nell'ambito della presente legge, gli istituti di previdenza possono strutturare liberamente le prestazioni, il finanziamento di queste e l'organizzazione. Possono

¹¹⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 3393; FF **2007** 5199).

¹²⁰ Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla LF del 23 giu. 2006 (Nuovo numero d'assicurato dell'AVS), in vigore dal 1° dic. 2007 (RU **2007** 5259; FF **2006** 471).

¹²¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2010 (Finanziamento degli istituti di previdenza degli enti di diritto pubblico), in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2011** 3385, **2013** 2253; FF **2008** 7339).

¹²² Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1ª revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 1677; FF **2000** 2431).

¹²³ RS **831.10**

¹²⁴ Introdotto dal n. 9 dell'all. alla LF del 23 giu. 2006 (Nuovo numero d'assicurato dell'AVS), in vigore dal 1° dic. 2007 (RU **2007** 5259; FF **2006** 471).

¹²⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1ª revisione della LPP), in vigore dal 1° apr. 2004 per il cpv. 2 n. 7 a 9, 12 a 14, 16 (ad accezione dell'art. 66, cpv. 4), 17, 19 a 23 e 26, dal 1° gen. 2005 per i cpv. 1 e 2 n. 3 a 6, 10, 11, 15, 16 (art. 66 cpv. 4), 18, dal 1° gen. 2006 per il cpv. 2 n. 1, 24 e 25 (RU **2004** 1677; FF **2000** 2431).

prevedere nel regolamento che le prestazioni superiori ai minimi legali siano versate solo fino all'età del pensionamento.

² Se un istituto di previdenza concede prestazioni superiori a quelle minime, alla previdenza più estesa si applicano soltanto le prescrizioni concernenti:¹²⁶

- 1.¹²⁷ la definizione e i principi della previdenza professionale e del salario o reddito assicurabile (art. 1, 33a e 33b);
2. gli acquisti supplementari per il prelievo anticipato della prestazione di vecchiaia (art. 13a cpv. 8¹²⁸);
3. i beneficiari di prestazioni per i superstiti (art. 20a);
- 3a.¹²⁹ l'adeguamento della rendita d'invalidità dopo il conguaglio della previdenza professionale (art. 24 cpv. 5);
- 3b.¹³⁰ la proroga provvisoria del rapporto di assicurazione e il mantenimento del diritto alle prestazioni in caso di riduzione o soppressione della rendita dell'AI (art. 26a);
4. la restituzione delle prestazioni ricevute indebitamente (art. 35a);
- 5.¹³¹ l'adeguamento all'evoluzione dei prezzi (art. 36 cpv. 2–4);
- 5a.¹³² il consenso alla liquidazione in capitale (art. 37a);
6. la prescrizione dei diritti e la conservazione di documenti (art. 41);
- 6a.¹³³ l'utilizzazione sistematica del numero d'assicurato dell'AVS (art. 48 cpv. 4);
- 7.¹³⁴ l'amministrazione paritetica e i compiti dell'organo supremo dell'istituto di previdenza (art. 51 e 51a);
8. la responsabilità (art. 52);

¹²⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2010 (Finanziamento degli istituti di previdenza degli enti di diritto pubblico), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 3385; FF **2008** 7339).

¹²⁷ Nuovo testo giusta il n. I della LF dell'11 dic. 2009 (Misure per agevolare la partecipazione al mercato del lavoro dei lavoratori anziani), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 4427; FF **2007** 5199).

¹²⁸ L'art. 13a è privo d'oggetto in seguito al rigetto dell' 11ª revisione dell'AVS del 3 ott. 2003 (FF **2004** 3529).

¹²⁹ Introdotto dal n. 4 dell'all. alla LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 2313; FF **2013** 4151).

¹³⁰ Originaria lett. 3a. Introdotto dal n. 6 dell'all. alla LF del 18 mar. 2011 (6ª revisione AI, primo pacchetto di misure), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 5659; FF **2010** 1603).

¹³¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 4635; FF **2003** 5557).

¹³² Introdotto dal n. 4 dell'all. alla LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 2313; FF **2013** 4151).

¹³³ Introdotto dal n. 9 dell'all. alla LF del 23 giu. 2006 (Nuovo numero d'assicurato dell'AVS), in vigore dal 1° dic. 2007 (RU **2007** 5259; FF **2006** 471).

¹³⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 3393; FF **2007** 5199).

- 9.¹³⁵ l'abilitazione e i compiti degli organi di controllo (art. 52a–52e);
- 10.¹³⁶ l'integrità e la lealtà dei responsabili, i negozi giuridici con persone vicine e i conflitti d'interesse (art. 51b, 51c e 53a) ¹³⁷;
11. la liquidazione parziale o totale (art. 53b–53d);
- 12.¹³⁸ lo scioglimento dei contratti (art. 53e e 53f);
13. il fondo di garanzia (art. 56 cpv. 1 lett. c e cpv. 2–5, 56a, 57 e 59);
- 14.¹³⁹ la vigilanza e l'alta vigilanza (art. 61–62a e 64–64c);
- 15.¹⁴⁰ ...
- 16.¹⁴¹ la sicurezza finanziaria (art. 65, 65c, 65d cpv. 1, 2 e 3 lett. a, secondo periodo, e b, 65e, 66 cpv. 4, 67 e 72a–72g);
17. la trasparenza (art. 65a);
18. le riserve (art. 65b);
19. i contratti assicurativi tra istituti di previdenza e istituti d'assicurazione (art. 68 cpv. 3 e 4);
20. la partecipazione alle eccedenze risultanti dai contratti d'assicurazione (art. 68a);
21. l'amministrazione del patrimonio (art. 71);
22. il contenzioso (art. 73 e 74);
23. le disposizioni penali (art. 75–79);
24. il riscatto (art. 79b);
25. il salario assicurabile e il reddito assicurabile (art. 79c);
- 25a.¹⁴² il trattamento dei dati per assegnare o verificare il numero d'assicurato dell'AVS (art. 85a lett. f);

¹³⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 3393; FF **2007** 5199).

¹³⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 3393; FF **2007** 5199).

¹³⁷ Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParl – RS **171.10**).

¹³⁸ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 dic. 2006 (Cambiamento dell'istituto di previdenza), in vigore dal 1° mag. 2007 (RU **2007** 1803; FF **2005** 5283 5295).

¹³⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 3393; FF **2007** 5199).

¹⁴⁰ Abrogato dal n. I della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), con effetto dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 3393; FF **2007** 5199).

¹⁴¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2010 (Finanziamento degli istituti di previdenza degli enti di diritto pubblico), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 3385; FF **2008** 7339).

¹⁴² Introdotto dal n. 9 dell'all. alla LF del 23 giu. 2006 (Nuovo numero d'assicurato dell'AVS), in vigore dal 1° dic. 2007 (RU **2007** 5259; FF **2006** 471).

INDICE

LPP

OPP1

OPP2

OPP3

OPPD

OEP

OFG

OFond

LFLP

OLP

OLPT

OPPA

ESTRATTO
LEGGI

TABELLE

25b.¹⁴³ la comunicazione dei dati per assegnare o verificare il numero d'assicurato dell'AVS (art. 86a cpv. 2 lett. b^{bis});

26. l'informazione degli assicurati (art. 86b).

Art. 50 Disposizioni regolamentari

¹ Gli istituti di previdenza emanano disposizioni su:

- a. le prestazioni;
- b. l'organizzazione;
- c. l'amministrazione e il finanziamento;
- d. il controllo;
- e. il rapporto con i datori di lavoro, gli assicurati e gli aventi diritto.

² Tali disposizioni possono essere contenute nell'atto di fondazione, negli statuti o nel regolamento. Se si tratta di un istituto di diritto pubblico, le disposizioni sulle prestazioni o quelle sul finanziamento possono essere emanate dall'ente di diritto pubblico interessato.¹⁴⁴

³ Le prescrizioni della presente legge sono poeriori alle disposizioni emanate dall'istituto di previdenza. Tuttavia, se l'istituto di previdenza poteva presumere in buona fede che una sua disposizione regolamentare fosse conforme alla legge, quest'ultima non è applicabile retroattivamente.

Art. 51 Amministrazione paritetica

¹ I lavoratori e i datori di lavoro hanno il diritto di designare lo stesso numero di rappresentanti nell'organo supremo dell'istituto di previdenza.¹⁴⁵

² L'istituto di previdenza deve garantire il buon funzionamento dell'amministrazione paritetica. Devono essere in particolare disciplinate:

- a. la designazione dei rappresentanti degli assicurati;
- b. l'adeguata rappresentanza delle diverse categorie di lavoratori;
- c. l'amministrazione paritetica del patrimonio;
- d. la procedura in caso di parità di voti.

³ Gli assicurati designano i loro rappresentanti direttamente o mediante delegati. Se la struttura dell'istituto di previdenza, in particolare in caso di fondazioni collettive, non lo consente, l'autorità di vigilanza può ammettere altre forme di rappresentanza. La presidenza dell'organo paritetico è assunta a turno da un rappresentante dei

¹⁴³ Introdotto dal n. 9 dell'all. alla LF del 23 giu. 2006 (Nuovo numero d'assicurato dell'AVS), in vigore dal 1° dic. 2007 (RU **2007** 5259; FF **2006** 471).

¹⁴⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2010 (Finanziamento degli istituti di previdenza degli enti di diritto pubblico), in vigore dal 1° gen. 2015 (RU **2011** 3385, **2013** 2253; FF **2008** 7339).

¹⁴⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1^a revisione della LPP), in vigore dal 1° apr. 2004 (RU **2004** 1677; FF **2000** 2431).

lavoratori e dei datori di lavoro. L'organo paritetico può tuttavia disciplinare diversamente l'attribuzione della presidenza.¹⁴⁶

⁴ Se la procedura applicabile in caso di parità di voti non è ancora disciplinata, la decisione spetta a un arbitro neutrale, designato di comune intesa. Mancando l'intesa, l'arbitro è designato dall'autorità di vigilanza.

⁵ ...¹⁴⁷

⁶ e ⁷ ...¹⁴⁸

Art. 51a¹⁴⁹ Compiti dell'organo supremo dell'istituto di previdenza

¹ L'organo supremo dell'istituto di previdenza ne assume la direzione generale, provvede all'adempimento dei suoi compiti legali e ne stabilisce gli obiettivi e principi strategici, nonché i mezzi necessari alla loro realizzazione. Definisce l'organizzazione dell'istituto di previdenza, provvede alla sua stabilità finanziaria e ne sorveglia la gestione.

² Adempie i compiti intrasmissibili e inalienabili seguenti:

- a. definisce il sistema di finanziamento;
- b. definisce gli obiettivi in materia di prestazioni e i piani di previdenza, nonché i principi per l'impiego dei fondi liberi;
- c. emana e modifica i regolamenti;
- d. allestisce e approva il conto annuale;
- e. fissa il tasso d'interesse tecnico e definisce le altre basi tecniche;
- f. definisce l'organizzazione;
- g. organizza la contabilità;
- h. definisce la cerchia degli assicurati e garantisce la loro informazione;
- i. garantisce la formazione iniziale e permanente dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro;
- j. nomina e revoca le persone incaricate della gestione;
- k. nomina e revoca il perito in materia di previdenza professionale e l'ufficio di revisione;

¹⁴⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1^a revisione della LPP), in vigore dal 1° apr. 2004 (RU **2004** 1677; FF **2000** 2431).

¹⁴⁷ Abrogato dal n. I della LF del 17 dic. 2010 (Finanziamento degli istituti di previdenza degli enti di diritto pubblico), con effetto dal 1° gen. 2015 (RU **2011** 3385, **2013** 2253; FF **2008** 7339).

¹⁴⁸ Introdotti dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (1^a revisione della LPP) (RU **2004** 1677; FF **2000** 2431). Abrogati dal n. I della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), con effetto dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 3393; FF **2007** 5199).

¹⁴⁹ Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 2010 (Finanziamento degli istituti di previdenza degli enti di diritto pubblico), in vigore dal 1° gen. 2012, con eccezione del cpv. 6 che entra in vigore il 1° gen. 2015 (RU **2011** 3385, **2013** 2253; FF **2008** 7339).

- l. decide riguardo alla riassicurazione integrale o parziale dell'istituto di previdenza e all'eventuale riassicuratore;
- m. definisce gli obiettivi e i principi in materia di amministrazione del patrimonio, di esecuzione del processo d'investimento e di sorveglianza dello stesso;
- n. verifica periodicamente la concordanza a medio e lungo termine tra l'investimento patrimoniale e gli impegni;
- o. definisce le condizioni per il riscatto di prestazioni;
- p. negli istituti di previdenza degli enti di diritto pubblico, definisce il rapporto con i datori di lavoro affiliati e le condizioni per l'affiliazione di altri datori di lavoro.

³ L'organo supremo dell'istituto di previdenza può attribuire la preparazione e l'esecuzione delle sue decisioni o la vigilanza su determinati affari a suoi comitati o a singoli membri. Provvede a un'adeguata informazione dei suoi membri.

⁴ Stabilisce un'indennità adeguata per la partecipazione dei suoi membri a sedute e corsi di formazione.

⁵ Negli istituti di previdenza che rivestono la forma della società cooperativa i compiti di cui ai capoversi 1–4 possono essere assunti dall'amministrazione, purché non si tratti di poteri intrasmissibili dell'assemblea generale secondo l'articolo 879 del Codice delle obbligazioni¹⁵⁰.

⁶ È fatto salvo l'articolo 50 capoverso 2, secondo periodo.

Art. 51b¹⁵¹ Integrità e lealtà dei responsabili

¹ Le persone incaricate della gestione o amministrazione di un istituto di previdenza o dell'amministrazione del suo patrimonio devono godere di una buona reputazione e garantire un'attività irreprensibile.

² Sono soggette al dovere fiduciario della diligenza e tenute a svolgere la loro attività nell'interesse degli assicurati dell'istituto di previdenza. A questo scopo provvedono affinché non sorgano conflitti d'interesse a causa della loro situazione personale e professionale¹⁵².

Art. 51c¹⁵³ Negozi giuridici con persone vicine

¹ I negozi giuridici degli istituti di previdenza devono essere conclusi alle usuali condizioni di mercato.

² I negozi giuridici conclusi dall'istituto di previdenza con membri dell'organo supremo, datori di lavoro affiliati, persone fisiche o giuridiche incaricate della ge-

¹⁵⁰ RS 220

¹⁵¹ Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), in vigore dal 1° ago. 2011 (RU 2011 3393; FF 2007 5199).

¹⁵² Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParl – RS 171.10).

¹⁵³ Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), in vigore dal 1° ago. 2011 (RU 2011 3393; FF 2007 5199).

stione dell'istituto o dell'amministrazione del suo patrimonio o con persone fisiche o giuridiche vicine a quelle succitate devono essere dichiarati all'ufficio di revisione in occasione della verifica del conto annuale.

³ L'ufficio di revisione verifica se nei negozi giuridici dichiarati gli interessi dell'istituto di previdenza sono garantiti.

⁴ Nel rapporto annuale devono essere indicati il nome e la funzione dei periti, consulenti in investimenti e gestori di investimenti che collaborano con l'istituto di previdenza.

Art. 52¹⁵⁴ Responsabilità

¹ Le persone incaricate dell'amministrazione o della gestione dell'istituto di previdenza nonché i periti in materia di previdenza professionale rispondono del danno che essi gli arrecano intenzionalmente o per negligenza.¹⁵⁵

² Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni dal giorno in cui la persona lesa ha avuto conoscenza del danno e della persona tenuta a risarcirlo, ma in ogni caso in dieci anni dal giorno in cui il fatto dannoso è stato commesso o è cessato.¹⁵⁶

³ Qualsiasi organo di un istituto di previdenza tenuto a risarcire un danno deve informare gli altri organi tenuti a esercitare il regresso. Il termine di prescrizione di cinque anni per l'esercizio del diritto di regresso secondo il presente capoverso decorre dal momento in cui il danno è risarcito.

⁴ Per la responsabilità dell'ufficio di revisione si applica per analogia l'articolo 755 del Codice delle obbligazioni^{157,158}

Art. 52a¹⁵⁹ Verifica

¹ Per la verifica l'istituto di previdenza designa un ufficio di revisione e un perito in materia di previdenza professionale.

² L'organo supremo dell'istituto di previdenza trasmette il rapporto dell'ufficio di revisione all'autorità di vigilanza e al perito in materia di previdenza professionale e lo tiene a disposizione degli assicurati.

¹⁵⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1^a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 1677; FF **2000** 2431).

¹⁵⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 3393; FF **2007** 5199).

¹⁵⁶ Nuovo testo giusta il n. 22 dell'all. alla LF del 15 giu. 2018 (Revisione della disciplina della prescrizione), in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2018** 5343; FF **2014** 211).

¹⁵⁷ RS **220**

¹⁵⁸ Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 3393; FF **2007** 5199).

¹⁵⁹ Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 3393; FF **2007** 5199).

INDICE

LPP

OPP1

OPP2

OPP3

OPPD

OEP

OFG

OFond

LFLP

OLP

OLPT

OPPA

ESTRATTO
LEGGI

TABELLE

Art. 52b¹⁶⁰ Abilitazione di uffici di revisione per la previdenza professionale

Possono esercitare la funzione di ufficio di revisione le persone fisiche e le imprese di revisione abilitate dall'Autorità federale di sorveglianza dei revisori a esercitare quale perito revisore conformemente alla legge del 16 dicembre 2005¹⁶¹ sui revisori.

Art. 52c¹⁶² Compiti dell'ufficio di revisione

¹ L'ufficio di revisione verifica se:

- a. il conto annuale e i conti di vecchiaia sono conformi alle prescrizioni legali;
- b. l'organizzazione, la gestione e l'investimento patrimoniale sono conformi alle disposizioni legali e regolamentari;
- c. sono stati presi i necessari provvedimenti per garantire la lealtà nell'amministrazione del patrimonio e il rispetto dei doveri di lealtà è controllato in misura sufficiente dall'organo supremo¹⁶³;
- d. i fondi liberi o le partecipazioni alle eccedenze risultanti da contratti d'assicurazione sono stati impiegati conformemente alle disposizioni legali e regolamentari;
- e. in caso di copertura insufficiente l'istituto di previdenza ha preso le misure necessarie al ripristino della copertura integrale;
- f. le indicazioni e le notifiche richieste dalla legge sono state trasmesse all'autorità di vigilanza;
- g. le disposizioni dell'articolo 51c sono state rispettate.

² L'ufficio di revisione redige annualmente un rapporto all'attenzione dell'organo supremo dell'istituto di previdenza sui risultati delle verifiche previste al capoverso 1. Il rapporto certifica il rispetto delle prescrizioni, con o senza riserve, e raccomanda l'approvazione o il rigetto del conto annuale, che deve essere allegato.

³ Se necessario, l'ufficio di revisione commenta i risultati della verifica all'attenzione dell'organo supremo dell'istituto di previdenza.

Art. 52d¹⁶⁴ Abilitazione dei periti in materia di previdenza professionale

¹ I periti in materia di previdenza professionale devono essere abilitati dalla Commissione di alta vigilanza.

² Per ottenere l'abilitazione i periti devono:

- a. disporre della formazione e dell'esperienza professionale necessarie;

¹⁶⁰ Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 3393; FF **2007** 5199).

¹⁶¹ RS **221.302**

¹⁶² Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), in vigore dal 1° ago. 2011 (RU **2011** 3393; FF **2007** 5199).

¹⁶³ Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParl – RS **171.10**).

¹⁶⁴ Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 3393; FF **2007** 5199).

- b. conoscere le disposizioni giuridiche pertinenti;
- c. avere una buona reputazione ed essere affidabili.

³ La Commissione di alta vigilanza può precisare i requisiti per l'abilitazione.

Art. 52¹⁶⁵ Compiti del perito in materia di previdenza professionale¹⁶⁶

¹ Il perito in materia di previdenza professionale verifica periodicamente se:

- a. l'istituto di previdenza offre garanzia di poter adempiere i suoi impegni;
- b. le disposizioni attuariali regolamentari inerenti alle prestazioni e al finanziamento sono conformi alle prescrizioni legali.

² Il perito sottopone all'organo supremo dell'istituto di previdenza raccomandazioni concernenti in particolare:

- a. il tasso d'interesse tecnico e le altre basi tecniche;
- b. le misure da prendere in caso di copertura insufficiente.

³ Se l'organo supremo non si attiene alle sue raccomandazioni e la sicurezza dell'istituto di previdenza ne sembra minacciata, il perito in materia di previdenza professionale ne informa l'autorità di vigilanza.

Art. 53¹⁶⁷

Art. 53a¹⁶⁸ Disposizioni d'esecuzione

Il Consiglio federale emana disposizioni:

- a. sulla liceità degli affari trattati per conto proprio da persone incaricate dell'amministrazione del patrimonio¹⁶⁹;
- b. sulla liceità e l'obbligo di dichiarazione di vantaggi patrimoniali acquisiti nel contesto dell'attività svolta per l'istituto di previdenza.

¹⁶⁵ Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 3393; FF **2007** 5199).

¹⁶⁶ Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParl – RS **171.10**).

¹⁶⁷ Abrogato dal n. I della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), con effetto dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 3393; FF **2007** 5199).

¹⁶⁸ Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (1ª revisione della LPP (RU **2004** 1677; FF **2000** 2431). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), in vigore dal 1° ago. 2011 (RU **2011** 3393; FF **2007** 5199).

¹⁶⁹ Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParl – RS **171.10**).

INDICE

LPP

OPP1

OPP2

OPP3

OPPD

OEP

OFG

OFond

LFLP

OLP

OLPT

OPPA

ESTRATTO
LEGGI

TABELLE

Art. 53^{b170} Liquidazione parziale

¹ Gli istituti di previdenza disciplinano nei loro regolamenti le condizioni e la procedura di liquidazione parziale. Le condizioni per la liquidazione parziale sono presumibilmente adempiute se:

- a. l'effettivo del personale è considerevolmente ridotto;
- b. un'impresa è ristrutturata;
- c. il contratto d'affiliazione è sciolto.

² Le prescrizioni regolamentari concernenti le condizioni e la procedura per la liquidazione parziale devono essere approvate dall'autorità di vigilanza.

Art. 53^{c171} Liquidazione totale

In caso di scioglimento dell'istituto di previdenza (liquidazione totale), l'autorità di vigilanza decide se le condizioni e la procedura sono adempiute e approva il piano di ripartizione.

Art. 53^{d172} Procedura in caso di liquidazione parziale o totale

¹ La liquidazione parziale o totale dell'istituto di previdenza ha luogo tenendo conto del principio della parità di trattamento e secondo i principi tecnici riconosciuti. Il Consiglio federale definisce questi principi.

² I fondi liberi devono essere calcolati in funzione del patrimonio valutato secondo il valore di realizzo.

³ Gli istituti di previdenza possono dedurre proporzionalmente i disavanzi tecnici, sempre che non ne risulti una riduzione dell'avere di vecchiaia (art. 15).¹⁷³

⁴ L'organo paritetico designato o l'organo competente stabilisce nell'ambito delle disposizioni legali e del regolamento:

- a. il momento esatto della liquidazione parziale;
- b. i fondi liberi e la quota da ripartire;
- c. l'importo del disavanzo e la sua ripartizione;
- d. il piano di ripartizione.

⁵ L'istituto di previdenza informa tempestivamente e in modo esaustivo gli assicurati e i beneficiari di rendite in merito alla liquidazione parziale o totale. Deve in particolare concedere loro il diritto di consultare i piani di ripartizione.

¹⁷⁰ Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (1^a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 1677; FF **2000** 2431).

¹⁷¹ Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (1^a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 1677; FF **2000** 2431).

¹⁷² Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (1^a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 1677; FF **2000** 2431).

¹⁷³ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2010 (Finanziamento degli istituti di previdenza degli enti di diritto pubblico), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 3385; FF **2008** 7339).

⁶ Gli assicurati e i beneficiari di rendite hanno il diritto di far verificare dalla competente autorità di vigilanza le condizioni, la procedura e i piani di ripartizione e di esigere una decisione in merito. Un ricorso contro la decisione dell'autorità di vigilanza ha effetto sospensivo soltanto se lo decide il presidente della competente corte del Tribunale amministrativo federale o il giudice dell'istruzione, d'ufficio o su richiesta del ricorrente. In assenza dell'effetto sospensivo, la decisione del Tribunale amministrativo federale ha effetto soltanto a vantaggio o a scapito del ricorrente.¹⁷⁴

Art. 53e¹⁷⁵ Scioglimento dei contratti

¹ In caso di scioglimento dei contratti tra gli istituti di assicurazione e gli istituti di previdenza che soggiacciono alla LFLP¹⁷⁶ vi è il diritto alla riserva matematica.

² Il diritto di cui all'articolo 1 è aumentato di una partecipazione proporzionale alle eccedenze ed è diminuito dei costi di riscatto. L'istituto di assicurazione deve presentare all'istituto di previdenza un conteggio dettagliato e comprensibile.

³ Per costi di riscatto si intendono le deduzioni per il rischio dovuto al tasso di interesse. Se il contratto è durato almeno cinque anni, i costi di riscatto non possono essere dedotti. L'avere di vecchiaia secondo l'articolo 15 non può essere ridotto nemmeno se il contratto è durato meno di cinque anni.

⁴ Se il datore di lavoro scioglie il contratto d'affiliazione con il suo istituto di previdenza, il vecchio e il nuovo istituto di previdenza devono accordarsi sul mantenimento dei beneficiari di rendite nell'attuale istituto di previdenza o sul loro trasferimento presso il nuovo istituto di previdenza, per quanto il contratto d'affiliazione non preveda altrimenti. Se il contratto non prevede altrimenti o se non si giunge a un accordo tra il vecchio e il nuovo istituto di previdenza, i beneficiari di rendite rimangono affiliati all'istituto attuale.

^{4bis} Se il contratto di affiliazione prevede che in caso di suo scioglimento i beneficiari di rendite lascino l'attuale istituto di previdenza, il datore di lavoro può disdire il contratto soltanto se un nuovo istituto di previdenza ha confermato per scritto che riprende i beneficiari di rendite alle stesse condizioni.¹⁷⁷

⁵ Se l'istituto di previdenza scioglie il contratto d'affiliazione con il datore di lavoro, il vecchio e il nuovo istituto di previdenza devono accordarsi sul mantenimento dei beneficiari di rendite nell'attuale istituto di previdenza o sul loro trasferimento presso il nuovo istituto di previdenza. Se non si giunge a un accordo, i beneficiari di rendite rimangono affiliati all'istituto attuale.

⁶ Se i beneficiari di rendite rimangono affiliati all'istituto attuale, il contratto d'affiliazione che li concerne è mantenuto. Questo vale anche nel caso in cui l'invalidità sia sopraggiunta dopo lo scioglimento del contratto d'affiliazione ma l'incapacità al

¹⁷⁴ Nuovo testo giusta il n. I 14 dell'O dell'AF del 20 dic. 2006 che adegua taluni atti normativi alle disposizioni della L sul Tribunale federale e della L sul Tribunale amministrativo federale (RU **2006** 5599; FF **2006** 7109).

¹⁷⁵ Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (1^a revisione della LPP), in vigore dal 1° apr. 2004 (RU **2004** 1677; FF **2000** 2431).

¹⁷⁶ RS **831.42**

¹⁷⁷ Introdotto dal n. I della LF del 20 dic. 2006 (Cambiamento dell'istituto di previdenza), in vigore dal 1° mag. 2007 (RU **2007** 1803; FF **2005** 5283 5295).

lavoro la cui causa ha portato all'invalidità sia sopraggiunta prima dello scioglimento del contratto d'affiliazione.

⁷ Il Consiglio federale disciplina l'appartenenza dei beneficiari di rendite se il contratto d'affiliazione è sciolto in seguito all'insolvenza del datore di lavoro.

⁸ Il Consiglio federale disciplina i particolari, segnatamente le esigenze in materia di giustificazione dei costi e il calcolo della riserva matematica.

Art. 53¹⁷⁸ Diritto legale di disdetta

¹ Le modifiche sostanziali apportate dall'istituto di previdenza o dall'impresa di assicurazione a un contratto di affiliazione o di assicurazione devono essere annunciate per scritto all'altra parte contraente almeno sei mesi prima che entrano in vigore.

² L'altra parte può, con preavviso scritto di 30 giorni, disdire il contratto per il giorno in cui le modifiche entreranno in vigore.

³ Essa può esigere per scritto che l'istituto di previdenza o l'impresa di assicurazione le metta a disposizione le indicazioni necessarie per le offerte. Se tali indicazioni non le vengono fornite entro 30 giorni, la decorrenza del termine di preavviso di 30 giorni e il momento in cui le modifiche sostanziali entrano in vigore sono posticipati di conseguenza. Se il diritto legale di disdetta non è utilizzato, le modifiche sostanziali entrano in vigore a partire dal giorno annunciato.

⁴ Sono modifiche sostanziali di un contratto di affiliazione o di assicurazione ai sensi del capoverso 1 le seguenti modifiche:

- a. un aumento del 10 per cento almeno, sull'arco di tre anni, dei contributi a cui non corrispondono accrediti sull'avere degli assicurati;
- b. una riduzione dell'aliquota di conversione che comporti per gli assicurati una riduzione della presumibile prestazione di vecchiaia del 5 per cento almeno;
- c. altri provvedimenti che hanno conseguenze almeno equivalenti a quelle dei provvedimenti di cui alle lettere a e b;
- d. la soppressione della riassicurazione integrale.

⁵ Le modifiche di cui al capoverso 4 non sono considerate essenziali se sono conseguenti alla modifica di una base giuridica.

¹⁷⁸ Introdotto dal n. I della LF del 20 dic. 2006 (Cambiamento dell'istituto di previdenza), in vigore dal 1° mag. 2007 (RU **2007** 1803; FF **2005** 5283 5295).

Titolo secondo:¹⁷⁹ Fondazioni d'investimento**Art. 53g** Scopo e diritto applicabile

¹ Per investire e amministrare in comune fondi di previdenza possono essere costituite fondazioni ai sensi degli articoli 80–89a CC^{180, 181}

² Le fondazioni d'investimento sono istituti dediti alla previdenza professionale. Esse sono soggette alla presente legge. Nella misura in cui la presente legge e le sue ordinanze d'esecuzione non prevedono disposizioni applicabili alle fondazioni d'investimento, si applicano sussidiariamente le disposizioni generali del diritto in materia di fondazioni.

Art. 53h Organizzazione

¹ L'organo supremo della fondazione d'investimento è l'assemblea degli investitori.

² Il consiglio di fondazione è l'organo preposto alla gestione. Può delegare la gestione a terzi, salvo che si tratti di compiti direttamente legati alla direzione suprema della fondazione d'investimento.

³ L'assemblea degli investitori emana disposizioni sull'organizzazione, l'amministrazione e il controllo della fondazione d'investimento.

Art. 53i Patrimonio

¹ Il patrimonio complessivo della fondazione d'investimento comprende il patrimonio di base e il patrimonio d'investimento. L'assemblea degli investitori emana disposizioni sull'investimento di questi patrimoni. Gli statuti possono disporre che questa facoltà venga esercitata dal consiglio di fondazione.

² Il patrimonio d'investimento è composto dai mezzi versati dagli investitori a scopo d'investimento patrimoniale collettivo. Tale patrimonio costituisce un gruppo d'investimento o è strutturato in più gruppi d'investimento. I gruppi d'investimento sono contabilizzati separatamente e sono economicamente indipendenti gli uni dagli altri¹⁸².

³ Un gruppo d'investimento è costituito di diritti uguali e senza valore nominale appartenenti a uno o più investitori.

⁴ In caso di fallimento della fondazione d'investimento, i beni e i diritti che appartengono a un gruppo d'investimento sono scorporati in favore degli investitori. La medesima procedura si applica per analogia in caso di concordato con abbandono dell'attivo. Sono fatti salvi i seguenti crediti della fondazione d'investimento:

¹⁷⁹ Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 3393; FF **2007** 5199).

¹⁸⁰ RS **210**

¹⁸¹ Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. alla LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 2313; FF **2013** 4151).

¹⁸² Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParl – RS **171.10**).

- a. le remunerazioni previste dal contratto;
- b. la liberazione dagli impegni assunti nell'esecuzione regolare dei suoi compiti per un gruppo d'investimento;
- c. il rimborso delle spese sostenute per adempiere tali impegni.

⁵ La compensazione è ammessa soltanto in caso di pretese all'interno del medesimo gruppo d'investimento o all'interno del patrimonio di base.

Art. 53j Responsabilità

¹ La responsabilità della fondazione d'investimento per gli impegni assunti da un gruppo d'investimento è limitata al patrimonio di tale gruppo d'investimento.

² Ogni gruppo d'investimento risponde soltanto dei propri impegni.

³ È esclusa qualsiasi responsabilità degli investitori.

Art. 53k Disposizioni d'esecuzione

Il Consiglio federale emana disposizioni relative:

- a. alla cerchia degli investitori;
- b. all'alimentazione e all'impiego del patrimonio di base;
- c. alla costituzione, all'organizzazione e allo scioglimento¹⁸³;
- d. agli investimenti, alla contabilità, al rendiconto e alla revisione;
- e. ai diritti degli investitori.

Titolo terzo:¹⁸⁴ **Fondo di garanzia e istituto collettore**

Capitolo 1: Titolari

Art. 54 Costituzione

¹ Le organizzazioni mantello dei lavoratori e dei datori di lavoro costituiscono due fondazioni da amministrare pariteticamente.

² Il Consiglio federale incarica tali fondazioni:

- a. l'una di gestire il fondo di garanzia;
- b. l'altra di assumere gli impegni dell'istituto collettore.

³ Se una fondazione non può essere costituita per il tramite delle organizzazioni mantello, la costituzione è curata dal Consiglio federale.

¹⁸³ Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParl – RS 171.10).

¹⁸⁴ Originario Tit. secondo.

⁴ Le fondazioni sono autorità nel senso dell'articolo 1 capoverso 2 lettera e della legge federale del 20 dicembre 1968¹⁸⁵ sulla procedura amministrativa.

Art. 55 Consigli di fondazione

¹ I consigli di fondazione sono composti di un uguale numero di rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori. Si deve tenere adeguatamente conto della pubblica amministrazione. I consigli di fondazione possono essere diretti da un presidente neutrale.

² I membri dei consigli di fondazione sono nominati per un quadriennio.

³ I consigli di fondazione si autocostruiscono ed emanano i regolamenti sull'organizzazione della fondazione. Essi ne sorvegliano la gestione e insediano come organo di controllo un ufficio di revisione indipendente.

⁴ Ogni consiglio di fondazione designa un ufficio di direzione che amministra e rappresenta la fondazione.

Capitolo 2: Fondo di garanzia

Art. 56¹⁸⁶ Compiti

¹ Il fondo di garanzia:

- a. versa sovvenzioni agli istituti di previdenza la cui struttura d'età sia sfavorevole;
- b.¹⁸⁷ garantisce le prestazioni legali degli istituti di previdenza divenuti insolvibili o liquidati trattandosi di averi dimenticati;
- c. garantisce le prestazioni regolamentari più estese degli istituti di previdenza divenuti insolvibili, in quanto queste prestazioni si fondino su relazioni previdenziali per le quali è applicabile la LFLP¹⁸⁸;
- d.¹⁸⁹ indennizza l'istituto collettore per le spese della sua attività giusta gli articoli 11 capoverso 3^{bis} e 60 capoverso 2 della presente legge, nonché 4 capoverso 2 LFLP e che non possono essere addossate a chi le ha causate;
- e. copre, in caso di liquidazione totale o parziale durante i cinque anni che seguono l'entrata in vigore della LFLP, l'ammanto di capitale di copertura risultante dall'applicazione di tale legge;

¹⁸⁵ RS **172.021**

¹⁸⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 3067; FF **1996** I 493 509).

¹⁸⁷ Nuovo testo giusta il n. II 1 della LF del 18 dic. 1998, in vigore dal 1° mag. 1999 (RU **1999** 1384; FF **1998** 4409).

¹⁸⁸ RS **831.42**

¹⁸⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 dic. 2006 (Cambiamento dell'istituto di previdenza), in vigore dal 1° mag. 2007 (RU **2007** 1803; FF **2005** 5283 5295).

f.¹⁹⁰ funge da Ufficio centrale del 2° pilastro per il coordinamento, la trasmissione e la conservazione dei dati conformemente agli articoli 24a–24f LFLP;

g.¹⁹¹ assume, per l'applicazione dell'articolo 89a, il compito di organismo di collegamento con gli Stati membri della Comunità europea¹⁹² o dell'Associazione europea di libero scambio. Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione;

h.¹⁹³ indennizza la cassa di compensazione dell'AVS per le spese che le derivano dal suo operato secondo l'articolo 11 e che non possono essere riversate su chi le ha causate.

² Le garanzie di cui al capoverso 1 lettera c comprendono al massimo le prestazioni calcolate sulla base di un salario determinante secondo la LAVS¹⁹⁴, pari a una volta e mezza l'importo limite superiore giusta l'articolo 8 capoverso 1 della presente legge.¹⁹⁵

³ Se più datori di lavoro che non hanno fra loro strette relazioni economiche o finanziarie o più associazioni sono affiliati al medesimo istituto di previdenza, la cassa pensioni insolubile di ciascun datore di lavoro o di ciascuna associazione è in linea di massima parificata agli istituti di previdenza insolvibili. L'insolubilità delle casse pensioni affiliate è valutata singolarmente. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.¹⁹⁶

⁴ Il Consiglio federale disciplina i presupposti per le prestazioni.

⁵ Il fondo di garanzia non garantisce le prestazioni se si ricorre abusivamente al suo obbligo di prestazione.

⁶ Il fondo di garanzia tiene una contabilità separata per ciascun compito.

¹⁹⁰ Introdotta dal n. II 1 della LF del 18 dic. 1998, in vigore dal 1° mag. 1999 (RU **1999** 1384; FF **1998** 4409).

¹⁹¹ Introdotta dal n. I 7 della LF dell'8 ott. 1999 concernente l'Acc. tra la Confederazione Svizzera da una parte e la CE ed i suoi Stati membri dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (RU **2002** 701; FF **1999** 5092). Nuovo testo giusta il n. I 6 della LF del 14 dic. 2001 relativa alle disposizioni concernenti la libera circolazione delle persone dell'Acc. di emendamento della Conv. istitutiva dell'AELE, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU **2002** 685; FF **2001** 4435).

¹⁹² Ora: Unione europea

¹⁹³ Introdotta dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (1ª revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 1677; FF **2000** 2431).

¹⁹⁴ RS **831.10**

¹⁹⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1ª revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 1677; FF **2000** 2431).

¹⁹⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2010 (Finanziamento degli istituti di previdenza degli enti di diritto pubblico), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 3385; FF **2008** 7339).

INDICE

LPP

OPP1

OPP2

OPP3

OPPD

OEP

OFG

OFond

LFLP

OLP

OLPT

OPPA

ESTRATTO
LEGGI

TABELLE

Art. 56a¹⁹⁷ Regresso e rimborso

¹ Nei confronti delle persone a cui è imputabile l'insolvibilità dell'istituto di previdenza o della cassa pensioni affiliata, il fondo di garanzia può subentrare nelle pretese dell'istituto di previdenza fino a concorrenza delle prestazioni garantite.¹⁹⁸

² Le prestazioni ottenute illecitamente devono essere rimborsate al fondo di garanzia.

³ Il diritto al rimborso di cui al capoverso 2 si prescrive in un anno a decorrere dal giorno in cui il fondo di garanzia ne ha avuto conoscenza, ma al più tardi nel termine di cinque anni dal pagamento della prestazione. Se il diritto al rimborso deriva da un reato per il quale il diritto penale stabilisce una prescrizione più lunga, si applica quest'ultima.

Art. 57¹⁹⁹ Affiliazione al fondo di garanzia

Gli istituti di previdenza che sottostanno alla LFLP²⁰⁰ sono affiliati al fondo di garanzia.

Art. 58 Sovvenzioni in caso di sfavorevole struttura d'età

¹ L'istituto di previdenza riceve sovvenzioni per sfavorevole struttura d'età (art. 56 cpv. 1 lett. a) nella misura in cui la somma degli accrediti di vecchiaia supera il 14 per cento della somma dei corrispondenti salari coordinati. Le sovvenzioni sono calcolate ogni anno in base ai dati dell'anno civile trascorso.

² Il Consiglio federale può modificare detta percentuale qualora il saggio medio degli averi di vecchiaia a livello nazionale si scosti notevolmente dal 12 per cento.

³ Gli istituti di previdenza possono pretendere le sovvenzioni soltanto se l'intero personale dei datori di lavoro loro affiliati, sottostante all'assicurazione obbligatoria, è assicurato presso di loro.

⁴ Se più datori di lavoro sono affiliati al medesimo istituto di previdenza, le sovvenzioni per il personale di ogni singolo datore di lavoro sono calcolate separatamente.

⁵ Per il calcolo delle sovvenzioni, è tenuto conto degli indipendenti soltanto se si sono assicurati a titolo facoltativo:

- a. nell'anno successivo all'entrata in vigore della legge o all'assunzione dell'attività lucrativa indipendente;
- b. immediatamente dopo essere stati sottoposti per almeno sei mesi all'assicurazione obbligatoria.

¹⁹⁷ Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 3067; FF **1996** I 493 509).

¹⁹⁸ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2010 (Finanziamento degli istituti di previdenza degli enti di diritto pubblico), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 3385; FF **2008** 7339).

¹⁹⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 3067; FF **1996** I 493 509).

²⁰⁰ RS **831.42**

Art. 59²⁰¹ Finanziamento

¹ Il fondo di garanzia è finanziato dagli istituti di previdenza ad esso affiliati.

² IL Consiglio federale disciplina i dettagli.

³ Il Consiglio federale disciplina il finanziamento dei compiti assunti dal fondo di garanzia conformemente all'articolo 56 capoverso 1 lettera f.²⁰²

⁴ In caso di mancanza di liquidità per finanziare le prestazioni d'insolubilità ai sensi dell'articolo 56 capoverso 1 lettere b, c e d, la Confederazione può concedere al fondo di garanzia prestiti alle condizioni di mercato. La concessione di tali prestiti può essere vincolata a condizioni.²⁰³

Capitolo 3: Istituto collettore**Art. 60** Compiti²⁰⁴

¹ L'istituto collettore è un istituto di previdenza.

² Esso è obbligato:

- a. ad affiliare d'ufficio i datori di lavoro che non adempiono l'obbligo di affiliarsi a un istituto di previdenza;
- b. ad affiliare i datori di lavoro che ne facciano richiesta;
- c. ad ammettere assicurati facoltativi;
- d. a effettuare le prestazioni previste nell'articolo 12;
- e.²⁰⁵ ad affiliare l'assicurazione contro la disoccupazione e ad attuare l'assicurazione obbligatoria per i beneficiari d'indennità giornaliera annunciati dall'assicurazione;
- f.²⁰⁶ ad ammettere il beneficiario di un conguaglio della previdenza professionale intervenuto in seguito a un divorzio (art. 60a).

²⁰¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 1996, in vigore dal 1° lug. 1998 (RU **1996** 3067 **1998** 1573; FF **1996** I 493 509).

²⁰² Introdotto dal n. II 1 della LF del 18 dic. 1998, in vigore dal 1° mag. 1999 (RU **1999** 1384; FF **1998** 4409).

²⁰³ Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (1ª revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 1677; FF **2000** 2431).

²⁰⁴ Introdotto dal n. 4 dell'all. alla LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 2313; FF **2013** 4151).

²⁰⁵ Introdotta dall'art. 117a della LF del 25 giu. 1982 sull'assicurazione contro la disoccupazione, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU **1982** 2184; FF **1980** III 469).

²⁰⁶ Introdotta dal n. 4 dell'all. alla LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 2313; FF **2013** 4151).

^{2bis} L'istituto collettore può emanare decisioni per adempiere i compiti di cui al capoverso 2 lettere a e b e all'articolo 12 capoverso 2. Tali decisioni sono parificate alle sentenze esecutive di cui all'articolo 80 della legge federale dell'11 aprile 1889²⁰⁷ sulla esecuzione e sul fallimento.²⁰⁸

³ All'istituto collettore non possono essere concesse facilitazioni che falsino la concorrenza.

⁴ L'istituto collettore istituisce agenzie regionali.

⁵ L'istituto collettore gestisce conti di libero passaggio giusta l'articolo 4 capoverso 2 della LFLP²⁰⁹. Tiene una contabilità separata per quanto concerne detta attività.²¹⁰

⁶ L'istituto collettore non è tenuto a riprendere obblighi relativi a rendite in corso.²¹¹

Art. 60a²¹² Prestazione d'uscita o rendita vitalizia versata in seguito al divorzio

¹ Chi non può depositare in un istituto di previdenza la prestazione d'uscita o la rendita vitalizia assegnatagli in seguito al divorzio, può chiederne il versamento all'istituto collettore.

² Su richiesta del beneficiario, l'istituto collettore converte l'avere così accumulato e gli interessi in una rendita. La rendita non può essere percepita prima dell'età minima di pensionamento stabilita dal regolamento dell'istituto collettore. Altrimenti è dovuta al raggiungimento dell'età di pensionamento secondo l'articolo 13 capoverso 1. La percezione della rendita può essere differita di cinque anni al massimo in caso di prosecuzione dell'attività lucrativa. Dopo il decesso del beneficiario non sussiste alcun diritto a prestazioni per i superstiti.

³ L'istituto collettore calcola la rendita in base al proprio regolamento.

⁴ L'articolo 37 capoverso 3 si applica per analogia.

²⁰⁷ RS **281.1**

²⁰⁸ Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (1ª revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 1677; FF **2000** 2431).

²⁰⁹ RS **831.42**

²¹⁰ Introdotto dal n. 3 dell'all. alla L sul libero passaggio del 17 dic. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU **1994** 2386; FF **1992** III 477).

²¹¹ Introdotto dal n. I della LF del 20 dic. 2006 (Cambiamento dell'istituto di previdenza), in vigore dal 1° mag. 2007 (RU **2007** 1803; FF **2005** 5283 5295).

²¹² Introdotto dal n. 4 dell'all. alla LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 2313; FF **2013** 4151).

Titolo quarto: Vigilanza e alta vigilanza²¹³**Capitolo 1: Vigilanza²¹⁴****Art. 61²¹⁵** Autorità di vigilanza²¹⁶

¹ I Cantoni designano l'autorità competente per la vigilanza sugli istituti di previdenza e istituti dediti alla previdenza professionale con sede sul territorio cantonale.²¹⁷

² I Cantoni possono costituire regioni comuni di vigilanza e designare l'autorità di vigilanza competente.

³ L'autorità di vigilanza è un istituto di diritto pubblico dotato di personalità giuridica. Nell'esercizio della sua attività non è vincolata a istruzioni.²¹⁸

Art. 62 Compiti dell'autorità di vigilanza

¹ L'autorità di vigilanza veglia affinché gli istituti di previdenza, gli uffici di revisione per la previdenza professionale, i periti in materia di previdenza professionale e gli istituti dediti alla previdenza professionale osservino le prescrizioni legali e affinché il patrimonio di previdenza sia impiegato secondo gli scopi previsti; in particolare:²¹⁹

- a.²²⁰ verifica se le disposizioni statutarie e regolamentari degli istituti di previdenza e degli istituti dediti alla previdenza professionale sono conformi alle prescrizioni legali;
- b.²²¹ esige dagli istituti di previdenza e dagli istituti dediti alla previdenza professionale un rapporto annuale, segnatamente sulla loro attività;
- c. prende visione dei rapporti dell'organo di controllo e del perito in materia di previdenza professionale;
- d. prende provvedimenti per eliminare i difetti accertati;

²¹³ Originario Tit. terzo. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 3393; FF **2007** 5199).

²¹⁴ Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 3393; FF **2007** 5199).

²¹⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 3393; FF **2007** 5199).

²¹⁶ Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParl – RS **171.10**).

²¹⁷ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2010 (Finanziamento degli istituti di previdenza degli enti di diritto pubblico), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 3385; FF **2008** 7339).

²¹⁸ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2010 (Finanziamento degli istituti di previdenza degli enti di diritto pubblico), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 3385; FF **2008** 7339).

²¹⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 3393; FF **2007** 5199).

²²⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 3393; FF **2007** 5199).

²²¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1ª revisione della LPP), in vigore dal 1° apr. 2004 (RU **2004** 1677; FF **2000** 2431).

e.²²² giudica le controversie relative al diritto dell'assicurato di essere informato conformemente agli articoli 65a e 86b capoverso 2; di norma, tale procedimento è gratuito per gli assicurati.

² Trattandosi di fondazioni, essa assume anche i compiti di cui agli articoli 85–86b CC^{223, 224}

³ Il Consiglio federale può emanare disposizioni sull'approvazione di fusioni, scissioni e trasformazioni di istituti di previdenza da parte delle autorità di vigilanza, nonché sull'esercizio della vigilanza in caso di liquidazione e di liquidazione parziale.²²⁵

Art. 62a²²⁶ Strumenti di vigilanza

¹ Nell'adempimento dei suoi compiti l'autorità di vigilanza si basa sui rapporti dei periti in materia di previdenza professionale e degli uffici di revisione.

² Se necessario, l'autorità di vigilanza può:

- a. esigere in qualsiasi momento che l'organo supremo dell'istituto di previdenza, il perito in materia di previdenza professionale o l'ufficio di revisione le forniscano informazioni o le consegnino documenti utili alla sua attività;
- b. nel singolo caso, impartire istruzioni all'organo supremo, all'ufficio di revisione o al perito in materia di previdenza professionale²²⁷;
- c. ordinare perizie;
- d. annullare decisioni dell'organo supremo dell'istituto di previdenza;
- e. ordinare esecuzioni d'ufficio;
- f. avvertire, ammonire o revocare l'organo supremo dell'istituto di previdenza o singoli suoi membri;
- g. ordinare l'amministrazione d'ufficio dell'istituto di previdenza o dell'istituto dedito alla previdenza professionale;
- h. nominare o revocare un ufficio di revisione o un perito in materia di previdenza professionale;
- i. perseguire le inosservanze di prescrizioni d'ordine conformemente all'articolo 79.

²²² Introdotta dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (1^a revisione della LPP), in vigore dal 1° apr. 2004 (RU **2004** 1677; FF **2000** 2431).

²²³ **RS 210**

²²⁴ Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. alla LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 2313; FF **2013** 4151).

²²⁵ Introdotta dal n. 10 dell'all. alla LF del 3 ott. 2003 sulla fusione, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU **2004** 2617; FF **2000** 3765).

²²⁶ Introdotta dal n. I della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 3393; FF **2007** 5199).

²²⁷ Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParl – **RS 171.10**).

INDICE

LPP

OPP1

OPP2

OPP3

OPPD

OEP

OFG

OFond

LFLP

OLP

OLPT

OPPA

ESTRATTO
LEGGI

TABELLE

³ Le spese per i provvedimenti di vigilanza sono a carico dell'istituto di previdenza o dell'istituto dedito alla previdenza professionale che ne è all'origine. Le spese per le revoche di cui al capoverso 2 lettera h sono a carico dell'ufficio di revisione o del perito in materia di previdenza professionale in questione.

Art. 63²²⁸

Art. 63a²²⁹

Capitolo 2: Alta vigilanza²³⁰

Art. 64²³¹ Alta vigilanza

¹ Il Consiglio federale nomina una Commissione di alta vigilanza composta da sette a nove membri. Ne designa il presidente e il vicepresidente. I membri devono essere esperti indipendenti. Le parti sociali hanno diritto a un rappresentante ciascuna. La durata del mandato è di quattro anni.

² Nel prendere le sue decisioni la Commissione di alta vigilanza non è vincolata a istruzioni del Consiglio federale né del Dipartimento federale dell'interno. Nel suo regolamento, può delegare competenze alla sua segreteria.

³ La Confederazione risponde del comportamento della Commissione di alta vigilanza e della sua segreteria soltanto se sono stati violati doveri d'ufficio essenziali e i danni non sono riconducibili a violazioni di obblighi da parte di un'autorità o di un istituto sottoposti a vigilanza secondo l'articolo 64a.

⁴ Per il resto si applica la legge del 14 marzo 1958²³² sulla responsabilità.

Art. 64a²³³ Compiti²³⁴

¹ La Commissione di alta vigilanza vigila sulle autorità di vigilanza. I suoi compiti sono i seguenti:

- a. garantisce un'esecuzione uniforme della vigilanza da parte delle autorità di vigilanza; a tal fine può emanare istruzioni;

²²⁸ Abrogato dal n. I della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), con effetto dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 3393; FF **2007** 5199).

²²⁹ Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (1ª revisione della LPP) (RU **2004** 1677; FF **2000** 2431). Abrogato dal n. I della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), con effetto dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 3393; FF **2007** 5199).

²³⁰ Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 3393; FF **2007** 5199).

²³¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), in vigore dal 1° gen. 2012, il cpv. 1 entra in vigore il 1° ago. 2011 (RU **2011** 3393; FF **2007** 5199).

²³² RS **170.32**

²³³ Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 3393; FF **2007** 5199).

²³⁴ Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParl – RS **171.10**).

- b. esamina i rapporti annuali delle autorità di vigilanza; può procedere a ispezioni presso le medesime;
- c. in presenza di una base legale e previa consultazione degli ambienti interessati, emana le norme necessarie per l'attività di vigilanza;
- d. decide in merito alla concessione e al ritiro dell'abilitazione a periti in materia di previdenza professionale;
- e. tiene un registro dei periti in materia di previdenza professionale abilitati; il registro è pubblico ed è pubblicato in Internet;
- f. può impartire istruzioni ai periti in materia di previdenza professionale e agli uffici di revisione;
- g. emana un regolamento di organizzazione e di gestione; il regolamento deve essere approvato dal Consiglio federale.

² La Commissione esercita inoltre la vigilanza sul fondo di garanzia, sull'istituto collettore e sulle fondazioni d'investimento.

³ Presenta annualmente un rapporto d'attività al Consiglio federale e corrisponde con lo stesso per il tramite del Dipartimento federale dell'interno.

Art. 64b²³⁵ Segreteria

¹ La Commissione dispone di una segreteria permanente aggregata amministrativamente all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

² La segreteria svolge i compiti che le sono attribuiti dal regolamento di organizzazione e di gestione della Commissione.

Art. 64c²³⁶ Spese

¹ Le spese della Commissione e della sua segreteria sono coperte da:

- a. una tassa di vigilanza annuale;
- b. emolumenti per decisioni e servizi.

² La tassa di vigilanza annuale è riscossa:

- a.²³⁷ presso le autorità di vigilanza, in funzione del numero di istituti di previdenza soggetti alla vigilanza nonché del numero degli assicurati attivi e del numero delle rendite versate;
- b. presso il fondo di garanzia, l'istituto collettore e le fondazioni d'investimento, in base al patrimonio e, se del caso, al numero di patrimoni separati²³⁸.

²³⁵ Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 3393; FF **2007** 5199).

²³⁶ Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 3393; FF **2007** 5199).

²³⁷ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2017** 6337; FF **2016** 6149 7331).

²³⁸ Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParl – RS **171.10**).

INDICE

LPP

OPP1

OPP2

OPP3

OPPD

OEP

OFG

OFond

LFLP

OLP

OLPT

OPPA

ESTRATTO
LEGGI

TABELLE

³ Il Consiglio federale definisce i costi di vigilanza computabili e stabilisce i particolari della procedura di calcolo e la tariffa degli emolumenti.

⁴ Le autorità di vigilanza addossano agli istituti di previdenza soggetti alla loro vigilanza le tasse dovute secondo il capoverso 2 lettera a.²³⁹

Parte quarta: Finanziamento degli istituti di previdenza

Titolo primo: Disposizioni generali²⁴⁰

Art. 65 Principio

¹ Gli istituti di previdenza devono offrire in ogni tempo garanzia di potere adempiere gli impegni assunti.

² Essi disciplinano il sistema contributivo e il finanziamento in modo che le prestazioni nell'ambito della presente legge possano essere effettuate quando sono esigibili. A tal proposito possono tenere conto soltanto dell'effettivo di assicurati e di beneficiari di rendite esistente (principio del bilancio in cassa chiusa). Sono fatti salvi gli articoli 72a–72g.²⁴¹

^{2bis} Tutti gli impegni dell'istituto di previdenza devono essere coperti dal patrimonio di previdenza (principio della capitalizzazione integrale). Sono fatti salvi gli articoli 65c e 72a–72g.²⁴²

³ Le spese di amministrazione devono essere iscritte nel conto d'esercizio. Il Consiglio federale emana le disposizioni relative alle spese di amministrazione e alle modalità di scritturazione.²⁴³

⁴ Il Consiglio federale stabilisce il patrimonio iniziale di cui devono disporre e le garanzie che devono offrire le fondazioni collettive e comuni nuovamente costituite soggette alla LFLP²⁴⁴, indipendentemente dalla loro forma giuridica o amministrativa. Questa disposizione non si applica agli istituti di previdenza di associazioni e agli istituti di previdenza che assicurano più datori di lavoro in strette relazioni economiche o finanziarie.²⁴⁵

²³⁹ Introdotto dal n. I della LF del 17 mar. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2017** 6337; FF **2016** 6149 7331).

²⁴⁰ Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 2010 (Finanziamento degli istituti di previdenza degli enti di diritto pubblico), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 3385; FF **2008** 7339).

²⁴¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2010 (Finanziamento degli istituti di previdenza degli enti di diritto pubblico), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 3385; FF **2008** 7339).

²⁴² Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 2010 (Finanziamento degli istituti di previdenza degli enti di diritto pubblico), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 3385; FF **2008** 7339).

²⁴³ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1ª revisione della LPP), in vigore dal 1° apr. 2004 (RU **2004** 1677; FF **2000** 2431).

²⁴⁴ RS **831.42**

²⁴⁵ Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 3393; FF **2007** 5199).

Art. 65a²⁴⁶ Trasparenza

¹ Gli istituti di previdenza devono rispettare il principio della trasparenza nel disciplinare il sistema contributivo, nel finanziamento, negli investimenti di capitale e nella contabilità.

² La trasparenza implica che:

- a. sia evidenziata la situazione finanziaria effettiva dell'istituto di previdenza;
- b. possa essere provata la sicurezza della realizzazione degli obiettivi di previdenza;
- c. l'organo paritetico dell'istituto di previdenza sia in grado di assumere i suoi compiti di gestione;
- d. possano essere adempiuti gli obblighi di informazione nei confronti degli assicurati.

³ Gli istituti di previdenza devono essere in grado di fornire informazioni sulla redditività del capitale, sull'evoluzione del rischio attuariale, sulle spese di amministrazione, sul calcolo della riserva matematica, sulla costituzione di riserve e sul grado di copertura.

⁴ Il Consiglio federale emana disposizioni sulle modalità con cui queste informazioni devono essere fornite, senza spese sproporzionate, anche per quanto riguarda la cassa pensioni affiliata.

⁵ Il Consiglio federale emana disposizioni sulle modalità con cui la trasparenza deve essere garantita. Emana a tal fine disposizioni contabili e definisce le esigenze per la trasparenza a livello di costi e di rendimento.

Art. 65b²⁴⁷ Disposizioni d'esecuzione del Consiglio federale

Il Consiglio federale emana disposizioni minime concernenti la costituzione:

- a. delle riserve per coprire i rischi attuariali;
- b. di altre riserve volte a garantire la sicurezza del finanziamento;
- c. delle riserve di fluttuazione.

Art. 65c²⁴⁸ Copertura insufficiente temporanea

¹ È ammessa una copertura insufficiente temporanea, e dunque una deroga temporanea al principio della garanzia da offrire in ogni tempo secondo l'articolo 65 capoverso 1, se:

- a. è garantito che le prestazioni nell'ambito della presente legge possono essere effettuate quando sono esigibili (art. 65 cpv. 2); e

²⁴⁶ Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (1^a revisione della LPP), in vigore dal 1° apr. 2004 (RU **2004** 1677; FF **2000** 2431).

²⁴⁷ Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (1^a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 1677; FF **2000** 2431).

²⁴⁸ Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 4635; FF **2003** 5557).

- b. l'istituto di previdenza prende misure atte a sanare la copertura insufficiente entro un termine adeguato.

² In caso di copertura insufficiente, l'istituto di previdenza deve informare l'autorità di vigilanza, il datore di lavoro, gli assicurati e i beneficiari di rendite in merito all'entità e alle cause di tale insufficienza e alle misure prese.

Art. 65d²⁴⁹ Misure in caso di copertura insufficiente

¹ L'istituto di previdenza deve provvedere da sé a sanare la copertura insufficiente. Il fondo di garanzia interviene solo se l'istituto di previdenza è insolvente.

² Le misure destinate a sanare la copertura insufficiente devono basarsi su disposizioni regolamentari e tener conto della situazione specifica dell'istituto di previdenza, in particolare delle strutture del suo patrimonio e dei suoi impegni, quali i piani di previdenza e la struttura nonché l'evoluzione prevedibile dell'effettivo degli assicurati e dei beneficiari di rendite. Esse devono essere proporzionate, adeguate all'entità dello scoperto ed essere integrate in una concezione globale equilibrata. Devono inoltre essere idonee a sanare la copertura insufficiente entro un termine adeguato.

³ Qualora altre misure non consentano di raggiungere l'obiettivo, l'istituto di previdenza può, durante il periodo di copertura insufficiente:

- a. riscuotere dai datori di lavoro e dai lavoratori contributi destinati a sanare la copertura insufficiente; il contributo del datore di lavoro dev'essere almeno pari alla somma dei contributi dei lavoratori;
- b. riscuotere dai beneficiari di rendite un contributo destinato a sanare la copertura insufficiente; il contributo è compensato con le rendite correnti; può essere prelevato soltanto sulla parte della rendita corrente che, negli ultimi dieci anni prima dell'introduzione di questa misura, è risultata da aumenti non prescritti da disposizioni legali o regolamentari; non può essere prelevato sulle prestazioni assicurative della previdenza obbligatoria in caso di vecchiaia, morte e invalidità; sulle prestazioni assicurative che vanno al di là di quelle della previdenza obbligatoria può essere prelevato soltanto in virtù di una pertinente disposizione regolamentare; l'importo delle rendite nel momento in cui sorge il diritto alla rendita rimane in ogni caso garantito.

⁴ Sempre che le misure di cui al capoverso 3 si rivelino insufficienti, l'istituto di previdenza può, durante il periodo di copertura insufficiente, ma per cinque anni al massimo, applicare un tasso d'interesse inferiore a quello minimo previsto nell'articolo 15 capoverso 2. La riduzione del tasso d'interesse non può essere di oltre lo 0,5 per cento.

²⁴⁹ Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 4635; FF **2003** 5557).

Art. 65²⁵⁰ Riserva dei contributi del datore di lavoro con rinuncia all'utilizzazione in caso di copertura insufficiente

¹ L'istituto di previdenza può prevedere nel suo regolamento che, in caso di copertura insufficiente, il datore di lavoro sia autorizzato a effettuare versamenti su un conto speciale a titolo di riserva dei contributi del datore di lavoro gravata da rinuncia all'utilizzazione (RCDL con rinuncia all'utilizzazione), come pure a trasferirvi fondi della riserva ordinaria dei suoi contributi.

² I versamenti non devono superare l'importo scoperto e non maturano interessi. Non possono essere utilizzati per prestazioni, né costituiti in pegno, ceduti o ridotti in altro modo.

³ Il Consiglio federale disciplina i particolari, segnatamente:

- a. lo scioglimento della RCDL con rinuncia all'utilizzazione e il suo trasferimento nella riserva ordinaria dei contributi del datore di lavoro, nonché la compensazione con i contributi del datore di lavoro scaduti;
- b. l'importo complessivo consentito delle riserve dei contributi del datore di lavoro e la loro destinazione in caso di liquidazione totale e parziale.

⁴ Il datore di lavoro e l'istituto di previdenza possono stipulare per contratto clausole aggiuntive.

Art. 66 Ripartizione dei contributi

¹ L'istituto di previdenza stabilisce nelle disposizioni regolamentari l'importo dei contributi del datore di lavoro e dei lavoratori. Il contributo del datore di lavoro deve essere almeno uguale a quello complessivo dei suoi lavoratori. Una quota maggiore a carico del datore di lavoro può essere stabilita solo con il suo consenso.

² Il datore di lavoro deve all'istituto di previdenza gli interi contributi. Sui contributi non pagati alla scadenza, l'istituto di previdenza può pretendere interessi di mora.

³ Il datore di lavoro deduce dal salario la quota del lavoratore stabilita nelle disposizioni regolamentari dell'istituto di previdenza.

⁴ Il datore di lavoro versa all'istituto di previdenza i contributi del lavoratore e i suoi propri contributi al più tardi alla fine del primo mese seguente l'anno civile o l'anno assicurativo per il quale i contributi sono dovuti.²⁵¹

Art. 67 Copertura dei rischi

¹ Gli istituti di previdenza decidono se assumono essi stessi la copertura dei rischi oppure se l'affidano, interamente o parzialmente, a un istituto di assicurazione sottoposto alla sorveglianza in materia di assicurazioni o, alle condizioni stabilite dal Consiglio federale, a un istituto d'assicurazione di diritto pubblico.

²⁵⁰ Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 4635; FF **2003** 5557).

²⁵¹ Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (1ª revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 1677; FF **2000** 2431).

² Possono assumere essi stessi la copertura dei rischi se adempiono le condizioni poste dal Consiglio federale.

Art. 68 Contratti di assicurazione tra istituti di previdenza e istituti di assicurazione

¹ Gli istituti di assicurazione che intendono assumere la copertura dei rischi per istituti di previdenza registrati secondo la presente legge devono includere nelle loro offerte tariffe che coprano soltanto i rischi morte e invalidità legalmente prescritti. Il Consiglio federale disciplina i particolari.

² ...²⁵²

³ Gli istituti di assicurazione devono fornire agli istituti di previdenza le indicazioni necessarie affinché questi ultimi possano garantire la trasparenza richiesta dall'articolo 65a.²⁵³

⁴ Rientrano in particolare in queste indicazioni anche:

- a. un conteggio annuo comprensibile concernente la partecipazione alle eccedenze; il conteggio deve mostrare in particolare su quale base è stata calcolata la partecipazione alle eccedenze e secondo quali principi è stata suddivisa;
- b. una distinta delle spese di amministrazione; il Consiglio federale emana le disposizioni relative alle modalità di scritturazione.²⁵⁴

Art. 68a²⁵⁵ Partecipazione alle eccedenze risultanti dai contratti d'assicurazione

¹ Dopo che è stata presa la decisione di adeguare le rendite all'evoluzione dei prezzi conformemente all'articolo 36 capoversi 2 e 3, le partecipazioni alle eccedenze risultanti dai contratti d'assicurazione sono accreditate all'avere di risparmio degli assicurati.

² Deroghe al capoverso 1 sono ammesse soltanto se:

- a. nelle casse pensioni affiliate a fondazioni collettive, la commissione di previdenza della cassa pensioni decide espressamente altrimenti e comunica questa decisione alla fondazione collettiva;
- b. negli istituti di previdenza che non sono gestiti in forma di fondazione collettiva, l'organo paritetico decide espressamente altrimenti e comunica questa decisione all'istituto d'assicurazione.

Art. 69²⁵⁶

²⁵² Abrogato dal n. II 3 dell'all. alla LF del 17 dic. 2004 sulla sorveglianza degli assicuratori, con effetto dal 1° gen. 2006 (RU **2005** 5269; FF **2003** 3233).

²⁵³ Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (1^a revisione della LPP), in vigore dal 1° apr. 2004 (RU **2004** 1677; FF **2000** 2431).

²⁵⁴ Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (1^a revisione della LPP), in vigore dal 1° apr. 2004 (RU **2004** 1677; FF **2000** 2431).

²⁵⁵ Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (1^a revisione della LPP), in vigore dal 1° apr. 2004 (RU **2004** 1677; FF **2000** 2431).

Art. 70²⁵⁷**Art. 71** Amministrazione del patrimonio

¹ Gli istituti di previdenza amministrano il loro patrimonio in modo da garantire la sicurezza e la sufficiente redditività degli investimenti, un'adeguata ripartizione dei rischi, come pure la copertura del prevedibile fabbisogno di liquidità.

² L'istituto di previdenza non può costituire in pegno né gravare altrimenti i suoi diritti derivanti da un contratto collettivo di assicurazione sulla vita o da un contratto di riassicurazione.²⁵⁸

Art. 72 Finanziamento dell'istituto collettore

¹ Nella misura in cui assume esso stesso la copertura dei rischi, l'istituto collettore deve essere finanziato secondo il principio del bilancio in cassa chiusa.

² Le spese che insorgono per l'istituto collettore secondo l'articolo 12 sono a carico del fondo di garanzia giusta l'articolo 56 capoverso 1 lettera b.

³ Le spese che insorgono all'istituto collettore in seguito alla sua attività giusta l'articolo 60 capoverso 2 della presente legge nonché l'articolo 4 capoverso 2 della LFLP²⁵⁹ e che non possono essere addossate a chi le ha causate, sono a carico del fondo di garanzia.²⁶⁰

Titolo secondo:²⁶¹**Finanziamento degli istituti di previdenza degli enti di diritto pubblico gestiti secondo il sistema della capitalizzazione parziale****Art. 72a** Sistema della capitalizzazione parziale

¹ Gli istituti di previdenza degli enti di diritto pubblico che al momento dell'entrata in vigore della modifica del 17 dicembre 2010 non soddisfano le esigenze della capitalizzazione integrale e beneficiano della garanzia dello Stato secondo l'articolo 72c possono, con il consenso dell'autorità di vigilanza, derogare al principio della capitalizzazione integrale (sistema della capitalizzazione parziale) se dispongono di un

²⁵⁶ Abrogato dal n. I della LF del 17 dic. 2010 (Finanziamento degli istituti di previdenza degli enti di diritto pubblico), con effetto dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 3385; FF **2008** 7339).

²⁵⁷ Abrogato dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (1ª revisione della LPP), con effetto dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 1677; FF **2000** 2431).

²⁵⁸ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1ª revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 1677; FF **2000** 2431).

²⁵⁹ RS **831.42**

²⁶⁰ Introdotto dal n. 3 dell'all. alla L sul libero passaggio del 17 dic. 1993 (RU **1994** 2386; FF **1992** III 477). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 3067; FF **1996** I 493 509).

²⁶¹ Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 2010 (Finanziamento degli istituti di previdenza degli enti di diritto pubblico), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 3385; FF **2008** 7339).

piano di finanziamento che assicuri a lungo termine il loro equilibrio finanziario. Il piano di finanziamento garantisce segnatamente che:

- a. gli impegni nei confronti dei beneficiari di rendite siano integralmente coperti;
- b.²⁶² fino al passaggio al sistema della capitalizzazione integrale, il grado di copertura dell'insieme degli impegni dell'istituto di previdenza e quello dei suoi impegni nei confronti degli assicurati attivi siano mantenuti almeno al loro valore iniziale;
- c.²⁶³ il grado di copertura di tutti gli impegni nei confronti dei beneficiari di rendite e degli assicurati attivi sia almeno pari all'80 per cento;
- d. qualsiasi aumento delle prestazioni sia integralmente finanziato mediante capitalizzazione.

² L'autorità di vigilanza esamina il piano di finanziamento e approva la prosecuzione della gestione dell'istituto di previdenza secondo il sistema della capitalizzazione parziale. Provvede affinché il piano di finanziamento preveda il mantenimento dei gradi di copertura esistenti.

³ Gli istituti di previdenza possono prevedere una riserva di fluttuazione nella ripartizione qualora sia prevedibile un cambiamento nella struttura dell'effettivo degli assicurati.

⁴ Il Consiglio federale emana disposizioni concernenti il calcolo dei fondi liberi. Può stabilire che in caso di liquidazione parziale non sussiste il diritto a una quota proporzionale della riserva di fluttuazione nella ripartizione.

Art. 72b Gradi di copertura iniziali

¹ Per gradi di copertura iniziali s'intendono i gradi di copertura esistenti al momento dell'entrata in vigore della modifica del 17 dicembre 2010.

² Nel calcolo dei gradi di copertura iniziali va tenuto integralmente conto della riserva matematica necessaria al pagamento delle rendite esigibili.

³ Nel calcolo dei gradi di copertura iniziali le riserve di fluttuazione di valore e le riserve di fluttuazione nella ripartizione possono essere dedotte dal patrimonio di previdenza.

Art. 72c Garanzia dello Stato

¹ Vi è garanzia dello Stato se l'ente di diritto pubblico garantisce la copertura delle seguenti prestazioni dell'istituto di previdenza, nella misura in cui non sono interamente finanziate sulla base dei gradi di copertura iniziali ai sensi dell'articolo 72a capoverso 1 lettera b:

- a. prestazioni di vecchiaia, di rischio e di uscita;

²⁶² Vedi anche la disp. trans. della mod. del 17 dic. 2010 alla fine del presente testo.

²⁶³ Vedi anche la disp. trans. della mod. del 17 dic. 2010 alla fine del presente testo.

- b. prestazioni di uscita dovute all'effettivo di assicurati uscente in caso di liquidazione parziale;
- c. disavanzi tecnici causati da una liquidazione parziale all'effettivo di assicurati rimanente.

² La garanzia dello Stato si applica anche agli impegni nei confronti degli effettivi di assicurati dei datori di lavoro che si affiliano all'istituto successivamente.

Art. 72d Verifica da parte del perito in materia di previdenza professionale

L'istituto di previdenza fa verificare periodicamente dal perito in materia di previdenza professionale se con il sistema della capitalizzazione parziale il suo equilibrio finanziario è garantito a lungo termine e se il piano di finanziamento di cui all'articolo 72a capoverso 1 è rispettato.

Art. 72e Gradi di copertura inferiori a quelli iniziali

Se un grado di copertura iniziale ai sensi dell'articolo 72a capoverso 1 lettera b non è più raggiunto, l'istituto di previdenza prende misure secondo gli articoli 65c–65e.

Art. 72f Passaggio al sistema della capitalizzazione integrale

¹ Il finanziamento degli istituti di previdenza è retto dagli articoli 65–72 non appena gli istituti ne soddisfano le esigenze.

² L'ente di diritto pubblico può sopprimere la garanzia dello Stato se l'istituto di previdenza soddisfa le esigenze della capitalizzazione integrale e dispone di sufficienti riserve di fluttuazione di valore.

Art. 72g Rapporto del Consiglio federale

Ogni dieci anni il Consiglio federale riferisce all'Assemblea federale sulla situazione finanziaria degli istituti di previdenza degli enti di diritto pubblico, segnatamente sul rapporto tra gli impegni e il patrimonio di previdenza.

Parte quinta: Contenzioso e disposizioni penali

Titolo primo: Contenzioso

Art. 73 Controversie e pretese in materia di responsabilità²⁶⁴

¹ Ogni Cantone designa un tribunale che, in ultima istanza cantonale, decide sulle controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto. Tale tribunale è pure competente per:

²⁶⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1^a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 1677; FF **2000** 2431).

- a. le controversie con gli istituti che garantiscono il mantenimento della previdenza ai sensi degli articoli 4 capoverso 1 e 26 capoverso 1 LFLP²⁶⁵;
- b. le controversie, con istituti, risultanti dall'applicazione dell'articolo 82 capoverso 2;
- c. le pretese fondate sulla responsabilità secondo l'articolo 52;
- d. il regresso di cui all'articolo 56a capoverso 1.²⁶⁶

² I Cantoni prevedono una procedura semplice, spedita e di regola gratuita; il giudice accerta d'ufficio i fatti.

³ Il foro è nella sede o nel domicilio svizzeri del convenuto o nel luogo dell'azienda presso la quale l'assicurato fu assunto.

⁴ ...²⁶⁷

Art. 74²⁶⁸ Particolarità dei rimedi giuridici

¹ Le decisioni dell'autorità di vigilanza possono essere impugnate mediante ricorso al Tribunale amministrativo federale.

² La procedura di ricorso contro le decisioni di cui all'articolo 62 capoverso 1 lettera e è gratuita per gli assicurati salvo che essi procedano in modo temerario o sconsiderato.

³ Un ricorso contro una decisione dell'autorità di vigilanza ha effetto sospensivo soltanto se il Tribunale amministrativo federale lo decide su richiesta di una parte^{269, 270}

⁴ La Commissione di alta vigilanza è legittimata a ricorrere al Tribunale federale contro le decisioni del Tribunale amministrativo federale in materia di previdenza professionale.²⁷¹

²⁶⁵ **RS 831.42**

²⁶⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1^a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 1677; FF **2000** 2431).

²⁶⁷ Abrogato dal n. 109 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 2197; FF **2001** 3764).

²⁶⁸ Nuovo testo giusta il n. I 14 dell'O dell'AF del 20 dic. 2006 che adegua taluni atti normativi alle disposizioni della L sul Tribunale federale e della L sul Tribunale amministrativo federale (RU **2006** 5599; FF **2006** 7109).

²⁶⁹ Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParl – RS **171.10**).

²⁷⁰ Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 3393; FF **2007** 5199).

²⁷¹ Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 3393; FF **2007** 5199).

INDICE

LPP

OPP1

OPP2

OPP3

OPPD

OEP

OFG

OFond

LFLP

OLP

OLPT

OPPA

ESTRATTO
LEGGI

TABELLE

Titolo secondo: Disposizioni penali²⁷²

Art. 75 Contravvenzioni

1. Chiunque viola l'obbligo d'informare fornendo scientemente informazioni inveritiere o rifiutando di dare informazioni,

chiunque si oppone a un controllo ordinato dall'autorità competente, o lo impedisce altrimenti,

chiunque non riempie i moduli prescritti, o li riempie in modo non conforme al vero, è punito con l'arresto o con la multa fino 10 000 franchi se non si tratta di un delitto per il quale il Codice penale²⁷³ commina una pena più grave.²⁷⁴

2. In casi di lieve entità, si può prescindere dal procedimento penale.

Art. 76 Delitti

Chiunque, mediante indicazioni inveritiere o incomplete, oppure in altro modo, ottiene per sé o per altri dall'istituto di previdenza o dal fondo di garanzia una prestazione che non gli spetta,

chiunque, mediante indicazioni inveritiere o incomplete, oppure in altro modo, si sottrae all'obbligo di pagare i contributi a un istituto di previdenza o al fondo di garanzia,

chiunque, nella sua qualità di datore di lavoro, deduce i contributi dal salario di un lavoratore e li destina a uno scopo diverso da quello per cui sono previsti,²⁷⁵

chiunque viola l'obbligo del segreto oppure, nell'applicazione della presente legge, abusa della sua posizione di organo o funzionario a danno di terzi o a suo vantaggio,

chiunque, nella sua qualità di titolare o membro di un ufficio di controllo oppure di perito riconosciuto in materia di previdenza professionale, viola in modo grave i doveri secondo l'articolo 53,

chiunque tratta per conto proprio affari non autorizzati, viola l'obbligo di dichiarazione fornendo indicazioni inveritiere o incomplete o agisce in maniera altrimenti gravemente lesiva degli interessi dell'istituto di previdenza,²⁷⁶

²⁷² A partire dal 1° gen. 2007 le pene e i termini di prescrizione devono essere adattati giusta la chiave di conversione dell'art. 333 cpv. 2 – 6 del Codice penale (RS **311.0**), nel testo della LF del 13. dic. 2002 (RU **2006** 3459; FF **1999** 1669).

²⁷³ RS **311.0**

²⁷⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1ª revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 1677; FF **2000** 2431).

²⁷⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1ª revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 1677; FF **2000** 2431).

²⁷⁶ Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 3393; FF **2007** 5199).

chiunque non dichiara o trattiene per sé vantaggi patrimoniali o retrocessioni in relazione con l'amministrazione del patrimonio, a meno che questi siano espressamente quantificati come indennità nel contratto di amministrazione patrimoniale,²⁷⁷

è punito con la detenzione fino a sei mesi o con la multa fino a 30 000 franchi se non si tratta di un delitto o di un crimine per cui il Codice penale²⁷⁸ commina una pena più grave.²⁷⁹

Art. 77 Infrazioni commesse nell'azienda

¹ Se l'infrazione è commessa nella gestione degli affari di una persona giuridica, di una società in nome collettivo o in accomandita, di una ditta individuale o di una comunità di persone senza personalità giuridica, o altrimenti nell'esercizio di incombenze d'affari o di servizio per terze persone, le disposizioni penali si applicano alle persone fisiche che l'hanno commessa.

² Il padrone d'azienda, il datore di lavoro, il mandante o la persona rappresentata che, intenzionalmente o per negligenza, in violazione di un obbligo giuridico, omette di impedire un'infrazione del subordinato, mandatario o rappresentante ovvero di paralizzarne gli effetti, soggiace alle disposizioni penali che valgono per l'autore che agisce intenzionalmente o per negligenza.

³ Se il padrone d'azienda, il datore di lavoro, il mandante o la persona rappresentata è una persona giuridica, una società in nome collettivo o in accomandita, una ditta individuale o una comunità di persone senza personalità giuridica, il capoverso 2 si applica agli organi, ai membri degli organi, ai soci preposti alla gestione, alle persone effettivamente dirigenti o ai liquidatori colpevoli.

⁴ Se la multa applicabile non supera i 4000 franchi e se la determinazione delle persone punibili secondo i capoversi 1–3 esige provvedimenti d'inchiesta sproporzionati all'entità della pena, si può prescindere da un procedimento contro dette persone e, in loro vece, condannare al pagamento della multa la persona giuridica, la società in nome collettivo o in accomandita o la ditta individuale.²⁸⁰

Art. 78²⁸¹ Perseguimento e giudizio

Il perseguimento e il giudizio incombono ai Cantoni.

Art. 79 Inosservanza di prescrizioni d'ordine

¹ Chiunque, nonostante diffida con comminatoria della pena prevista nel presente articolo, non ottempera in tempo utile a una decisione della competente autorità di

²⁷⁷ Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 3393; FF **2007** 5199).

²⁷⁸ **RS 311.0**

²⁷⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1^a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 1677; FF **2000** 2431).

²⁸⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1^a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 1677; FF **2000** 2431).

²⁸¹ Nuovo testo giusta il n. II 29 dell'all. 1 al Codice di procedura penale del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 1881; FF **2006** 989).

vigilanza è da questa punito con una multa disciplinare fino a 4000 franchi.²⁸² Le infrazioni di poca entità possono formare oggetto di ammonimento.

² Le decisioni in materia di multe possono essere impugnate con ricorso al Tribunale amministrativo federale.²⁸³

Parte sesta: Entità delle prestazioni, diritto fiscale e disposizioni particolari²⁸⁴

Titolo primo: Entità delle prestazioni²⁸⁵

Art. 79a²⁸⁶ Campo d'applicazione

Le disposizioni del presente titolo si applicano a tutti i rapporti di previdenza indipendentemente dal fatto che l'istituto di previdenza sia iscritto o no nel registro della previdenza professionale.

Art. 79b²⁸⁷ Riscatto

¹ L'istituto di previdenza può permettere il riscatto soltanto fino all'ammontare delle prestazioni regolamentari.

² Il Consiglio federale disciplina i casi delle persone che, al momento in cui fanno valere la possibilità di riscatto, non sono mai state affiliate a un istituto di previdenza.

³ Le prestazioni risultanti dal riscatto non possono essere versate sotto forma di capitale dagli istituti di previdenza prima della scadenza di un termine di tre anni. Se sono stati accordati versamenti anticipati a titolo di promozione della proprietà abitativa, i riscatti volontari possono essere effettuati soltanto dopo il rimborso dei versamenti anticipati.

⁴ La limitazione di cui al capoverso 2 non si applica agli acquisti in caso di divorzio o di scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata secondo l'articolo 22c LFLP^{288, 289}

²⁸² Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1^a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 1677; FF **2000** 2431).

²⁸³ Nuovo testo giusta il n. 109 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 2197; FF **2001** 3764).

²⁸⁴ Nuovo testo giusta il n. I 10 della LF del 19 mar. 1999 sul programma di stabilizzazione 1998, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **1999** 2374; FF **1999** 3).

²⁸⁵ Nuovo testo giusta il n. I 10 della LF del 19 mar. 1999 sul programma di stabilizzazione 1998, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **1999** 2374; FF **1999** 3).

²⁸⁶ Introdotto dal n. I 10 della LF del 19 mar. 1999 sul programma di stabilizzazione 1998 (RU **1999** 2374; FF **1999** 3). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1^a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU **2004** 1677; FF **2000** 2431).

²⁸⁷ Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (1^a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU **2004** 1677; FF **2000** 2431).

²⁸⁸ RS **831.42**. Ora: art. 22d LFLP.

²⁸⁹ Nuovo testo giusta il n. 29 dell'all. alla L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2005** 5685; FF **2003** 1165).

Art. 79^{c290} Salario assicurabile e reddito assicurabile

Il salario assicurabile del lavoratore o il reddito assicurabile dell'indipendente secondo il regolamento dell'istituto di previdenza è limitato al decuplo dell'importo limite superiore secondo l'articolo 8 capoverso 1.

Titolo secondo: Trattamento fiscale della previdenza²⁹¹**Art. 80** Istituti di previdenza

¹ Le disposizioni del presente titolo vigono anche per gli istituti di previdenza non iscritti nel registro della previdenza professionale.

² Gli istituti di previdenza di diritto privato o pubblico provvisti di personalità giuridica sono esenti dalle imposte dirette federali, cantonali e comunali e dalle imposte cantonali e comunali sulle successioni e sulle donazioni, nella misura in cui le loro entrate e i loro valori patrimoniali servano esclusivamente alla previdenza professionale.

³ I beni immobili possono essere gravati con imposte fondiari, segnatamente con imposte immobiliari sul valore lordo del bene immobile e con tasse di mutazione.

⁴ I plusvalori derivanti dall'alienazione di beni immobili possono essere gravati con l'imposta generale sugli utili o con una imposta speciale sugli utili fondiari. Nessuna imposta sugli utili può essere riscossa in caso di fusione o di divisione degli istituti di previdenza.

Art. 81 Deduzione dei contributi

¹ I contributi dei datori di lavoro agli istituti di previdenza e i versamenti nelle riserve dei contributi del datore di lavoro, compresi quelli di cui all'articolo 65e, sono considerati oneri dell'azienda per quanto concerne le imposte dirette federali, cantonali e comunali.²⁹²

² I contributi dei salariati e degli indipendenti agli istituti di previdenza, secondo la legge o le disposizioni regolamentari, possono essere dedotti per le imposte dirette federali, cantonali e comunali.

³ I contributi dedotti dal salario dei lavoratori assicurati devono essere indicati nel certificato di salario; gli altri contributi devono essere attestati dall'istituto di previdenza.

²⁹⁰ Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (1^a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU **2004** 1677; FF **2000** 2431).

²⁹¹ Introdotto dal n. I 10 della LF del 19 mar. 1999 sul programma di stabilizzazione 1998, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **1999** 2374; FF **1999** 3).

²⁹² Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 4635; FF **2003** 5557).

Art. 81^{a293} Deduzione del contributo dei beneficiari di rendite

Il contributo dei beneficiari di rendite destinato a sanare la copertura insufficiente di cui all'articolo 65d capoverso 3 lettera b è deducibile dalle imposte dirette federali, cantonali e comunali.

Art. 82 Equiparazione di altre forme di previdenza

¹ I salariati e gli indipendenti possono dedurre anche i contributi per altre forme previdenziali riconosciute che servono esclusivamente e irrevocabilmente alla previdenza professionale.

² Il Consiglio federale, in collaborazione con i Cantoni, determina le forme previdenziali riconosciute e la legittimazione alla deduzione dei contributi.

Art. 83 Imposizione delle prestazioni

Le prestazioni degli istituti di previdenza e delle forme previdenziali secondo gli articoli 80 e 82 sono imponibili totalmente come reddito per le imposte dirette federali, cantonali e comunali.

Art. 83^{a294} Trattamento fiscale della promozione della proprietà d'abitazioni

¹ Il prelievo anticipato e il ricavato della realizzazione del pegno sull'avere di previdenza è imponibile in quanto prestazione in capitale derivante dalla previdenza.

² In caso di rimborso del prelievo anticipato o del ricavato della realizzazione del pegno, il contribuente può esigere che le imposte pagate con il prelievo anticipato o la realizzazione del pegno gli siano rimborsate per l'importo corrispondente. Tale rimborso non è deducibile dal reddito imponibile.

³ Il diritto al rimborso delle imposte pagate decade dopo tre anni dal rimborso del prelievo anticipato o del ricavato dalla realizzazione del pegno a un istituto di previdenza professionale.

⁴ L'istituto di previdenza interessato deve annunciare all'amministrazione federale delle contribuzioni, senza esserne richiesto, tutte le circostanze connesse con i capoversi 1, 2 e 3.

⁵ Le disposizioni del presente articolo si applicano alle imposte dirette della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni.

Art. 84 Pretese derivanti dalla previdenza

Prima di essere esigibili, le pretese verso istituti di previdenza e forme previdenziali giusta gli articoli 80 e 82 sono esenti dalle imposte dirette federali, cantonali e comunali.

²⁹³ Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 4635; FF **2003** 5557).

²⁹⁴ Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1993 sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU **1994** 2372; FF **1992** VI 209).

Titolo terzo: Disposizioni particolari²⁹⁵

Art. 85 Commissione federale della previdenza professionale

¹ Il Consiglio federale istituisce una commissione federale della previdenza professionale, con al massimo 21 membri. Essa è composta di rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni e, in maggioranza, dei datori di lavoro, dei lavoratori e degli istituti di previdenza.

² La commissione dà parere al Consiglio federale sulle questioni relative all'attuazione e all'ulteriore sviluppo della previdenza professionale.

Art. 85a²⁹⁶ Trattamento di dati personali

Gli organi incaricati di applicare la presente legge o di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione possono trattare o far trattare dati personali, compresi dati degni di particolare protezione e profili della personalità, di cui necessitano per adempiere i compiti conferiti loro dalla presente legge, segnatamente per:²⁹⁷

- a. calcolare e riscuotere i contributi assicurativi;
- b. stabilire il diritto alle prestazioni, nonché calcolarle, versarle e coordinarle con quelle di altre assicurazioni sociali;
- c. far valere una pretesa di regresso nei confronti di terzi responsabili;
- d. sorvegliare l'esecuzione della presente legge;
- e. allestire statistiche;
- f.²⁹⁸ assegnare o verificare il numero d'assicurato dell'AVS.

Art. 85b²⁹⁹ Consultazione degli atti

¹ Purché rimangano tutelati interessi privati preponderanti, possono consultare gli atti:

- a. la persona assicurata, per i dati che la concernono;
- b. le persone che hanno un diritto o un obbligo conformemente alla presente legge, per i dati necessari all'esercizio di tale diritto o all'adempimento di tale obbligo;
- c. le persone e le istituzioni che possono impugnare decisioni prese in virtù della presente legge, per i dati necessari all'esercizio di tale diritto;

²⁹⁵ Originario Tit. secondo.

²⁹⁶ Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 2689; FF **2000** 205).

²⁹⁷ Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. alla LF del 23 giu. 2006 (Nuovo numero d'assicurato dell'AVS), in vigore dal 1° dic. 2007 (RU **2007** 5259; FF **2006** 471).

²⁹⁸ Introdotta dal n. 9 dell'all. alla LF del 23 giu. 2006 (Nuovo numero d'assicurato dell'AVS), in vigore dal 1° dic. 2007 (RU **2007** 5259; FF **2006** 471).

²⁹⁹ Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 2689; FF **2000** 205).

- d. le autorità competenti in caso di ricorso contro decisioni prese in virtù della presente legge, per i dati necessari all'adempimento di tale compito;
- e. il terzo responsabile e il suo assicuratore, per i dati necessari ad accertare una pretesa di regresso della previdenza professionale.

² Nel caso di dati relativi alla salute, la cui comunicazione potrebbe ripercuotersi negativamente sulla salute della persona autorizzata a consultare gli atti, questa può essere tenuta a designare un medico che glieli comunichi.

Art. 86³⁰⁰ Obbligo del segreto

Le persone incaricate di applicare la presente legge nonché di controllarne e sorvegliarne l'esecuzione devono mantenere il segreto nei confronti di terzi.

Art. 86a³⁰¹ Comunicazione di dati

¹ Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, in singoli casi e su richiesta scritta e motivata i dati possono essere comunicati:

- a. alle autorità d'assistenza sociale, qualora ne necessitino per determinare o modificare prestazioni, chiederne la restituzione o prevenire pagamenti indebiti;
- b. ai tribunali civili, qualora ne necessitino per decidere di una controversia relativa al diritto di famiglia o successorio;
- c. ai tribunali penali e alle autorità istruttorie penali, qualora ne necessitino per accertare un crimine o un delitto;
- d. agli uffici d'esecuzione, conformemente agli articoli 91, 163 e 222 della legge federale dell'11 aprile 1889³⁰² sulla esecuzione e sul fallimento;
- e. alle autorità fiscali, qualora riguardino il versamento di prestazioni della previdenza professionale e siano necessari per l'applicazione delle leggi in materia fiscale;
- f.³⁰³ alle autorità di protezione dei minori e degli adulti, conformemente all'articolo 448 capoverso 4 del Codice civile³⁰⁴;

g.³⁰⁵ ...

³⁰⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 2689; FF **2000** 205).

³⁰¹ Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 2689; FF **2000** 205).

³⁰² RS **281.1**

³⁰³ Introdotto dal n. 27 dell'all. alla LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2011** 725; FF **2006** 6391).

³⁰⁴ RS **210**

³⁰⁵ Introdotto dal n. 10 dell'all. alla LF del 23 dic. 2011 (RU **2012** 3745; FF **2007** 4613, **2010** 6923). Abrogata dal n. II 16 dell'all. alla LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, con effetto dal 1° set. 2017 (RU **2017** 4095; FF **2014** 1885).

² Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, i dati possono essere comunicati:

- a. ad altri organi incaricati di applicare la presente legge, nonché di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione, qualora ne necessitino per adempiere gli obblighi conferiti loro dalla presente legge;
- b. agli organi di altre assicurazioni sociali, qualora l'obbligo di comunicazione sia sancito da una legge federale;
- b^{bis}.³⁰⁶ agli organi di un'altra assicurazione sociale per assegnare o verificare il numero d'assicurato dell'AVS;
- c. alle autorità competenti per l'imposta alla fonte, conformemente agli articoli 88 e 100 della legge federale del 14 dicembre 1990³⁰⁷ sull'imposta federale diretta, nonché alle rispettive disposizioni cantonali;
- d. agli organi della statistica federale, conformemente alla legge federale del 9 ottobre 1992³⁰⁸ sulla statistica federale;
- e. alle autorità istruttorie penali, qualora ne necessitino per denunciare o impedire un crimine;
- f.³⁰⁹ all'ufficio AI competente per il rilevamento tempestivo conformemente all'articolo 3b LAI³¹⁰ o nell'ambito della collaborazione interistituzionale secondo l'articolo 68^{bis} LAI e agli istituti d'assicurazione privati secondo l'articolo 68^{bis} capoverso 1 lettera b LAI;
- g.³¹¹ al Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) o agli organi di sicurezza dei Cantoni a destinazione del SIC, qualora sussista una minaccia concreta per la sicurezza interna o esterna secondo l'articolo 19 capoverso 2 della legge federale del 25 settembre 2015³¹² sulle attività informative.

³ I dati possono altresì essere comunicati alle competenti autorità fiscali nell'ambito della procedura di notifica di cui all'articolo 19 della legge federale del 13 ottobre 1965³¹³ sull'imposta preventiva.

⁴ I dati d'interesse generale in relazione all'applicazione della presente legge possono essere pubblicati. L'anonimato degli assicurati è garantito.

⁵ Negli altri casi i dati possono essere comunicati a terzi alle condizioni seguenti:

³⁰⁶ Introdotta dal n. 9 dell'all. alla LF del 23 giu. 2006 (Nuovo numero d'assicurato dell'AVS), in vigore dal 1° dic. 2007 (RU **2007** 5259; FF **2006** 471).

RS **642.11**

³⁰⁸ RS **431.01**

³⁰⁹ Introdotta dal n. 5 dell'all. alla LF del 6 ott. 2006 (5^a revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 5129; FF **2005** 3989).

³¹⁰ RS **831.20**

³¹¹ Introdotta dal n. 10 dell'all. alla LF del 23 dic. 2011 (RU **2012** 3745; FF **2007** 4613, **2010** 6923). Nuovo testo giusta il n. II 16 dell'all. alla LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU **2017** 4095; FF **2014** 1885).

³¹² RS **121**

³¹³ RS **642.21**

- a. per i dati non personali: se la comunicazione è giustificata da un interesse preponderante;
- b. per i dati personali: se, nel caso specifico, la persona interessata ha dato il suo consenso scritto o, qualora non sia possibile ottenerlo, le circostanze permettono di presumere che la comunicazione dei dati sia nell'interesse dell'assicurato.

⁶ Possono essere comunicati solo i dati necessari per l'obiettivo perseguito.

⁷ Il Consiglio federale disciplina le modalità di comunicazione e d'informazione della persona interessata.

⁸ I dati sono di norma comunicati per scritto e gratuitamente. Il Consiglio federale può prevedere la riscossione di un emolumento qualora sia necessario un particolare dispendio di lavoro.

Art. 86b³¹⁴ Informazione degli assicurati

¹ L'istituto di previdenza informa ogni anno in modo adeguato gli assicurati su:

- a. i diritti alle prestazioni, il salario coordinato, l'aliquota di contribuzione e l'avere di vecchiaia;
- b. l'organizzazione e il finanziamento;
- c. i membri dell'organo paritetico secondo l'articolo 51.

² Su domanda, il conto annuale e il rapporto annuale devono essere consegnati agli assicurati. L'istituto di previdenza è tenuto inoltre, su domanda, a fornire loro informazioni sulla redditività del capitale, sull'evoluzione del rischio attuariale, sulle spese di amministrazione, sul calcolo della riserva matematica, sulla costituzione di riserve e sul grado di copertura.

³ Su domanda, gli istituti collettivi e comuni devono informare l'organo paritetico sui contributi arretrati del datore di lavoro. L'istituto di previdenza deve, di moto proprio, informare l'organo paritetico qualora i contributi regolamentari non siano ancora stati versati entro tre mesi dal termine di scadenza convenuto.³¹⁵

⁴ L'articolo 75 è applicabile.³¹⁶

Art. 87³¹⁷ Assistenza amministrativa

Le autorità amministrative e giudiziarie della Confederazione, dei Cantoni, dei distretti, dei circoli e dei Comuni, nonché gli organi delle altre assicurazioni sociali

³¹⁴ Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (1ª revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 e dal 1° apr. 2004 per il cpv. 2 (RU **2004** 1677; FF **2000** 2431).

³¹⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1ª revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 1677; FF **2000** 2431).

³¹⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1ª revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 1677; FF **2000** 2431).

³¹⁷ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 2689; FF **2000** 205).

forniscono nel singolo caso gratuitamente agli organi incaricati dell'esecuzione della presente legge, su richiesta scritta e motivata, i dati necessari per:

- a. controllare l'assoggettamento dei datori di lavoro;
- b. determinare o modificare prestazioni, o chiederne la restituzione;
- c. prevenire versamenti indebiti;
- d. fissare e riscuotere i contributi;
- e. intraprendere azioni di regresso contro terzi responsabili.

Art. 88³¹⁸

Art. 89³¹⁹

Parte settima:³²⁰ **Relazione con il diritto europeo**

Art. 89a³²¹ Campo d'applicazione

¹ Ai cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell'Unione europea che sono o sono stati soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera o di uno o più Stati membri dell'Unione europea, ai rifugiati o agli apolidi residenti in Svizzera o in uno Stato membro dell'Unione europea, nonché ai familiari e ai superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni che rientrano nel campo d'applicazione della presente legge, si applicano i seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera dell'allegato II sezione A dell'Accordo del 21 giugno 1999³²² tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone):

- a. regolamento (CE) n. 883/2004³²³;

³¹⁸ Abrogato dal n. II 41 della LF del 20 mar. 2008 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU **2008** 3437; FF **2007** 5575).

³¹⁹ Abrogato dal n. 10 dell'all. della LF del 9 ott. 1992 sulla statistica federale, con effetto dal 1° ago. 1993 (RU **1993** 2080; FF **1992** I 321).

³²⁰ Introdotta dal n. I 7 della LF dell'8 ott. 1999 concernente l'Acc. tra la Confederazione Svizzera da una parte e la CE ed i suoi Stati membri dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (RU **2002** 701; FF **1999** 5092). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1ª revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 1677; FF **2000** 2431).

³²¹ Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. al DF del 17 giu. 2016 (estensione alla Croazia dell'Acc. sulla libera circolazione delle persone), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 5233; FF **2016** 1899).

³²² RS **0.142.112.681**

³²³ Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (RS **0.831.109.268.1**).

- b. regolamento (CE) n. 987/2009³²⁴;
- c. regolamento (CEE) n. 1408/71³²⁵;
- d. regolamento (CEE) n. 574/72³²⁶.

² Ai cittadini svizzeri, islandesi, norvegesi o del Principato del Liechtenstein che sono o sono stati soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera, dell'Islanda, della Norvegia o del Principato del Liechtenstein, agli apolidi o ai rifugiati residenti in Svizzera o sul territorio dell'Islanda, della Norvegia o del Principato del Liechtenstein, nonché ai familiari e ai superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni che rientrano nel campo d'applicazione della presente legge, si applicano i seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera dell'allegato K appendice 2 della Convenzione del 4 gennaio 1960³²⁷ istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (Convenzione AELS):

- a. regolamento (CE) n. 883/2004;
- b. regolamento (CE) n. 987/2009;
- c. regolamento (CEE) n. 1408/71;
- d. regolamento (CEE) n. 574/72.

³ Il Consiglio federale adegua i rimandi agli atti normativi dell'Unione europea di cui ai capoversi 1 e 2 ogniqualvolta è adottata una modifica dell'allegato II dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone e dell'allegato K appendice 2 della Convenzione AELS.

⁴ Nella presente legge le espressioni «Stati membri dell'Unione europea», «Stati membri della Comunità europea», «Stati dell'Unione europea» e «Stati della Comunità europea» designano gli Stati cui si applica l'Accordo sulla libera circolazione delle persone.

Art. 89b Parità di trattamento

¹ Le persone alle quali si applica l'articolo 89a capoverso 1, residenti in Svizzera o nel territorio di uno Stato membro della CE, hanno i medesimi diritti e doveri dei

³²⁴ Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (RS **0.831.109.268.11**).

³²⁵ Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità; nella versione in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (RU **2004** 121, **2008** 4219 4273, **2009** 4831) e della Convenzione AELS riveduta.

³²⁶ Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità; nella versione in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (RU **2005** 3909, **2008** 4273, **2009** 621 4845) e della Convenzione AELS riveduta.

³²⁷ RS **0.632.31**

INDICE

LPP

OPP1

OPP2

OPP3

OPPD

OEP

OFG

OFond

LFLP

OLP

OLPT

OPPA

ESTRATTO
LEGGI

TABELLE

cittadini svizzeri secondo la presente legge, sempreché l'Accordo sulla libera circolazione³²⁸ non disponga altrimenti.

² Le persone alle quali si applica l'articolo 89a capoverso 2, residenti in Svizzera o nel territorio dell'Islanda, del Liechtenstein o della Norvegia, hanno i medesimi diritti e doveri dei cittadini svizzeri secondo la presente legge, sempreché l'Accordo AELS emendato³²⁹ non disponga altrimenti.

Art. 89c Divieto di clausole di residenza

Il diritto alle prestazioni in danaro pretese sul fondamento della presente legge non può essere ridotto, modificato, sospeso, ritirato o requisito per il fatto che l'avente diritto risiede:

- a. nel territorio di uno Stato membro della CE, sempreché l'Accordo sulla libera circolazione³³⁰ non disponga altrimenti;
- b. nel territorio dell'Islanda, del Liechtenstein o della Norvegia, sempreché l'Accordo AELS emendato³³¹ non disponga altrimenti.

Art. 89d Calcolo delle prestazioni

Le prestazioni comprese nel campo d'applicazione della presente legge sono calcolate esclusivamente secondo le disposizioni della medesima.

Parte ottava:³³² Disposizioni finali

Titolo primo: Modificazione di leggi federali

Art. 90

Le modificazioni del diritto federale sinora in vigore sono date nell'allegato, parte integrante della presente legge.

Titolo secondo: Disposizioni transitorie

Art. 91 Garanzia dei diritti acquisiti

La presente legge non tocca i diritti acquisiti dagli assicurati prima della sua entrata in vigore.

³²⁸ RS 0.142.112.681

³²⁹ RS 0.632.31

³³⁰ RS 0.142.112.681

³³¹ RS 0.632.31

³³² Originaria Parte settima.

Art. 92 a 94³³³**Art. 95** Ordinamento transitorio per gli accrediti di vecchiaia

Durante i primi due anni dopo l'entrata in vigore della legge, le seguenti aliquote minime si applicano per il computo degli accrediti di vecchiaia:

Età		Aliquota in per cento del salario coordinato
Uomini	Donne	
25–34	25–31	7
35–44	32–41	10
45–54	42–51	11
55–65	52–62	13

Art. 96³³⁴**Art. 96a**³³⁵**Titolo terzo: Attuazione ed entrata in vigore****Art. 97** Attuazione

¹ Il Consiglio federale sorveglia l'applicazione della legge e prende misure per l'attuazione della previdenza professionale.

^{1bis} Il Consiglio federale emana prescrizioni sull'esecuzione di indagini e sulla pubblicazione di informazioni utili ai fini del controllo dell'applicazione e della valutazione degli effetti della presente legge. In particolare vanno analizzati l'organizzazione e il finanziamento degli istituti di previdenza, le prestazioni e i rispettivi beneficiari nonché il contributo della previdenza professionale al mantenimento del tenore di vita usuale.³³⁶

² I Cantoni emanano le disposizioni esecutive. ...³³⁷

³³³ Abrogati dal n. II 41 della LF del 20 mar. 2008 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU **2008** 3437; FF **2007** 5575).

³³⁴ Abrogato dal n. II 41 della LF del 20 mar. 2008 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU **2008** 3437; FF **2007** 5575).

³³⁵ Introdotto dal n. I 10 della LF del 19 mar. 1999 sul programma di stabilizzazione 1998 (RU **1999** 2374; FF **1999** 3). Abrogato dal n. II 41 della LF del 20 mar. 2008 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU **2008** 3437; FF **2007** 5575).

³³⁶ Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (1ª revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 1677; FF **2000** 2431).

³³⁷ Per. abrogato dal n. II 41 della LF del 20 mar. 2008 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU **2008** 3437; FF **2007** 5575).

³ I Cantoni comunicano le loro disposizioni esecutive al Dipartimento federale dell'interno.³³⁸

Art. 98 Entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore tenendo conto in particolare delle condizioni sociali ed economiche. Esso può mettere in vigore anzitempo singole disposizioni.

³ Gli articoli 81 capoversi 2 e 3, 82 e 83 devono essere messi in vigore entro tre anni dall'entrata in vigore della legge.

⁴ L'articolo 83 non è applicabile alle rendite e alle liquidazioni in capitale di istituti di previdenza o di altre forme previdenziali a tenore degli articoli 80 e 82 che:

- a. decorrono o divengono esigibili prima dell'entrata in vigore dell'articolo 83, o
- b. decorrono o divengono esigibili entro 15 anni dall'entrata in vigore dell'articolo 83 e poggiano su un rapporto di previdenza già esistente al momento dell'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: ³³⁹ 1° gennaio 1985

Art. 54, 55, 61, 63, 64, 97: 1° luglio 1983

Art. 48, 93: 1° gennaio 1984

Art. 60: 1° luglio 1984

Art. 81 cpv. 2 e 3, 82, 83: 1° gennaio 1987

Disposizioni transitorie della modifica del 21 giugno 1996³⁴⁰

Disposizioni transitorie della modifica del 3 ottobre 2003 (1^a revisione della LPP)³⁴¹

a. Rendite di vecchiaia, per i superstiti e d'invalidità in corso

¹ Per quanto concerne l'aliquota di conversione delle rendite di vecchiaia, per i superstiti e d'invalidità in corso al momento dell'entrata in vigore della presente modifica rimane applicabile il diritto anteriore.

³³⁸ Nuovo testo giusta il n. II 411 della LF del 15 dic. 1989 concernente l'approvazione di atti legislativi dei Cantoni da parte della Confederazione, in vigore dal 1° feb. 1991 (RU **1991** 362; FF **1988** II 1149).

³³⁹ Art. 1 dell'O del 29 giu. 1983 (RU **1983** 827).

³⁴⁰ RU **1996** 3067. Abrogate dal n. II 41 della LF del 20 mar. 2008 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU **2008** 3437; FF **2007** 5575).

³⁴¹ RU **2004** 1677; FF **2000** 2431

² Le rendite di vecchiaia, per i superstiti e d'invalidità in corso al momento dell'entrata in vigore della presente modifica sono adeguate all'evoluzione dei prezzi conformemente all'articolo 36.

³ L'articolo 21 capoverso 2 è applicabile anche alle rendite vedovili e alle rendite per orfani versate alla morte di un assicurato che al momento dell'entrata in vigore della presente modifica beneficiava già di una rendita di vecchiaia o d'invalidità.

b. Disposizioni transitorie per l'aliquota minima di conversione

¹ Il Consiglio federale fissa l'aliquota minima di conversione per gli assicurati delle classi di età che raggiungono l'età ordinaria di pensionamento entro i dieci anni seguenti l'entrata in vigore della presente modifica. In questo stesso arco di tempo riduce l'aliquota fino a raggiungere il 6,8 per cento.

² Finché l'età ordinaria di pensionamento sarà diversa per donne e uomini, anche l'aliquota minima di conversione potrà essere diversa per classe di età.

³ Per le rendite d'invalidità il Consiglio federale disciplina:

- a. il calcolo degli accrediti di vecchiaia e del salario coordinato per gli anni mancanti dopo l'entrata in vigore della presente modifica;
- b. l'aliquota minima di conversione.

c. Accrediti di vecchiaia

Per il calcolo degli accrediti di vecchiaia, l'aliquota del 18 per cento è applicabile per le seguenti età di pensionamento delle donne³⁴²:

Anni dopo l'entrata in vigore	Età di pensionamento della donna
meno di 2	63
da 2, ma meno di 6	64
da 6	65

d. Lacune nella copertura

Entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente modifica, il fondo di garanzia colma, per gli istituti di previdenza di cui all'articolo 1 capoverso 2 LFLP³⁴³, la lacuna di copertura che risulti dall'applicazione della presente modifica e che non possa essere colmata in altro modo a causa della struttura finanziaria particolare dell'istituto di previdenza.

e. Coordinamento con l'11a revisione dell'AVS

Per quanto concerne l'aumento dell'età ordinaria di pensionamento delle donne (art. 13), l'aliquota di conversione (art. 14 e lett. b delle presenti disposizioni transitorie) e gli accrediti di vecchiaia (art. 16), il Consiglio federale procede agli adeguamenti resi necessari dall'entrata in vigore dell'11a revisione dell'AVS in data

³⁴² Dal 1° gen. 2005: entro l'età di 55–64 anni per le donne (art. 62a cpv. 2 lett. b dell'O del 18 apr. 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, nel testo del 18 ago. 2004 – RU **2004** 4279 4653).

³⁴³ RS **831.42**

posteriore al 1° gennaio 2003 e nel caso in cui il diritto della donna a prestazioni di vecchiaia con il compimento dei 65 anni non divenga effettivo nel 2009.

f. Rendite d'invalidità

¹ Le rendite d'invalidità in corso prima dell'entrata in vigore della presente modifica sono rette dal diritto anteriore.

² Per un periodo di due anni dall'entrata in vigore della presente modifica le rendite d'invalidità saranno fondate sul diritto che era in vigore secondo l'articolo 24 nel tenore del 25 giugno 1982³⁴⁴.

³ Se il grado d'invalidità diminuisce con la revisione di una rendita in corso, a quest'ultima è applicabile il diritto anteriore.

⁴ I tre quarti di rendita d'invalidità saranno introdotti soltanto dopo l'entrata in vigore della 4ª revisione della LAI del 21 marzo 2003³⁴⁵.

⁵ Le rendite sorte dopo due anni dall'entrata in vigore della presente modifica e che sono ancora rendite intere sulla base del capoverso 4 saranno trasformate in tre quarti di rendita al momento dell'entrata in vigore della 4ª revisione della LAI se vi sarà trasformazione in tre quarti di rendita anche nell'assicurazione invalidità.

Disposizioni transitorie della modifica dell'11 dicembre 2009³⁴⁶

Coordinamento dell'età di pensionamento

¹ Se l'11ª revisione dell'AVS³⁴⁷ non entra in vigore al più tardi contemporaneamente alla presente modifica, il Consiglio federale procede agli adeguamenti necessari in relazione all'età di pensionamento nonché alla riscossione anticipata e al rinvio della prestazione di vecchiaia.

² Se la modifica del 19 dicembre 2008³⁴⁸ della LPP (Aliquota minima di conversione) non entra in vigore al più tardi contemporaneamente alla presente modifica, il Consiglio federale procede agli adeguamenti necessari in relazione all'età di pensionamento.

Disposizione transitoria della modifica del 19 marzo 2010 (Riforma strutturale)³⁴⁹

Gli istituti di previdenza che al momento dell'entrata in vigore della presente modifica sottostanno alla vigilanza della Confederazione possono rimanere assoggettati alla vigilanza della Confederazione per tre anni al massimo a partire da tale data.

³⁴⁴ RU 1983 797

³⁴⁵ RS 831.20

³⁴⁶ RU 2010 4427; FF 2007 5199

³⁴⁷ Nuova versione, primo messaggio, FF 2006 1823

³⁴⁸ FF 2009 19

³⁴⁹ RU 2011 3393; FF 2007 5199

Disposizioni transitorie della modifica del 17 dicembre 2010 (Finanziamento degli istituti di previdenza degli enti di diritto pubblico)³⁵⁰

a. Determinazione dei gradi di copertura iniziali

Entro due anni dall'entrata in vigore della presente modifica, l'organo supremo dell'istituto di previdenza determina i gradi di copertura iniziali ai sensi dell'articolo 72a capoverso 1 lettera b.

b.³⁵¹ Forma giuridica degli istituti di previdenza

Gli istituti di previdenza registrati che al momento dell'entrata in vigore della presente modifica rivestono la forma della società cooperativa possono proseguire la loro attività sotto questa forma fino al loro scioglimento o alla loro trasformazione in una fondazione. A questi istituti si applicano a titolo sussidiario le disposizioni sulla società cooperativa di cui agli articoli 828–926 del Codice delle obbligazioni³⁵².

c. Grado di copertura insufficiente

¹ Gli istituti di previdenza degli enti di diritto pubblico che non raggiungono il grado di copertura minimo di cui all'articolo 72a capoverso 1 lettera c sottopongono ogni cinque anni all'autorità di vigilanza un piano volto a consentire loro di raggiungere tale grado di copertura al più tardi 40 anni dopo l'entrata in vigore della presente modifica.

² Se il grado di copertura è inferiore al 60 per cento dal 1° gennaio 2020 e al 75 per cento dal 1° gennaio 2030, gli enti di diritto pubblico versano ai loro istituti di previdenza, sulla differenza, gli interessi di cui all'articolo 15 capoverso 2.

Disposizione finale della modifica del 18 marzo 2011 (6^a revisione AI, primo pacchetto di misure)³⁵³

Riesame delle rendite assegnate sulla base di una sindrome senza patogenesi o eziologia chiare e senza causa organica comprovata

Se una rendita dell'AI è ridotta o soppressa in applicazione della lettera a delle disposizioni finali della modifica del 18 marzo 2011 della LAI³⁵⁴, il diritto dell'assicurato alle prestazioni d'invalidità della previdenza professionale si riduce o si estingue, in deroga all'articolo 26 capoverso 3 della presente legge, nel momento in cui l'assicurato non percepisce più alcuna rendita dell'AI o tale rendita è ridotta. Questa disposizione si applica a tutti i rapporti di previdenza ai sensi dell'articolo 1 capoverso 2 LFLP³⁵⁵. Al momento della riduzione o della soppressione della rendita d'invalidità l'assicurato ha diritto a una prestazione d'uscita secondo l'articolo 2 capoverso 1^{ter} LFLP.

³⁵⁰ RU 2011 3385; FF 2008 7339

³⁵¹ RU 2011 3385, 2013 2253; FF 2008 7339

³⁵² RS 220

³⁵³ RU 2011 5659; FF 2010 1603

³⁵⁴ RS 831.20

³⁵⁵ RS 831.42

*Allegato***Modifica di leggi federali**...³⁵⁶

INDICE

LPP

OPP1

OPP2

OPP3

OPPD

OEP

OFG

OFond

LFLP

OLP

OLPT

OPPA

ESTRATTO
LEGGI

TABELLE

³⁵⁶ Le mod. possono essere consultate alla RU **1983** 797.

Ordinanza concernente la vigilanza nella previdenza professionale (OPP 1)

831.435.1

del 10 e 22 giugno 2011 (Stato 1° gennaio 2015)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 64c capoverso 3 e 65 capoverso 4 della legge federale del 25 giugno 1982¹ sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP),

ordina:

Sezione 1: Campo d'applicazione

Art. 1

La presente ordinanza si applica agli istituti di previdenza e agli istituti dediti alla previdenza professionale.

Sezione 2: Vigilanza

Art. 2 Autorità cantonali di vigilanza

¹ Le autorità cantonali di vigilanza di cui all'articolo 61 LPP sono istituti di diritto pubblico di uno o più Cantoni.

² Comunicano alla Commissione di alta vigilanza la costituzione o la modifica di una regione di vigilanza.

Art. 3 Elenco degli istituti soggetti a vigilanza

¹ Ogni autorità cantonale di vigilanza tiene un elenco degli istituti su cui vigila.

² L'elenco contiene:

- il registro della previdenza professionale di cui all'articolo 48 LPP;
- la lista degli istituti di previdenza non registrati e degli istituti dediti alla previdenza professionale.

³ Ogni iscrizione nell'elenco deve indicare la denominazione e l'indirizzo dell'istituto, nonché la data della decisione relativa all'assunzione della vigilanza. Per ogni iscrizione nella lista va inoltre indicato se si tratta di un istituto di previ-

RU 2011 3425

¹ RS 831.40

INDICE

LPP

OPP1

OPP2

OPP3

OPPD

OEP

OFG

OFond

LFLP

OLP

OLPT

OPPA

ESTRATTO
LEGGI

TABELLE

denza la cui attività è limitata alla previdenza sovraobbligatoria, di un istituto di libero passaggio o di un istituto del pilastro 3a.

⁴ L'elenco è pubblico ed è pubblicato in Internet.

Art. 4 Modifica dell'elenco

¹ L'istituto di previdenza registrato che intende limitare l'attività alla previdenza sovraobbligatoria deve chiedere all'autorità di vigilanza la cancellazione dal registro della previdenza professionale e l'iscrizione nella lista e presentarle un rapporto finale. Rimane iscritto nel registro fintanto che il rapporto non è stato approvato.

² L'istituto che viene liquidato o trasferisce la sua sede in un Cantone nel quale è competente un'altra autorità di vigilanza deve chiedere all'autorità di vigilanza la cancellazione dall'elenco e presentarle un rapporto finale. L'iscrizione non viene cancellata e l'istituto rimane soggetto alla stessa autorità di vigilanza fintanto che il rapporto non è stato approvato.

Sezione 3: Alta vigilanza

Art. 5 Indipendenza dei membri della Commissione di alta vigilanza

¹ I membri della Commissione di alta vigilanza devono adempiere i seguenti requisiti per quanto concerne la loro indipendenza. Non possono essere:

- a. legati da un rapporto di lavoro o di mandato al fondo di garanzia, all'istituto collettore o a una fondazione d'investimento;
- b. membri della presidenza o della direzione di un'organizzazione operante nel settore della previdenza professionale, ad eccezione dei due rappresentanti delle parti sociali;
- c. membri della direzione o del consiglio di amministrazione di una compagnia di assicurazioni, di una banca o di un'altra impresa operante nel settore della previdenza professionale;
- d. impiegati presso un'autorità di vigilanza, l'Amministrazione federale o un'amministrazione cantonale;
- e. membri di un Governo cantonale;
- f. giudici nel settore delle assicurazioni sociali;
- g. membri della Commissione federale della previdenza professionale.

² I membri della Commissione di alta vigilanza devono astenersi se nel singolo caso vi è un conflitto d'interessi personale o d'affari.

Art. 6 Costi

¹ I costi della Commissione di alta vigilanza e della sua segreteria si compongono dei costi risultanti:

- a. dalla vigilanza sul sistema e dall'alta vigilanza sulle autorità di vigilanza;
- b. dalla vigilanza sulle fondazioni d'investimento, sul fondo di garanzia e sull'istituto collettore;
- c. dalle prestazioni fornite dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) per la Commissione di alta vigilanza e per la segreteria.

² I costi sono coperti interamente per mezzo di tasse ed emolumenti.²

³ La Commissione di alta vigilanza fissa l'importo della tassa di vigilanza annuale di cui agli articoli 7 capoverso 1 lettera b e 8 capoverso 1 in base ai costi sostenuti da essa e dalla sua segreteria durante l'esercizio corrispondente.³

Art. 7⁴ Tassa di vigilanza a carico delle autorità di vigilanza

¹ La tassa di vigilanza a carico delle autorità di vigilanza per l'esercizio si compone di:

- a. una tassa di base di 300 franchi per ogni istituto di previdenza soggetto a vigilanza che sottostà alla legge del 17 dicembre 1993⁵ sul libero passaggio;
- b. una tassa supplementare.

² La tassa supplementare copre i costi della Commissione di alta vigilanza e della sua segreteria per l'attività di alta vigilanza, nella misura in cui detti costi non sono coperti dagli introiti della tassa di base e degli emolumenti. Essa ammonta al massimo a 80 centesimi per ogni assicurato attivo affiliato all'istituto di previdenza soggetto a vigilanza e per ogni rendita versata dall'istituto di previdenza.

³ La Commissione di alta vigilanza fattura la tassa di vigilanza alle autorità di vigilanza nove mesi dopo la chiusura del suo esercizio.

⁴ Il giorno di riferimento per la rilevazione del numero degli istituti di previdenza, degli assicurati attivi e delle rendite versate è il 31 dicembre dell'anno precedente l'esercizio in questione.

⁵ Per gli istituti di previdenza in liquidazione, la tassa viene prelevata l'ultima volta per l'esercizio in cui è emessa la decisione di liquidazione.

² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 lug. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU **2014** 2317).

³ Introdotto dal n. I dell'O del 2 lug. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU **2014** 2317).

⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 lug. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU **2014** 2317).

⁵ RS **831.42**

Art. 8⁶ Tassa di vigilanza a carico del fondo di garanzia, dell'istituto collettore e delle fondazioni d'investimento

¹ La tassa di vigilanza a carico del fondo di garanzia, dell'istituto collettore e delle fondazioni d'investimento copre i costi della Commissione di alta vigilanza e della sua segreteria per l'attività di vigilanza diretta nel corso dell'esercizio, nella misura in cui questi costi non sono coperti dagli emolumenti versati dagli istituti soggetti a vigilanza e dalle tasse che le fondazioni d'investimento devono versare per i loro patrimoni separati. Essa è calcolata in funzione del patrimonio degli istituti in base ai tassi seguenti:

- a. fino a 100 milioni di franchi: al massimo 0,030 per mille;
- b. da oltre 100 milioni a 1 miliardo di franchi: al massimo 0,025 per mille;
- c. da oltre 1 miliardo a 10 miliardi di franchi: al massimo 0,020 per mille;
- d. oltre 10 miliardi di franchi: al massimo 0,012 per mille.

² Essa ammonta al massimo a 125 000 franchi per istituto. In caso di applicazione di tassi inferiori a quelli massimi, gli altri tassi vanno ridotti proporzionalmente.

³ Le fondazioni d'investimento versano una tassa di 1000 franchi per ogni patrimonio separato. Ciascun gruppo d'investimento è considerato un patrimonio separato.

⁴ La Commissione di alta vigilanza fattura la tassa di vigilanza agli istituti nove mesi dopo la chiusura del suo esercizio.

⁵ Per il rilevamento del patrimonio e del numero di patrimoni separati è determinante la chiusura dei conti dell'istituto per l'anno che precede l'esercizio in questione.

Art. 9 Emolumenti ordinari

¹ Per le decisioni e i servizi seguenti sono riscossi emolumenti in funzione del tempo impiegato, nei limiti del seguente quadro tariffario:

Decisione, servizio	Quadro tariffario in franchi
a. assunzione della vigilanza (compresa l'approvazione dell'atto di fondazione)	1 000– 5 000
b. approvazione delle modifiche dell'atto di fondazione	500–10 000
c. esame di regolamenti e delle loro modifiche	500–10 000
d. esame di contratti	500– 800
e. scioglimento di una fondazione d'investimento	1 500–20 000
f. fusione di fondazioni d'investimento	1 000–30 000
g. provvedimenti di vigilanza	200–50 000

⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 lug. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2317).

Decisione, servizio	Quadro tariffario in franchi
h. ⁷ abilitazione dei periti in materia di previdenza professionale	500– 5 000
i. ⁸ dichiarazione di abilitazione per le persone e istituzioni di cui all'articolo 48 ^f capoverso 5 dell'ordinanza del 18 aprile 1984 ⁹ sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità	500– 5 000

² La tariffa oraria in funzione del tempo impiegato è di 250 franchi.

Art. 10 Emolumento straordinario

¹ Per ispezioni straordinarie o accertamenti onerosi le autorità di vigilanza riscuotono, a seconda dell'onere lavorativo, una tassa compresa tra 2000 e 100 000 franchi.

² Per revisioni o controlli straordinari o accertamenti onerosi il fondo di garanzia, l'istituto collettore e le fondazioni d'investimento riscuotono, a seconda dell'onere lavorativo, una tassa compresa tra 2000 e 100 000 franchi.

Art. 11 Ordinanza generale sugli emolumenti

Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni dell'ordinanza generale dell'8 settembre 2004¹⁰ sugli emolumenti.

Sezione 4: Disposizioni per la costituzione di istituti di previdenza professionale

Art. 12 Documenti da fornire prima della costituzione

¹ Gli istituti di previdenza e gli istituti dediti alla previdenza professionale sottopongono all'autorità di vigilanza, prima dell'atto di fondazione e dell'iscrizione nel registro di commercio, i documenti e le prove necessari per emanare la decisione relativa all'assunzione della vigilanza e all'eventuale registrazione.

² Devono fornire in particolare i seguenti documenti:

- il progetto di atto di fondazione o di statuti;
- informazioni sui promotori;
- informazioni sugli organi;

⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 lug. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU **2014** 2317).

⁸ Introdotta dall'all. all'O dell'8 mag. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 1349).

⁹ RS **831.441.1**

¹⁰ RS **172.041.1**

INDICE

LPP

OPP1

OPP2

OPP3

OPPD

OEP

OFG

OFond

LFLP

OLP

OLPT

OPPA

ESTRATTO
LEGGI

TABELLE

- d. il progetto dei vari regolamenti, segnatamente del regolamento di previdenza, del regolamento d'organizzazione e del regolamento d'investimento;
- e. informazioni sul genere e sull'entità di eventuali misure di sicurezza supplementari o sull'importo delle riserve tecniche;
- f. la dichiarazione di accettazione dell'ufficio di revisione e del perito in materia di previdenza professionale.

³ Ai fini della verifica dell'integrità e della lealtà dei responsabili, gli istituti di previdenza e gli istituti dediti alla previdenza professionale devono inoltre fornire all'autorità di vigilanza i documenti seguenti:

- a. per le persone fisiche: informazioni riguardanti cittadinanza, domicilio, partecipazioni qualificate ad altre società, procedimenti giudiziari e amministrativi pendenti, nonché un curriculum vitae firmato, referenze e un estratto del casellario giudiziale;
- b. per le società: gli statuti, un estratto del registro di commercio o un'attestazione corrispondente, una descrizione dell'attività, della situazione finanziaria e, all'occorrenza, della struttura del gruppo, nonché indicazioni su procedimenti giudiziari e amministrativi conclusi o pendenti.

Art. 13 Verifica da parte dell'autorità di vigilanza

¹ L'autorità di vigilanza verifica se l'organizzazione prevista, la gestione, nonché l'amministrazione e l'investimento del patrimonio sono conformi alle disposizioni legali e regolamentari, in particolare se la struttura organizzativa, i processi e la suddivisione dei compiti sono disciplinati in modo chiaro e sufficiente e se sono rispettati gli articoli 51*b* capoverso 2 LPP e 48*h* dell'ordinanza del 18 aprile 1984¹¹ sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

² Nel verificare i regolamenti di previdenza l'autorità di vigilanza controlla in particolare che le prestazioni regolamentari e il loro finanziamento si basino su un rapporto del perito in materia di previdenza professionale dal quale risulti che l'equilibrio finanziario è garantito.

³ Nel verificare l'integrità e la lealtà dei responsabili tiene conto in particolare:

- a. delle condanne penali la cui iscrizione nel casellario giudiziale svizzero non è stata eliminata;
- b. degli attestati di carenza beni esistenti;
- c. dei procedimenti giudiziari e amministrativi pendenti.

Art. 14 Presentazione dei rapporti dopo la costituzione

L'autorità di vigilanza può prevedere per l'istituto di previdenza, nella fase iniziale, scadenze inferiori a un anno per la presentazione dei rapporti.

¹¹ RS 831.441.1

Sezione 5:**Disposizioni particolari per la costituzione di istituti collettivi e comuni di cui all'articolo 65 capoverso 4 LPP****Art. 15** Documenti supplementari da fornire prima della costituzione

Oltre ai documenti di cui all'articolo 12 capoversi 2 e 3, gli istituti collettivi e comuni di cui all'articolo 65 capoverso 4 LPP devono fornire i documenti seguenti:

- a. il progetto di contratto d'affiliazione;
- b. l'attestazione del patrimonio iniziale (art. 17);
- c. la dichiarazione di garanzia (art. 18);
- d. il piano d'affari.

Art. 16 Attività prima dell'assunzione della vigilanza

Un istituto collettivo o comune non può concludere contratti d'affiliazione fintanto che l'autorità di vigilanza non ha emanato la decisione relativa all'assunzione della vigilanza.

Art. 17 Patrimonio iniziale

L'autorità di vigilanza verifica se l'istituto collettivo o comune dispone di un patrimonio iniziale sufficiente. Il patrimonio iniziale è sufficiente se copre le spese d'amministrazione e d'organizzazione e le altre spese d'esercizio prevedibili nei primi due anni.

Art. 18 Garanzia e riassicurazione

¹ L'autorità di vigilanza verifica se, al momento della sua costituzione, l'istituto collettivo o comune dispone di una garanzia irrevocabile e non cedibile di una banca soggetta all'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari o è integralmente riassicurato presso una compagnia di assicurazioni soggetta alla vigilanza svizzera o del Liechtenstein.

² La garanzia deve ammontare ad almeno 500 000 franchi ed essere stata stipulata per una durata minima di cinque anni. L'autorità di vigilanza può aumentare l'importo minimo fino a 1 milione di franchi. Per la fissazione dell'importo minimo sono determinanti il capitale di previdenza prevedibile, nonché il numero dei contratti d'affiliazione e la loro durata contrattuale minima.

³ La riassicurazione deve avere una durata minima di cinque anni senza possibilità di disdetta.

⁴ Si ricorre alla garanzia o alla riassicurazione se prima della loro scadenza è stata avviata una procedura di liquidazione nei confronti dell'istituto e non è escluso che gli assicurati o terzi subiscano un danno o che il fondo di garanzia debba fornire prestazioni. La banca o la compagnia di assicurazioni adempie l'obbligo di garanzia

alla prima diffida di pagamento scritta. Soltanto la competente autorità di vigilanza è autorizzata a emettere una diffida di pagamento.

Art. 19 Parità nell'organo supremo

L'organo supremo dell'istituto collettivo o comune è insediato per mezzo di elezioni paritetiche al più tardi un anno dopo l'emanazione della decisione relativa all'assunzione della vigilanza.

Art. 20 Modifica dell'attività

¹ Se l'attività di un istituto collettivo o comune subisce modifiche importanti, l'organo supremo lo notifica all'autorità di vigilanza. Questa chiede di fornire la prova che la solidità dell'istituto è garantita.

² È considerata modifica importante segnatamente una variazione del 25 per cento del numero delle affiliazioni o della riserva matematica nell'arco di 12 mesi.

Sezione 6:

Disposizioni particolari per la costituzione di fondazioni d'investimento

Art. 21 Documenti supplementari da fornire prima della costituzione

Oltre ai documenti di cui all'articolo 12 capoversi 2 e 3, le fondazioni d'investimento devono fornire i documenti seguenti:

- a. il piano d'affari;
- b. i prospetti necessari.

Art. 22 Patrimonio di dotazione

Al momento della costituzione il patrimonio di dotazione della fondazione d'investimento deve ammontare almeno a 100 000 franchi.

Sezione 7: Disposizioni finali

Art. 23 Diritto previgente: abrogazione

Sono abrogate:

1. l'ordinanza del 29 giugno 1983¹² concernente la vigilanza sugli istituti di previdenza e la loro registrazione;
2. l'ordinanza del 17 ottobre 1984¹³ sulle tasse per la vigilanza di istituti della previdenza professionale, con effetto dal 31 dicembre 2014.

¹² [RU 1983 829, 1996 146 n. I 10, 1998 1662 art. 28 1840, 2004 4279 all. n. 3 4653, 2006 4705 n. II 94]

¹³ [RU 1984 1224, 2004 4279 all. n. 4 4653]

Art. 24 Modifica del diritto vigente...¹⁴**Art. 25** Disposizioni transitorie

¹ L'autorità cantonale di vigilanza informa la Commissione di alta vigilanza in merito alla sua costituzione in quanto istituto di diritto pubblico dotato di personalità giuridica propria conformemente all'articolo 61 LPP.

² L'ordinanza del 17 ottobre 1984¹⁵ sulle tasse per la vigilanza di istituti della previdenza professionale si applica alle tasse a carico degli istituti posti sotto la vigilanza diretta dell'UFAS fintanto che la vigilanza su questi istituti non è stata trasferita alle autorità cantonali di vigilanza.

³ Nell'anno del trasferimento della vigilanza, la tassa di vigilanza annuale prevista dal diritto anteriore è dovuta *pro rata temporis* fino alla data del trasferimento. Sulla base dell'ultimo rapporto annuale fornitogli dall'istituto, l'UFAS stabilisce la tassa di vigilanza nella decisione relativa al trasferimento della vigilanza e la fattura all'istituto.

⁴ Fino alla fine dell'anno in cui la vigilanza è trasferita alle autorità cantonali di vigilanza, la tassa di vigilanza di cui all'articolo 7 è dovuta dall'UFAS.

⁵ L'UFAS trasferisce la vigilanza sull'istituto di previdenza alla competente autorità cantonale di vigilanza entro il 31 dicembre 2014; fissa inoltre la data del trasferimento. Competente è l'autorità cantonale di vigilanza del luogo in cui ha sede l'istituto di previdenza al momento del trasferimento. Non appena è passata in giudicato, la decisione relativa al trasferimento della vigilanza è comunicata all'Ufficio del registro di commercio per la modifica dell'iscrizione.

Art. 25a¹⁶ Disposizione transitoria della modifica del 2 luglio 2014

L'articolo 6 capoversi 2 e 3, nonché gli articoli 7 e 8 della modifica del 2 luglio 2014 sono applicabili per la prima volta all'esercizio 2014.

Art. 26 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2012.

¹⁴ La mod. può essere consultata alla RU **2011** 3425.

¹⁵ [RU **1984** 1224, **2004** 4279 all. n. 4 4653]

¹⁶ Introdotto dal n. I dell'O del 2 lug. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU **2014** 2317).

INDICE
LPP
OPP1
OPP2
OPP3
OPPD
OEP
OFG
OFond
LFLP
OLP
OLPT
OPPA
ESTRATTO LEGGI
TABELLE

Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)

del 18 aprile 1984 (Stato 1° gennaio 2020)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 97 capoverso 1 della legge federale del 25 giugno 1982¹ sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP);
visto l'articolo 26 capoverso 1 della legge del 17 dicembre 1993² sul libero passaggio (LFLP);
visti gli articoli 124 capoverso 3 e 124a capoverso 3 del Codice civile (CC)^{3,4}
ordina:

Capitolo 1:⁵ Principi della previdenza professionale

Sezione 1: Adeguatezza

Art. 1 Contributi e prestazioni (art. 1 cpv. 2 e 3 LPP)

¹ Il piano di previdenza è considerato adeguato se le condizioni previste ai capoversi 2 e 3 sono adempiute.

² Conformemente al modello di calcolo:

- a. le prestazioni regolamentari non superano il 70 per cento dell'ultimo salario o reddito assicurabile soggetto all'AVS conseguito prima del pensionamento oppure
- b. l'importo complessivo annuo dei contributi regolamentari del datore di lavoro e dei salariati destinati al finanziamento delle prestazioni di vecchiaia non supera il 25 per cento della somma dei salari assicurabili soggetti all'AVS o i contributi annui degli indipendenti non superano il 25 per cento del reddito assicurabile soggetto all'AVS.

³ Per i salari eccedenti il limite superiore fissato all'articolo 8 capoverso 1 LPP, conformemente al modello di calcolo, le prestazioni di vecchiaia della previdenza professionale, aggiunte a quelle dell'AVS, non superano l'85 per cento dell'ultimo salario o reddito soggetto all'AVS conseguito prima del pensionamento.

RU 1984 543

¹ RS 831.40

² RS 831.42

³ RS 210

⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2347).

⁵ Introdotto dal n. I dell'O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4279).

INDICE

LPP

OPP1

OPP2

OPP3

OPPD

OEP

OFG

OFond

LFLP

OLP

OLPT

OPPA

ESTRATTO
LEGGI

TABELLE

⁴ L'adeguatezza delle prestazioni in capitale eventualmente contemplate dal piano di previdenza è valutata in base alle prestazioni in forma di rendita corrispondenti, calcolate applicando l'aliquota di conversione regolamentare o, laddove il regolamento non prevede aliquote di conversione, l'aliquota minima di conversione fissata all'articolo 14 capoverso 2 LPP.

⁵ Un piano di previdenza con possibilità di scelta della strategia d'investimento secondo l'articolo 1e è considerato adeguato, se:

- a. sono adempiute le condizioni previste al capoverso 2 lettera b; e
- b. per il calcolo dell'importo massimo della somma d'acquisto non possono essere presi in considerazione contributi superiori in media al 25 per cento del salario assicurato per anno di contribuzione possibile, senza interessi.⁶

Art. 1a Adeguatazza in caso di più rapporti di previdenza

(art. 1 cpv. 2 e 3 LPP)

¹ Se un datore di lavoro stipula con più istituti di previdenza contratti di affiliazione in virtù dei quali taluni salariati sono assicurati contemporaneamente presso più istituti, deve adottare misure affinché il complesso dei rapporti di previdenza sia conforme per analogia all'articolo 1.

² Gli indipendenti che fanno assicurare il loro reddito presso più istituti di previdenza devono adottare le misure necessarie affinché il complesso dei loro rapporti di previdenza sia conforme per analogia all'articolo 1.

Art. 1b Pensionamento anticipato

(art. 1 cpv. 3 LPP)

¹ Al fine di compensare totalmente o in parte la riduzione delle prestazioni di vecchiaia implicata dalla riscossione anticipata, il regolamento dell'istituto di previdenza può consentire agli assicurati acquisti supplementari oltre a quello di tutte le prestazioni regolamentari ai sensi dell'articolo 9 capoverso 2 LFLP.

² Gli istituti di previdenza che consentono acquisti per il pensionamento anticipato conformemente al capoverso 1 devono definire i loro piani di previdenza in modo che, qualora l'assicurato rinunciasse al pensionamento anticipato, l'obiettivo delle prestazioni previsto nel regolamento sia superato al massimo del 5 per cento.

Sezione 2: Collettività

Art. 1c Piani di previdenza

(art. 1 cpv. 3 LPP)

¹ Il principio della collettività è rispettato quando l'istituto di previdenza o la cassa pensioni affiliata prevede nel suo regolamento una o più collettività di assicurati. L'appartenenza ad una collettività deve essere determinata in base a criteri obiettivi

⁶ Introdotto dal n. I dell'O del 30 ago. 2017, in vigore dal 1° ott. 2017 (RU 2017 5021).

quali in particolare l'anzianità di servizio, la funzione svolta, la posizione gerarchica nell'azienda, l'età o il livello salariale.

² Il principio della collettività è parimenti rispettato quando una sola persona è assicurata, ma il regolamento prevede per principio la possibilità di assicurarne altre. Questo capoverso non si applica tuttavia all'assicurazione facoltativa degli indipendenti giusta l'articolo 44 LPP.

Art. 1d Possibilità di scegliere tra più piani di previdenza
(art. 1 cpv. 3 LPP)

¹ L'istituto di previdenza o la cassa pensioni affiliata può proporre al massimo tre piani di previdenza agli assicurati di ogni collettività.

² La somma delle quote contributive versate in percentuale del salario da datore di lavoro e salariati deve ammontare nel piano che contempla i contributi più bassi ad almeno due terzi di quella prevista nel piano con i contributi più elevati. L'aliquota contributiva del datore di lavoro deve essere la stessa in ogni piano di previdenza.

Art. 1e⁷ Scelta della strategia d'investimento
(art. 1 cpv. 3 LPP)

¹ Soltanto gli istituti di previdenza che assicurano esclusivamente la parte del salario eccedente di più di una volta e mezza l'importo limite superiore fissato all'articolo 8 capoverso 1 LPP possono proporre diverse strategie d'investimento nell'ambito di uno stesso piano di previdenza.

² L'istituto di previdenza può proporre al massimo dieci strategie d'investimento per cassa pensioni affiliata.

³ L'avere di previdenza di un assicurato non può essere suddiviso né investito secondo diverse strategie o diverse ponderazioni all'interno di una strategia.

⁴ Gli istituti di previdenza possono proporre alle casse pensioni affiliate più gerenti patrimoniali esterni per ciascuna strategia d'investimento. Le casse pensioni affiliate possono scegliere soltanto uno dei gerenti patrimoniali proposti dall'istituto di previdenza.

⁵ All'interno di uno stesso collettivo di assicurati le strategie d'investimento devono essere proposte a tutti gli assicurati. Il risultato degli investimenti di una strategia d'investimento deve essere attribuito secondo criteri uniformi agli averi degli assicurati di un collettivo che hanno scelto tale strategia.

⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 ago. 2017, in vigore dal 1° ott. 2017 (RU 2017 5021).

Sezione 3: Parità di trattamento

(art. 1 cpv. 3 LPP)

Art. 1f

Il principio della parità di trattamento è rispettato quando tutti gli assicurati di una collettività sono soggetti alle medesime condizioni regolamentari nel piano di previdenza.

Sezione 4: Pianificazione previdenziale

(art. 1 cpv. 3 LPP)

Art. 1g

Il principio della pianificazione previdenziale è rispettato quando l'istituto di previdenza fissa in modo preciso nel suo regolamento le diverse prestazioni offerte, le modalità del loro finanziamento e le condizioni di diritto, i piani di previdenza proposti e le diverse collettività di assicurati alle quali si applicano differenti piani di previdenza. Il piano di previdenza deve fondarsi su parametri determinati in base a principi tecnici riconosciuti.

Sezione 5: Principio d'assicurazione

(art. 1 cpv. 3 LPP)

Art. 1h⁸

¹ Il principio d'assicurazione è rispettato quando l'istituto di previdenza impiega almeno il 6 per cento dell'importo complessivo dei contributi per finanziare le prestazioni che coprono i rischi di decesso e d'invalidità; per il calcolo di questa percentuale minima è determinante l'importo complessivo dei contributi per tutte le collettività e per tutti i piani di previdenza di un datore di lavoro affiliato ad un istituto di previdenza. Se a un istituto di previdenza sono affiliati più datori di lavoro, per il calcolo della percentuale minima sono determinanti i contributi per le collettività ed i piani di un solo datore di lavoro.

² Negli istituti di previdenza che applicano esclusivamente la previdenza più estesa ed extraobbligatoria, il principio d'assicurazione è parimenti rispettato quando, conformemente al regolamento, l'avere di vecchiaia è alimentato senza la copertura dei rischi di decesso e d'invalidità nei casi in cui, in ragione del rischio considerevolmente accresciuto rilevato da un esame medico, la copertura dei predetti rischi è esclusa dall'assicurazione. In questi casi le prestazioni di vecchiaia possono essere versate solo in forma di rendita.

⁸ Vedi anche la lett. c delle disp. fin della mod. del 10 giu. 2005 alla fine del presente testo.

INDICE

LPP

OPP1

OPP2

OPP3

OPPD

OEP

OFG

OFond

LFLP

OLP

OLPT

OPPA

ESTRATTO
LEGGI

TABELLE

Sezione 6: Età minima per il pensionamento anticipato

(art. 1 cpv. 3 LPP)

Art. 1i⁹

¹ I regolamenti degli istituti di previdenza non possono prevedere un'età di pensionamento inferiore a 58 anni.

² Sono ammesse età di pensionamento inferiori a quella menzionata al capoverso 1:

- a. in caso di ristrutturazioni aziendali;
- b. nel caso di rapporti di lavoro in cui è prevista un'età di pensionamento inferiore per motivi di sicurezza pubblica.

Capitolo 1a: Assicurazione obbligatoria dei salariati¹⁰**Sezione 1: Categorie di persone assicurate e salario coordinato**

Art. 1j¹¹ Salariati esenti dall'assicurazione obbligatoria
(art. 2 cpv. 2 e 4 LPP)¹²

¹ I seguenti salariati non sottostanno all'assicurazione obbligatoria:

- a. i salariati il cui datore di lavoro non è sottoposto all'obbligo di versare contributi all'AVS;
- b.¹³ i salariati assunti per un periodo limitato non superiore ai tre mesi; è fatto salvo l'articolo 1k;
- c. i salariati che esercitano un'attività accessoria, se sono già obbligatoriamente assicurati per l'attività lucrativa principale oppure se esercitano un'attività lucrativa indipendente a titolo principale;
- d.¹⁴ le persone che sono invalide almeno in misura del 70 per cento ai sensi dell'AI e le persone il cui rapporto di assicurazione è prorogato provvisoriamente conformemente all'articolo 26a LPP;
- e.¹⁵ i seguenti membri della famiglia del conduttore di un'azienda agricola, che vi lavorano:

⁹ Vedi anche la lett. d delle disp. fin della mod. del 10 giu. 2005 alla fine del presente testo.

¹⁰ Originario Cap. 1.

¹¹ Originario art. 1.

¹² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 giu. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 3551).

¹³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 giu. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 3551).

¹⁴ Nuovo testo giusta l'all. n. 2 dell'O del 16 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 5679).

¹⁵ Nuovo testo giusta il n. I 3 dell'O del 29 set. 2006 concernente l'attuazione della L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 4155).

INDICE

LPP

OPP1

OPP2

OPP3

OPPD

OEP

OFG

OFond

LFLP

OLP

OLPT

OPPA

ESTRATTO
LEGGI

TABELLE

1. i parenti del conduttore in linea ascendente e discendente, nonché i loro congiunti o partner registrati,
2. i generi e le nuore del conduttore che con ogni probabilità rileveranno l'azienda per gestirla personalmente.

² I salariati non attivi in Svizzera o la cui attività nel nostro Paese non presenta probabilmente un carattere durevole, che sono già sufficientemente assicurati all'estero, sono esentati dall'assicurazione obbligatoria a condizione che ne faccia domanda al competente istituto di previdenza.

³ I salariati che non sono sottoposti all'assicurazione obbligatoria in virtù del capoverso 1 lettere a ed e possono farsi assicurare a titolo facoltativo, alle stesse condizioni degli indipendenti.

⁴ I salariati che non sono sottoposti all'assicurazione obbligatoria in virtù del capoverso 1 lettere b e c possono farsi assicurare a titolo facoltativo conformemente all'articolo 46 LPP.

Art. 1^{k16} Salariati assunti per un periodo limitato
(art. 2 cpv. 4 LPP)

I salariati assunti o impiegati per un periodo limitato sottostanno all'assicurazione obbligatoria, se:

- a. il rapporto di lavoro è prolungato, senza interruzione, oltre i tre mesi: in tal caso il salariato è assicurato dal momento in cui è stato convenuto il prolungamento;
- b. sono stati a più riprese assunti dallo stesso datore di lavoro, o impiegati dalla stessa impresa che presta il personale, per un periodo complessivamente superiore a tre mesi e senza interruzioni superiori a tre mesi: in tal caso il salariato è assicurato dall'inizio del quarto mese di lavoro; se prima dell'inizio del rapporto di lavoro è stato tuttavia convenuto che il salariato è assunto o impiegato per una durata complessiva superiore a tre mesi, l'assoggettamento comincia contemporaneamente al rapporto di lavoro.

Art. 2¹⁷ Fornitura di personale a prestito
(art. 2 cpv. 4 LPP)

I lavoratori occupati in un'impresa acquisitrice nell'ambito di una fornitura di personale a prestito conformemente alla legge federale del 6 ottobre 1989¹⁸ sul collocamento e il personale a prestito sono considerati impiegati dell'impresa che presta il personale.

¹⁶ Introdotto dal n. I dell'O del 25 giu. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 3551).

¹⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ago. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 4279 4653).

¹⁸ RS **823.11**

Art. 3 Determinazione del salario coordinato

(art. 7 cpv. 2 e 8 LPP)

¹ Nel suo regolamento l'istituto di previdenza può derogare al salario determinante nell'AVS:

- a. facendo astrazione di elementi occasionali del salario;
- b. fissando anticipatamente il salario coordinato annuo in base all'ultimo salario annuo noto; si deve tuttavia tener conto dei cambiamenti già convenuti per l'anno in corso;
- c. determinando il salario coordinato in modo forfettario, in quelle professioni in cui le condizioni d'occupazione e di retribuzione sono irregolari, in base al salario medio di ogni categoria professionale.

² L'istituto di previdenza può pure derogare al salario annuo e determinare il salario coordinato basandosi sul salario versato per un determinato periodo di pagamento. Gli importi limite fissati negli articoli 2, 7, 8 e 46 LPP devono allora essere convertiti per il corrispondente periodo di pagamento. Se il salario diventa temporaneamente inferiore all'importo limite minimo, il salariato resta comunque sottoposto all'assicurazione obbligatoria.

Art. 3a¹⁹ Importo minimo del salario assicurato

(art. 8 LPP)

¹ Per le persone che sottostanno all'assicurazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 2 LPP e che percepiscono da un datore di lavoro un salario determinante AVS superiore a 21 330 franchi, deve essere assicurato un importo di almeno 3555 franchi.²⁰

² Il salario minimo assicurato secondo il capoverso 1 vale anche per l'assicurazione obbligatoria di persone per le quali gli importi limite sono ridotti conformemente all'articolo 4.

Art. 4²¹ Salario coordinato di assicurati parzialmente invalidi

(art. 8 e 34 cpv. 1 lett. b LPP)

Per le persone parzialmente invalide ai sensi della legge federale del 19 giugno 1959²² sull'assicurazione per l'invalidità, gli importi limite fissati negli articoli 2, 7, 8 capoverso 1 e 46 LPP sono ridotti come segue:

¹⁹ Introdotto dal n. I dell'O del 18 ago. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 4279 4653).

²⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 3537).

²¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ago. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 4279 4653).

²² RS **831.20**

INDICE

LPP

OPP1

OPP2

OPP3

OPPD

OEP

OFG

OFond

LFLP

OLP

OLPT

OPPA

ESTRATTO
LEGGI

TABELLE

Diritto alla rendita in frazioni di una rendita intera	Riduzione degli importi limite
$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$
$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$
$\frac{3}{4}$	$\frac{3}{4}$

Art. 5²³ Adegumento all'AVS
(art. 9 LPP)

Gli importi limite di cui agli articoli 2, 7, 8 e 46 LPP sono aumentati come segue:

Importi precedenti in Fr.	Nuovi importi in Fr.
21 150	21 330
24 675	24 885
84 600	85 320
3 525	3 555

Art. 6²⁴ Inizio dell'assicurazione
(art. 10 cpv. 1 LPP)

¹ L'assicurazione esplica i suoi effetti dal giorno in cui inizia il rapporto di lavoro o sussiste per la prima volta un diritto al salario, ma in ogni caso dal momento in cui il salariato si avvia per recarsi al lavoro.

² Per i disoccupati l'assicurazione esplica i suoi effetti dal giorno in cui sono soddisfatte per la prima volta i presupposti del diritto di cui all'articolo 8 della legge del 25 giugno 1982²⁵ sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI) o l'assicurato riceve indennità secondo l'articolo 29 LADI.

Sezione 2: Affiliazione obbligatoria del datore di lavoro

Art. 7 Effetti dell'affiliazione a uno o più istituti di previdenza
(art. 11 cpv. 1 LPP)

¹ L'affiliazione del datore di lavoro a un istituto di previdenza registrato implica l'assicurazione di tutti i salariati sottoposti alla legge presso questo istituto.

² Se il datore di lavoro vuole affiliarsi a diversi istituti di previdenza registrati, deve definire ogni gruppo d'assicurati in modo tale che tutti i salariati sottoposti alla legge siano assicurati. In caso di lacune nella definizione dei gruppi d'assicurati, gli istituti

²³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 3537).

²⁴ Nuovo testo giusta l'all. n. 1 dell'O del 9 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 4393).

²⁵ RS **837.0**

di previdenza sono solidalmente responsabili delle prestazioni legali. Essi possono esercitare il regresso contro il datore di lavoro.

Art. 8²⁶

Art. 9 Verifica dell'affiliazione

(art. 11 e 56 cpv. 1 lett. h LPP²⁷)

¹ Il datore di lavoro deve fornire alla sua cassa di compensazione dell'AVS tutte le informazioni necessarie alla verifica della sua affiliazione.

² Egli deve consegnarle un'attestazione del suo istituto di previdenza che certifichi la sua affiliazione in conformità della LPP. Se è il solo datore di lavoro affiliato all'istituto di previdenza, una copia della decisione di registrazione rilasciata dall'autorità di vigilanza costituisce un'attestazione sufficiente.

³ La cassa di compensazione dell'AVS annuncia all'istituto collettore i datori di lavoro che non adempiono il loro obbligo d'affiliazione. Essa gli trasmette l'inserito.²⁸

⁴ L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) impartisce direttive alle casse di compensazione dell'AVS, in particolare sulla procedura, sul momento del controllo e sui documenti da presentare.²⁹

⁵ Il fondo di garanzia versa alle casse di compensazione dell'AVS un'indennità di 9 franchi per ogni caso esaminato nell'ambito della verifica dell'affiliazione dei datori di lavoro ad esse assoggettati (art. 11 cpv. 4 LPP). Entro il 31 marzo dell'anno successivo, le casse di compensazione dell'AVS annunciano al fondo di garanzia i controlli da esse effettuati mediante il formulario prescritto dall'UFAS^{30,31}

Art. 10³² Obbligo d'informare del datore di lavoro

(art. 11 e 52c LPP)

Il datore di lavoro deve annunciare all'istituto di previdenza tutti i salariati sottoposti all'assicurazione obbligatoria e fornire le indicazioni necessarie alla tenuta dei conti di vecchiaia e al calcolo dei contributi. Deve inoltre fornire all'ufficio di revisione tutte le informazioni di cui quest'ultimo necessita per il disbrigo delle proprie incombenze.

²⁶ Abrogato dal n. I dell'O del 18 ago. 2004, con effetto dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 4279 4653).

²⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ago. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 4279 4653).

²⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ago. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 4279 4653).

²⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 3435).

³⁰ Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 3435).

³¹ Introdotto dal n. I dell'O del 18 ago. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 4279 4653).

³² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 3435).

INDICE

LPP

OPP1

OPP2

OPP3

OPPD

OEP

OFG

OFond

LFLP

OLP

OLPT

OPPA

ESTRATTO
LEGGI

TABELLE

Sezione 3:**Conti individuali di vecchiaia e prestazioni di libero passaggio****Art. 11** Tenuta dei conti individuali di vecchiaia

(art. 15 e 16 LPP)

¹ L'istituto di previdenza deve tenere un conto individuale di vecchiaia per ogni assicurato, da cui risulti l'avere di vecchiaia secondo l'articolo 15 cpv. 1 LPP.

² Alla fine dell'anno civile si devono accreditare sul conto individuale di vecchiaia:

- a. l'interesse annuo calcolato sull'avere di vecchiaia esistente alla fine dell'anno civile precedente;
- b. gli accrediti di vecchiaia senza interessi per l'anno civile trascorso.

³ Se si realizza un evento assicurato o se l'assicurato lascia l'istituto di previdenza nel corso dell'anno si devono accreditare sul conto di vecchiaia:

- a.³³ l'interesse previsto nel capoverso 2 lettera a calcolato proporzionalmente fino all'insorgenza dell'evento assicurato o del caso di libero passaggio secondo l'articolo 2 LFLP;
- b. gli accrediti di vecchiaia senza interessi fino all'insorgenza dell'evento assicurato o fino all'uscita dell'assicurato.

⁴ Se l'assicurato entra nell'istituto di previdenza nel corso dell'anno, alla fine dell'anno civile si devono accreditare sul suo conto di vecchiaia:

- a. l'importo dell'avere di vecchiaia trasferito corrispondente alla previdenza minima legale;
- b. l'interesse sull'importo dell'avere di vecchiaia trasferito, calcolato dal giorno di pagamento della prestazione di libero passaggio;
- c. gli accrediti di vecchiaia senza interessi per la frazione d'anno in cui l'assicurato ha fatto parte dell'istituto di previdenza.

Art. 12³⁴ Saggio minimo d'interesse

(art. 15 cpv. 2 LPP)

Sull'avere di vecchiaia si corrisponde un interesse minimo:

- a. per il periodo fino al 31 dicembre 2002: del 4 per cento al minimo;
- b.³⁵ per il periodo a partire dal 1° gennaio fino al 31 dicembre 2003: del 3,25 per cento al minimo;

³³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 dic. 1996, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1996 3452).

³⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3904).

³⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° set. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4249).

LPP

OPP1

OPP2

OPP3

OPPD

OEP

OFG

OFond

LFLP

OLP

OLPT

OPPA

ESTRATTO
LEGGI

TABELLE

- c.³⁶ per il periodo a partire dal 1° gennaio fino al 31 dicembre 2004: del 2,25 per cento al minimo;
- d.³⁷ per il periodo a partire dal 1° gennaio 2005 fino al 31 dicembre 2007: del 2,5 per cento al minimo;
- e.³⁸ per il periodo a partire dal 1° gennaio 2008 fino al 31 dicembre 2008: del 2,75 per cento al minimo;
- f.³⁹ per il periodo a partire dal 1° gennaio 2009 fino al 31 dicembre 2011: del 2 per cento al minimo;
- g.⁴⁰ per il periodo a partire dal 1° gennaio 2012 fino al 31 dicembre 2013: dell'1,5 per cento al minimo;
- h.⁴¹ per il periodo a partire dal 1° gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2015: dell'1,75 per cento al minimo;
- i.⁴² per il periodo a partire dal 1° gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2016: dell'1,25 per cento al minimo;
- j.⁴³ per il periodo a partire dal 1° gennaio 2017: dell'1 per cento al minimo.

Art. 12a e 12b ⁴⁴**Art. 13** Età determinante per il calcolo degli accrediti di vecchiaia
(art. 16 LPP)

L'età determinante il tasso applicabile al calcolo degli accrediti di vecchiaia risulta dalla differenza tra l'anno civile in corso e l'anno di nascita.

- ³⁶ Introdotta dal n. I dell'O del 10 set. 2003 (RU **2003** 3523). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° set. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 4249).
- ³⁷ Introdotta dal n. I dell'O del 1° set. 2004 (RU **2004** 4249). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 4441).
- ³⁸ Introdotta dal n. I dell'O del 5 set. 2007 (RU **2007** 4441). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 5189).
- ³⁹ Introdotta dal n. I dell'O del 22 ott. 2008 (RU **2008** 5189). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 5035).
- ⁴⁰ Introdotta dal n. I dell'O del 2 nov. 2011 (RU **2011** 5035). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 4141).
- ⁴¹ Introdotta dal n. I dell'O del 30 ott. 2013 (RU **2013** 4141). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 4435).
- ⁴² Introdotta dal n. I dell'O del 28 ott. 2015 (RU **2015** 4435). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 ott. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 4179).
- ⁴³ Introdotta dal n. I dell'O del 26 ott. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 4179).
- ⁴⁴ Introdotti dal n. I dell'O del 23 ott. 2002 (RU **2002** 3904). Abrogati dal n. I dell'O del 18 ago. 2004, con effetto dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 4279 4653).

Art. 14⁴⁵ Conto di vecchiaia di assicurati invalidi(art. 15, 34 cpv. 1 lett. b LPP e 18 LFLP)⁴⁶

¹ Nella prospettiva di un possibile reinserimento nella vita attiva, l'istituto di previdenza deve continuare a tenere il conto di vecchiaia di un invalido a cui versa una rendita, fino al momento in cui questi ha raggiunto l'età conferente il diritto alla rendita di vecchiaia.

² L'avere di vecchiaia dell'invalido deve fruttare interesse.

³ Il salario coordinato durante l'ultimo anno d'assicurazione (art. 18) serve da base di calcolo degli accrediti di vecchiaia durante l'invalidità.

⁴ Se il diritto a una rendita d'invalidità si estingue in seguito a scomparsa dell'invalidità, l'assicurato ha diritto a una prestazione di libero passaggio il cui importo corrisponde al suo avere di vecchiaia.

Art. 15⁴⁷ Casi d'invalidità parziale

(art. 15 e 34 cpv. 1 lett. b LPP)

¹ Se l'assicurato beneficia di una rendita parziale d'invalidità, l'istituto di previdenza divide il suo avere di vecchiaia in una parte corrispondente al diritto alla rendita e in una parte attiva come segue:

Diritto alla rendita in frazioni di una rendita intera	Avere di vecchiaia fondato sull'invalidità parziale	Avere di vecchiaia fondato su un'attività lucrativa continuata
$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{3}{4}$
$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$
$\frac{3}{4}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{1}{4}$

² La parte dell'avere di vecchiaia fondata sull'invalidità parziale deve essere trattata secondo l'articolo 14. L'avere di vecchiaia fondato su un'attività lucrativa continuata è equiparato all'avere di vecchiaia di un assicurato che esercita un'attività lucrativa a tempo pieno ed è trattato, in caso di fine del rapporto di lavoro, secondo gli articoli 3–5 LFLP.

Art. 15a⁴⁸ Determinazione e comunicazione dell'avere di vecchiaia

(art. 15 LPP)

¹ L'istituto di previdenza o di libero passaggio determina la quota dell'avere di vecchiaia:

- a. sull'intero avere di previdenza di un assicurato depositato presso l'istituto;
- b. sull'importo del prelievo anticipato di cui all'articolo 30c LPP;

⁴⁵ Vedi anche le disp. fin. della mod. del 18 ago. 2004 alla fine del presente testo.

⁴⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 dic. 1996, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU **1996** 3452).

⁴⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ago. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 4279 4653).

⁴⁸ Introdotto dal n. I dell'O del 10 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 2347).

LPP

OPP1

OPP2

OPP3

OPPD

OEP

OFG

OFond

LFLP

OLP

OLPT

OPPA

ESTRATTO
LEGGI

TABELLE

- c. sulle prestazioni d'uscita e sulle parti di rendita trasferite nel quadro di un conguaglio della previdenza professionale secondo l'articolo 22 LFLP.

² Al momento del trasferimento della prestazione di libero passaggio a un nuovo istituto di previdenza o di libero passaggio, il precedente istituto di previdenza o di libero passaggio comunica al nuovo istituto i dati di cui al capoverso 1. Se omette di farlo, il nuovo istituto gli chiede di comunicarglieli.

Art. 15^{b49} Fissazione dell'avere di vecchiaia

(art. 15 cpv. 4 LPP)

¹ Se l'avere di vecchiaia non può essere accertato, è ritenuto tale l'importo massimo che l'assicurato avrebbe potuto raggiungere in base alle disposizioni minime legali fino al momento della fissazione, ma al massimo fino a concorrenza dell'avere di previdenza effettivamente disponibile presso l'istituto di previdenza o di libero passaggio.

² L'avere di vecchiaia non può essere accertato se i precedenti istituti e il nuovo istituto non dispongono dei dati necessari.

Art. 16⁵⁰ Interessi, proventi e perdite

(art. 15 LPP; art. 18 LFLP)

¹ Nella remunerazione di un istituto di previdenza, sono considerati elementi dell'avere di vecchiaia gli interessi calcolati secondo il saggio minimo d'interesse di cui all'articolo 12.

² Nella remunerazione di un istituto di libero passaggio, gli interessi sono accreditati all'avere di vecchiaia e al rimanente avere di previdenza in modo proporzionale. I proventi e le perdite derivanti dal risparmio in titoli di cui all'articolo 13 capoverso 5 dell'ordinanza del 3 ottobre 1994⁵¹ sul libero passaggio (OLP) sono ripartiti parimenti in modo proporzionale sull'avere di vecchiaia e sul rimanente avere di previdenza.

Sezione 3a:⁵² Scioglimento dei contratti

Art. 16a Calcolo della riserva matematica

(art. 53e cpv. 8 LPP)

¹ In caso di scioglimento dei contratti tra gli istituti di assicurazione e gli istituti di previdenza che soggiacciono alla LFLP, la riserva matematica corrisponde all'importo che l'istituto di assicurazione esigerebbe dall'istituto di previdenza per concludere un nuovo contratto concernente lo stesso effettivo di assicurati e di titolari di rendite nello stesso momento e per le stesse prestazioni. Le spese derivanti

⁴⁹ Introdotto dal n. I dell'O del 10 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 2347).

⁵⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 2347).

⁵¹ RS **831.425**

⁵² Introdotta dal n. I dell'O del 24 mar. 2004, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU **2004** 1709).

dalla conclusione di un nuovo contratto non sono conteggiate. Il tasso d'interesse tecnico corrisponde al massimo al tasso più elevato secondo l'articolo 8 OLP⁵³.

² Gli istituti di assicurazione operanti nel settore della previdenza professionale regolano il calcolo della riserva matematica conformemente al capoverso 1 e sottopongono il suo disciplinamento all'approvazione dell'Autorità federale di vigilanza dei mercati finanziari⁵⁴.

³ L'istituto di previdenza che trasferisce beneficiari di rendite a un altro istituto di previdenza comunica a quest'ultimo ogni informazione necessaria al calcolo e al versamento delle prestazioni.

Art. 16b Appartenenza dei beneficiari di rendite in caso di insolvenza del datore di lavoro
(art. 53e cpv. 7 LPP)

Nel caso di scioglimento del contratto di affiliazione in seguito all'insolvenza del datore di lavoro, i beneficiari di rendite restano presso l'istituto di previdenza competente fino a quel momento; tale istituto continua a versare le rendite in corso conformemente alle disposizioni regolamentari in vigore fino a quel momento.

Sezione 4: Prestazioni dell'assicurazione

Art. 17⁵⁵

Art. 18⁵⁶ Salario coordinato per il calcolo delle prestazioni per i superstiti e di quelle d'invalidità
(art. 24 cpv. 4 e 34 cpv. 1 lett. a LPP⁵⁷)

¹ In caso di decesso o d'invalidità, il salario coordinato durante l'ultimo anno d'assicurazione corrisponde all'ultimo salario coordinato annuo, fissato per il calcolo degli accrediti di vecchiaia (art. 3 cpv. 1).

² Se l'istituto di previdenza si discosta dal salario annuo per determinare il salario coordinato (art. 3 cpv. 2), deve prendere in considerazione il salario coordinato degli ultimi 12 mesi. Nel caso in cui l'assicurato appartenesse all'istituto da meno tempo, il salario coordinato si ottiene convertendo il salario relativo a questo periodo in salario annuo.

⁵³ RS **831.425**

⁵⁴ La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU **2004** 4937). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

⁵⁵ Abrogato dal n. I dell'O del 18 ago. 2004, con effetto dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 4279 4653).

⁵⁶ Vedi anche le disp. fin. della mod. del 18 ago. 2004 alla fine del presente testo.

⁵⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ago. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 4279 4653).

INDICE

LPP

OPP1

OPP2

OPP3

OPPD

OEP

OFG

OFond

LFLP

OLP

OLPT

OPPA

ESTRATTO
LEGGI

TABELLE

³ Se durante l'anno precedente l'insorgenza dell'evento assicurato, l'interessato non ha fruito completamente della sua capacità di guadagno a causa di malattia, infortunio o per altri motivi analoghi, il salario coordinato è calcolato in base a un salario corrispondente a una capacità di guadagno completa.

Art. 19⁵⁸ Adeguamento della rendita d'invalidità in seguito al conguaglio della previdenza professionale
(art. 24 cpv. 5 LPP)

¹ La rendita d'invalidità può essere ridotta soltanto se, conformemente al regolamento, è calcolata tenendo conto dell'avere di previdenza acquisito fino all'inizio del diritto alla rendita.

² Essa può essere ridotta al massimo dell'importo di cui diminuirebbe se fosse calcolata sulla base dell'avere di previdenza da cui è stata dedotta la parte trasferita della prestazione d'uscita. La riduzione non può tuttavia superare, rispetto alla rendita d'invalidità versata fino a quel momento, la parte trasferita della prestazione d'uscita in rapporto alla prestazione d'uscita intera.

³ La riduzione è calcolata secondo le disposizioni regolamentari applicabili per il calcolo della rendita d'invalidità. Il momento determinante per il calcolo della riduzione è quello del promovimento della procedura di divorzio.

Art. 20⁵⁹ Diritto alle prestazioni per i superstiti in caso di divorzio o di scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata
(art. 19 cpv. 3 e 19a LPP)

¹ Dopo la morte dell'ex coniuge, il coniuge divorziato è equiparato alla persona vedova a condizione che:

- a. il matrimonio sia durato almeno dieci anni; e
- b. al momento del divorzio gli sia stata assegnata una rendita secondo gli articoli 124e capoverso 1 o 126 capoverso 1 CC.

² In caso di morte dell'ex partner registrato, l'ex partner registrato superstite è equiparato alla persona vedova a condizione che:

- a. l'unione domestica registrata sia durata almeno dieci anni; e
- b. al momento dello scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata gli sia stata assegnata una rendita secondo l'articolo 124e capoverso 1 CC o l'articolo 34 capoversi 2 e 3 della legge del 18 giugno 2004⁶⁰ sull'unione domestica registrata.

³ Il diritto alle prestazioni per i superstiti sussiste fintanto che sarebbe stata dovuta la rendita.

⁵⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2347).

⁵⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2347).

⁶⁰ RS 211.231

INDICE

LPP

OPP1

OPP2

OPP3

OPPD

OEP

OFG

OFond

LFLP

OLP

OLPT

OPPA

ESTRATTO
LEGGI

TABELLE

⁴ Le prestazioni per i superstiti dell'istituto di previdenza possono essere ridotte se, sommate alle prestazioni per i superstiti dell'AVS, superano le pretese derivanti dalla sentenza di divorzio o di scioglimento dell'unione domestica registrata; la riduzione è limitata all'importo eccedente. A tale riguardo, le rendite per i superstiti dell'AVS sono conteggiate soltanto nella misura in cui siano superiori a un proprio diritto a una rendita d'invalidità dell'AI o a una rendita di vecchiaia dell'AVS.

Art. 20a⁶¹ Contributi versati dall'assicurato
(art. 20a cpv. 1 lett. c LPP)

I contributi versati dall'assicurato secondo l'articolo 20a capoverso 1 lettera c LPP comprendono anche le somme di acquisto da esso versate.

Sezione 5: ...

Art. 21 a 23⁶²

Sezione 6: Coordinamento con altre prestazioni e altri redditi⁶³

Art. 24⁶⁴ Riduzione delle prestazioni d'invalidità prima del raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento e riduzione delle prestazioni per i superstiti
(art. 34a LPP)

¹ Per la riduzione delle prestazioni d'invalidità prima del raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento e la riduzione delle prestazioni per i superstiti, l'istituto di previdenza può conteggiare le seguenti prestazioni e i seguenti redditi:

- a. le prestazioni per i superstiti e le prestazioni d'invalidità che vengono versate all'avente diritto sulla base dell'evento dannoso da parte di assicurazioni sociali e istituti di previdenza svizzeri ed esteri; le prestazioni in capitale sono conteggiate al loro valore di trasformazione in rendita;
- b. le indennità giornaliere di assicurazioni obbligatorie;
- c. le indennità giornaliere di assicurazioni facoltative, se queste sono finanziate almeno per metà dal datore di lavoro;

⁶¹ Introdotto dal n. I dell'O del 18 ago. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 4279 4653).

⁶² Abrogati dal n. I dell'O del 18 ago. 2004, con effetto dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 4279 4653).

⁶³ Nuovo testo giusta l'all. n. 1 dell'O del 9 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 4393).

⁶⁴ Nuovo testo giusta l'all. n. 1 dell'O del 9 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 4393).

INDICE

LPP

OPP1

OPP2

OPP3

OPPD

OEP

OFG

OFond

LFLP

OLP

OLPT

OPPA

ESTRATTO
LEGGI

TABELLE

- d. per i beneficiari di prestazioni d'invalidità, il reddito dell'attività lucrativa o il reddito sostitutivo conseguito o che può presumibilmente essere conseguito.

² Non può conteggiare le seguenti prestazioni né i seguenti redditi:

- a. assegni per grandi invalidi e indennità per menomazioni dell'integrità, indennità in capitale, contributi per l'assistenza e prestazioni analoghe;
- b. il reddito supplementare realizzato durante la partecipazione a provvedimenti di reintegrazione secondo l'articolo 8a della legge federale del 19 giugno 1959⁶⁵ su l'assicurazione per l'invalidità.

³ Le prestazioni per i superstiti a favore dei vedovi o dei partner registrati superstiti e degli orfani sono conteggiate insieme.

⁴ L'avente diritto deve fornire all'istituto di previdenza informazioni su tutte le prestazioni e su tutti i redditi conteggiabili.

⁵ L'istituto di previdenza può sempre riesaminare le condizioni e l'estensione di una riduzione e adattare le sue prestazioni se la situazione si modifica in modo importante.

⁶ Il guadagno presumibilmente perso dall'assicurato corrisponde all'intero reddito dell'attività lucrativa o al reddito sostitutivo che l'assicurato avrebbe presumibilmente conseguito senza l'evento dannoso.

Art. 24a⁶⁶ Riduzione delle prestazioni d'invalidità dopo il raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento
(art. 34a LPP)

¹ Se l'assicurato ha raggiunto l'età ordinaria di pensionamento, l'istituto di previdenza può ridurre le sue prestazioni solo in caso di concorso di queste ultime con:

- a. prestazioni ai sensi della legge federale del 20 marzo 1981⁶⁷ sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF);
- b. prestazioni ai sensi della legge federale del 19 giugno 1992⁶⁸ sull'assicurazione militare (LAM);
- c. prestazioni estere analoghe.

² L'istituto di previdenza continua a fornire le sue prestazioni nella stessa misura in cui le forniva prima che l'assicurato raggiungesse l'età ordinaria di pensionamento. In particolare, non deve compensare la riduzione delle prestazioni al raggiungimento dell'età di pensionamento secondo l'articolo 20 capoversi 2^{ter} e 2^{quater} LAINF e l'articolo 47 capoverso 1 LAM.

⁶⁵ RS **831.20**

⁶⁶ Introdotto dall'all. n. 1 dell'O del 9 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 4393).

⁶⁷ RS **832.20**

⁶⁸ RS **833.1**

³ Le prestazioni ridotte versate dall'istituto di previdenza, sommate alle prestazioni ai sensi della LAINF e della LAM e alle prestazioni estere analoghe, non possono essere inferiori alle prestazioni di cui agli articoli 24 e 25 LPP non ridotte.

⁴ Se l'assicurazione contro gli infortuni o l'assicurazione militare non compensa integralmente una riduzione delle prestazioni AVS in quanto è stato raggiunto l'importo massimo (art. 20 cpv. 1 LAINF, art. 40 cpv. 2 LAM), l'istituto di previdenza deve diminuire la riduzione della sua prestazione in misura pari all'importo non compensato.

⁵ L'articolo 24 capoversi 4 e 5 si applica per analogia.

⁶ Se una rendita d'invalidità è divisa in seguito a divorzio dopo l'età di pensionamento stabilita dal regolamento, la parte di rendita assegnata al coniuge creditore continua a essere conteggiata per il calcolo di un'eventuale riduzione della rendita d'invalidità del coniuge debitore.

Art. 25⁶⁹ Riduzione delle prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni e dell'assicurazione militare⁷⁰
(art. 34a LPP)

¹ ...⁷¹

² L'istituto di previdenza non è tenuto a compensare il rifiuto o la riduzione di prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni o dell'assicurazione militare se queste assicurazioni hanno ridotto o rifiutato prestazioni fondandosi sugli articoli 21 della legge federale del 6 ottobre 2000⁷² sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), 37 e 39 della LAINF⁷³, o 65 e 66 LAM⁷⁴.⁷⁵

³ ...⁷⁶

Art. 26⁷⁷ Indennità giornaliera di malattia in sostituzione del salario
(art. 34a cpv. 1 e 26 cpv. 2 LPP)⁷⁸

L'istituto di previdenza può differire il diritto a prestazioni d'invalidità fino all'esaurimento del diritto all'indennità giornaliera se:

⁶⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 1992, in vigore dal 1° gen. 1993 (RU **1992** 2234).

⁷⁰ Nuovo testo giusta l'all. n. 1 dell'O del 9 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 4393).

⁷¹ Abrogato dall'all. n. 1 dell'O del 9 nov. 2016, con effetto dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 4393).

⁷² RS **830.1**

⁷³ RS **832.20**

⁷⁴ RS **833.1**

⁷⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ago. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 4279 4653).

⁷⁶ Abrogato dal n. I dell'O del 18 ago. 2004, con effetto dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 4279 4653).

⁷⁷ Originario art. 27.

⁷⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3729).

- a. l'assicurato, in sostituzione del salario intero, riceve indennità giornaliera dell'assicurazione contro le malattie, che ammontino almeno all'80 per cento del salario di cui è privato, e
- b. se le indennità giornaliere sono state finanziate almeno per la metà dal datore di lavoro.

Art. 26a⁷⁹ Conguaglio della previdenza professionale in caso di riduzione della rendita d'invalidità prima dell'età di pensionamento stabilita dal regolamento

(art. 124 cpv. 3 CC; art. 34a LPP)

¹ Se, a causa del concorso con prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni o dell'assicurazione militare, una rendita d'invalidità è stata ridotta, in caso di divorzio prima dell'età di pensionamento stabilita dal regolamento l'importo di cui all'articolo 124 capoverso 1 CC non può essere impiegato per il conguaglio della previdenza professionale.

² Tale importo può tuttavia essere utilizzato per il conguaglio della previdenza professionale se, in assenza di rendite per i figli, la rendita d'invalidità non è ridotta.

Art. 26b⁸⁰ Conguaglio della previdenza professionale in caso di riduzione della rendita d'invalidità dopo l'età di pensionamento stabilita dal regolamento

(art. 124a cpv. 3 n. 2 e 124c CC; art. 34a LPP)

¹ Se una rendita d'invalidità è stata ridotta a causa del concorso con altre prestazioni, in caso di divorzio dopo l'età di pensionamento stabilita dal regolamento, per decidere sulla divisione il giudice si basa sulla rendita non ridotta.

² Se la rendita d'invalidità ridotta corrisponde almeno alla parte di rendita assegnata al coniuge creditore, tale parte di rendita è convertita conformemente all'articolo 124a capoverso 2 CC e versata al coniuge creditore o trasferita nella sua previdenza.

³ Se la rendita d'invalidità ridotta è inferiore alla parte di rendita assegnata al coniuge creditore, si applica quanto segue:

- a. la rendita d'invalidità ridotta è convertita in una rendita vitalizia ed è versata al coniuge creditore o trasferita nella sua previdenza;
- b. dopo la morte del coniuge debitore o appena la prestazione versata riesce a coprire la totalità delle pretese del coniuge creditore derivanti dal conguaglio della previdenza professionale, la parte di rendita assegnata al coniuge creditore è convertita in una rendita vitalizia ed è versata al coniuge creditore o trasferita nella sua previdenza. Il momento determinante per tale conversione è quello del passaggio in giudicato della sentenza di divorzio;

⁷⁹ Originario art. 25a. Introdotto dal n. I dell'O del 10 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2347).

⁸⁰ Originario art. 25b. Introdotto dal n. I dell'O del 10 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2347).

- c. il coniuge debitore deve un'indennità adeguata (art. 124^e cpv. 1 CC) per la parte delle pretese derivanti dal congruaggio della previdenza professionale che non può essere versata al coniuge creditore né trasferita nella sua previdenza a causa della riduzione della rendita d'invalidità di cui alla lettera a.

⁴ Se una parte di rendita assegnata è oggetto di compensazione conformemente all'articolo 124^c CC, per l'applicazione dei capoversi 2 e 3 è determinante la differenza tra le pretese reciproche dei coniugi.

Sezione 7:⁸¹ Regresso

Art. 27 Surrogazione (art. 34^b LPP)

¹ Se vi sono più responsabili, questi ultimi rispondono in solido per le pretese di regresso dell'istituto di previdenza.

² Ai diritti passati all'istituto di previdenza sono applicabili i termini di prescrizione dei diritti del danneggiato. Per il diritto di regresso dell'istituto di previdenza, i termini decorrono tuttavia soltanto dal momento in cui esso è venuto a conoscenza delle prestazioni che è chiamato a erogare e della persona soggetta all'obbligo del risarcimento.

³ Se il danneggiato è titolare di un credito diretto nei confronti dell'assicuratore di responsabilità civile, l'istituto di previdenza è surrogato anche nel diritto del danneggiato. Le eccezioni derivate dal contratto di assicurazione non opponibili al danneggiato non possono essere fatte valere neppure dall'istituto di previdenza per quanto riguarda il suo diritto di regresso.

Art. 27^a Estensione (art. 34^b LPP)

¹ L'istituto di previdenza è surrogato nei diritti dell'assicurato, dei suoi superstiti e di altri beneficiari secondo l'articolo 20^a LPP soltanto nella misura in cui le prestazioni accordate, sommate al risarcimento dovuto per lo stesso periodo dal terzo, superano il corrispondente danno.

² Se l'istituto di previdenza ha ridotto le proprie prestazioni perché l'evento assicurato è stato provocato intenzionalmente o commettendo intenzionalmente un crimine o un delitto, i diritti dell'assicurato, dei suoi superstiti e di altri beneficiari secondo l'articolo 20^a LPP passano all'istituto di previdenza nella misura in cui le sue prestazioni non ridotte, sommate al risarcimento dovuto per lo stesso periodo dal terzo, superano il corrispondente danno.

³ I diritti che non passano all'istituto di previdenza rimangono acquisiti dall'assicurato, dai suoi superstiti e da altri beneficiari secondo l'articolo 20^a LPP. Se può essere recuperata unicamente una parte dell'indennità dovuta dal terzo,

⁸¹ Introdotta dal n. I dell'O del 18 ago. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4279 4653).

l'assicurato, i suoi superstiti e altri beneficiari secondo l'articolo 20a LPP hanno un diritto preferenziale su questa parte.

Art. 27b Classificazione dei diritti
(art. 34b LPP)

¹ I diritti passano all'istituto di previdenza per le prestazioni di uguale natura.

² Sono segnatamente prestazioni di uguale natura:

- a. le rendite d'invalidità o le rendite di vecchiaia accordate in loro vece, le indennità in capitale invece delle rendite e l'indennizzo per incapacità al guadagno;
- b. le rendite per superstiti, le indennità in capitale invece delle rendite e le indennità per perdita di sostegno.

Art. 27c Limitazione del diritto di regresso
(art. 34b LPP)

¹ L'istituto di previdenza può esercitare un diritto di regresso contro il coniuge o il partner registrato dell'assicurato, i parenti dell'assicurato in linea ascendente o discendente o le persone che vivono in comunione domestica con l'assicurato unicamente se hanno provocato l'evento assicurato intenzionalmente o per negligenza grave.⁸²

² La stessa limitazione vale per il diritto di regresso relativo a un infortunio professionale contro il datore di lavoro dell'assicurato nonché contro i suoi familiari e salariati.

³ La limitazione del diritto di regresso dell'istituto di previdenza vien meno se e per quanto la persona contro cui è esercitato il regresso è assicurata obbligatoriamente per la responsabilità civile.⁸³

Art. 27d Convenzioni
(art. 34b LPP)

L'istituto di previdenza cui spetta il diritto di regresso secondo l'articolo 34b LPP può concludere con assicurazioni sociali cui spetta il diritto di regresso secondo gli articoli 72–75 LPG⁸⁴ e con altri interessati convenzioni destinate a semplificare il disbrigo dei casi di regresso.

⁸² Nuovo testo giusta il n. I 3 dell'O del 29 set. 2006 concernente l'attuazione della L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 4155).

⁸³ Introdotto dal n. II 4 dell'O del 28 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 5155).

⁸⁴ RS **830.1**

INDICE

LPP

OPP1

OPP2

OPP3

OPPD

OEP

OFG

OFond

LFLP

OLP

OLPT

OPPA

ESTRATTO
LEGGI

TABELLE

Art. 27e Rapporto tra l'istituto di previdenza e le assicurazioni sociali aventi diritto al regresso
(art. 34b LPP)

Se all'azione di regresso partecipano l'istituto di previdenza e altre assicurazioni sociali secondo gli articoli 34b LPP o 72 segg. LPG⁸⁵, l'istituto e le assicurazioni costituiscono una comunità di creditori in solido. Le assicurazioni sono tenute a compensare reciprocamente le prestazioni congruenti dovute da ognuna di esse.

Art. 27f Regresso contro un responsabile non titolare di un'assicurazione per la responsabilità civile
(art. 34b LPP)

Se all'azione di regresso partecipano più assicuratori, essi designano un unico rappresentante nei confronti del responsabile non titolare di un'assicurazione per la responsabilità civile. Se non giungono a un'intesa, la rappresentanza è esercitata nell'ordine seguente:

- a. dall'assicurazione contro gli infortuni;
- b. dall'assicurazione militare;
- c. dall'assicurazione malattia;
- d. dall'AVS/AI.

Sezione 8:⁸⁶ Procedura in caso di liquidazione parziale o totale

Art. 27g Diritto ai fondi liberi in caso di liquidazione totale o parziale
(art. 53d cpv. 1, 72a cpv. 4 LPP e art. 18a cpv. 1 LFLP⁸⁷)⁸⁸

¹ In caso di liquidazione totale o parziale, sussiste un diritto individuale a una parte dei fondi liberi se l'uscita è individuale e un diritto individuale o collettivo se l'uscita è collettiva.⁸⁹

^{1bis} Gli istituti di previdenza che soddisfano le condizioni della capitalizzazione integrale costituiscono fondi liberi se le loro riserve di fluttuazione hanno raggiunto il valore che si sono posti come obiettivo. Per il calcolo dei fondi liberi l'istituto deve basarsi su un bilancio commerciale e un bilancio tecnico commentati, dai quali risulti chiaramente la situazione finanziaria effettiva.⁹⁰

⁸⁵ RS **830.1**

⁸⁶ Introdotta dal n. I dell'O del 18 ago. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 4279 4653).

⁸⁷ Il rimando è stato adattato in applicazione dell'art. 12 cpv. 2 della L del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS **170.512**).

⁸⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 3435).

⁸⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 4643).

⁹⁰ Introdotta dal n. I dell'O del 27 ott. 2004 (RU **2004** 4643) Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 3435).

INDICE

LPP

OPP1

OPP2

OPP3

OPPD

OEP

OFG

OFond

LFLP

OLP

OLPT

OPPA

ESTRATTO
LEGGI

TABELLE

² In caso di modifiche importanti degli attivi o dei passivi tra il giorno determinante per la liquidazione parziale o totale e il trasferimento dei fondi, i fondi liberi da trasferire sono adeguati di conseguenza.⁹¹

³ I disavanzi tecnici sono determinati secondo l'articolo 44. Un'eventuale deduzione di un disavanzo tecnico si opera individualmente sulla prestazione d'uscita. Se la prestazione d'uscita è già stata versata senza diminuzioni, l'assicurato deve restituire l'importo corrispondente alla deduzione.

Art. 27h Diritto collettivo ad accantonamenti e a riserve di fluttuazione in caso di liquidazione parziale o totale

(art. 53d cpv. 1 LPP)

¹ Se più assicurati aderiscono in gruppo a un altro istituto di previdenza (uscita collettiva), al diritto ai fondi liberi si aggiunge un diritto collettivo di partecipazione proporzionale agli accantonamenti e alle riserve di fluttuazione. Nel calcolo della quota si tiene adeguatamente conto del contributo fornito dal collettivo uscente alla costituzione degli accantonamenti e delle riserve di fluttuazione. Il diritto a parte degli accantonamenti sussiste tuttavia soltanto nella misura in cui sono trasferiti rischi attuariali. La quota di riserve di fluttuazione spettante al collettivo uscente è pari alla quota dei capitali a risparmio e dei capitali di copertura da trasferire.⁹²

² In caso di uscita collettiva, l'organo paritetico o l'organo competente dell'istituto di previdenza decide in merito a un diritto collettivo su accantonamenti e riserve di fluttuazione.

³ Il diritto collettivo su accantonamenti e riserve di fluttuazione deve essere in ogni caso trasferito collettivamente al nuovo istituto di previdenza.

⁴ In caso di modifiche importanti degli attivi o dei passivi tra il giorno determinante della liquidazione parziale o totale e il trasferimento dei fondi, gli accantonamenti e le riserve di fluttuazione da trasferire sono adeguati di conseguenza.⁹³

⁵ Il diritto collettivo su accantonamenti e riserve di fluttuazione non sussiste se la liquidazione parziale o totale dell'istituto di previdenza è stata causata dal gruppo che esce collettivamente.

⁹¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° apr. 2009, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 1667).

⁹² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° apr. 2009, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 1667).

⁹³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° apr. 2009, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 1667).

INDICE

LPP

OPP1

OPP2

OPP3

OPPD

OEP

OFG

OFond

LFLP

OLP

OLPT

OPPA

ESTRATTO
LEGGI

TABELLE

Sezione 9:⁹⁴ Conservazione di documenti relativi alla previdenza**Art. 27i** Obbligo di conservare i documenti relativi alla previdenza

(art. 41 cpv. 8 LPP)

¹ Gli istituti di previdenza e gli istituti che gestiscono i conti o le polizze di libero passaggio sono tenuti a conservare tutti i documenti relativi alla previdenza contenenti informazioni importanti per l'esercizio dei diritti previdenziali degli assicurati, ossia:⁹⁵

- a.⁹⁶ documenti concernenti l'avere di previdenza, compresi i dati relativi all'avere di vecchiaia di cui all'articolo 15a capoverso 1;
- b. documenti concernenti i conti o le polizze dell'assicurato;
- c.⁹⁷ documenti concernenti tutte le situazioni determinanti durante il periodo di assicurazione come acquisti, pagamenti in contanti, prelievi anticipati per la proprietà di abitazione e prestazioni di uscita in caso di divorzio o di scioglimento dell'unione domestica registrata;
- d. contratti di affiliazione del datore di lavoro con l'istituto di previdenza;
- e. regolamenti;
- f. corrispondenza importante;
- g. documenti che consentono di identificare gli assicurati.

² I documenti possono essere conservati su supporti non cartacei a condizione, tuttavia, che rimangano sempre leggibili.

Art. 27j Termine di conservazione

(art. 41 cpv. 8 LPP)

¹ Se sono versate prestazioni di previdenza, l'obbligo per gli istituti della previdenza professionale di conservare i documenti dura fino a dieci anni dal momento in cui prende fine l'obbligo di erogare le prestazioni.

² Se non è stata versata alcuna prestazione di previdenza perché l'assicurato non ha fatto valere i suoi diritti, l'obbligo di conservare i documenti dura fino al momento in cui l'assicurato compie o avrebbe compiuto 100 anni.

³ In caso di libero passaggio, l'obbligo per il precedente istituto di previdenza di conservare i documenti importanti relativi alla previdenza termina dieci anni dopo il trasferimento della prestazione d'uscita dell'assicurato al nuovo istituto di previdenza o a un istituto che gestisce conti o polizze di libero passaggio.

⁹⁴ Introdotta dal n. I dell'O del 18 ago. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 4279 4653).

⁹⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 2347).

⁹⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 2347).

⁹⁷ Nuovo testo giusta il n. I 3 dell'O del 29 set. 2006 concernente l'attuazione della L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 4155).

LPP

OPP1

OPP2

OPP3

OPPD

OEP

OFG

OFond

LFLP

OLP

OLPT

OPPA

ESTRATTO
LEGGI

TABELLE

Art. 27k Obbligo di conservare i documenti in caso di liquidazione
(art. 41 cpv. 8 LPP)

In caso di liquidazione di un istituto della previdenza professionale, compete ai liquidatori accertarsi che i documenti siano conservati correttamente.

Capitolo 2: Assicurazione facoltativa

Art. 28 Adesione all'assicurazione facoltativa
(art. 4, 44 e 46 LPP)

Chi desidera farsi assicurare facoltativamente secondo la LPP deve farne richiesta all'istituto collettore o a un altro istituto di previdenza competente.

Art. 29 Salario coordinato
(art. 4 cpv. 2, 8 e 46 cpv. 1 e 2 LPP)

¹ Nell'assicurazione facoltativa, il salario coordinato è determinato secondo l'articolo 8 LPP e l'articolo 3 della presente ordinanza. Si tien conto della totalità dei redditi provenienti dall'attività lucrativa dell'assicurato.

² Se l'assicurato è sottoposto anche all'assicurazione obbligatoria, il salario coordinato nell'assicurazione facoltativa è determinato deducendo dal salario coordinato complessivo quello già coperto dall'assicurazione obbligatoria.

³ L'assicurato deve annunciare all'istituto di previdenza tutti i redditi dell'attività lucrativa, sia dipendente che indipendente.

Art. 30 Datori di lavoro sottoposti all'obbligo di contribuzione
(art. 46 cpv. 3 LPP)

¹ Il datore di lavoro è sottoposto all'obbligo di contribuzione solo se lo è anche nei confronti dell'AVS.

² L'assicurato può esigere una contribuzione dal datore di lavoro solo se lo ha informato della sua adesione all'assicurazione facoltativa. Il datore di lavoro è obbligato alla contribuzione solo per il periodo d'assicurazione seguente questa comunicazione.

Art. 31 Contributi del datore di lavoro
(art. 46 cpv. 3 LPP)

¹ I contributi di ogni datore di lavoro sono calcolati in percentuale del salario coordinato. La ripartizione del salario coordinato tra i datori di lavoro è proporzionale al salario versato da ognuno di loro.

² Se il salariato è già sottoposto all'assicurazione obbligatoria per una parte del salario, questo è preso in considerazione anche per la determinazione della parte di salario coordinato relativa a ogni datore di lavoro. Se i salariati sono già sottoposti al regime obbligatorio, il loro datore di lavoro deve versare contributi per l'assicurazione facoltativa nella misura in cui l'assicurazione obbligatoria non copre già il

INDICE

LPP

OPP1

OPP2

OPP3

OPPD

OEP

OFG

OFond

LFLP

OLP

OLPT

OPPA

ESTRATTO
LEGGI

TABELLE

salario coordinato, determinato secondo il capoverso 1. Se il salario coordinato secondo il regime obbligatorio è superiore alla parte di salario coordinato relativa a questo datore di lavoro, la parte degli altri datori di lavoro è ridotta proporzionalmente.

³ Se l'istituto di previdenza che assicura il salariato a titolo obbligatorio copre più del salario coordinato in conformità della LPP, il datore di lavoro può esigere che il salario eccedente sia pure preso in considerazione per determinare la parte di salario coordinato complessivo che deve coprire nell'assicurazione facoltativa.

⁴ Alla fine dell'anno civile, l'istituto di previdenza consegna all'assicurato un conteggio dei contributi dovuti e le attestazioni allestite separatamente per ogni datore di lavoro. Le attestazioni indicano:

- a. il salario versato dal datore di lavoro, come è stato annunciato all'istituto di previdenza (art. 29 cpv. 3);
- b. il corrispondente salario coordinato;
- c. il saggio di contribuzione in percentuale del salario coordinato;
- d. l'importo dovuto dal datore di lavoro.

Art. 32 Incasso dei contributi da parte dell'istituto di previdenza
(art. 46 cpv. 4 LPP)

¹ Se il salariato ha incaricato l'istituto di previdenza dell'incasso dei contributi presso il datore di lavoro e l'istituto non riesce ad ottenerli, il versamento dei contributi dovuti incombe allo stesso salariato.

² Le spese d'incasso sono a carico del salariato.

Capitolo 3: Organizzazione

Sezione 1:⁹⁸ Organo supremo

Art. 33
(art. 51 e 51a LPP)

L'organo supremo di un istituto di previdenza deve contare almeno quattro membri. In casi motivati, in particolare durante una liquidazione, l'autorità di vigilanza può ammettere eccezionalmente un numero inferiore di membri.

⁹⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435).

Sezione 2: Ufficio di revisione⁹⁹

Art. 34¹⁰⁰ Indipendenza (art. 52a cpv. 1 LPP)

¹ L'ufficio di revisione deve essere indipendente e deve formare il suo giudizio di verifica in maniera obiettiva. L'indipendenza non deve essere compromessa né di fatto né in apparenza.

² Sono incompatibili con l'indipendenza in particolare:

- a. l'appartenenza all'organo supremo o all'organo di gestione dell'istituto di previdenza, un'altra funzione decisionale in seno all'istituto o un rapporto di lavoro con esso;
- b. una partecipazione diretta o indiretta alla società fondatrice o all'organo di gestione dell'istituto di previdenza;
- c. una relazione stretta del revisore dirigente con un membro dell'organo supremo o dell'organo di gestione oppure con un'altra persona con funzione decisionale;
- d. la partecipazione all'attività contabile e la prestazione di altri servizi che comportino il rischio di dover verificare propri lavori in qualità di ufficio di revisione;
- e. l'assunzione di un mandato che comporti dipendenza economica;
- f. la conclusione di un contratto a condizioni non conformi al mercato o di un contratto che implichi un interesse dell'ufficio di revisione al risultato della verifica;
- g. la subordinazione a direttive del datore di lavoro, se si tratta di un istituto di previdenza dell'azienda; se il datore di lavoro ha suddiviso la sua azienda in diverse persone giuridiche indipendenti, il gruppo di società è considerato datore di lavoro.

³ Le disposizioni concernenti l'indipendenza si applicano a tutte le persone partecipanti alla revisione. Se l'ufficio di revisione è una società di persone o una persona giuridica, le disposizioni concernenti l'indipendenza si applicano anche ai membri dell'organo superiore di direzione o amministrazione e ad altre persone con funzione decisionale.

⁹⁹ Tit. introdotto dal n. I dell'O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435).

¹⁰⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435).

INDICE

LPP

OPP1

OPP2

OPP3

OPPD

OEP

OFG

OFond

LFLP

OLP

OLPT

OPPA

ESTRATTO
LEGGI

TABELLE

Art. 35¹⁰¹ **Compiti**

(art. 52c cpv. 1 lett. b e c LPP)

¹ Nell'ambito delle verifiche concernenti l'organizzazione e la gestione dell'istituto di previdenza, l'ufficio di revisione attesta altresì l'esistenza di un controllo interno adeguato alle dimensioni e alla complessità dell'istituto.

² L'ufficio di revisione verifica per campionatura e in funzione dei rischi che le indicazioni di cui all'articolo 48/ siano complete e siano state controllate dall'organo supremo. In quanto sia necessario per verificare l'esattezza dei dati, le persone interessate devono rendere nota la propria situazione patrimoniale.

³ Qualora la gestione, l'amministrazione o l'amministrazione del patrimonio di un istituto di previdenza sia interamente o parzialmente delegata a terzi, l'ufficio di revisione esamina debitamente anche l'attività di questi ultimi.

Art. 35a¹⁰² **Compiti particolari in caso di copertura insufficiente di un istituto di previdenza**(art. 52c cpv. 1 e 2 LPP)¹⁰³

¹ In caso di copertura insufficiente, l'ufficio di revisione chiarisce al più tardi al momento dell'esame ordinario se sia stata effettuata la comunicazione all'autorità di vigilanza conformemente all'articolo 44. In assenza di tale comunicazione, fa tempestivamente rapporto all'autorità di vigilanza.¹⁰⁴

² Nel suo rapporto annuale, l'ufficio di revisione indica in particolare:¹⁰⁵

- a. se gli investimenti siano compatibili con la capacità di rischio dell'istituto di previdenza insufficientemente coperto e se sono rispettati gli articoli 49a, 50 e 59. I dati sugli investimenti presso il datore di lavoro vanno presentati separatamente;
- b. se le misure volte a riassorbire l'importo scoperto siano state decise dall'organo competente con la collaborazione del perito in materia di previdenza professionale e attuate nel quadro delle disposizioni legali e del programma di misure e se siano stati rispettati gli obblighi di informazione;
- c. se sia stata controllata l'efficacia delle misure volte a riassorbire l'importo scoperto e si sia provveduto ad adeguarle in caso di cambiamento della situazione.

³ L'ufficio di controllo segnala all'organo paritetico supremo le lacune rilevate nel programma di misure.

¹⁰¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 3435).

¹⁰² Introdotto dal n. I dell'O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 4643).

¹⁰³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 3435).

¹⁰⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 3435).

¹⁰⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 3435).

INDICE

LPP

OPP1

OPP2

OPP3

OPPD

OEP

OFG

OFond

LFLP

OLP

OLPT

OPPA

ESTRATTO
LEGGI

TABELLE

Art. 36¹⁰⁶ Rapporti con l'autorità di vigilanza

(art. 52c, 62 cpv. 1 e 62a LPP)

¹ Se nel corso delle sue verifiche l'ufficio di revisione constata irregolarità, deve assegnare all'organo supremo un termine adeguato per regolarizzare la situazione. In caso d'inosservanza di questo termine, informerà l'autorità di vigilanza.

² Qualora venga a conoscenza di fatti suscettibili di porre in forse la buona reputazione o la garanzia di un'attività ineccepibile da parte dei responsabili di un istituto di previdenza professionale o di un istituto dedito alla previdenza professionale, l'ufficio di revisione lo comunica all'organo supremo e all'autorità di vigilanza.

³ L'ufficio di revisione è tenuto a informare senza indugio l'autorità di vigilanza se:

- a. la situazione dell'istituto richiede un intervento rapido;
- b. il suo mandato scade; o
- c. gli è stata revocata l'abilitazione ai sensi della legge del 16 dicembre 2005¹⁰⁷ sui revisori.

Sezione 3: Perito in materia di previdenza professionale¹⁰⁸**Art. 37¹⁰⁹****Art. 38¹¹⁰****Art. 39¹¹¹****Art. 40¹¹²** Indipendenza

(art. 52a cpv. 1 LPP)

¹ Il perito in materia di previdenza professionale dev'essere indipendente e deve formare il suo giudizio di verifica e le sue raccomandazioni in maniera obiettiva. L'indipendenza non deve essere compromessa né di fatto né in apparenza.

² Sono incompatibili con l'indipendenza in particolare:

¹⁰⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 3435).

¹⁰⁷ RS **221.302**

¹⁰⁸ Originaria Sez. 2. Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 3435).

¹⁰⁹ Abrogato dal n. I dell'O del 10 e 22 giu. 2011, con effetto dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 3435).

¹¹⁰ Abrogato dal n. I dell'O del 18 ago. 2004, con effetto dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 4279 4653).

¹¹¹ Abrogato dal n. I dell'O del 10 e 22 giu. 2011, con effetto dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 3435).

¹¹² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 3435).

INDICE

LPP

OPP1

OPP2

OPP3

OPPD

OEP

OFG

OFond

LFLP

OLP

OLPT

OPPA

ESTRATTO
LEGGI

TABELLE

- a. l'appartenenza all'organo supremo o all'organo di gestione dell'istituto di previdenza, un'altra funzione decisionale in seno all'istituto o un rapporto di lavoro con esso;
- b. una partecipazione diretta o indiretta alla società fondatrice o all'organo di gestione dell'istituto di previdenza;
- c. una stretta relazione familiare o economica con un membro dell'organo supremo o dell'organo di gestione oppure con un'altra persona con funzione decisionale;
- d. la partecipazione alla gestione;
- e. l'assunzione di un mandato che comporti dipendenza economica a lungo termine;
- f. la conclusione di un contratto a condizioni non conformi al mercato o di un contratto che implichi un interesse del perito in materia di previdenza professionale al risultato della verifica;
- g. una subordinazione a direttive del datore di lavoro, se si tratta di un istituto di previdenza dell'azienda; se il datore di lavoro ha suddiviso la sua azienda in diverse persone giuridiche indipendenti, il gruppo di società è considerato datore di lavoro.

³ Le disposizioni concernenti l'indipendenza si applicano a tutte le persone partecipanti alla verifica. Se il perito è una società di persone o una persona giuridica, le disposizioni concernenti l'indipendenza si applicano anche ai membri dell'organo superiore di direzione o amministrazione e ad altre persone con funzione decisionale.

Art. 41 Rapporti con l'autorità di vigilanza

(art. 52e, 62 cpv. 1 e 62a LPP)¹¹³

Esplicando il suo mandato, il perito deve conformarsi alle direttive dell'autorità di vigilanza. È tenuto ad informare senza indugio l'autorità di vigilanza se la situazione dell'istituto di previdenza richiede un intervento rapido o se il suo mandato scade.

Art. 41a¹¹⁴ Compiti particolari in caso di copertura insufficiente di un istituto di previdenza

(art. 52e e 65d LPP)¹¹⁵

¹ In caso di copertura insufficiente, il perito redige annualmente un rapporto attuariale.

² L'esperto indica in particolare se ritiene che le misure volte a riassorbire l'importo scoperto adottate dall'organo competente siano conformi all'articolo 65d LPP e riferisce sulla loro efficacia.

¹¹³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 3435).

¹¹⁴ Introdotto dal n. I dell'O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 4643).

¹¹⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 3435).

INDICE

LPP

OPP1

OPP2

OPP3

OPPD

OEP

OFG

OFond

LFLP

OLP

OLPT

OPPA

ESTRATTO
LEGGI

TABELLE

³ Il perito fa rapporto all'autorità di vigilanza, se un istituto di previdenza non adotta misure o se le misure prese non bastano a riassorbire l'importo scoperto.

Capitolo 4: Finanziamento

Sezione 1: Finanziamento degli istituti di previdenza

Art. 42 Definizione dei rischi (art. 67 LPP)

Sono considerati rischi secondo l'articolo 67 LPP quelli di vecchiaia, di morte e d'invalidità.

Art. 43 Misure di sicurezza supplementari (art. 67 LPP)

¹ Un istituto di previdenza che vuole assumersi la copertura dei rischi deve adottare misure di sicurezza supplementari:

- a. se il perito in materia di previdenza professionale ritiene che sia necessario, oppure
- b.¹¹⁶ se l'istituto annovera meno di cento assicurati attivi o, per gli istituti di previdenza fondati dopo il 31 dicembre 2005, meno di trecento assicurati attivi.

² L'organo competente secondo le disposizioni regolamentari decide in merito al genere e all'estensione delle misure di sicurezza supplementari, dopo aver richiesto un rapporto al perito.

³ La garanzia di un datore di lavoro di diritto privato non ha valore di sicurezza supplementare.

⁴ Se la misura di sicurezza supplementare consiste in una riserva supplementare, questa dev'essere contabilizzata separatamente.

Art. 44¹¹⁷ Copertura insufficiente (art. 65, 65c, 65d cpv. 4 e 72a–72g LPP)¹¹⁸

¹ Esiste una copertura insufficiente se, nel giorno di chiusura del bilancio, il capitale attuariale di previdenza necessario, calcolato da un perito in materia di previdenza professionale secondo principi riconosciuti, non è coperto dal patrimonio di previdenza disponibile. I dettagli relativi al calcolo dell'importo scoperto sono indicati nell'allegato.

¹¹⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU **2005** 4279).

¹¹⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 4643).

¹¹⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 3435).

INDICE

LPP

OPP1

OPP2

OPP3

OPPD

OEP

OFG

OFond

LFLP

OLP

OLPT

OPPA

ESTRATTO
LEGGI

TABELLE

² Gli istituti di previdenza gestiti secondo il sistema della capitalizzazione integrale, come pure quelli gestiti secondo il sistema della capitalizzazione parziale, il cui grado di copertura è inferiore a quello iniziale (art. 72e LPP), devono informare adeguatamente l'autorità di vigilanza, il datore di lavoro, gli assicurati e i beneficiari di rendite:¹¹⁹

- a. in merito alla copertura insufficiente e in particolare all'entità e alle cause della stessa. La comunicazione deve essere effettuata al più tardi quando la copertura insufficiente è constatata, in base al conto annuale, conformemente all'allegato;
- b. in merito alle misure prese per riassorbire l'importo scoperto e al termine entro il quale prevede che la copertura sia nuovamente assicurata;
- c. in merito all'applicazione del programma di misure e all'efficacia delle stesse. L'informazione deve avvenire periodicamente.

³ Se l'interesse applicato è inferiore a quello minimo di cui all'articolo 65d capoverso 4 LPP, l'istituto di previdenza deve inoltre dimostrare che le misure ai sensi dell'articolo 65d capoverso 3 lettere a e b LPP non bastano a riassorbire l'importo scoperto.

Art. 44a¹²⁰ Riserve di contributi del datore di lavoro con rinuncia all'utilizzazione in caso di copertura insufficiente
(art. 65e cpv. 3 LPP)

¹ Dopo il riassorbimento completo dell'importo scoperto, la riserva di contributi del datore di lavoro con rinuncia all'utilizzazione (RCDL con rinuncia all'utilizzazione) deve essere sciolta e trasferita nella riserva ordinaria di contributi del datore di lavoro. Non è possibile uno scioglimento parziale anticipato della riserva.

² Il perito si esprime in merito all'ammissibilità dello scioglimento della RCDL con rinuncia all'utilizzazione e la conferma all'autorità di vigilanza.

³ Dopo il trasferimento della RCDL con rinuncia all'utilizzazione secondo il capoverso 1, le riserve ordinarie di contributi del datore di lavoro devono essere computate con i crediti da contributi o con altri crediti dell'istituto di previdenza nei confronti del datore di lavoro finché raggiungono l'importo precedente il conferimento oppure il quintuplo dei contributi annui del datore di lavoro. Anche le prestazioni facoltative del datore di lavoro a favore dell'istituto di previdenza vanno prelevate da queste riserve fino al raggiungimento del limite summenzionato.

⁴ Se esiste una RCDL con rinuncia all'utilizzazione, il perito calcola il grado di copertura con e senza l'attribuzione di questa riserva al patrimonio disponibile.

¹¹⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 3435).

¹²⁰ Introdotto dal n. I dell'O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 4643).

Art. 44b¹²¹ Impiego delle riserve di contributi del datore di lavoro con rinuncia all'utilizzazione in caso di liquidazione parziale o totale
(art. 65e cpv. 3 lett. b LPP)

¹ In caso di liquidazione totale dell'istituto di previdenza, la RCDL con rinuncia all'utilizzazione è sciolta a favore dell'istituto di previdenza.

² In caso di liquidazione parziale dell'istituto di previdenza insufficientemente coperto, la RCDL con rinuncia all'utilizzazione va sciolta a favore degli aventi diritto nella misura in cui si riferisce al capitale previdenziale scoperto da trasferire.

Art. 44c¹²²

Art. 45¹²³

Art. 46¹²⁴ Miglioramento delle prestazioni degli istituti collettivi e comuni in caso di riserve di fluttuazione non interamente alimentate
(art. 65b lett. c LPP)

¹ Nel caso in cui le riserve di fluttuazione non siano state interamente alimentate, gli istituti collettivi e comuni soggetti alla L possono concedere miglioramenti delle prestazioni se:

- a. il 50 per cento al massimo dell'eccedenza di ricavi prima della costituzione della riserva di fluttuazione è utilizzata per miglioramenti delle prestazioni; e
- b. la riserva di fluttuazione è alimentata almeno in misura del 75 per cento del corrente obiettivo di riferimento.

² Le partecipazioni alle eccedenze risultanti da contratti d'assicurazione, accreditate a favore dell'avere di risparmio degli assicurati secondo l'articolo 68a LPP, non sono considerate un miglioramento delle prestazioni.

³ Questa disposizione non si applica agli istituti di previdenza di associazioni e agli istituti di previdenza che assicurano più datori di lavoro in strette relazioni economiche o finanziarie.

¹²¹ Introdotto dal n. I dell'O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 4643).

¹²² Originario art. 44a. Introdotto dal n. I dell'O del 23 ott. 2002 (RU **2002** 3904). Abrogato dal n. I dell'O del 10 e 22 giu. 2011, con effetto dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 3435).

¹²³ Abrogato dal n. I dell'O del 10 e 22 giu. 2011, con effetto dal 1° ago. 2011 (RU **2011** 3435).

¹²⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° ago. 2011 (RU **2011** 3435).

INDICE

LPP

OPP1

OPP2

OPP3

OPPD

OEP

OFG

OFond

LFLP

OLP

OLPT

OPPA

ESTRATTO
LEGGI

TABELLE

Sezione 2: Contabilità e rendiconto¹²⁵**Art. 47**¹²⁶ **Regolarità**(art. 65a cpv. 5 e 71 cpv. 1 LPP)¹²⁷

¹ Gli istituti di previdenza e gli altri istituti attivi nell'ambito della previdenza professionale quali gli istituti di libero passaggio, gli istituti per forme previdenziali riconosciute ai sensi dell'articolo 82 LPP, le fondazioni di investimento, l'istituto collettore e il fondo di garanzia, sono responsabili dell'allestimento del conto annuale. Il conto annuale si compone del bilancio, del conto d'esercizio e dell'allegato. Esso contiene i dati dell'esercizio precedente.¹²⁸

² Gli istituti di previdenza allestiscono e articolano il conto annuale conformemente alle raccomandazioni contabili Swiss GAAP RPC 26¹²⁹ nella versione del 1° gennaio 2014. Tali raccomandazioni si applicano per analogia agli altri istituti attivi nell'ambito della previdenza professionale.¹³⁰

³ L'allegato contiene indicazioni e spiegazioni complementari concernenti lo stato patrimoniale, il finanziamento e singole poste del bilancio e del conto d'esercizio. Eventi successivi al giorno di chiusura del bilancio vanno presi in considerazione se incidono notevolmente sulla valutazione della situazione dell'istituto di previdenza.

⁴ Si applicano inoltre gli articoli 957 a 964 del Codice delle obbligazioni¹³¹ relativi alla contabilità commerciale.

Art. 48¹³² **Valutazione**

(art. 65a cpv. 5 e 71 cpv. 1 LPP)

Gli attivi e i passivi sono valutati conformemente alle raccomandazioni contabili Swiss GAAP RPC 26. Le riserve necessarie per coprire rischi attuariali sono calcolate in base al rapporto attuale del perito in materia di previdenza professionale ai sensi dell'articolo 53 capoverso 2 LPP¹³³.

¹²⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 apr. 1996, in vigore dal 1° lug. 1996 (RU **1996** 1494).

¹²⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 apr. 1996, in vigore dal 1° lug. 1996 (RU **1996** 1494).

¹²⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 mar. 2004, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU **2004** 1709).

¹²⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 mar. 2004, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU **2004** 1709).

¹²⁹ Indirizzo per l'ordinazione: Verlag SKV, Hans Huber-Strasse 4, Casella postale 687, 8027 Zurigo; www.verlagskv.ch

¹³⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 4143).

¹³¹ RS **220**

¹³² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 mar. 2004, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU **2004** 1709).

¹³³ Questo articolo è abrogato. Ora: dell'art. 52e LPP.

LPP

OPP1

OPP2

OPP3

OPPD

OEP

OFG

OFond

LFLP

OLP

OLPT

OPPA

ESTRATTO
LEGGI

TABELLE

Art. 48a¹³⁴ Spese di amministrazione

(art. 65 cpv. 3 LPP)

¹ Nel conto d'esercizio sono indicate le spese di amministrazione seguenti:

- a. le spese dell'amministrazione generale;
- b. le spese di amministrazione del patrimonio;
- c. le spese di marketing e pubblicitarie;
- d.¹³⁵ le spese per l'attività di mediazione e brokeraggio;
- e.¹³⁶ le spese per l'ufficio di revisione e per il perito in materia di previdenza professionale;
- f.¹³⁷ le spese per le autorità di vigilanza.

² Le spese di amministrazione sono indicate conformemente alle raccomandazioni contabili Swiss GAAP RPC 26.³ Qualora per uno o più investimenti le spese di amministrazione del patrimonio non possano essere indicate, l'entità del corrispondente patrimonio investito deve figurare separatamente nell'allegato al conto annuale. Ogni singolo investimento recherà menzione dell'ISIN (*International Securities Identification Number*), dell'offerente, della denominazione del prodotto, della quantità e del valore di mercato al termine fissato. L'organo supremo analizza annualmente la ponderazione e decide in merito alla continuazione di questa politica d'investimento.¹³⁸**Sezione 2a:¹³⁹ Trasparenza****Art. 48b¹⁴⁰** Informazione delle casse pensioni affiliate

(art. 65a cpv. 4 LPP)

¹ Gli istituti collettivi devono informare ogni cassa pensioni affiliata in merito a:

- a. l'ammontare dei contributi o dei premi complessivamente versati, suddivisi in funzione del risparmio, dei rischi e delle spese;
- b. la parte di contributi o di premi che la cassa pensioni affiliata è tenuta a versare, suddivisi in funzione del risparmio, dei rischi e delle spese.

² Devono inoltre informare ogni cassa pensioni affiliata in merito a:¹³⁴ Introdotto dal n. I dell'O del 24 mar. 2004, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU **2004** 1709).¹³⁵ Introdotta dal n. I dell'O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 3435).¹³⁶ Introdotta dal n. I dell'O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 3435).¹³⁷ Introdotta dal n. I dell'O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 3435).¹³⁸ Introdotto dal n. I dell'O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 3435).¹³⁹ Introdotta dal n. I dell'O del 24 mar. 2004, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU **2004** 1709).¹⁴⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° ago. 2011 (RU **2011** 3435).

INDICE

LPP

OPP1

OPP2

OPP3

OPPD

OEP

OFG

OFond

LFLP

OLP

OLPT

OPPA

ESTRATTO
LEGGI

TABELLE

- a. il totale dei fondi liberi o delle eccedenze risultanti dai contratti d'assicurazione;
- b. la chiave di ripartizione applicata in seno all'istituto collettivo;
- c. la quota di eccedenze spettante alla cassa pensioni affiliata.

Art. 48c¹⁴¹ **Informazione degli assicurati**
(art. 86b cpv. 2 LPP)

¹ Gli istituti collettivi devono indicare nell'allegato al conto annuale le informazioni di cui all'articolo 48b che li concernono.

² La commissione di previdenza comunica per scritto agli assicurati che ne fanno richiesta le informazioni concernenti la cassa pensioni affiliata.

Art. 48d¹⁴²

Art. 48e¹⁴³ **Accantonamenti e riserve di fluttuazione**
(art. 65b LPP)

L'istituto di previdenza stabilisce in un regolamento le norme per costituire accantonamenti e riserve di fluttuazione. A tal fine deve osservare il principio della continuità.

Sezione 2b:¹⁴⁴ **Integrità e lealtà dei responsabili**

Art. 48f¹⁴⁵ **Requisiti dei membri dell'organo di gestione e degli amministratori di patrimoni**
(art. 51b cpv. 1 LPP)

¹ Le persone incaricate di gestire un istituto di previdenza professionale o un istituto dedito alla previdenza professionale devono dimostrare di possedere conoscenze pratiche e teoriche approfondite nel settore della previdenza professionale.

² Le persone e le istituzioni incaricate di amministrare il patrimonio devono essere abilitate a tale scopo e offrire garanzia di adempiere in particolare i requisiti di cui all'articolo 51b capoverso 1 LPP, nonché di rispettare gli articoli 48g–48l. Non sono

¹⁴¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 3435).

¹⁴² Abrogato dal n. I dell'O del 10 e 22 giu. 2011, con effetto dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 3435).

¹⁴³ Introdotto dal n. I dell'O del 18 ago. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 4279 4653).

¹⁴⁴ Introdotta dal n. I dell'O del 18 ago. 2004 (RU **2004** 4279 4653). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° ago. 2011 (RU **2011** 3435). Vedi anche le disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.

¹⁴⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 mag. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 1349).

INDICE

LPP

OPP1

OPP2

OPP3

OPPD

OEP

OFG

OFond

LFLP

OLP

OLPT

OPPA

ESTRATTO
LEGGI

TABELLE

considerate come amministrazione del patrimonio la manutenzione e la gestione di immobili.

³ Per le società di persone e le persone giuridiche, i requisiti di cui ai capoversi 1 e 2 valgono anche per i membri dell'organo superiore di direzione o amministrazione e per altre persone con funzioni decisionali.

⁴ Possono essere incaricate di amministrare il patrimonio soltanto le persone o istituzioni esterne seguenti:

- a. gli istituti di previdenza registrati secondo l'articolo 48 LPP;
- b. le fondazioni d'investimento secondo l'articolo 53g LPP;
- c. gli istituti d'assicurazione di diritto pubblico secondo l'articolo 67 capoverso 1 LPP;
- d. le banche secondo la legge dell'8 novembre 1934¹⁴⁶ sulle banche;
- e.¹⁴⁷ le società di intermediazione mobiliare secondo l'articolo 41 della legge del 15 giugno 2018¹⁴⁸ sugli istituti finanziari (LIsFi);
- f.¹⁴⁹ le direzioni dei fondi secondo l'articolo 32 LIsFi e i gestori di patrimoni collettivi secondo l'articolo 24 LIsFi;
- g. le imprese di assicurazione secondo la legge del 17 dicembre 2004¹⁵⁰ sulla sorveglianza degli assicuratori; e
- h. gli intermediari finanziari attivi all'estero sottoposti alla vigilanza di un'autorità di vigilanza estera;
- i.¹⁵¹ i datori di lavoro che amministrano il patrimonio del loro istituto di previdenza;
- j.¹⁵² le associazioni di datori di lavoro e le associazioni di salariati che amministrano il patrimonio dell'istituto di previdenza della loro associazione.

5 a 7 ...¹⁵³

Art. 48g Verifica dell'integrità e della lealtà dei responsabili (art. 51b cpv. 1 LPP)

¹ La verifica dell'integrità e della lealtà dei responsabili di un istituto di previdenza professionale o di un istituto dedito alla previdenza professionale avviene di regola

¹⁴⁶ RS **952.0**

¹⁴⁷ Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 7 dell'O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019 4633**).

¹⁴⁸ RS **954.1**

¹⁴⁹ Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 7 dell'O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019 4633**).

¹⁵⁰ RS **961.01**

¹⁵¹ Introdotta dall'all. 1 n. II 7 dell'O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019 4633**).

¹⁵² Introdotta dall'all. 1 n. II 7 dell'O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019 4633**).

¹⁵³ Abrogati dall'all. 1 n. II 7 dell'O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU **2019 4633**).

INDICE

LPP

OPP1

OPP2

OPP3

OPPD

OEP

OFG

OFond

LFLP

OLP

OLPT

OPPA

ESTRATTO
LEGGI

TABELLE

nel contesto della verifica di cui all'articolo 13 dell'ordinanza del 10 e 22 giugno 2011¹⁵⁴ concernente la vigilanza nella previdenza professionale.

² Gli avvicendamenti di personale nell'organo supremo, nell'organo di gestione, nell'amministrazione o nell'amministrazione patrimoniale devono essere comunicati senza indugio all'autorità di vigilanza competente. Quest'ultima può procedere a una verifica dell'integrità e della lealtà.

Art. 48h Conflitti d'interesse
(art. 51b cpv. 2 LPP)

¹ Le persone esterne incaricate della gestione o dell'amministrazione patrimoniale, come pure gli aventi economicamente diritto di imprese investite di tali compiti, non possono far parte dell'organo supremo dell'istituto.

² I contratti di amministrazione patrimoniale, di assicurazione e di gestione che l'istituto conclude ai fini dell'attuazione della previdenza professionale devono poter essere risolti al più tardi cinque anni dopo la loro stipulazione senza svantaggi per l'istituto.

Art. 48i Negozi giuridici con persone vicine
(art. 51c LPP)

¹ In caso di negozi giuridici importanti con persone vicine occorre chiedere offerte alternative. L'aggiudicazione deve avvenire con la massima trasparenza.

² Sono considerate persone vicine in particolare il coniuge, il partner registrato, il partner convivente, i parenti fino al secondo grado e, per le persone giuridiche, gli aventi economicamente diritto.

Art. 48j Affari per conto proprio
(art. 53a lett. a LPP)

¹ Le persone e le istituzioni incaricate di amministrare il patrimonio devono agire nell'interesse dell'istituto. In particolare, non sono autorizzate a:

- a. sfruttare la conoscenza di mandati dell'istituto per effettuare in anticipo, parallelamente o subito dopo le medesime transazioni per conto proprio (*front/parallel/after running*);
- b. compiere operazioni su un titolo o un investimento quando è trattato dall'istituto e qualora ne possa derivare uno svantaggio per quest'ultimo; è equiparata a un'operazione commerciale ogni partecipazione a simili affari sotto altra forma;
- c. modificare la composizione dei depositi dell'istituto in assenza di un interesse economico di quest'ultimo.

¹⁵⁴ RS 831.435.1

Art. 48k Cessione di vantaggi patrimoniali
(art. 53a lett. b LPP)

¹ Le persone e le istituzioni incaricate della gestione, dell'amministrazione o dell'amministrazione patrimoniale di un istituto di previdenza devono definire chiaramente le modalità di retribuzione in una convenzione scritta e indicarne l'importo. Devono cedere obbligatoriamente all'istituto tutti i vantaggi patrimoniali supplementari ottenuti nell'esercizio della loro attività per l'istituto.

² Le persone o istituzioni esterne incaricate dell'intermediazione di affari previdenziali devono informare il cliente, al primo contatto, sul genere e la provenienza di tutte le indennità percepite per la loro attività di intermediazione. Le modalità di retribuzione devono essere obbligatoriamente fissate in una convenzione scritta da sottoporre all'istituto di previdenza e al datore di lavoro. Sono vietati il pagamento e l'accettazione di indennità supplementari in funzione del volume, della crescita o del danno.

Art. 48l Obbligo di comunicare
(art. 51b cpv. 2, 52c cpv. 1 lett. b e 53a lett. b LPP)

¹ Le persone e le istituzioni incaricate della gestione o dell'amministrazione patrimoniale devono comunicare annualmente i propri legami d'interesse all'organo supremo. Fra questi rientrano in particolare il ruolo di avente economicamente diritto di aziende che intrattengono una relazione d'affari con l'istituto. I membri dell'organo supremo dichiarano i propri legami d'interesse all'ufficio di revisione.

² Le persone e le istituzioni incaricate della gestione, dell'amministrazione o dell'amministrazione patrimoniale dell'istituto devono fornire ogni anno una dichiarazione scritta all'organo supremo in cui confermano di aver consegnato tutti i vantaggi patrimoniali di cui all'articolo 48k.

Sezione 3: Investimento del patrimonio

Art. 49¹⁵⁵ Definizione di patrimonio
(art. 71 cpv. 1 LPP)

¹ Il patrimonio ai sensi degli articoli 50–59 è costituito dalla somma degli attivi iscritti nel bilancio commerciale, senza considerare un eventuale riporto delle perdite.

² I valori di riscatto dei contratti d'assicurazione collettiva possono pure essere conglobati nel patrimonio.¹⁵⁶

¹⁵⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 4651).

¹⁵⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 giu. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU **2014** 1585).

INDICE

LPP

OPP1

OPP2

OPP3

OPPD

OEP

OFG

OFond

LFLP

OLP

OLPT

OPPA

ESTRATTO
LEGGI

TABELLE

Art. 49a¹⁵⁷ Responsabilità gestionale e compiti dell'organo superiore
(art. 51 cpv. 1 e 2, 53a e 71 cpv. 1 LPP)

¹ L'organo superiore è responsabile per la gestione degli investimenti. Esso imposta, controlla e dirige in modo trasparente la gestione del patrimonio tenendo conto dei fattori di redditività e di rischio.

² L'organo superiore ha in particolare i seguenti compiti:

- a. stabilisce in un regolamento gli obiettivi e i principi, l'organizzazione e la procedura relativi al patrimonio investito;
- b. definisce le regole applicabili all'esercizio dei diritti d'azionista dell'istituto di previdenza;
- c.¹⁵⁸ prende le misure di carattere organizzativo atte a concretizzare gli articoli 48f-48l.
- d. stabilisce le esigenze che devono soddisfare le persone e le istituzioni incaricate di investire e amministrare il patrimonio dell'istituto di previdenza.

³ Nell'emanare le prescrizioni di cui al capoverso 2 lettere c e d, può riferirsi a norme e regole di organizzazioni e associazioni generalmente riconosciute.

Art. 50¹⁵⁹ Sicurezza e ripartizione dei rischi
(art. 71 cpv. 1 LPP)

¹ L'istituto di previdenza deve scegliere, gestire e controllare accuratamente gli investimenti che opera.

² All'atto dell'investimento del patrimonio, l'istituto di previdenza deve assicurarsi che la sicurezza del conseguimento degli scopi di previdenza sia garantita. La sicurezza deve essere valutata segnatamente tenendo conto della totalità degli attivi e dei passivi, nonché della struttura e dell'evoluzione prevedibile dell'effettivo degli assicurati.¹⁶⁰

³ All'atto dell'investimento del patrimonio, l'istituto di previdenza deve rispettare il principio della ripartizione appropriata dei rischi; i mezzi devono, in particolare, essere ripartiti tra diverse categorie di investimenti, nonché tra parecchie regioni e settori economici.¹⁶¹

⁴ L'istituto di previdenza può, se il suo regolamento lo prevede, estendere le possibilità d'investimento secondo gli articoli 53 capoversi 1-4, 54, 54a, 54b capoverso 1, 55, 56, 56a capoversi 1 e 5 nonché 57 capoversi 2 e 3, purché compri in modo

¹⁵⁷ Introdotto dal n. I dell'O del 24 apr. 1996 (RU **1996** 1494). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 4651).

¹⁵⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 3435). Vedi anche le disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.

¹⁵⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 mar. 2000, in vigore dal 1° apr. 2000 (RU **2000** 1265).

¹⁶⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 4651).

¹⁶¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 giu. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU **2014** 1585).

INDICE

LPP

OPP1

OPP2

OPP3

OPPD

OEP

OFG

OFond

LFLP

OLP

OLPT

OPPA

ESTRATTO
LEGGI

TABELLE

concludente nell'allegato al conto annuale l'osservanza dei capoversi 1–3.¹⁶² Gli investimenti che comportano l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi sono vietati. Fanno eccezione gli investimenti di cui all'articolo 53 capoverso 5 lettera c.¹⁶³

^{4bis} Un istituto di previdenza che propone diverse strategie d'investimento nell'ambito di uno stesso piano di previdenza può, se il suo regolamento lo prevede, estendere le possibilità d'investimento secondo gli articoli 53 capoversi 1–4, 54, 54a, 54b capoverso 1, 55, 56 e 56a capoversi 1 e 5. Nell'allegato al conto annuale deve comprovare in modo concludente l'osservanza dei capoversi 1 e 3 e l'osservanza per analogia del capoverso 2. Gli investimenti che comportano l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi sono vietati.¹⁶⁴

⁵ Se le condizioni di cui ai capoversi 4 e ^{4bis} per un'estensione delle possibilità di investimento non sono adempiute, l'autorità di vigilanza prende misure appropriate. Può anche esigere di adeguare l'investimento del patrimonio.¹⁶⁵

⁶ L'osservanza degli articoli 53–57 non esime dall'obbligo di rispettare le prescrizioni dei capoversi 1–3. Questo non si applica agli investimenti secondo l'articolo 54 capoverso 2 lettere c e d.¹⁶⁶

Art. 51 Redditività (art. 71 cpv. 1 LPP)

L'istituto di previdenza deve perseguire una redditività corrispondente al mercato monetario, finanziario e immobiliare.

Art. 52 Liquidità (art. 71 cpv. 1 LPP)

L'istituto di previdenza deve badare affinché le prestazioni d'assicurazione e di libero passaggio possano essere versate dal momento in cui sono esigibili. Esso ripartisce adeguatamente il suo patrimonio in investimenti a corto, medio e lungo termine.

Art. 53¹⁶⁷ Investimenti autorizzati (art. 71 cpv. 1 LPP)

¹ Il patrimonio di un istituto di previdenza può essere investito in:

- a. contanti;
- b. crediti espressi in importi fissi dei tipi seguenti:

¹⁶² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 ago. 2017, in vigore dal 1° ott. 2017 (RU **2017** 5021).

¹⁶³ Introdotto dal n. I dell'O del 19 set. 2008 (RU **2008** 4651). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 giu. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU **2014** 1585).

¹⁶⁴ Introdotto dal n. I dell'O del 30 ago. 2017, in vigore dal 1° ott. 2017 (RU **2017** 5021).

¹⁶⁵ Introdotto dal n. I dell'O del 19 set. 2008 (RU **2008** 4651). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 ago. 2017, in vigore dal 1° ott. 2017 (RU **2017** 5021).

¹⁶⁶ Introdotto dal n. I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 4651).

¹⁶⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 giu. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU **2014** 1585).

INDICE

LPP

OPP1

OPP2

OPP3

OPPD

OEP

OFG

OFond

LFLP

OLP

OLPT

OPPA

ESTRATTO
LEGGI

TABELLE

1. averi su conti correnti postali o conti bancari,
2. investimenti sul mercato monetario della durata massima di 12 mesi,
3. obbligazioni di cassa,
4. obbligazioni (comprese quelle con diritto di conversione o d'opzione),
5. obbligazioni garantite,
6. titoli ipotecari svizzeri,
7. riconoscimenti di debito di enti di diritto pubblico svizzeri,
8. valori di riscatto di contratti d'assicurazione collettiva,
9. nel caso di investimenti basati su un indice obbligazionario usuale, ampiamente differenziato e largamente diffuso, i crediti inclusi nell'indice;
- c. immobili in proprietà individuale o in comproprietà, comprese le costruzioni in diritto di superficie, nonché terreni edificabili;
- d. partecipazioni a società quali le azioni e i buoni di partecipazione, titoli analoghi quali i buoni di godimento, come pure quote sociali di cooperative; le partecipazioni a società e i titoli analoghi sono ammessi se sono quotati in borsa o negoziati su un altro mercato regolamentato aperto al pubblico;
- e. investimenti alternativi quali i fondi speculativi (*hedge funds*), le *private equity*, le *insurance linked securities*, le materie prime e le infrastrutture.

² Gli investimenti di cui al capoverso 1 lettere a–d possono essere operati mediante investimenti diretti oppure investimenti collettivi secondo l'articolo 56 o strumenti finanziari derivati secondo l'articolo 56a.

³ I crediti non elencati al capoverso 1 lettera b sono considerati investimenti alternativi, in particolare:

- a. i crediti non espressi in importi fissi o il cui rimborso totale o parziale è soggetto a condizioni;
- b. i crediti cartolarizzati, quali i titoli garantiti da attività (*asset backed securities*), e altri crediti derivanti da un trasferimento di rischi, quali i crediti nei confronti di una società veicolo o quelli basati su derivati creditizi;
- c. i prestiti garantiti senior (*senior secured loan*).

⁴ Gli investimenti alternativi possono essere effettuati soltanto mediante investimenti collettivi diversificati, certificati diversificati o prodotti strutturati diversificati.

⁵ È ammesso un effetto leva soltanto nei casi seguenti:

- a. investimenti alternativi;
- b. investimenti collettivi regolati in immobili, purché la quota di costituzione in pegno non possa eccedere il 50 per cento del valore venale;
- c. un investimento in un singolo immobile conformemente all'articolo 54b capoverso 2;
- d. investimenti in strumenti finanziari derivati, purché tale effetto leva non interessi l'intero patrimonio dell'istituto di previdenza.

LPP

OPP1

OPP2

OPP3

OPPD

OEP

OFG

OFond

LFLP

OLP

OLPT

OPPA

ESTRATTO
LEGGI

TABELLE

⁶ La legge del 23 giugno 2006¹⁶⁸ sugli investimenti collettivi e le relative disposizioni d'esecuzione si applicano per analogia ai prestiti di valori mobiliari e alle operazioni di pensione. Le operazioni di pensione in cui l'istituto di previdenza agisce quale cedente non sono ammesse.

Art. 53a¹⁶⁹ Investimenti a basso rischio

(art. 19a LFLP)

¹ Sono considerati a basso rischio gli investimenti seguenti:

- a. contanti (franchi svizzeri);
- b. crediti secondo l'articolo 53 capoverso 1 lettera b numeri 1–8, espressi in franchi svizzeri o in valute estere coperte, con un buon grado di solvibilità, escluse le obbligazioni con diritto di conversione o d'opzione.

² La durata media di tutti i crediti non può superare i cinque anni. I derivati sono ammessi unicamente a copertura di crediti in valuta estera.

Art. 54¹⁷⁰ Limite d'investimento per debitore

(art. 71 cpv. 1 LPP)

¹ Il 10 per cento al massimo del patrimonio totale può essere investito in crediti secondo l'articolo 53 capoverso 1 lettera b presso un unico debitore.

² Il limite massimo stabilito nel capoverso 1 può essere superato per i crediti seguenti:

- a. crediti nei confronti della Confederazione;
- b. crediti nei confronti di istituti svizzeri di emissione di obbligazioni fondiarie;
- c. crediti in ragione di contratti d'assicurazione collettiva stipulati dall'istituto di previdenza con un istituto d'assicurazione con sede in Svizzera o nel Liechtenstein;
- d. crediti nei confronti di Cantoni o Comuni, qualora risultino da impegni legati al diritto di previdenza non integralmente finanziati, quali lacune nella copertura, assunzione di debito per indennità di rincaro o versamenti a posteriori in caso di aumenti di stipendio.

³ I capoversi 1 e 2 si applicano anche in caso di prodotti derivati, quali prodotti strutturati o certificati.

¹⁶⁸ RS **951.31**

¹⁶⁹ Introdotto dal n. I dell'O del 30 ago. 2017, in vigore dal 1° ott. 2017 (RU **2017** 5021). Vedi anche le disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.

¹⁷⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 4651).

INDICE

LPP

OPP1

OPP2

OPP3

OPPD

OEP

OFG

OFond

LFLP

OLP

OLPT

OPPA

ESTRATTO
LEGGI

TABELLE

Art. 54a¹⁷¹ Limite per partecipazioni a società
(art. 71 cpv. 1 LPP)

Gli investimenti in partecipazioni secondo l'articolo 53 capoverso 1 lettera d non possono superare, per ogni società, il 5 per cento del patrimonio totale.

Art. 54b¹⁷² Limite per investimenti in immobili e loro costituzione in pegno
(art. 71 cpv. 1 LPP)

¹ Gli investimenti in immobili secondo l'articolo 53 capoverso 1 lettera c non possono superare, per ogni oggetto, il 5 per cento del patrimonio totale.

² Se un istituto di previdenza prende temporaneamente in prestito fondi di terzi, il singolo immobile può essere costituito in pegno per il 30 per cento al massimo del suo valore venale.

³ Un istituto di previdenza che propone diverse strategie nell'ambito di uno stesso piano di previdenza non può costituire in pegno immobili.¹⁷³

Art. 55¹⁷⁴ Limiti per categoria
(art. 71 cpv. 1 LPP)

Alle singole categorie d'investimento si applicano i seguenti limiti riferiti al patrimonio totale:

- | | | |
|----|-------------------|--|
| a. | 175 50 per cento: | per i titoli ipotecari svizzeri su immobili, costruzioni in diritto di superficie, nonché terreni edificabili; il valore di pegno non può tuttavia superare l'80 per cento del valore venale; le lettere di pegno sono trattate come titoli ipotecari; |
| b. | 50 per cento: | per gli investimenti in azioni; |
| c. | 30 per cento: | per gli investimenti immobiliari, di cui al massimo un terzo all'estero; |
| d. | 15 per cento: | per gli investimenti alternativi; |
| e. | 30 per cento | per gli investimenti in valute estere le cui fluttuazioni di cambio non sono assicurate. |

¹⁷¹ Introdotto dal n. I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 4651).

¹⁷² Introdotto dal n. I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 4651).

¹⁷³ Introdotto dal n. I dell'O del 30 ago. 2017, in vigore dal 1° ott. 2017 (RU **2017** 5021).

¹⁷⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 4651).

¹⁷⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 giu. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU **2014** 1585).

INDICE

LPP

OPP1

OPP2

OPP3

OPPD

OEP

OFG

OFond

LFLP

OLP

OLPT

OPPA

ESTRATTO
LEGGI

TABELLE

Art. 56¹⁷⁶ Investimenti collettivi

(art. 71 cpv. 1 LPP)

¹ Gli investimenti collettivi sono investimenti di parti del patrimonio operati in comune da diversi investitori. Essi sono equiparati a fondi d'investimento istituzionali che servono a un unico istituto di previdenza.¹⁷⁷

² L'istituto di previdenza può partecipare a investimenti collettivi per quanto:

- a. gli stessi siano conformi agli investimenti autorizzati secondo l'articolo 53; e
- b. l'organizzazione degli investimenti collettivi sia regolata in modo che, per quanto concerne la determinazione delle direttive di investimento, la ripartizione delle competenze, la determinazione delle quote nonché la vendita e il riscatto delle quote gli interessi degli istituti di previdenza che vi partecipano siano garantiti;

c.¹⁷⁸ i valori patrimoniali possano essere scorporati a favore degli investitori in caso di fallimento dell'investimento collettivo o della sua banca di deposito.

³ Le quote di investimenti diretti comprese negli investimenti collettivi si aggiungono agli investimenti diretti presi in considerazione per il calcolo dei limiti di investimento secondo gli articoli 54, 54a, 54b capoverso 1 e 55. I limiti di investimento secondo gli articoli 54, 54a e 54b capoverso 1 riferiti a debitori, società e immobili sono rispettati quando:¹⁷⁹

- a. gli investimenti diretti compresi negli investimenti collettivi sono diversificati in modo appropriato; oppure
- b. la singola partecipazione a un investimento collettivo è inferiore al 5 per cento del patrimonio totale dell'istituto di previdenza.

⁴ Le partecipazioni a investimenti collettivi sono equiparate agli investimenti diretti quando esse adempiono le condizioni dei capoversi 2 e 3.

Art. 56a¹⁸⁰ Strumenti finanziari derivati

(art. 71 cpv. 1 LPP)

¹ L'istituto di previdenza può impiegare unicamente strumenti finanziari derivati risultanti dagli investimenti di cui all'articolo 53.

² La solvibilità della controparte e la negoziabilità devono essere prese in considerazione tenendo conto della peculiarità del singolo strumento derivato.

³ Tutti gli obblighi dell'istituto di previdenza che risultano da operazioni con strumenti finanziari derivati o che possono risultare dall'esercizio del diritto devono essere coperti.

¹⁷⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 mar. 2000, in vigore dal 1° apr. 2000 (RU **2000** 1265).

¹⁷⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 4651).

¹⁷⁸ Introdotta dal n. I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 4651).

¹⁷⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 4651).

¹⁸⁰ Introdotto dal n. I dell'O del 24 apr. 1996, in vigore dal 1° lug. 1996 (RU **1996** 1494).

INDICE

LPP

OPP1

OPP2

OPP3

OPPD

OEP

OFG

OFond

LFLP

OLP

OLPT

OPPA

ESTRATTO
LEGGI

TABELLE

⁴ L'impiego di strumenti finanziari derivati non deve esercitare effetti di leva sul patrimonio globale.

⁵ I limiti previsti dagli articoli 54, 54a, 54b e 55 vanno rispettati tenendo conto degli strumenti finanziari derivati.¹⁸¹

⁶ Per l'osservanza dell'obbligo di copertura e dei limiti sono determinanti gli obblighi che la conversione degli strumenti derivati nell'investimento di base può causare, nel caso estremo, all'istituto di previdenza.

⁷ Il conto annuale deve indicare integralmente tutti gli strumenti derivati correnti.

Art. 57¹⁸² Investimenti presso il datore di lavoro
(art. 71 cpv. 1 LPP)

¹ Nella misura in cui sia vincolato alla copertura delle prestazioni di libero passaggio e a quella delle rendite in corso, il patrimonio, al netto di impegni e ratei e risconti passivi, non può essere investito senza garanzia presso il datore di lavoro.

² Gli investimenti non garantiti e le partecipazioni presso il datore di lavoro non possono superare, insieme, il 5 per cento del patrimonio.

³ Gli investimenti in beni immobiliari utilizzati dal datore di lavoro per scopi aziendali per oltre il 50 per cento del loro valore non possono superare il 5 per cento del patrimonio.¹⁸³

⁴ I crediti dell'istituto di previdenza nei confronti del datore di lavoro devono essere remunerati con un interesse conforme a quello del mercato.¹⁸⁴

Art. 58¹⁸⁵ Garanzia dei crediti nei confronti del datore di lavoro¹⁸⁶
(art. 71 cpv. 1 LPP)

¹ I diritti nei confronti del datore di lavoro devono essere garantiti in modo efficace e sufficiente.

² Valgono come garanzia:¹⁸⁷

- a. la garanzia della Confederazione, di un Cantone, di un Comune o di una banca assoggettata alla legge dell'8 novembre 1934¹⁸⁸ sulle banche; la ga-

¹⁸¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 4651).

¹⁸² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 mar. 2004, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU **2004** 1709).

¹⁸³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 4651).

¹⁸⁴ Introdotto dal n. I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 4651).

¹⁸⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° giu. 1993, in vigore dal 1° lug. 1993 (RU **1993** 1881).

¹⁸⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 mar. 2004, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU **2004** 1709).

¹⁸⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 4651).

¹⁸⁸ RS **952.0**

INDICE

LPP

OPP1

OPP2

OPP3

OPPD

OEP

OFG

OFond

LFLP

OLP

OLPT

OPPA

ESTRATTO
LEGGI

TABELLE

ranza è intestata a un solo istituto di previdenza ed è irrevocabile e non cedibile;

- b.¹⁸⁹ i pegni immobiliari sino a concorrenza dei due terzi del valore venale dell'immobile; i pegni immobiliari su immobili del datore di lavoro da quest'ultimo utilizzati per oltre il 50 per cento del loro valore per scopi aziendali non possono valere come garanzia.¹⁹⁰

³ In casi particolari, l'autorità di vigilanza può autorizzare altri tipi di garanzia.

Art. 58a¹⁹¹ Obbligo di informare
(art. 71 cpv. 1 LPP)

¹ Qualora non fossero stati ancora versati i contributi regolamentari, l'istituto di previdenza deve informarne la propria autorità di vigilanza entro tre mesi dalla data di scadenza convenuta.

² Prima di effettuare nuovi investimenti senza garanzia presso il datore di lavoro, qualora non fosse chiaramente stabilito che gli investimenti previsti non riguardano unicamente i mezzi da investire in virtù dell'articolo 57 capoversi 1 e 2, l'istituto di previdenza deve informare la propria autorità di vigilanza dei nuovi investimenti giustificandoli in maniera sufficiente.

³ L'istituto di previdenza deve informare senza indugio il proprio ufficio di revisione delle comunicazioni ai sensi dei capoversi 1 e 2.¹⁹²

Art. 59¹⁹³ Applicabilità delle prescrizioni in materia d'investimenti ad altri istituti della previdenza professionale
(art. 71 cpv. 1 LPP)

Le disposizioni della presente sezione si applicano per analogia anche:

- a. alle fondazioni di previdenza di cui all'articolo 89a capoverso 6 del Codice civile¹⁹⁴;
- b. al fondo di garanzia.

Art. 60¹⁹⁵

¹⁸⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 4651).

¹⁹⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 mar. 2004, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU **2004** 1709).

¹⁹¹ Introdotto dal n. I dell'O del 1° giu. 1993, in vigore dal 1° lug. 1993 (RU **1993** 1881).

¹⁹² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 3435).

¹⁹³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 feb. 2016, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU **2016** 975).

¹⁹⁴ RS **210**

¹⁹⁵ Abrogato dal n. I dell'O del 1° apr. 2009, con effetto dal 1° giu. 2009 (RU **2009** 1667).

INDICE

LPP

OPP1

OPP2

OPP3

OPPD

OEP

OFG

OFond

LFLP

OLP

OLPT

OPPA

ESTRATTO
LEGGI

TABELLE

Capitolo 5:¹⁹⁶ Acquisto, salario assicurabile e reddito assicurabile

Art. 60a Acquisto

(art. 1 cpv. 3 e 79b cpv. 1 LPP)

¹ Per il calcolo dell'acquisto si devono rispettare i medesimi parametri, determinati in base a principi tecnici riconosciuti, su cui si fonda il piano di previdenza (art. 1g).

² L'importo massimo della somma d'acquisto è ridotto dell'avere del pilastro 3a nella misura in cui questo supera la somma, compresi gli interessi, dei contributi massimi deducibili annualmente dal reddito a partire dai 24 anni giusta l'articolo 7 capoverso 1 lettera a dell'ordinanza del 13 novembre 1985¹⁹⁷ sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute. Gli interessi sono calcolati in base al tasso d'interesse minimo LPP in vigore per gli anni corrispondenti.

³ Se un assicurato dispone di un avere di libero passaggio che non doveva essere trasferito in un istituto di previdenza giusta gli articoli 3 e 4 capoverso 2^{bis} LFLP, l'ammontare massimo della somma di acquisto è ridotto di questo importo.

Art. 60b¹⁹⁸ Casi speciali

(art. 79b cpv. 2 LPP)

¹ Per le persone provenienti dall'estero che non sono mai state affiliate a un istituto di previdenza in Svizzera, durante i cinque anni seguenti la loro entrata in un istituto di previdenza svizzero il versamento annuo a titolo di riscatto non deve superare il 20 per cento del salario assicurato stabilito nel regolamento. Dopo la scadenza del termine di cinque anni l'istituto di previdenza deve permettere agli assicurati che non hanno ancora riscattato tutte le prestazioni regolamentari di procedere al riscatto.

² Il limite di riscatto giusta il capoverso 1 primo periodo non è applicabile se l'assicurato fa trasferire i diritti o gli averi previdenziali acquisiti all'estero, a condizione che:

- a. il trasferimento sia effettuato direttamente da un sistema della previdenza professionale estero a un istituto di previdenza svizzero;
- b. l'istituto di previdenza svizzero permetta il trasferimento; e
- c. per il trasferimento l'assicurato non faccia valere nessuna deduzione dalle imposte dirette federali, cantonali e comunali.

¹⁹⁶ Introdotto dal n. I dell'O del 27 nov. 2000 (RU **2000** 3086). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU **2005** 4279).

¹⁹⁷ RS **831.461.3**

¹⁹⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 set. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 4587).

INDICE

LPP

OPP1

OPP2

OPP3

OPPD

OEP

OFG

OFond

LFLP

OLP

OLPT

OPPA

ESTRATTO
LEGGI

TABELLE

Art. 60c Salario assicurabile e reddito assicurabile
(art. 79c LPP)

¹ Il limite del salario assicurabile o del reddito assicurabile fissato all'articolo 79c LPP si applica al complesso dei rapporti di previdenza dell'assicurato presso uno o più istituti di previdenza.

² Se l'assicurato ha più rapporti di previdenza e la somma dei suoi salari e redditi soggetti all'AVS supera il decuplo dell'importo limite superiore secondo l'articolo 8 capoverso 1 LPP, deve informare ogni istituto di previdenza su tutti i rapporti di previdenza esistenti e sui salari e redditi che vi sono assicurati. L'istituto di previdenza richiama l'attenzione dell'assicurato sul suo obbligo d'informare.

³ Per gli assicurati che al 1° gennaio 2006 hanno compiuto i 50 anni, il limite del salario assicurabile o del reddito assicurabile per i rischi di decesso e d'invalidità giusta l'articolo 79c LPP non si applica ai rapporti di previdenza stabiliti prima di questa data.

Art. 60d Acquisto e prelievo anticipato per la promozione della proprietà d'abitazioni
(art. 79b cpv. 3 LPP)

Nei casi in cui il rimborso di un prelievo anticipato per la promozione della proprietà d'abitazioni giusta l'articolo 30d capoverso 3 lettera a LPP non è più consentito, il regolamento dell'istituto di previdenza può permettere acquisti volontari, a condizione che questi, aggiunti ai prelievi anticipati, non superino le prestazioni previdenziali massime previste dal medesimo.

Capitolo 6:¹⁹⁹ Disposizioni speciali

Art. 60e²⁰⁰ Emolumento per compiti particolari²⁰¹

¹ Nei casi di cui all'articolo 86a capoverso 5 LPP, è riscosso un emolumento se la comunicazione di dati richiede numerose copie o altre riproduzioni o ricerche particolari. L'ammontare dell'emolumento corrisponde agli importi fissati negli articoli 14 e 16 dell'ordinanza del 10 settembre 1969²⁰² sulle tasse e spese nella procedura amministrativa.

² Per le pubblicazioni di cui all'articolo 86a capoverso 4 LPP è riscosso un emolumento a copertura delle spese.

³ L'emolumento può essere ridotto o condonato in caso di indigenza dell'assoggettato o per altri gravi motivi.

¹⁹⁹ Introdotto dal n. I dell'O del 22 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 2909).

²⁰⁰ Originario art. 60b (RU **2005** 5257).

²⁰¹ Introdotto dal n. I dell'O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 3435).

²⁰² RS **172.041.0**

INDICE

LPP

OPP1

OPP2

OPP3

OPPD

OEP

OFG

OFond

LFLP

OLP

OLPT

OPPA

ESTRATTO
LEGGI

TABELLE

Art. 60^ebis²⁰³ Diritto di ricorso dell'UFAS

L'UFAS è legittimato a interporre ricorso al Tribunale federale contro le decisioni dei tribunali cantonali e del Tribunale amministrativo federale.

Capitolo 7:²⁰⁴ Disposizioni finali**Sezione 1: Abrogazione e modifica del diritto vigente²⁰⁵****Art. 60^f²⁰⁶** Diritto previgente: abrogazione

¹ L'ordinanza del 7 dicembre 1987²⁰⁷ sulle deroghe all'obbligo del segreto nella previdenza professionale e sull'obbligo d'informazione degli organi dell'AVS/AI è abrogata.

² L'ordinanza del 17 febbraio 1988²⁰⁸ sulla costituzione in pegno di diritti degli istituti di previdenza è abrogata.²⁰⁹

Art. 61 Ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti

L'ordinanza del 31 ottobre 1947²¹⁰ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti è modificata come segue:

...²¹¹

Art. 62²¹²

²⁰³ Introdotto dal n. I dell'O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 3435).

²⁰⁴ Originario Cap. 5, avanti l'art. 61.

²⁰⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 2909).

²⁰⁶ Introdotto dal n. I dell'O del 22 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 2909). Originario art. 60c (RU **2005** 5257).

²⁰⁷ [RU **1988** 97]

²⁰⁸ [RU **1988** 382]

²⁰⁹ Introdotto dal n. I dell'O del 18 ago. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 4279 4653).

²¹⁰ [RU **1988** 382]

²¹¹ Le mod. possono essere consultate alla RU **1984** 543.

²¹² Abrogato dal n. IV 50 dell'O del 22 ago. 2007 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 4477).

Sezione 1a:²¹³**Disposizioni d'esecuzione relative alla lettera e delle disposizioni transitorie della 1ª revisione della LPP****Art. 62a**

¹ L'età ordinaria di pensionamento delle donne nella legge federale del 20 dicembre 1946²¹⁴ su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti vale anche come età ordinaria di pensionamento delle donne nella LPP (art. 13 LPP).

² Questa età di pensionamento è parimenti determinante per:

- a. il momento in cui è applicata l'aliquota minima di conversione secondo l'articolo 14 capoverso 2 LPP e la lettera b delle disposizioni transitorie della 1ª revisione LPP del 3 ottobre 2003;
- b. il calcolo degli accrediti di vecchiaia del 18 per cento (art. 16 LPP e lett. c delle disposizioni transitorie della 1ª revisione LPP del 3 ott. 2003);
- c. l'aliquota di conversione applicabile al momento di calcolare la rendita di invalidità secondo l'articolo 24 capoverso 2 LPP.

Sezione 1b:²¹⁵**Disposizioni transitorie relative alle disposizioni d'esecuzione della lettera e delle disposizioni transitorie della 1ª revisione della LPP****Art. 62b** Diritto alla rendita per le donne nate nel 1942–1943

¹ Le donne nate nel 1942–1943, il cui rapporto di lavoro si è concluso con il compimento del 62° anno di età, hanno diritto a una prestazione di vecchiaia se non esercitano più alcuna attività lucrativa né sono annunciate all'assicurazione contro la disoccupazione.

² Per le donne nate nel 1942, il prelievo anticipato delle prestazioni di vecchiaia non può comportare l'applicazione di un'aliquota di conversione inferiore al 7,20 per cento.

³ Per le donne nate nel 1943, che vanno in pensione anticipatamente, l'aliquota di conversione della rendita è adeguata di conseguenza.

²¹³ Introdotta dal n. I dell'O del 18 ago. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4279 4653).

²¹⁴ RS 831.10

²¹⁵ Introdotta dal n. I dell'O del 18 ago. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4279 4653).

INDICE

LPP

OPP1

OPP2

OPP3

OPPD

OEP

OFG

OFond

LFLP

OLP

OLPT

OPPA

ESTRATTO
LEGGI

TABELLE

Art. 62c Aliquota minima di conversione ed età ordinaria di pensionamento per determinate classi di età

(lett. b delle disposizioni transitorie della 1ª revisione della LPP)

Alle classi di età e alle rispettive età ordinarie di pensionamento sottoelencate si applicano le seguenti aliquote minime di conversione per calcolare le rendite di vecchiaia e d'invalidità per le donne:

Classe di età	Età ordinaria di pensionamento delle donne	Aliquota minima di conversione per le donne
1942	64	7.20
1943	64	7.15
1944	64	7.10
1945	64	7.00
1946	64	6.95
1947	64	6.90
1948	64	6.85
1949	64	6.80

Sezione 2: Entrata in vigore**Art. 63**

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1985.

Disposizioni finali della modifica del 23 ottobre 2002²¹⁶**Disposizioni finali della modifica del 24 marzo 2004²¹⁷**

¹ Gli istituti di previdenza devono adeguare entro il 31 dicembre 2004 i propri regolamenti e la loro organizzazione alle nuove disposizioni introdotte dalla presente modifica.

² Per gli investimenti e le partecipazioni presso il datore di lavoro e per i pegni immobiliari ai sensi dell'articolo 58 capoverso 2 lettera b già esistenti al momento dell'entrata in vigore della presente modifica, le nuove limitazioni si applicano a partire dal 1° gennaio 2006.

²¹⁶ RU **2002** 3904. Abrogata dal n. IV 50 dell'O del 22 ago. 2007 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 4477).

INDICE

LPP

OPP1

OPP2

OPP3

OPPD

OEP

OFG

OFond

LFLP

OLP

OLPT

OPPA

ESTRATTO
LEGGI

TABELLE

Disposizioni finali della modifica del 18 agosto 2004²¹⁸**a. Aliquota minima di conversione ed età ordinaria di pensionamento per determinate classi di età**

(lett. b delle disposizioni transitorie della 1ª revisione della LPP)

Alle classi di età e alle rispettive età ordinarie di pensionamento sottoelencate si applicano le seguenti aliquote minime di conversione per calcolare le rendite di vecchiaia e d'invalidità per gli uomini:

Classe di età	Età ordinaria di pensionamento degli uomini	Aliquota minima di conversione per gli uomini
1940	65	7.15
1941	65	7.10
1942	65	7.10
1943	65	7.05
1944	65	7.05
1945	65	7.00
1946	65	6.95
1947	65	6.90
1948	65	6.85
1949	65	6.80

b. Prestazione di libero passaggio secondo l'art. 14 cpv. 4

(lett. b delle disposizioni transitorie della 1ª revisione della LPP)

Se il diritto a una rendita d'invalidità nasce prima del 1° gennaio 2005 e si estingue dopo questa data in seguito a scomparsa dell'invalidità, la prestazione di libero passaggio è calcolata sulla base degli elementi seguenti:

- fino al 31 dicembre 2004: il salario coordinato secondo l'articolo 14 capoverso 3 e gli accrediti di vecchiaia, a seconda delle disposizioni, validi fino al 31 dicembre 2004;
- a partire dal 1° gennaio 2005: il salario coordinato secondo l'articolo 14 capoverso 3 aumentato del 5,9 per cento e gli accrediti di vecchiaia validi a partire dal 1° gennaio 2005.

c. Salario coordinato per calcolare le prestazioni per superstiti e d'invalidità

(lett. b delle disposizioni transitorie della 1ª revisione della LPP)

Se il diritto a una prestazione per superstiti o d'invalidità nasce dopo il 31 dicembre 2004 e se il salario coordinato durante l'ultimo anno di assicurazione (art. 18) è stato percepito prima del 1° gennaio 2005, esso è aumentato del 5,9 per cento a partire da questa data.

INDICE

LPP

OPP1

OPP2

OPP3

OPPD

OEP

OFG

OFond

LFLP

OLP

OLPT

OPPA

ESTRATTO
LEGGI

TABELLE

218 RU 2004 4279 4653

d. Disposizioni regolamentari in caso di liquidazione parziale o totale

(art. 53b–53d LPP)

I regolamenti e gli accordi devono essere adeguati al più tardi entro tre anni dall'entrata in vigore della presente modifica.

Disposizioni finali della modifica del 10 giugno 2005²¹⁹**a. Adeguamento formale**

Gli istituti di previdenza devono adeguare formalmente i loro regolamenti entro un termine di due anni dall'entrata in vigore della presente modifica.

b. Strategie d'investimento

Se un istituto di previdenza ha offerto ai propri assicurati possibilità di scegliere una strategia d'investimento incompatibili con l'articolo 1e, deve adeguare il suo regolamento al più tardi entro un termine di due anni dall'entrata in vigore della presente modifica.

c. Principio d'assicurazione

Gli averi che si trovano negli istituti di previdenza al momento dell'entrata in vigore della presente modifica e non rispondono ai requisiti previsti all'articolo 1h non devono più essere alimentati a partire da questa data.

d. Età minima per il pensionamento

Per le persone già assicurate presso di loro al 31 dicembre 2005, gli istituti di previdenza possono mantenere le disposizioni regolamentari che prevedevano un'età di pensionamento inferiore a 58 anni durante cinque anni a contare dalla data dell'entrata in vigore della presente modifica.

Disposizione finale della modifica del 19 settembre 2008²²⁰

Gli istituti di previdenza e le istituzioni ai sensi dell'articolo 59 devono adeguare l'investimento del loro patrimonio alle disposizioni della presente modifica entro il 1° gennaio 2011.

Disposizione transitoria della modifica del 10 e 22 giugno 2011²²¹

Gli istituti di previdenza devono adeguare entro il 31 dicembre 2012 i propri regolamenti e contratti, come pure la loro organizzazione, agli articoli 48f capoversi 1 e 2, 48g–48l e 49a capoverso 2 introdotti dalla modifica del 10 e 22 giugno 2011. La prima verifica secondo le nuove disposizioni si svolge per l'esercizio 2012.

²¹⁹ RU **2005** 4279

²²⁰ RU **2008** 4651

²²¹ RU **2011** 3435

LPP

OPP1

OPP2

OPP3

OPPD

OEP

OFG

OFond

LFLP

OLP

OLPT

OPPA

ESTRATTO
LEGGI

TABELLE

Disposizioni transitorie della modifica del 6 giugno 2014²²²

¹ Gli istituti di previdenza devono adeguare l'investimento del patrimonio e i loro regolamenti alla modifica della presente ordinanza del 6 giugno 2014 entro il 31 dicembre 2014.

² La prima verifica secondo le nuove disposizioni è effettuata per l'esercizio 2015.

Disposizione transitoria della modifica del 10 giugno 2016²²³

I coniugi divorziati e gli ex partner di un'unione registrata cui è stata assegnata una rendita o una liquidazione in capitale invece di una rendita vitalizia prima dell'entrata in vigore della modifica del 10 giugno 2016 hanno diritto a prestazioni per i superstiti secondo il diritto previgente.

Disposizione transitoria della modifica del 30 agosto 2017²²⁴

¹ Gli istituti di previdenza che al 1° ottobre 2017 propongono già diverse strategie d'investimento devono adeguare di conseguenza i loro regolamenti e le loro strategie d'investimento entro il 31 dicembre 2019.

² Fintantoché non propongono ai loro assicurati una strategia con investimenti a basso rischio (art. 53a), questi istituti non possono derogare agli articoli 15 e 17 LFLP in caso di uscita di un assicurato.

LPP

OPP1

OPP2

OPP3

OPPD

OEP

OFG

OFond

LFLP

OLP

OLPT

OPPA

ESTRATTO
LEGGI

TABELLE

²²² RU **2014** 1585

²²³ RU **2016** 2347

²²⁴ RU **2017** 5021

*Allegato*²²⁵
(art. 44 cpv. 1)

Calcolo dell'importo scoperto

¹ Il grado di copertura dell'istituto di previdenza è determinato come segue:

$$\frac{Pp \times 100}{Cp} = \text{grado di copertura in percentuale}$$

Pp corrisponde a: Tutti gli attivi alla data di chiusura del bilancio a valori di mercato, al netto degli obblighi, del conto terzi e delle riserve di contributi del datore di lavoro per le quali non vi è un accordo di rinuncia all'utilizzazione. È determinante il patrimonio di previdenza effettivo risultante dalla situazione finanziaria reale conformemente all'articolo 47 capoverso 2. La riserva di contributi dei datori di lavoro con rinuncia all'utilizzazione (RCDL con rinuncia all'utilizzazione), le riserve di fluttuazione e le riserve di fluttuazione nella ripartizione devono essere aggiunte al patrimonio di previdenza disponibile.

Cp corrisponde a: Capitale di previdenza attuariale necessario nel giorno di chiusura del bilancio (capitali a risparmio e capitali di copertura), compresi i necessari consolidamenti (p. es. in ragione dell'aumento della speranza di vita).

² Se il grado di copertura così calcolato è inferiore al 100 per cento, vi è copertura insufficiente ai sensi dell'articolo 44 capoverso 1.

²²⁵ Introdotto dal n. II dell'O del 21 mag. 2003 (RU **2003** 1725). Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 3435).

INDICE

LPP

OPP1

OPP2

OPP3

OPPD

OEP

OFG

OFond

LFLP

OLP

OLPT

OPPA

ESTRATTO
LEGGI

TABELLE

Ordinanza sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute (OPP 3)

del 13 novembre 1985 (Stato 1° gennaio 2009)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 82 capoverso 2 della legge federale del 25 giugno 1982¹ sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) e l'articolo 99 della legge federale del 2 aprile 1908² sul contratto d'assicurazione (LCA),

ordina:

Sezione 1: Forme di previdenza riconosciute

Art. 1 Forme di previdenza

¹ Ai sensi dell'articolo 82 LPP costituiscono forme di previdenza riconosciute:

- il contratto di previdenza vincolata concluso con gli istituti d'assicurazione;
- la convenzione di previdenza vincolata conclusa con le fondazioni bancarie.

² Per contratti di previdenza vincolata s'intendono i contratti speciali d'assicurazione di capitale e di rendite sulla vita o in caso d'invalidità o di morte, comprese eventuali assicurazioni complementari in caso di morte per infortunio o d'invalidità³, che

- sono conclusi con un istituto d'assicurazione sottoposto alla sorveglianza delle assicurazioni o con un istituto d'assicurazione di diritto pubblico secondo l'articolo 67 capoverso 1 LPP e
- sono destinati esclusivamente e irrevocabilmente alla previdenza.

³ Per convenzioni di previdenza vincolata s'intendono i contratti speciali di risparmio conclusi con fondazioni bancarie e destinate irrevocabilmente alla previdenza. Essi possono essere completati da un'assicurazione di previdenza rischio.

⁴ I modelli di contratti di previdenza vincolata e quelli di convenzione di previdenza vincolata sono sottoposti all'amministrazione federale delle contribuzioni, la quale verifica se la forma e il contenuto sono conformi alle disposizioni legali e comunica il risultato.

RU 1985 1778

¹ RS 831.40

² RS 221.229.1

³ RU 1986 326

Art. 2 Beneficiari

¹ Sono considerate beneficiarie le persone seguenti:

- a. in caso di sopravvivenza, l'intestatario della previdenza;
- b.⁴ dopo la sua morte, le persone qui di seguito enumerate nell'ordine seguente:
 - 1.⁵ il coniuge superstite o il partner registrato superstite,
 2. i discendenti diretti e le persone fisiche al cui sostentamento la persona defunta ha provveduto in modo considerevole oppure la persona che ha convissuto ininterrottamente con quest'ultima durante i cinque anni precedenti il decesso o deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni;
 3. i genitori;
 4. i fratelli e le sorelle;
 5. gli altri eredi.

² L'intestatario può designare una o più persone tra i beneficiari menzionati al capoverso 1 lettera b numero 2 e precisare i diritti di ciascuna di esse.⁶

³ L'intestatario ha il diritto di modificare l'ordine dei beneficiari di cui al capoverso 1 lettera b numeri 3 a 5 e di precisare i diritti di ciascuna di queste persone.⁷

Art. 3 Pagamento delle prestazioni

¹ Le prestazioni di vecchiaia possono essere versate al più presto cinque anni prima dell'età ordinaria della rendita AVS (art. 21 cpv. 1 della LF del 20 dic. 1946⁸ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti; LAVS). Esse diventano esigibili al raggiungimento dell'età ordinaria della rendita AVS. Se l'intestatario della previdenza dimostra che continua a esercitare un'attività lucrativa, la riscossione delle prestazioni può essere rinviata al massimo di cinque anni a partire dal raggiungimento dell'età ordinaria della rendita AVS.⁹

² Un versamento anticipato delle prestazioni di vecchiaia è ammissibile se il rapporto di previdenza è sciolto per uno dei motivi seguenti:

- a. l'intestatario beneficia d'una rendita intera d'invalidità dell'assicurazione federale per l'invalidità e il rischio d'invalidità non è assicurato;

⁴ Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. all'O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 4643).

⁵ Nuovo testo giusta il n. I 4 dell'O del 29 set. 2006 concernente l'attuazione della L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 4155).

⁶ Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. all'O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU **2005** 4279).

⁷ Introdotto dal n. 2 dell'all. all'O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU **2005** 4279).

⁸ RS **831.10**

⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 5177).

LPP

OPP1

OPP2

OPP3

OPPD

OEP

OFG

OFond

LFLP

OLP

OLPT

OPPA

ESTRATTO
LEGGI

TABELLE

- b. l'intestatario utilizza il capitale di previdenza per il riscatto di quote in una istituzione di previdenza esente da imposte o l'impiega per un'altra forma riconosciuta di previdenza;
- c. l'intestatario pone termine all'attività lucrativa indipendente esercitata finora e ne inizia un'altra indipendente di genere diverso;
- d.¹⁰ l'istituto di previdenza è tenuto, giusta l'articolo 5 della legge del 17 dicembre 1993¹¹ sul libero passaggio, al pagamento in contanti.

³ La prestazione di vecchiaia può inoltre essere versata anticipatamente per:

- a. l'acquisto e la costruzione di una proprietà d'abitazione per uso proprio;
- b. l'acquisizione di partecipazioni ad una proprietà d'abitazione per uso proprio;
- c. la restituzione di mutui ipotecari.¹²

⁴ Il prelievo anticipato può essere richiesto ogni cinque anni.¹³

⁵ I concetti di «proprietà d'abitazioni per uso proprio», di «partecipazioni» e di «uso proprio» sono definiti negli articoli 2–4 dell'ordinanza del 3 ottobre 1994¹⁴ sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale.¹⁵

⁶ Se l'assicurato è coniugato o è vincolato da un'unione domestica registrata, il versamento anticipato delle prestazioni di vecchiaia conformemente al capoverso 2 lettere c e d e al capoverso 3 è ammesso soltanto previo consenso scritto del coniuge o del partner registrato. Se il consenso non può essere ottenuto o se è rifiutato, l'assicurato può adire il Tribunale.¹⁶

Art. 4 Cessione, costituzione in pegno, compensazione

¹ Per la cessione, la costituzione in pegno e la compensazione di diritti alle prestazioni si applica per analogia l'articolo 39 LPP.¹⁷

¹⁰ Nuovo testo giusta l'art. 22 n. 2 dell'O del 3 ott. 1994 sul libero passaggio, in vigore dal 1° gen. 1995 (RS **831.425**).

¹¹ RS **831.42**

¹² Introdotto dal n. I dell'O del 18 set. 1989 (RU **1989** 1903). Nuovo testo giusta l'art. 20 dell'O del 3 ott. 1994 sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale, in vigore dal 1° gen. 1995 (RS **831.411**).

¹³ Introdotto dall'art. 20 dell'O del 3 ott. 1994 sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale, in vigore dal 1° gen. 1995 (RS **831.411**).

¹⁴ RS **831.411**

¹⁵ Introdotto dall'art. 20 dell'O del 3 ott. 1994 sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale, in vigore dal 1° gen. 1995 (RS **831.411**).

¹⁶ Introdotto dal n. I 4 dell'O del 29 set. 2006 concernente l'attuazione della L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 4155).

¹⁷ Nuovo testo giusta l'art. 20 dell'O del 3 ott. 1994 sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale, in vigore dal 1° gen. 1995 (RS **831.411**).

² Per la costituzione in pegno del capitale o delle prestazioni di previdenza per la proprietà d'abitazione dell'assicurato è applicabile per analogia l'articolo 30*b* LPP¹⁸ o l'articolo 331*d* del Codice delle obbligazioni¹⁹ e gli articoli 8–10 dell'ordinanza del 3 ottobre 1994²⁰ sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale.²¹

³ In caso di scioglimento del regime matrimoniale per cause diverse dal decesso, tutti o parte dei diritti alle prestazioni di vecchiaia possono essere ceduti dall'intestatario della previdenza al coniuge o essere assegnati a quest'ultimo dal giudice. Fatto salvo l'articolo 3, l'istituto dell'intestatario della previdenza deve versare l'importo da trasferire all'istituto indicato dal coniuge o ad un istituto di previdenza ai sensi dell'articolo 1 capoverso 1.²²

⁴ Il capoverso 3 si applica per analogia in caso di scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata qualora i partner abbiano concordato che i beni siano divisi secondo le norme del regime della partecipazione agli acquisti (art. 25 cpv. 1 secondo periodo della L del 18 giu. 2004²³ sull'unione domestica registrata).²⁴

Art. 5²⁵ Investimenti

¹ I fondi della convenzione di previdenza vincolata possono essere investiti sotto forma di depositi a risparmio (conti) presso una banca sottoposta alla legge dell'8 novembre 1934²⁶ sulle banche o, nel caso del risparmio vincolato a investimenti (risparmio in titoli), con l'intermediazione di una siffatta banca.

² I fondi investiti a proprio nome da una fondazione bancaria presso una banca sono considerati depositi a risparmio di ogni singolo intestatario della previdenza ai sensi della legge dell'8 novembre 1934 sulle banche.

³ Gli articoli 49–58 dell'ordinanza del 18 aprile 1984²⁷ sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2) si applicano per analogia all'investimento dei fondi della convenzione di previdenza vincolata sotto forma di risparmio in titoli. In deroga alla presente disposizione, tutti i fondi possono essere investiti in prodotti con garanzia del capitale o in obbligazioni con debitori che presentano un'elevata solvibilità.

¹⁸ RS 831.40

¹⁹ RS 220

²⁰ RS 831.411

²¹ Introdotto dall'art. 20 dell'O del 3 ott. 1994 sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale, in vigore dal 1° gen. 1995 (RS 831.411).

²² Introdotto dal n. I dell'O del 9 dic. 1996 (RU 1996 3455).

²³ RS 211.231

²⁴ Introdotto dal n. I 4 dell'O del 29 set. 2006 concernente l'attuazione della L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4155).

²⁵ Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. all'O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651).

²⁶ RS 952.0

²⁷ RS 831.441.1

Sezione 2: Trattamento fiscale

Art. 6 Fondazioni bancarie

Le fondazioni bancarie i cui redditi e la sostanza sono destinati esclusivamente alla previdenza ai sensi della presente ordinanza sono assimilati, per quanto concerne l'assoggettamento all'imposta, agli istituti di previdenza secondo l'articolo 80 LPP.

Art. 7 Deduzione dei contributi

¹ I salariati e gli indipendenti possono dedurre dal loro reddito, per quanto riguarda le imposte dirette della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, i contributi versati a forme riconosciute di previdenza nella misura seguente:

- a. annualmente, fino all'8 per cento dell'importo limite superiore secondo l'articolo 8 capoverso 1 LPP, se sono affiliati a un istituto di previdenza ai sensi dell'articolo 80 LPP;
- b. annualmente, fino al 20 per cento del reddito proveniente da un'attività lucrativa, ma al massimo fino al 40 per cento dell'importo limite superiore stabilito nell'articolo 8 capoverso 1 LPP, se non sono affiliati a un istituto di previdenza ai sensi dell'articolo 80 LPP.

² I coniugi o i partner registrati possono pretendere queste deduzioni, ciascuno per conto proprio, se ambedue esercitano un'attività lucrativa e pagano i contributi a una forma riconosciuta di previdenza.²⁸

³ I contributi a forme riconosciute di previdenza possono essere versati al più tardi fino a cinque anni dopo il raggiungimento dell'età ordinaria della rendita AVS (art. 21 cpv. 1 LAVS²⁹).³⁰

⁴ Nell'anno in cui termina l'attività lucrativa può essere versato l'intero contributo.³¹

Art. 8 Obbligo d'attestazione

Gli istituti d'assicurazione e le fondazioni bancarie devono rilasciare agli intestatari attestazioni riguardanti i contributi e le prestazioni versati.

²⁸ Nuovo testo giusta il n. I 4 dell'O del 29 set. 2006 concernente l'attuazione della L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 4155).

²⁹ RS **831.10**

³⁰ Introdotto dal n. I dell'O del 21 feb. 2001 (RU **2001** 1068). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 5177).

³¹ Introdotto dal n. I dell'O del 21 feb. 2001 (RU **2001** 1068). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 5177).

Sezione 3: Entrata in vigore

Art. 9

¹ La presente ordinanza, eccettuato l'articolo 6, entra in vigore il 1° gennaio 1987.

² L'articolo 6 entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 1985.

Disposizione finale della modifica del 21 febbraio 2001³²

Alle beneficiarie delle classi d'età 1944, 1945 e 1946 possono essere versate prestazioni di vecchiaia al più presto sei anni prima del raggiungimento dell'età ordinaria della rendita AVS (art. 21 cpv. 1 LAVS³³).

Disposizione finale della modifica del 19 settembre 2008³⁴

L'investimento dei fondi della convenzione di previdenza vincolata dev'essere adeguato alla presente modifica entro il 1° gennaio 2011.

³² RU 2001 1068

³³ RS 831.10

³⁴ RU 2008 4651

Ordinanza sulla previdenza professionale obbligatoria dei disoccupati

837.174

INDICE

LPP

OPP1

OPP2

OPP3

OPPD

OEP

OFG

OFond

LFLP

OLP

OLPT

OPPA

ESTRATTO
LEGGI

TABELLE

del 3 marzo 1997 (Stato 1° gennaio 2019)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 22a capoverso 3 della legge del 25 giugno 1982¹ sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI) e l'articolo 97 capoverso 1 della legge federale del 25 giugno 1982² sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP),

ordina:

Art. 1 Persone assicurate

¹ Sono assicurati obbligatoriamente per i rischi morte e invalidità i disoccupati che:

- a. soddisfano i presupposti del diritto alle indennità giornaliere dell'assicurazione contro la disoccupazione in virtù dell'articolo 8 LADI o ricevono indennità conformemente all'articolo 29 LADI; e
- b. percepiscono un salario giornaliero coordinato secondo gli articoli 4 o 5.

² Non sono assicurate le persone che sono già assicurate secondo l'articolo 47 capoverso 1 LPP almeno nella stessa misura in cui lo sarebbero conformemente alla presente ordinanza.

Art. 2 Copertura assicurativa

¹ L'assicurazione comincia al termine dei periodi di attesa secondo l'articolo 18 LADI.³

² Le persone per le quali il diritto all'indennità è sospeso sono assicurate (art. 30 LADI).

Art. 3 Principi per determinare il salario coordinato

¹ Gli importi limite secondo gli articoli 2, 7 e 8 LPP sono divisi per 260,4 (importi limite giornalieri). Per le persone parzialmente invalide ai sensi della legge federale del 19 giugno 1959⁴ sull'assicurazione per l'invalidità, gli importi limite fissati negli articoli 2, 7 e 8 capoverso 1 LPP sono ridotti come segue:

RU **1997** 1101

¹ RS **837.0**

² RS **831.40**

³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 feb. 2006, in vigore dal 1° mar. 2006 (RU **2006** 739).

⁴ RS **831.20**

Diritto alla rendita in frazioni di una rendita intera	Riduzione degli importi limite
$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$
$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$
$\frac{3}{4}$	$\frac{3}{4}$. ⁵

² I salari provenienti da guadagni intermedi (art. 24 LADI) e da un'occupazione a tempo parziale (art. 10 cpv. 2 lett. b LADI) percepiti durante un periodo di controllo sono divisi per il numero di giorni controllati corrispondenti a un periodo di controllo (salario giornaliero).⁶

Art. 4 Salario giornaliero coordinato

¹ Il salario giornaliero coordinato deve essere assicurato.

² Il salario giornaliero coordinato equivale alla differenza positiva ottenuta deducendo dall'indennità giornaliera di disoccupazione l'importo di coordinazione calcolato su base giornaliera ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1.

³ Se non raggiunge l'importo calcolato su base giornaliera secondo l'articolo 8 capoverso 2 LPP, il salario giornaliero coordinato deve essere arrotondato a questa somma.

⁴ Il salario minimo assicurato secondo il capoverso 3 si applica anche all'assicurazione obbligatoria delle persone per cui gli importi limite sono ridotti conformemente all'articolo 3 capoverso 1.⁷

Art. 5 Salario giornaliero coordinato in caso di guadagno intermedio, e di lavoro a tempo parziale⁸

¹ Il salario giornaliero coordinato equivale alla differenza positiva tra:

- ⁹ il salario giornaliero proveniente da un'attività intermedia o da un'attività a tempo parziale e
- la perdita di guadagno che dà diritto a un'indennità calcolata su base giornaliera analogamente all'articolo 3 capoverso 2,
- meno l'importo di coordinamento calcolato su base giornaliera in virtù dell'articolo 3 capoverso 1.

⁵ Nuovo testo del per. giusta il n. 3 dell'all. all'O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4279).

⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 set. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 2551).

⁷ Introdotto dal n. 3 dell'all. all'O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4279).

⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 set. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 2551).

⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 set. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 2551).

INDICE

LPP

OPP1

OPP2

OPP3

OPPD

OEP

OFG

OFond

LFLP

OLP

OLPT

OPPA

ESTRATTO
LEGGI

TABELLE

² Se il salario giornaliero proveniente da un'attività intermedia o da un'attività a tempo parziale ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 LPP è assicurato, dal salario giornaliero coordinato ai sensi del capoverso 1 è dedotto il salario giornaliero coordinato proveniente da un guadagno intermedio o da un'attività a tempo parziale.¹⁰

Art. 6 Salario coordinato per il calcolo delle prestazioni per i superstiti e d'invalidità

¹ Le prestazioni in caso di morte o invalidità si calcolano sulla base del salario giornaliero coordinato del periodo di controllo nel quale si è verificato l'evento assicurato. Nel caso in cui l'assicurato non abbia potuto adempiere il suo obbligo regolamentare di controllo a causa dell'evento, si tiene conto dei giorni del periodo di controllo precedente e sino al verificarsi dell'evento in questione.

² L'importo delle rendite è calcolato in base all'avere di vecchiaia acquisito dall'assicurato prima dell'inizio dell'assicurazione e alla somma degli accrediti di vecchiaia per gli anni mancanti dall'inizio dell'assicurazione sino all'età che dà diritto al pensionamento, senza interessi.¹¹

Art. 7 Uscita dall'assicurazione obbligatoria dei disoccupati

Per gli assicurati che escono dall'assicurazione obbligatoria dei disoccupati (art. 2 cpv. 1^{bis} LPP¹²), il mantenimento della previdenza per i rischi morte e invalidità è possibile solo se essi:

- a. non sottostanno all'assicurazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 o non vi sottostanno di nuovo secondo il capoverso 1^{bis} 13 LPP o
- b. non possono aderire all'assicurazione facoltativa ai sensi dell'articolo 44 o dell'articolo 46 LPP.

Art. 8 Determinazione dell'aliquota di contribuzione

¹ Per i rischi di morte e di invalidità, l'aliquota di contribuzione è pari allo 0,25 per cento del salario giornaliero coordinato.¹⁴

² L'istituto collettore controlla regolarmente se l'aliquota di contribuzione copra le spese e ne riferisce all'ufficio di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione almeno una volta all'anno. Se è necessario adeguare l'aliquota di contribuzione in funzione dell'evoluzione del rischio, l'istituto collettore sottopone una

¹⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 set. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU **1999** 2551).

¹¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 dic. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU **2002** 202).

¹² Ora: art. 2 cpv. 3 LPP.

¹³ Ora: cpv. 3.

¹⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 4689).

proposta di adeguamento all'ufficio di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione, a destinazione del Consiglio federale.¹⁵

³ La domanda di modifica dell'aliquota di contribuzione è presentata all'ufficio di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione al più tardi tre mesi prima della data effettiva dell'adeguamento.¹⁶

⁴ L'istituto collettore tiene una statistica sui rischi morte e invalidità dei disoccupati.

Art. 9 Contributi

¹ Il disoccupato e l'assicurazione contro la disoccupazione si dividono i contributi a metà.

² Nei giorni in cui il disoccupato non riceve prestazioni, tutti i contributi sono a carico dell'assicurazione contro la disoccupazione.

Art. 10 Trattamento fiscale della previdenza dei disoccupati

I contributi versati da beneficiari d'indennità giornaliera dell'assicurazione contro la disoccupazione sono deducibili dai redditi imponibili, per le imposte dirette federali, cantonali e comunali.

Art. 11 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 1997.

¹⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 set. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 2551).

¹⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 set. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 2551).

Ordinanza sull'adeguamento delle rendite superstiti e invalidità all'evoluzione dei prezzi

831.426.3

del 16 settembre 1987 (Stato 1° gennaio 1992)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 36 capoverso 1 della legge federale del 25 giugno 1982¹
sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP),
ordina:

Art. 1 Primo adeguamento

¹ Le rendite superstiti e invalidità che decorrono da tre anni saranno adattate per la prima volta all'evoluzione dei prezzi all'inizio dell'anno civile seguente.

² Il tasso d'adeguamento corrisponde a quello dell'indice svizzero dei prezzi al consumo del mese di settembre dell'anno in cui comincia a decorrere la rendita e il mese di settembre precedente l'anno in cui avviene l'adeguamento. L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali pubblica il tasso d'adeguamento.²

Art. 2 Adeguamenti seguenti

¹ Gli adeguamenti seguenti avvengono contemporaneamente a quelli dell'assicurazione vecchiaia e superstiti.³

² Il tasso degli adeguamenti seguenti corrisponde all'aumento dell'indice svizzero dei prezzi al consumo tra il mese di settembre che precede l'anno dell'ultimo adeguamento e il mese di settembre che precede l'anno in cui avviene il nuovo adeguamento. L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali pubblica il tasso d'adeguamento.⁴

Art. 3 Casi particolari

Quando una rendita superstiti subentra a una rendita d'invalidità, o quando una rendita in corso subisce modifiche, vien tenuto conto del periodo intercorso.

Art. 4 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1988.

RU 1987 1343

¹ RS 831.40

² Vedi le pubblicazioni relative nel FF.

³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 giu. 1992, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 1289).

⁴ Vedi le pubblicazioni relative nel FF.

INDICE

LPP

OPP1

OPP2

OPP3

OPPD

OEP

OFG

OFond

LFLP

OLP

OLPT

OPPA

ESTRATTO
LEGGI

TABELLE

INDICE

LPP

OPP1

OPP2

OPP3

OPPD

OEP

OFG

OFond

LFLP

OLP

OLPT

OPPA

ESTRATTO
LEGGI

TABELLE

Ordinanza sul «Fondo di garanzia LPP» (OFG)

831.432.1

INDICE

LPP

OPP1

OPP2

OPP3

OPPD

OEP

OFG

OFond

LFLP

OLP

OLPT

OPPA

ESTRATTO
LEGGI

TABELLE

del 22 giugno 1998 (Stato 1° gennaio 2012)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 56 capoversi 3 e 4, 59 capoverso 2 e 97 capoverso 1 della legge federale del 25 giugno 1982¹ sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP),

ordina:

Capitolo 1: Organizzazione

Art. 1 Nome, forma giuridica e sede

¹ Sotto il nome di «Fondo di garanzia LPP» è istituita una fondazione di diritto pubblico con personalità giuridica propria.

² La sede della fondazione è a Berna.

Art. 2 Scopo e compiti

¹ La fondazione opera come fondo di garanzia secondo l'articolo 54 capoverso 2 lettera a LPP.

² Adempie i compiti conformemente all'articolo 56 LPP.

Art. 3² Vigilanza

La fondazione è sottoposta alla vigilanza della Commissione di alta vigilanza.

Art. 4 Consiglio di fondazione

Il Consiglio di fondazione è l'organo superiore della fondazione. Si compone di tre rappresentanti dei lavoratori, tre rappresentanti dei datori di lavoro, due rappresentanti dell'amministrazione pubblica nonché di un membro estraneo a questi ambienti.

RU 1998 1662

¹ RS 831.40

² Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. all'O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435).

Art. 5 Nomina del Consiglio di fondazione

¹ Il Consiglio federale nomina i rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro su proposta delle rispettive organizzazioni mantello e i rappresentanti dell'amministrazione pubblica su proposta del Dipartimento federale dell'interno.

² Esso nomina il nono membro del Consiglio di fondazione su proposta dei membri già nominati.

Art. 6 Organo di direzione del fondo di garanzia

¹ Un organo di direzione incaricato dal Consiglio di fondazione amministra il fondo di garanzia. Adotta tutti i provvedimenti necessari per adempiere il suo mandato. Rappresenta il fondo di garanzia nelle relazioni con terzi.

² I rapporti tra il Consiglio di fondazione e l'organo di direzione sono disciplinati da un contratto. Quest'ultimo è sottoposto all'approvazione della Commissione di alta vigilanza.³

³ L'organo di direzione comunica la propria organizzazione alle autorità di vigilanza, all'istituto collettore e agli istituti di previdenza sottoposti alla legge del 17 dicembre 1993⁴ sul libero passaggio (LFLP) come pure la procedura da seguire per riscuotere i contributi e per far valere le domande di prestazioni.

Art. 7⁵ Ufficio di revisione e perito in materia di previdenza professionale

¹ L'ufficio di revisione del fondo di garanzia esamina annualmente la gestione, la contabilità e l'investimento del patrimonio del fondo di garanzia.

² Qualora il fondo di garanzia si assuma rischi attuariali, il perito in materia di previdenza professionale verifica periodicamente se il fondo di garanzia offre garanzia di poter adempiere i propri impegni.

Art. 8⁶ Rapporto

Il Consiglio di fondazione trasmette il rapporto dell'ufficio di revisione alla Commissione di alta vigilanza e al perito in materia di previdenza professionale.

Art. 9 Elenco degli istituti di previdenza

¹ L'organo di direzione del fondo di garanzia tiene un elenco degli istituti di previdenza assoggettati alla LFLP⁷.

³ Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. all'O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 3435).

⁴ RS **831.42**

⁵ Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. all'O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 3435).

⁶ Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. all'O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 3435).

⁷ RS **831.42**

² L'elenco contiene nome e indirizzo degli istituti di previdenza assoggettati alla LFLP e indica se un istituto di previdenza è registrato.

³ Le autorità di vigilanza e la Commissione di alta vigilanza hanno accesso all'elenco.⁸

Art. 10 Obbligo di notifica delle autorità di vigilanza

Le autorità di vigilanza notificano entro tre mesi alla direzione del fondo di garanzia i cambiamenti degli istituti di previdenza, assoggettati alla LFLP⁹, in particolare le nuove istituzioni, le fusioni, le soppressioni e i cambiamenti di nome.

Art. 11 Obbligo di notifica degli istituti di previdenza non sottoposti a vigilanza

Gli istituti di previdenza assoggettati alla LFLP¹⁰ ma non sottoposti a vigilanza notificano entro tre mesi alla direzione del fondo di garanzia i cambiamenti che li riguardano, in particolare le nuove istituzioni, le fusioni, le soppressioni e i cambiamenti di nome.

Capitolo 2: Finanziamento

Art. 12 Finanziamento del fondo di garanzia

Il fondo di garanzia è finanziato mediante i contributi annui degli istituti di previdenza assoggettati alla LFLP e mediante il reddito del suo patrimonio.

Art. 12a¹¹ Finanziamento dell'Ufficio centrale del 2° pilastro

¹ Il fondo di garanzia finanzia l'Ufficio centrale del 2° pilastro (art. 56 cpv. 1 lett. f LPP) mediante gli averi depositati su conti o polizze di libero passaggio secondo l'articolo 10 dell'ordinanza del 3 ottobre 1994¹² sul libero passaggio e trasferiti nel fondo di garanzia secondo l'articolo 41 capoversi 3 e 4 LPP.

² Se questi averi non sono sufficienti, il finanziamento avviene secondo l'articolo 12.

Art. 13 Investimento del patrimonio e contabilità

Il patrimonio del fondo di garanzia è investito conformemente agli articoli 49 e seguenti dell'ordinanza del 18 aprile 1984¹³ sulla previdenza professionale per la

⁸ Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. all'O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 3435).

⁹ RS **831.42**

¹⁰ RS **831.42**

¹¹ Introdotta dal n. 2 dell'all. all'O del 18 ago. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 4279 4653).

¹² RS **831.425**

¹³ RS **831.441.1**

vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP2). Gli articoli 47 e 48 OPP2 sono applicabili alla contabilità e al rendiconto.

Art. 14 Sistema di contribuzione

¹ Sono finanziati mediante contributi degli istituti di previdenza registrati:

- a. le sovvenzioni per struttura d'età sfavorevole (art. 56 cpv. 1 lett. a LPP);
- b. gli indennizzi all'istituto collettore per il controllo della riaffiliazione a un istituto di previdenza (art. 56 cpv. 1 lett. d LPP);
- c. gli indennizzi alle casse di compensazione AVS (art. 56 cpv. 1 lett. h LPP).¹⁴

^{1bis} Le altre prestazioni (art. 56 cpv. 1 lett. b, c, e, f e g LPP) sono finanziate mediante contributi di tutti gli istituti di previdenza assoggettati alla LFLP^{15,16}

² Le basi di calcolo dei contributi sono fissati per l'anno civile per il quale i contributi sono dovuti.

Art. 15 Contributi per sovvenzioni e indennizzi¹⁷

¹ La base di calcolo dei contributi per sovvenzioni in caso di struttura d'età sfavorevole, per gli indennizzi all'istituto collettore per il controllo della riaffiliazione e per gli indennizzi alle casse di compensazione AVS è la somma dei salari coordinati di tutti gli assicurati secondo l'articolo 8 LPP tenuti a pagare contributi per le prestazioni di vecchiaia.¹⁸

² In caso d'entrata o d'uscita durante l'anno civile, il salario coordinato di un assicurato è calcolato *pro rata temporis*.

Art. 16 Contributi per prestazioni in caso d'insolvenza e per altre prestazioni

¹ La base di calcolo dei contributi per prestazioni in caso d'insolvenza e per altre prestazioni è la somma

- a. delle prestazioni d'uscita regolamentari di tutti gli assicurati secondo l'articolo 2 LFLP¹⁹ calcolate al 31 dicembre e
- b. delle rendite che risultano dal conto d'esercizio moltiplicate per dieci.

² Se le prestazioni di uscita regolamentari non sono state calcolate al 31 dicembre, si utilizza l'ultimo valore calcolato secondo l'articolo 24 LFLP.

¹⁴ Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. all'O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435).

¹⁵ RS 831.42

¹⁶ Introdotta dal n. 1 dell'all. all'O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435).

¹⁷ Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. all'O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435).

¹⁸ Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. all'O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435).

¹⁹ RS 831.42

Art. 17 Comunicazione delle basi di calcolo dei contributi

¹ Gli istituti di previdenza registrati comunicano all'organo di direzione del fondo di garanzia:

- a. la somma dei salari coordinati;
- b. la somma degli accrediti di vecchiaia per un anno civile;
- c. la somma delle prestazioni d'uscita regolamentari secondo l'articolo 2 LFLP²⁰;
- d. la somma delle rendite correnti secondo il conto d'esercizio.

² Gli istituti di previdenza che sono assoggettati alla LFLP ma non sono registrati comunicano all'organo di direzione del fondo di garanzia:

- a. la somma delle prestazioni d'uscita regolamentari secondo l'articolo 2 LFLP;
- b. la somma delle rendite correnti secondo il conto d'esercizio.

³ Le informazioni per l'anno civile devono essere notificate ogni anno entro il 30 giugno dell'anno civile successivo nella forma prescritta dall'organo di direzione.

⁴ L'ufficio di revisione dell'istituto di previdenza attesta l'esattezza e la completezza delle informazioni.²¹

⁵ Per la determinazione delle aliquote di contribuzione, l'organo di direzione del fondo di garanzia può chiedere agli istituti di previdenza ad esso affiliati le seguenti indicazioni supplementari:

- a. la quota degli averi di vecchiaia LPP rispetto alle prestazioni d'uscita;
- b. il grado di copertura;
- c. l'entità del tasso d'interesse tecnico.²²

Art. 18 Aliquote di contribuzione

¹ Il consiglio di fondazione determina ogni anno le aliquote di contribuzione e le sottopone per approvazione alla Commissione di alta vigilanza.²³

² Esso comunica, entro il 31 ottobre, le aliquote di contribuzione per l'anno civile seguente agli istituti di previdenza.

Art. 19 Esigibilità dei contributi

¹ I contributi per un anno civile sono esigibili il 30 giugno dell'anno seguente. Essi sono addebitati a questa data o devono essere pagati entro questa data.

²⁰ RS **831.42**

²¹ Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. all'O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 3435).

²² Introdotto dal n. 1 dell'all. all'O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 3435).

²³ Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. all'O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 3435).

² Le differenze constatate durante la verifica del conteggio sono richieste o accreditate.

Capitolo 3: Prestazioni

Sezione 1: Presentazione delle domande

Art. 20

¹ Le domande di prestazioni nei confronti del fondo di garanzia devono essere presentate all'organo di direzione nella forma da esso prescritta.

² Il richiedente deve trasmettere alla direzione del fondo di garanzia tutti i documenti necessari per l'esame della domanda e fornire informazioni.

³ L'organo di direzione del fondo di garanzia esamina se le condizioni legali sono soddisfatte e, su domanda dell'istituto di previdenza, emana una decisione scritta.

Sezione 2: Sovvenzioni in caso di struttura d'età sfavorevole

Art. 21 Notifica e pagamento

¹ Le domande di sovvenzioni per struttura d'età sfavorevole devono essere presentate entro il 30 giugno che segue l'anno civile determinante. L'ufficio di revisione dell'istituto di previdenza attesta l'esattezza e la completezza delle indicazioni.²⁴

² L'organo di direzione del fondo di garanzia compensa le sovvenzioni con i contributi e versa l'eventuale saldo attivo.

Art. 22 Affiliazione di un datore di lavoro a un unico istituto di previdenza

¹ Se il datore di lavoro è affiliato a un unico istituto di previdenza, la domanda è presentata dall'istituto di previdenza. Quest'ultimo si fa attestare dal datore di lavoro che tutto il suo personale è assicurato presso tale istituto.

² Se all'istituto di previdenza sono affiliati vari datori di lavoro, l'istituto deve indicare il datore di lavoro per il cui personale chiede le sovvenzioni. Su domanda del fondo di garanzia deve presentare i salari coordinati e gli accrediti di vecchiaia di tutti gli assicurati del datore di lavoro interessato.

Art. 23 Affiliazione di un datore di lavoro a vari istituti di previdenza

¹ Se il datore di lavoro è affiliato a vari istituti di previdenza, presenta esso stesso la domanda di sovvenzione.

² Il datore di lavoro deve comunicare a tutti gli istituti di previdenza interessati che è affiliato a diversi istituti.

²⁴ Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. all'O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435).

³ Gli istituti di previdenza comunicano al datore di lavoro la somma dei salari coordinati e gli accrediti di vecchiaia dei suoi lavoratori nella forma prescritta dall'organo di direzione del fondo di garanzia. L'ufficio di revisione dell'istituto di previdenza attesta l'esattezza e la completezza delle indicazioni.²⁵

⁴ Se il personale di un datore di lavoro è affiliato a vari istituti di previdenza, la struttura d'età è determinata tenendo conto di tutto il personale.

⁵ L'organo di direzione del fondo di garanzia assegna le sovvenzioni direttamente agli istituti di previdenza interessati.

Sezione 3: Garanzia per insolvenza di un istituto di previdenza

Art. 24 Richiedente

¹ Il richiedente di prestazioni del fondo di garanzia è l'istituto di previdenza divenuto insolubile o il titolare del collettivo di assicurati divenuto insolubile.

² L'autorità di vigilanza attesta, a destinazione del fondo di garanzia, l'apertura di una procedura di liquidazione o di fallimento o di una procedura analoga contro l'istituto di previdenza.

Art. 25 Insolvenza

¹ È considerato insolubile l'istituto di previdenza o il collettivo di assicurati che non può fornire le prestazioni legali o regolamentari dovute e per il quale un risanamento non è più possibile.

² Il risanamento non è più possibile quando:

- a. è stata aperta contro l'istituto di previdenza una procedura di liquidazione o di fallimento o una procedura analoga;
- b.²⁶ nel caso di un collettivo di assicurati, è stata aperta una procedura di fallimento o una procedura analoga nei confronti del datore di lavoro.

³ L'autorità di vigilanza informa l'organo di direzione del fondo di garanzia se contro un istituto di previdenza è stata aperta una procedura di liquidazione o di fallimento o una procedura analoga.

Art. 26 Forma ed estensione della garanzia

¹ Il fondo di garanzia garantisce l'importo che manca all'istituto di previdenza per adempiere i suoi impegni legali o regolamentari. Esso può accordare anticipi fino alla chiusura della procedura di liquidazione o di fallimento.

²⁵ Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. all'O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435).

²⁶ Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. all'O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435).

² L'organo di direzione del fondo di garanzia stabilisce la forma di garanzia più appropriata nel singolo caso.

³ Il fondo di garanzia fornisce a favore dell'istituto divenuto insolubile la garanzia a destinazione vincolata. L'amministrazione del fallimento o della liquidazione deve gestire le prestazioni di garanzia separatamente dalla massa fallimentare o in liquidazione. Se gli assicurati sono affiliati a un altro istituto di previdenza o a un istituto ai sensi dell'articolo 4 capoverso 1 LFLP²⁷, l'amministrazione del fallimento o della liquidazione deve trasferire le prestazioni di garanzia al suddetto istituto.

⁴ Il fondo di garanzia può riprendere i casi di prestazioni trattati da istituti di previdenza divenuti insolubili. Il Consiglio di fondazione può emanare a questo proposito un regolamento che va sottoposto all'approvazione della Commissione di alta vigilanza.²⁸

Art. 26a²⁹ Garanzia degli averi dimenticati

Il Fondo di garanzia garantisce l'importo degli averi dimenticati lasciati presso istituti di previdenza liquidati soltanto se gli assicurati dimostrano l'esistenza dell'aver presso l'istituto di previdenza liquidato.

Capitolo 4: Disposizioni finali

Art. 27 Diritto previgente: abrogazione

Sono abrogati:

- a. l'ordinanza del 17 dicembre 1984³⁰ istitutiva della fondazione «Fondo di garanzia LPP»;
- b. l'ordinanza del 7 maggio 1986³¹ sull'amministrazione del fondo di garanzia LPP;
- c. il regolamento del 23 giugno 1986³² dei contributi e delle prestazioni della Fondazione «Fondo di garanzia LPP».

Art. 28 Modifica del diritto vigente

...³³

²⁷ RS **831.42**

²⁸ Introdotto dal n. 1 dell'all. all'O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 3435).

²⁹ Introdotto dal n. II dell'O del 19 apr. 1999 (RU **1999** 1773).

³⁰ [RU **1985** 12]

³¹ [RU **1986** 867, **1989** 1900, **1996** 2243 n. I 2.12, 3451]

³² [RU **1986** 1703]

³³ La mod. può essere consultata alla RU **1998** 1662.

Art. 29³⁴**Art. 30** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 1998.

LPP

OPP1

OPP2

OPP3

OPPD

OEP

OFG

OFond

LFLP

OLP

OLPT

OPPA

ESTRATTO
LEGGI

TABELLE

³⁴ Abrogato dal n. IV 49 dell'O del 22 ago. 2007 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 4477).

INDICE
LPP
OPP1
OPP2
OPP3
OPPD
OEP
OFG
OFond
LFLP
OLP
OLPT
OPPA
ESTRATTO LEGGI
TABELLE

Ordinanza sulle fondazioni d'investimento (OFond)

831.403.2

INDICE

LPP

OPP1

OPP2

OPP3

OPPD

OEP

OFG

OFond

LFLP

OLP

OLPT

OPPA

ESTRATTO
LEGGI

TABELLE

del 10 e 22 giugno 2011 (Stato 1° agosto 2019)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 53k della legge federale del 25 giugno 1982¹
sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP),
ordina:

Sezione 1: Cerchia degli investitori e qualità di investitore

Art. 1 Cerchia degli investitori (art. 53k lett. a LPP)

Possono costituire la cerchia degli investitori di una fondazione d'investimento:

- gli istituti di previdenza professionale e altri istituti esonerati dall'obbligo fiscale, con sede in Svizzera e dediti alla previdenza professionale; e
- le persone che amministrano gli investimenti collettivi degli istituti di cui alla lettera a, sono sottoposte alla vigilanza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) e collocano fondi presso la fondazione esclusivamente per tali istituti.

Art. 2 Qualità di investitore (art. 53k lett. a ed e LPP)

¹ Chi intende essere ammesso come investitore in una fondazione d'investimento deve presentare a quest'ultima una domanda d'ammissione scritta in cui comproui che adempie le condizioni di cui all'articolo 1. La fondazione decide in merito all'ammissione. Può rifiutarla senza indicare motivi.

² La qualità di investitore è data fintantoché sussista almeno un diritto o un impegno vincolante all'investimento.

³ La fondazione rispetta il principio della parità di trattamento degli investitori.

RU 2011 3407

¹ RS 831.40

Sezione 2: Assemblea degli investitori

Art. 3 Convocazione e svolgimento

(art. 53k lett. c ed e LPP)

¹ Gli articoli 699, 700, 702, 702a e 703 del Codice delle obbligazioni² si applicano per analogia alla convocazione e allo svolgimento dell'assemblea degli investitori.

² Il diritto di voto degli investitori si determina in base alla loro quota di partecipazione al patrimonio d'investimento.

Art. 4 Poteri intrasmissibili

(art. 53k lett. c ed e LPP)

¹ L'assemblea degli investitori ha i poteri intrasmissibili seguenti:

- a. delibera sulle proposte di modifica degli statuti rivolte all'autorità di vigilanza;
- b. approva la modifica del regolamento della fondazione e dei regolamenti speciali, comprese le direttive di investimento, fatte salve eventuali deleghe della competenza normativa al consiglio di fondazione (art. 13 cpv. 3);
- c.³ nomina i membri del consiglio di fondazione;
- d. nomina l'ufficio di revisione;
- e. approva il conto annuale;
- f. approva le filiali nel patrimonio di base (art. 24 cpv. 2 lett. b);
- g. approva le partecipazioni a società anonime svizzere non quotate in borsa nel patrimonio di base (art. 25 cpv. 2);
- h. delibera sulle proposte di scioglimento o di fusione della fondazione rivolte all'autorità di vigilanza.

² La prima assemblea degli investitori vota gli statuti emanati al momento della costituzione della fondazione e il regolamento della stessa.

Sezione 3: Consiglio di fondazione

Art. 5 Composizione e nomina

(art. 53k lett. c LPP)

¹ Il consiglio di fondazione si compone di almeno tre membri esperti del settore.

² I membri e il presidente del consiglio di fondazione sono nominati dall'assemblea degli investitori. I fondatori, i loro successori legali e le persone economicamente legate ai fondatori possono essere rappresentati al massimo da un terzo dei membri

² RS 220

³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2221).

del consiglio di fondazione. Negli statuti, l'assemblea degli investitori può delegare al consiglio di fondazione il proprio diritto di eleggere il presidente.⁴

³ Il primo consiglio di fondazione è nominato dai fondatori. Gli statuti possono riconoscere ai fondatori o ai loro successori legali il diritto di nominare un sostituto in caso di uscita anticipata di un membro dal consiglio di fondazione. Il mandato del nuovo membro dura fino alla successiva seduta dell'assemblea degli investitori.⁵

Art. 6 Compiti e poteri

(art. 53k lett. c LPP)

¹ Al consiglio di fondazione spettano tutti i compiti e i poteri che non siano attribuiti all'assemblea degli investitori dalla legge o dagli statuti.

² Il consiglio di fondazione assicura segnatamente un'adeguata organizzazione d'esercizio.

³ Provvede a un controllo interno adeguato alle dimensioni e alla complessità della fondazione d'investimento e assicura il debito controllo delle persone a cui sono stati affidati compiti delegati. Garantisce l'indipendenza degli organi di controllo.⁶

Art. 7 Delega di compiti

(art. 53k lett. c LPP)

¹ Gli articoli 51b capoverso 1 LPP e 48f–48l dell'ordinanza del 18 aprile 1984⁷ sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2), eccetto gli articoli 48h capoverso 1 e 48i capoverso 1, si applicano per analogia alle persone incaricate della gestione o dell'amministrazione della fondazione d'investimento.

² Il consiglio di fondazione può delegare compiti a terzi a condizione che, oltre al capoverso 1, siano soddisfatte le condizioni seguenti:

- a. si tratta di compiti la cui delega è ammessa dalla legge e dagli atti regolatori della fondazione;
- b. la delega di compiti è stabilita in un contratto scritto;
- c. l'articolo 12 è rispettato;
- d.⁸ ...

³ I compiti delegati a terzi possono essere subdelegati solo se il consiglio di fondazione vi ha previamente acconsentito e se sono rispettate le disposizioni sulla delega di compiti. La fondazione e l'ufficio di revisione devono poter continuare a controllare e verificare i compiti delegati.⁹

⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2221).

⁵ Introdotto dal n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2221).

⁶ Introdotto dal n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2221).

⁷ RS 831.441.1

⁸ Abrogata dal n. I dell'O del 21 giu. 2019, con effetto dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2221).

⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2221).

Art. 8 Prevenzione dei conflitti di interessi e negozi giuridici
con persone vicine
(art. 53*k* lett. c LPP)

¹ Gli articoli 51*b* capoverso 2 e 51*c* LPP, nonché gli articoli 48*h* capoverso 2 e 48*i* capoverso 2 OPP 2¹⁰ si applicano per analogia.

² Le persone incaricate dell'amministrazione o dell'amministrazione del patrimonio della fondazione d'investimento non possono essere nominate al consiglio di fondazione. Se il consiglio di fondazione delega la gestione a terzi, questi non possono essere rappresentati nel consiglio di fondazione.¹¹

³ Nell'esercizio della loro attività, i membri del consiglio di fondazione non sono vincolati a istruzioni dei fondatori o dei loro successori legali. Non hanno diritto di voto negli affari in cui abbiano un interesse personale.¹²

⁴ L'assemblea degli investitori approva il regolamento sulla prevenzione dei conflitti di interessi e sui negozi giuridici con persone vicine. Negli statuti può delegare questo diritto al consiglio di fondazione.¹³

Sezione 4: Ufficio di revisione

Art. 9 Condizioni
(53*k* lett. d LPP)

Possono esercitare la funzione di ufficio di revisione soltanto le imprese che sono state abilitate dall'Autorità federale di sorveglianza dei revisori in quanto imprese di revisione sotto sorveglianza statale ai sensi della legge del 16 dicembre 2005¹⁴ sui revisori.

Art. 10 Compiti
(art. 52*c*, 53*k* lett. d e 62*a* cpv. 2 lett. a e b LPP)

¹ L'articolo 52*c* LPP si applica per analogia ai compiti dell'ufficio di revisione.

² Per i conferimenti in natura l'ufficio di revisione esamina il rapporto di cui all'articolo 20 capoverso 3, e per i conferimenti in natura in beni immobili verifica inoltre che l'articolo 41 capoverso 4 sia rispettato.

³ L'ufficio di revisione esamina inoltre le motivazioni fornite dalle fondazioni in forza dell'articolo 41 capoversi 3 e 4 della presente ordinanza in combinato disposto con gli articoli 92 e 93 dell'ordinanza del 22 novembre 2006¹⁵ sugli investimenti collettivi (OICol).

¹⁰ RS 831.441.1

¹¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2221).

¹² Introdotto dal n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2221).

¹³ Introdotto dal n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2221).

¹⁴ RS 221.302

¹⁵ RS 951.311

LPP

OPP1

OPP2

OPP3

OPPD

OEP

OFG

OFond

LFLP

OLP

OLPT

OPPA

ESTRATTO
LEGGI

TABELLE

⁴ In caso di scioglimento di un gruppo d'investimento, l'ufficio di revisione deve confermarne il regolare svolgimento al consiglio di fondazione.

⁵ L'ufficio di revisione si attiene alle istruzioni dell'autorità di vigilanza di cui all'articolo 62a capoverso 2 LPP. L'autorità di vigilanza può ordinare all'ufficio di revisione di esaminare l'organizzazione dettagliata e di presentare un relativo rapporto. Sulla scorta di tale rapporto, può rinunciare a una propria verifica.

⁶ L'ufficio di revisione può eseguire verifiche intermedie senza preavviso.

Sezione 5: Periti incaricati delle stime

(art. 53k lett. c e d LPP)

Art. 11

¹ Prima di costituire un gruppo d'investimento immobiliare (art. 27), la fondazione designa almeno due persone fisiche o una persona giuridica con sede in Svizzera quale perito incaricato delle stime.

² Le perizie condotte da periti esteri su investimenti immobiliari all'estero devono essere verificate da una persona di cui al capoverso 1 che accerti la corretta applicazione dei principi di valutazione previsti nel regolamento e la plausibilità del risultato della perizia estera.

³ I periti devono disporre delle qualifiche richieste ed essere indipendenti. In singoli casi l'autorità di vigilanza può impartire istruzioni al riguardo alle fondazioni d'investimento.¹⁶

Sezione 6: Banca depositaria

(art. 53k lett. c e d LPP)

Art. 12

¹ La banca depositaria deve essere una banca ai sensi dell'articolo 1 capoverso 1 della legge dell'8 novembre 1934¹⁷ sulle banche (LBCR) o una succursale di una banca estera secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera a LBCR.¹⁸

² La fondazione può autorizzare la banca depositaria a trasferire parti del patrimonio d'investimento a depositari terzi o collettivi in Svizzera e all'estero, sempre che sia garantita la debita diligenza nella scelta e nell'istruzione dei depositari, nonché nel controllo degli stessi.

¹⁶ Per. introdotto dal n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2221).

¹⁷ RS 952.0

¹⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2221).

Sezione 7: Atti regolatori della fondazione ed esame preliminare

Art. 13 Settori regolamentati

(art. 53k lett. c, d ed e LPP)

¹ L'assemblea degli investitori disciplina tutti i settori determinanti per la fondazione, segnatamente l'organizzazione della medesima, l'attività di investimento e i diritti degli investitori.

² L'autorità di vigilanza può imporre la disciplina di settori omessi e ordinare che sia imperativamente iscritta negli statuti o nel regolamento della fondazione. Per garantire la certezza del diritto o la trasparenza, può obbligare le fondazioni a modificare le loro norme.

³ Gli statuti possono delegare al consiglio di fondazione il compito di disciplinare i settori seguenti:

- a.¹⁹ ...
- b. i periti incaricati delle stime (art. 11);
- c. la banca depositaria (art. 12);
- d. la collocazione del patrimonio d'investimento (art. 14);
- e. la gestione e l'organizzazione dettagliata (art. 15);
- f. gli emolumenti e le spese (art. 16);
- g. la valutazione (art. 41);
- h. la costituzione e lo scioglimento dei gruppi d'investimento (art. 43).

⁴ Il consiglio di fondazione iscrive le norme in un regolamento speciale. Non può delegare a terzi tale competenza regolatoria.

Art. 14 Collocazione del patrimonio d'investimento

(art. 53k lett. c e d LPP)

La fondazione emana, per ciascun gruppo d'investimento, direttive d'investimento che specifichino in modo chiaro ed esauriente il focus di investimento, gli investimenti autorizzati e le restrizioni poste agli investimenti.

Art. 15 Gestione e organizzazione dettagliata

(art. 53k lett. c LPP)

¹ Gli statuti enunciano norme di principio concernenti i compiti del consiglio di fondazione, compresi i compiti di controllo e i poteri di delega. La disciplina dell'organizzazione dettagliata concretizza tali norme di principio e specifica i compiti che il consiglio di fondazione non può delegare.

¹⁹ Abrogata dal n. I dell'O del 21 giu. 2019, con effetto dal 1° ago. 2019 (RU **2019** 2221).

LPP

OPP1

OPP2

OPP3

OPPD

OEP

OFG

OFond

LFLP

OLP

OLPT

OPPA

ESTRATTO
LEGGI

TABELLE

² La disciplina dell'organizzazione dettagliata definisce i diritti e gli obblighi delle altre persone incaricate della gestione, nonché il controllo delle stesse.

³ Deve essere adeguata alle caratteristiche della fondazione.

Art. 16 Emolumenti e spese

(art. 53k lett. c, d ed e LPP)

¹ La fondazione emana disposizioni sulla riscossione degli emolumenti e sulle altre spese a carico dei gruppi d'investimento.

² La natura e l'ammontare degli emolumenti, nonché le basi della loro riscossione e dell'addebitamento delle altre spese devono essere esposti in modo comprensibile.

Art. 17 Esame preliminare da parte dell'autorità di vigilanza

(art. 53k lett. c e d LPP)

¹ Necessitano dell'esame preliminare da parte dell'autorità di vigilanza:

- a. le proposte di modifica degli statuti, prima che l'assemblea degli investitori decida in merito;
- b. le modifiche delle disposizioni regolamentari che il consiglio di fondazione sottopone al voto dell'assemblea degli investitori;
- c. l'emanazione o la modifica delle direttive di investimento relative a gruppi di investimento che operano nel settore degli investimenti alternativi o degli immobili all'estero.

² L'autorità di vigilanza comunica alla fondazione, per scritto ed entro un mese, l'eventuale rinuncia all'esame preliminare.

³ Al termine dell'esame preliminare è rilasciato un attestato di verifica.

⁴ I gruppi d'investimento di cui al capoverso 1 lettera c possono essere costituiti soltanto al termine della procedura d'esame.

Sezione 8: Diritti degli investitori

Art. 18 Disposizioni generali

(art. 53k lett. e LPP)

¹ Gli statuti o il regolamento disciplinano il contenuto, il valore, l'emissione, il riscatto e la formazione del prezzo dei diritti, nonché la relativa informazione degli investitori.

² I diritti non sono liberamente negoziabili. In casi motivati o per gruppi d'investimento poco liquidi, gli statuti o il regolamento possono consentire la cessione di diritti tra gli investitori con il previo consenso dell'organo di gestione.

Art. 19 Impegni all'investimento

(art. 53k lett. e LPP)

Nel caso dei gruppi d'investimento immobiliare o alternativo, gli statuti o il regolamento possono autorizzare la fondazione ad accettare gli impegni vincolanti all'investimento di un importo fisso. In tal caso, gli statuti o il regolamento disciplinano i diritti e gli obblighi derivanti da tali impegni. L'autorità di vigilanza può porre condizioni al riguardo.

Art. 20 Conferimenti in natura

(art. 53k lett. e LPP)

¹ Il controvalore del prezzo di emissione dei diritti deve essere in linea di principio corrisposto in contanti.

² Gli statuti o il regolamento possono ammettere conferimenti in natura se sono compatibili con la strategia d'investimento e non pregiudicano gli interessi degli altri investitori del gruppo d'investimento.²⁰

^{2bis} Il valore equo dei beni conferiti non negoziati in borsa o in un altro mercato regolamentato è:

- a. calcolato sulla base dei ricavi o dei flussi di denaro attesi capitalizzati, tenuto conto di un tasso di attualizzazione adeguato ai rischi;
- b. stimato mediante il raffronto di valore con oggetti simili; o
- c. calcolato mediante un altro metodo generalmente riconosciuto.²¹

^{2ter} Questo valore è verificato da almeno un perito indipendente e qualificato.²²

^{2quater} Per le quote di fondi non quotati e i diritti di gruppi d'investimento ci si basa sul rispettivo valore netto di inventario.²³

³ L'organo di gestione redige un rapporto in cui elenca i singoli conferimenti in natura degli investitori, indicando il loro valore di mercato al giorno del trasferimento e i diritti emessi quale corrispettivo.

Art. 21 Restrizioni all'emissione e al riscatto di diritti

(art. 53k lett. e LPP)

¹ Gli statuti o il regolamento possono autorizzare il consiglio di fondazione o terzi incaricati della gestione a sospendere provvisoriamente l'emissione di diritti nell'interesse degli investitori di un gruppo d'investimento.

² Gli statuti o il regolamento possono prevedere che, al momento della loro costituzione, i gruppi d'investimento con investimenti poco liquidi possano essere limitati nel tempo e chiusi quanto a possibilità di riscatto dal consiglio di fondazione. Gli

²⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU **2019** 2221).

²¹ Introdotto dal n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU **2019** 2221).

²² Introdotto dal n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU **2019** 2221).

²³ Introdotto dal n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU **2019** 2221).

LPP

OPP1

OPP2

OPP3

OPPD

OEP

OFG

OFond

LFLP

OLP

OLPT

OPPA

ESTRATTO
LEGGI

TABELLE

statuti o il regolamento devono inoltre chiudere quanto a possibilità di riscatto i gruppi d'investimento di cui all'articolo 28 capoverso 3.

³ Nel caso dei gruppi d'investimento chiusi di cui al capoverso 2, gli statuti o il regolamento possono autorizzare l'emissione di diritti dopo la costituzione del gruppo d'investimento soltanto se sono richiamati gli impegni all'investimento esistenti.

⁴ Gli statuti o il regolamento possono autorizzare il consiglio di fondazione, all'atto di costituire un gruppo d'investimento, a fissare in casi motivati un termine di detenzione di cinque anni al massimo.

⁵ Gli statuti o il regolamento possono conferire al consiglio di fondazione o a terzi incaricati della gestione il potere di differire di due anni al massimo il riscatto dei diritti di tutti o di alcuni gruppi d'investimento in presenza di circostanze straordinarie, in particolare in caso di problemi di liquidità derivanti da investimenti difficilmente liquidabili.

⁶ In caso di differimento del riscatto, l'organo di gestione ne informa senza indugio gli investitori interessati. La determinazione del prezzo di riscatto deve basarsi sul patrimonio netto dei gruppi d'investimento allo scadere della dilazione. In casi motivati l'autorità di vigilanza può concedere deroghe.

Sezione 9: Patrimonio di base

Art. 22 Finalità d'impiego (art. 53k lett. b LPP)

¹ La fondazione può impiegare il patrimonio di base come capitale d'esercizio, per operare investimenti o per coprire i costi di liquidazione.

² Dopo la fase iniziale, non eccedente tre anni a contare dalla costituzione della fondazione, il patrimonio di base può essere impiegato come capitale d'esercizio soltanto se il patrimonio di base non è inferiore al capitale di dotazione richiesto all'atto della fondazione.

Art. 23 Investimento del patrimonio di base (art. 53k lett. b e d LPP)

¹ Per quanto gli articoli 24 e 25 non dispongano altrimenti, all'investimento del patrimonio di base si applicano gli articoli 49a e 53–56a OPP 2²⁴.

² È parimenti ammesso il deposito illimitato presso una banca ai sensi dell'articolo 1 capoverso 1 LBCR²⁵ o una succursale di una banca estera secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera a LBCR.²⁶

²⁴ RS 831.441.1

²⁵ RS 952.0

²⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2221).

Art. 24 Filiali nel patrimonio di base

(art. 53k lett. b-d LPP)

¹ Sono considerate filiali nel patrimonio di base le imprese che la fondazione controlla in quanto unica proprietaria.

² Le filiali nel patrimonio di base devono soddisfare le condizioni seguenti:

- a.²⁷ devono essere una società anonima o una società a garanzia limitata con sede in Svizzera; la sede può essere ubicata all'estero soltanto se ciò è nell'interesse degli investitori;
- b. l'acquisto o la costituzione della società richiede l'approvazione dell'assemblea degli investitori della fondazione;
- c. almeno i due terzi della cifra d'affari della filiale provengono dalla gestione e dall'amministrazione del patrimonio della fondazione;
- d. la fondazione e la filiale hanno stipulato un contratto scritto ai sensi dell'articolo 7;
- e. il consiglio di fondazione provvede affinché la gestione della filiale sia sottoposta a un controllo adeguato;
- f. la filiale stessa non detiene alcuna partecipazione;
- g. la filiale limita l'attività all'amministrazione degli averi di previdenza.

³ La fondazione provvede affinché l'autorità di vigilanza possa esigere in ogni momento dalla filiale informazioni o la consegna dei documenti utili alla sua attività.

Art. 25 Partecipazioni nel patrimonio di base

(art. 53k lett. b-d LPP)

¹ Più fondazioni possono partecipare congiuntamente a una società anonima svizzera non quotata in borsa, a condizione che in tal modo ne detengano l'intero capitale azionario.²⁸

² Una rappresentanza nel consiglio di amministrazione va concessa alla fondazione partecipante che ne faccia richiesta.

³ Per il rimanente si applica per analogia l'articolo 24 capoversi 2 e 3.

²⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2221).

²⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2221).

LPP

OPP1

OPP2

OPP3

OPPD

OEP

OFG

OFond

LFLP

OLP

OLPT

OPPA

ESTRATTO
LEGGI

TABELLE

Sezione 10: Patrimonio d'investimento

Art. 26 Disposizioni generali

(art. 53k lett. d LPP)

¹ Se la presente ordinanza non dispone altrimenti, gli articoli 49–56a OPP 2²⁹, eccetto l'articolo 50 capoversi 2 e 4, si applicano per analogia al patrimonio d'investimento.³⁰

² Il principio dell'adeguata ripartizione dei rischi si applica a tutti i gruppi d'investimento nel quadro del loro focus di investimento.

³ Il rischio di controparte inerente ai crediti di un gruppo d'investimento va limitato al 10 per cento del patrimonio per ciascun debitore. Sono ammesse deroghe per i crediti nei confronti della Confederazione e degli istituti svizzeri di emissione di obbligazioni fondiarie.³¹

⁴ Sono vietati i gruppi d'investimento che possono creare l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi.³²

⁵ La fondazione assicura che in ogni gruppo d'investimento vi sia un'adeguata gestione della liquidità.

⁶ All'interno del gruppo d'investimento e degli investimenti collettivi da esso detenuti sono ammesse soltanto assunzioni di credito a breve termine motivate da esigenze tecniche.

⁷ È possibile derogare temporaneamente e in casi specifici alle direttive di investimento qualora lo richiedano con urgenza gli interessi degli investitori e il presidente del consiglio di fondazione dia il suo assenso. Le deroghe devono essere segnalate e motivate nell'allegato del conto annuale.

⁸ Le deroghe alle raccomandazioni tecniche dell'autorità di vigilanza circa il collocamento del patrimonio d'investimento devono figurare nel prospetto del gruppo d'investimento o, in assenza di un prospetto, nell'allegato del conto annuale.

⁹ In singoli casi motivati, l'autorità di vigilanza può autorizzare deroghe alle disposizioni della presente sezione e subordinarle a condizioni.

²⁹ RS 831.441.1

³⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2221).

³¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2221).

³² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2221).

Art. 26a³³ Superamento del limite d'investimento per debitore e di quello per partecipazioni a società
(art. 53k lett. d LPP)

¹ Il limite previsto per i crediti nei confronti del singolo debitore e quello per partecipazioni a società di cui agli articoli 54 e 54a OPP 2³⁴ possono essere superati dai gruppi d'investimento, se questi ultimi:

- a. fondano la loro strategia su un indice usuale; le direttive d'investimento devono menzionare un indice e lo scarto massimo percentuale rispetto a tale indice; o
- b. in base alle loro direttive d'investimento limitano il rischio di controparte al massimo al 20 per cento del patrimonio per singola controparte e ripartiscono il patrimonio su almeno dodici controparti; il gruppo d'investimento deve pubblicare almeno trimestralmente, entro un mese dalla fine del trimestre, le quote patrimoniali di ciascuna controparte.

² La fondazione deve pubblicare almeno una volta a trimestre i superamenti dei limiti di cui agli articoli 54 e 54a OPP 2 da parte di questi gruppi d'investimento.

³ Il Dipartimento federale dell'interno può precisare i requisiti di cui ai capoversi 1 e 2.

Art. 27 Gruppi d'investimento immobiliare
(art. 53k lett. d LPP)

¹ I seguenti investimenti dei gruppi d'investimento immobiliare sono autorizzati alle condizioni indicate di seguito:

- a. i beni fondiari non edificati, sempre che siano urbanizzati e adempiano le condizioni per una costruzione immediata;
- b. i beni fondiari in comproprietà per i quali non si dispone della maggioranza delle quote di comproprietà e dei voti, sempre che il loro valore venale complessivo non ecceda il 30 per cento del patrimonio del gruppo d'investimento;
- c. gli investimenti collettivi, sempre che siano finalizzati esclusivamente all'acquisto, alla vendita, alla costruzione, alla locazione o all'affitto dei propri beni fondiari;
- d. i beni fondiari siti all'estero in una forma analoga al diritto di superficie, sempre che possano essere trasferiti e registrati.

² Per quanto lo consenta il focus del gruppo d'investimento, gli investimenti vanno ripartiti in modo adeguato secondo le regioni, l'ubicazione e il tipo di utilizzazione.

³ I terreni edificabili, gli immobili in costruzione e gli oggetti che richiedono un risanamento non possono eccedere complessivamente il 30 per cento del patrimonio

³³ Introdotto dal n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU **2019** 2221).

³⁴ RS **831.441.1**

LPP

OPP1

OPP2

OPP3

OPPD

OEP

OFG

OFond

LFLP

OLP

OLPT

OPPA

ESTRATTO
LEGGI

TABELLE

del gruppo d'investimento. Sono eccettuati i gruppi d'investimento che investono esclusivamente in progetti di costruzione; essi possono conservare le opere finite.³⁵

⁴ Il valore venale di un bene fondiario non può eccedere il 15 per cento del patrimonio del gruppo d'investimento. I complessi abitativi costruiti secondo gli stessi principi edilizi e le particelle adiacenti sono considerati un unico bene fondiario.

⁵ È ammessa la costituzione in pegno di beni fondiari. Considerando la media di tutti i beni fondiari detenuti da un gruppo d'investimento direttamente, mediante filiali secondo l'articolo 33 o mediante investimenti collettivi, l'onere non può nondimeno eccedere un terzo del valore venale dei beni fondiari.³⁶

⁶ La quota di costituzione in pegno può essere aumentata al 50 per cento, in via eccezionale e temporaneamente, se questo:

- a. è previsto dal regolamento o da regolamenti speciali pubblicati;
- b. è necessario per preservare la liquidità; e
- c. è nell'interesse degli investitori.³⁷

⁷ Il valore degli investimenti collettivi la cui quota di costituzione in pegno supera il 50 per cento non può eccedere il 20 per cento del patrimonio del gruppo d'investimento.³⁸

Art. 28 Gruppi d'investimento alternativo (art. 53^k lett. d LPP)

¹ I gruppi d'investimento alternativo devono operare mediante investimenti collettivi. Sono ammesse eccezioni per gli investimenti:

- a. in *private equity*;
- b. in materie prime;
- c. in *insurance linked securities*;
- d. in liquidità;
- e.³⁹ in infrastrutture;
- f.⁴⁰ in crediti secondo l'articolo 53 capoverso 3 OPP 2⁴¹.

² In casi motivati l'autorità di vigilanza può ammettere altre eccezioni, segnatamente per i *managed accounts*.

³⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU **2019** 2221).

³⁶ Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 6 giu. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU **2014** 1585).

³⁷ Introdotto dal n. II dell'O del 6 giu. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU **2014** 1585).

³⁸ Introdotto dal n. II dell'O del 6 giu. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU **2014** 1585).

³⁹ Introdotto dal n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU **2019** 2221).

⁴⁰ Introdotto dal n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU **2019** 2221).

⁴¹ RS **831.441.1**

³ I gruppi d'investimento in *private equity* la cui diversificazione è operata nell'arco di un periodo determinato sono ammessi soltanto se hanno una durata determinata e sono chiusi.

⁴ I fondi strategici di un gruppo d'investimento che opera nel settore degli investimenti speculativi (*hedge funds*) o in quello delle infrastrutture possono raccogliere capitale di terzi, sempre che non si tratti di fondi di fondi. Nei gruppi d'investimento che operano nel settore delle infrastrutture, la quota di capitale di terzi del capitale detenuto mediante fondi strategici non può eccedere il 40 per cento del patrimonio del gruppo d'investimento e la quota di capitale di terzi di ogni singolo fondo strategico non può eccedere il 60 per cento.⁴²

Art. 29 Gruppi d'investimento misti (art. 53k lett. d LPP)

¹ Ai gruppi d'investimento misti si applicano i principi seguenti:⁴³

- a. le obbligazioni sono ripartite in modo adeguato secondo le branche, le regioni e le scadenze;
- b. le azioni sono ripartite in modo adeguato secondo le branche e le regioni;
- c. gli investimenti immobiliari sono ripartiti in modo adeguato secondo le regioni e il tipo di utilizzazione; possono essere circoscritti alla Svizzera e agli immobili abitativi;
- d.⁴⁴ in caso di superamento del limite previsto per i crediti nei confronti del singolo debitore e di quello per partecipazioni a società (art. 26a):
 1. il superamento del limite deve risultare esplicitamente dal nome del gruppo d'investimento o dal suo complemento,
 2. le direttive d'investimento devono stabilire quali limiti possono essere superati e in che misura, e
 3. dalle pubblicazioni periodiche e dal rapporto annuale deve risultare chiaramente quali limiti sono stati superati e in che misura;
- e.⁴⁵ i limiti di cui all'articolo 55 OPP 2 possono essere superati, se sono adempiute le condizioni di cui alla lettera d e la quota degli investimenti alternativi non supera il 25 per cento del patrimonio del gruppo d'investimento.

² L'articolo 27 si applica per analogia agli investimenti immobiliari.

³ Gli investimenti alternativi sono autorizzati mediante:

- a. i gruppi d'investimento secondo l'articolo 28;

⁴² Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU **2019** 2221).

⁴³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU **2019** 2221).

⁴⁴ Introdotta dal n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU **2019** 2221).

⁴⁵ Introdotta dal n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU **2019** 2221).

- b. gli investimenti collettivi assoggettati alla vigilanza della FINMA o a un'autorità di vigilanza straniera equivalente oppure autorizzati dalla FINMA alla distribuzione in Svizzera;
- c. i certificati e i prodotti strutturati, sempre che si basino su un ampio indice nel settore degli investimenti alternativi.

Art. 30 Investimenti collettivi
(art. 53k lett. d LPP)

¹ Il patrimonio d'investimento può essere collocato soltanto in investimenti collettivi diversificati in modo appropriato secondo l'articolo 56 capoverso 2 OPP ²⁴⁶ e assoggettati ad adeguati obblighi d'informazione. In singoli casi motivati l'autorità di vigilanza può, in virtù dell'articolo 26 capoverso 9, concedere deroghe a gruppi d'investimento che operano nel settore degli investimenti alternativi o degli immobili all'estero.

² Non sono ammessi gli investimenti collettivi che comportano per l'investitore obblighi di effettuare versamenti suppletivi o di fornire garanzie.

³ La quota di un investimento collettivo non può eccedere il 20 per cento del patrimonio del gruppo d'investimento, salvo se l'investimento collettivo:

- a. è assoggettato alla vigilanza della FINMA o è stato autorizzato da quest'ultima alla distribuzione in Svizzera;
- b. è stato lanciato da fondazioni d'investimento svizzere.

^{3bis} La quota di un investimento collettivo estero può eccedere il 20 per cento del patrimonio del gruppo d'investimento, se questo investimento è stato autorizzato da un'autorità di vigilanza estera con cui la FINMA ha concluso un accordo ai sensi dell'articolo 120 capoverso 2 lettera e della legge del 23 giugno 2006⁴⁷ sugli investimenti collettivi.⁴⁸

⁴ Il ricorso a investimenti collettivi non può pregiudicare il rispetto delle direttive di investimento né la salvaguardia della responsabilità gestionale.

Art. 31 Prestiti di valori mobiliari e operazioni di pensione
(art. 53k lett. d LPP)

¹ La legge del 23 giugno 2006⁴⁹ sugli investimenti collettivi e le relative disposizioni d'esecuzione si applicano per analogia ai prestiti di valori mobiliari e alle operazioni di pensione. Il limite di cui all'articolo 26 capoverso 4 non è applicabile.

² Le operazioni di pensione in cui una fondazione d'investimento agisce quale cedente non sono autorizzate.

⁴⁶ RS 831.441.1

⁴⁷ RS 951.31

⁴⁸ Introdotto dal n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2221).

⁴⁹ RS 951.31

INDICE

LPP

OPP1

OPP2

OPP3

OPPD

OEP

OFG

OFond

LFLP

OLP

OLPT

OPPA

ESTRATTO
LEGGI

TABELLE

Art. 32 Filiali nel patrimonio d'investimento

(art. 53k lett. c e d LPP)

¹ Le filiali nel patrimonio d'investimento sono imprese aventi carattere d'investimento che la fondazione controlla mediante la maggioranza del capitale e dei voti oppure in quanto unica proprietaria.

² Esse sono ammesse esclusivamente:

- a. nei gruppi d'investimento immobiliare;
- b.⁵⁰ nei gruppi d'investimento operanti nel settore degli investimenti alternativi, se la necessità di una filiale avente carattere d'investimento è comprovata nell'ambito della procedura d'esame preliminare.

³ Le direttive di investimento disciplinano l'ammissibilità e i limiti di tali partecipazioni.

⁴ Nei gruppi d'investimento operanti nel settore degli immobili all'estero, l'autorità di vigilanza può autorizzare come filiali, oltre alle società con oggetto immobiliare, anche le società holding, sempre che ciò sia nell'interesse degli investitori.

Art. 33 Filiali di gruppi d'investimento immobiliare

(art. 53k lett. c e d LPP)

¹ Lo scopo delle società con oggetto immobiliare può consistere unicamente nell'acquisto, nella vendita, nella locazione o nell'affitto dei propri beni fondiari.

² La fondazione deve essere l'unica proprietaria delle filiali di gruppi d'investimento immobiliare e la società holding l'unica proprietaria delle proprie filiali.

³ Sono ammesse deroghe al capoverso 2 se la legislazione straniera vieta di essere l'unica proprietaria di una società con oggetto immobiliare o se il fatto di essere l'unica proprietaria di una siffatta società comporta notevoli svantaggi economici. La quota delle società con oggetto immobiliare detenute a titolo di unica proprietaria non può di norma eccedere il 50 per cento del patrimonio del gruppo d'investimento.

⁴ Il gruppo d'investimento o le sue società holding possono concedere mutui alle proprie filiali.

⁵ Il gruppo d'investimento o le sue società holding possono prestare garanzie o contrarre fidejussioni a favore delle proprie filiali. Tali garanzie e fidejussioni non possono eccedere complessivamente l'ammontare delle liquidità del gruppo d'investimento o il cinque per cento del patrimonio del gruppo d'investimento e devono essere concesse soltanto quale finanziamento a breve termine o quale credito ponte.

⁶ Per valutare se sono stati rispettati gli articoli 26 e 27 nonché le disposizioni delle direttive di investimento occorre tenere conto degli investimenti detenuti nelle filiali.

⁵⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2221).

Art. 34 Impegni all'investimento della fondazione
(art. 53*k* lett. d LPP)

Gli impegni all'investimento della fondazione devono essere coperti in ogni tempo da impegni vincolanti all'investimento degli investitori o da liquidità.

Sezione 11: Informazione e richiesta d'informazioni

Art. 35 Informazione
(art. 53*k* lett. e nonché 62 cpv. 1 lett. b LPP)

¹ Al momento della sua ammissione nella fondazione, a ogni investitore vanno consegnati gli atti regolatori determinanti della fondazione. Le modifiche degli stessi devono essergli comunicate in modo adeguato.

² Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, la fondazione pubblica un rapporto annuale comprendente almeno le informazioni seguenti:

- a. gli organi della fondazione;
- b.⁵¹ il nome e la funzione dei periti, compresi i periti incaricati delle stime (art. 11), dei consulenti in investimenti e degli amministratori di patrimoni;
- c. il conto annuale, conformemente agli articoli 38–41;
- d. il rapporto dell'ufficio di revisione;
- e. il numero dei diritti emessi per ciascun gruppo d'investimento;
- f. eventi, affari e decisioni importanti della fondazione e delle filiali;
- g. il rinvio a prospetti;
- h.⁵² i superamenti del limite previsto per i crediti nei confronti del singolo debitore e di quello per partecipazioni a società da parte di gruppi d'investimento secondo l'articolo 26*a* capoverso 1;
- i.⁵³ i superamenti dei limiti da parte di gruppi d'investimento misti secondo l'articolo 29 capoverso 1 lettera e.

³ L'autorità di vigilanza può esigere la pubblicazione di ulteriori informazioni nell'interesse degli investitori.

⁴ Salvo nel caso dei gruppi d'investimento immobiliare, vanno inoltre pubblicati, con cadenza quantomeno trimestrale, gli indicatori di cui all'articolo 38 capoverso 7.

⁵¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU **2019 2221**).

⁵² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU **2019 2221**).

⁵³ Introdotta dal n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU **2019 2221**).

Art. 36 Richiesta di informazioni

(art. 53k lett. e, nonché 62 cpv. 1 lett. b LPP)

¹ L'investitore può chiedere in qualsiasi momento che la fondazione gli fornisca informazioni sulla gestione e gli consenta di consultare la contabilità.

² Le informazioni o la consultazione della contabilità possono essere negate, con il consenso del presidente del consiglio di fondazione, se pregiudicano interessi degni di protezione o segreti d'affari.

Art. 37 Pubblicazioni e obbligo di pubblicare un prospetto

(art. 53k lett. e LPP)

¹ Le pubblicazioni devono essere presentate in una forma appropriata. L'autorità di vigilanza può porre condizioni al riguardo.

² Per i gruppi d'investimento con immobili, investimenti alternativi o obbligazioni ad alto rendimento, nonché nei casi di cui all'articolo 21 capoverso 2, la fondazione deve pubblicare un prospetto. Nel caso dei gruppi d'investimento di nuova costituzione, il prospetto deve essere pubblicato prima dell'apertura della fase di sottoscrizione. Le modifiche del prospetto devono parimenti essere pubblicate.⁵⁴

³ L'autorità di vigilanza può porre condizioni riguardo al prospetto ed esigere la pubblicazione dello stesso per altri gruppi d'investimento che comportano rischi elevati o dispongono di un piano d'investimento o organizzativo complesso. A eventuali istruzioni successive dell'autorità di vigilanza va dato seguito entro tre mesi.

⁴ I prospetti devono essere trasmessi all'autorità di vigilanza dopo la prima pubblicazione e dopo ogni modifica, unitamente alle direttive di investimento nel caso dei gruppi d'investimento soggetti a esame preliminare. L'autorità di vigilanza può chiedere in qualsiasi momento alla fondazione d'investimento di sanare eventuali vizi del prospetto.

⁵ Se il gruppo d'investimento è costituito da diritti di un unico investitore, non è necessario pubblicare il prospetto.

Sezione 12: Contabilità e rendiconto**Art. 38** Disposizioni generali

(art. 65a cpv. 5, 53k lett. d e 71 cpv. 1 LPP)

¹ Alle fondazioni d'investimento si applicano le norme sulla contabilità e sul rendiconto di cui all'articolo 47 OPP ²⁵⁵.

² Per il patrimonio di base e per ciascun gruppo d'investimento va tenuta una contabilità separata.

⁵⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2221).

⁵⁵ RS 831.441.1

³ L'autorità di vigilanza può porre ulteriori condizioni circa l'articolazione del conto annuale. In quest'ultimo il conto patrimoniale, il conto economico e l'allegato devono essere designati come tali.

⁴ Nel caso dei gruppi d'investimento, le variazioni del patrimonio netto d'investimento durante l'esercizio e l'utilizzo del risultato devono essere esposti in modo appropriato. La stessa regola si applica per analogia al patrimonio di base.

⁵ Le spese amministrative devono essere menzionate in modo esauriente nel conto annuale. Devono figurare sia nel conto relativo al patrimonio di base, sia in relazione a ciascun gruppo d'investimento ed essere commentate nell'allegato.

⁶ Le spese amministrative di terzi poste a carico della fondazione e da questi non direttamente fatturate devono essere menzionate nell'allegato. Se tali spese non sono quantificabili, occorre indicare nell'allegato la quota del patrimonio di base o del gruppo d'investimento amministrato da terzi.

⁷ Nel rapporto annuale, le fondazioni d'investimento specificano per ciascun gruppo d'investimento indicatori inerenti ai costi, ai rendimenti e ai rischi. L'autorità di vigilanza prescrive gli indicatori determinanti. In casi motivati, può esentare la fondazione dall'obbligo di pubblicazione.

⁸ Nell'interesse degli investitori, l'autorità di vigilanza può porre alla fondazione d'investimento condizioni supplementari, indipendentemente dalle prescrizioni di cui all'articolo 47 OPP 2, circa le informazioni da pubblicare nell'allegato.

Art. 39 Filiali e partecipazioni

(art. 53k lett. d, 65a cpv. 5 e 71 cpv. 1 LPP)

Le filiali nel patrimonio di base, le partecipazioni al patrimonio di base secondo l'articolo 25 e le filiali di gruppi d'investimento devono essere consolidate in tali patrimoni nel conto annuale. L'autorità di vigilanza può porre condizioni al riguardo e incaricare la fondazione di trasmetterle, unitamente ai documenti del rapporto ordinario, il conto annuale e il rapporto dell'ufficio di revisione concernente le filiali.

Art. 40 Rimborsi, indennità di distribuzione e di presa a carico

(art. 53k lett. d, 65a cpv. 5 e 71 cpv. 1 LPP)

¹ I rimborsi, nonché le indennità di distribuzione e di presa a carico devono figurare per quanto possibile nel conto economico del gruppo d'investimento interessato o in caso contrario nell'allegato del conto annuale.

² Tali rimborsi e indennità sono oggetto di un commento nell'allegato del conto annuale. Qualora non vi siano stati né rimborsi né indennità, tale circostanza va espressamente segnalata.

³ I rimborsi alla fondazione vanno accreditati integralmente al relativo gruppo d'investimento.

Art. 41 Valutazione

(art. 53k lett. d, 65a cpv. 5 e 71 cpv. 1 LPP)

¹ Il patrimonio netto di un gruppo d'investimento si compone del valore dei singoli attivi e degli eventuali interessi decorsi, al netto degli eventuali impegni. Nel caso degli investimenti immobiliari, sono dedotte le imposte che dovranno verosimilmente essere pagate al momento dell'alienazione dei beni fondiari.

² L'articolo 48 primo periodo OPP ²⁵⁶ è applicabile alla valutazione di attivi e passivi delle fondazioni. In materia di valutazione degli investimenti, l'autorità di vigilanza può prescrivere criteri e dichiarare determinanti gli articoli 84 e 85 dell'ordinanza FINMA del 27 agosto 2014⁵⁷ sugli investimenti collettivi.⁵⁸

³ Se si operano investimenti diretti in immobili, gli statuti devono indicarne il metodo di valutazione. La valutazione degli immobili all'estero deve conformarsi a standard internazionali riconosciuti. Una volta all'anno la fondazione fa stimare il valore venale dei beni fondiari dai periti di cui all'articolo 11. In assenza di palesi variazioni sostanziali, tale valore può essere ripreso per le date di riferimento di cui al capoverso 6. L'articolo 93 capoversi 2 e 4 OICol⁵⁹ si applica per analogia.

⁴ In caso di conferimenti in natura, una delle persone di cui all'articolo 11 capoverso 1 deve stimare il prezzo degli immobili secondo il metodo di valutazione previsto negli atti regolatori della fondazione. Una seconda persona indipendente dalla prima e dalla fondazione (art. 11 cpv. 3) verifica la valutazione. Per il rimanente, l'articolo 92 OICol si applica per analogia alla valutazione in caso di acquisto o di alienazione di beni fondiari.

⁵ L'articolo 94 OICol si applica per analogia alla valutazione dei progetti di costruzione.

⁶ I valori patrimoniali del patrimonio di base e dei singoli gruppi d'investimento sono valutati alle date di chiusura del bilancio previste negli statuti, ai giorni di emissione o di riscatto e alle date di pubblicazione.

Sezione 13: Scioglimento**Art. 42** Scioglimento della fondazione

(art. 53k lett. c LPP)

¹ Lo scioglimento della fondazione è retto dagli articoli 88 e 89 del Codice civile⁶⁰. Esso è disposto dall'autorità di vigilanza.

² Alla liquidazione, il patrimonio d'investimento è ripartito tra gli investitori in ragione dei diritti da essi detenuti.

⁵⁶ RS 831.441.1

⁵⁷ RS 951.312

⁵⁸ Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2221).

⁵⁹ RS 951.311

⁶⁰ RS 210

LPP

OPP1

OPP2

OPP3

OPPD

OEP

OFG

OFond

LFLP

OLP

OLPT

OPPA

ESTRATTO
LEGGI

TABELLE

³ Il ricavato della liquidazione del patrimonio di base, al netto degli impegni, è ripartito tra gli investitori esistenti in occasione dell'ultima assemblea degli investitori in ragione della quota del patrimonio d'investimento detenuta da ciascun investitore. Se il ricavato della liquidazione è di modesta entità, l'autorità di vigilanza può autorizzarne altre forme di utilizzo.

Art. 43 Scioglimento di gruppi d'investimento
(art. 53k lett. c e d LPP)

¹ In caso di scioglimento di un gruppo d'investimento, sono garantite la parità di trattamento e l'informazione tempestiva degli investitori.

² L'autorità di vigilanza è informata contemporaneamente agli investitori in merito al previsto scioglimento del gruppo d'investimento.

Sezione 14: Disposizioni finali

Art. 44 Disposizione transitoria

Le fondazioni d'investimento esistenti devono adeguare i loro statuti alla presente ordinanza entro il 31 dicembre 2013.

Art. 44a⁶¹ Disposizioni transitorie della modifica del 6 giugno 2014

¹ Le fondazioni d'investimento esistenti devono adeguare l'investimento del patrimonio e i loro statuti alla modifica della presente ordinanza del 6 giugno 2014 entro il 31 dicembre 2014.

² La prima verifica secondo le nuove disposizioni è effettuata per l'esercizio 2015.

Art. 44b⁶² Disposizioni transitorie della modifica del 21 giugno 2019

¹ Le fondazioni d'investimento esistenti devono adeguare i loro atti regolatori alle nuove disposizioni entro due anni dall'entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019.

² Per quanto concerne le disposizioni sulla composizione e sulla nomina del consiglio di fondazione di cui all'articolo 5 e quelle sulla prevenzione dei conflitti di interessi e sui negozi giuridici con persone vicine di cui all'articolo 8 capoversi 2 e 4 è accordato un periodo transitorio di due anni.

Art. 45 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2012.

⁶¹ Introdotto dal n. II dell'O del 6 giu. 2014 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU **2014** 1585).

⁶² Introdotto dal n. I dell'O del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU **2019** 2221).

INDICE
LPP
OPP1
OPP2
OPP3
OPPD
OEP
OFG
OFond
LFLP
OLP
OLPT
OPPA
ESTRATTO LEGGI
TABELLE

Legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (Legge sul libero passaggio, LFLP)

831.42

INDICE

LPP

OPP1

OPP2

OPP3

OPPD

OEP

OFG

OFond

LFLP

OLP

OLPT

OPPA

ESTRATTO
LEGGI

TABELLE

del 17 dicembre 1993 (Stato 1° ottobre 2017)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 34^{quater} e 64 della Costituzione federale^{1,2},
visto il messaggio del Consiglio federale del 26 febbraio 1992³,
decreta:

Sezione 1: Campo d'applicazione

Art. 1

¹ La presente legge disciplina le pretese dell'assicurato in caso di libero passaggio nell'ambito della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

² Essa si applica a tutti i rapporti di previdenza nei quali un istituto di previdenza di diritto privato o di diritto pubblico accorda, sulla base delle sue prescrizioni (regolamento), un diritto alle prestazioni al raggiungimento del limite d'età oppure in caso di morte o invalidità (caso di previdenza).

³ Essa si applica per analogia ai regimi di pensionamento in cui l'assicurato ha diritto a prestazioni all'insorgere di un caso di previdenza.

Sezione 2: Diritti e obblighi dell'istituto di previdenza in caso di uscita dell'assicurato

Art. 2 Prestazioni d'uscita

¹ L'assicurato che lascia l'istituto di previdenza prima che insorga un caso di previdenza (caso di libero passaggio) ha diritto a una prestazione d'uscita.

^{1bis} L'assicurato ha diritto a una prestazione d'uscita anche se lascia l'istituto di previdenza a un'età compresa fra l'età minima per il pensionamento anticipato e l'età ordinaria di pensionamento previste dal regolamento, e continua ad esercitare un'attività lucrativa o è annunciato all'assicurazione contro la disoccupazione. Se il

RU **1994** 2386

¹ [CS **1** 3; RU **1973** 429]. A queste disp. corrispondono ora gli art. 111 a 113 e 122 della Cost. del 18 apr. 1999 (RS **101**).

² Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 2693; FF **2000** 205).

³ FF **1992** III 477

regolamento non la stabilisce, l'età ordinaria di pensionamento è determinata conformemente all'articolo 13 capoverso 1 della legge federale del 25 giugno 1982⁴ sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP).⁵

¹^{ter} Ha altresì diritto a una prestazione d'uscita l'assicurato la cui rendita dell'assicurazione per l'invalidità è stata ridotta o soppressa dopo l'abbassamento del grado d'invalidità; il diritto dell'assicurato nasce nel momento in cui terminano la proroga temporanea del rapporto di assicurazione e il mantenimento del diritto alle prestazioni ai sensi dell'articolo 26a capoversi 1 e 2 LPP.⁶

² L'istituto di previdenza fissa nel regolamento l'ammontare della prestazione d'uscita; tale prestazione deve essere almeno uguale alla prestazione d'uscita calcolata secondo le disposizioni della sezione 4.

³ La prestazione d'uscita è esigibile con l'uscita dall'istituto di previdenza. A partire da tale momento frutta un interesse conformemente all'articolo 15 capoverso 2 LPP.⁷

⁴ Se 30 giorni dopo aver ricevuto tutte le indicazioni necessarie l'istituto di previdenza non ha versato la prestazione d'uscita esigibile, da tale momento è dovuto un interesse di mora secondo l'articolo 26 capoverso 2.⁸

Art. 3 Passaggio in un altro istituto di previdenza

¹ Se l'assicurato entra in un nuovo istituto di previdenza, il precedente istituto di previdenza deve versare la prestazione d'uscita al nuovo istituto.

² Se il precedente istituto di previdenza ha l'obbligo di versare prestazioni per superstiti o prestazioni d'invalidità dopo aver trasferito la prestazione d'uscita al nuovo istituto di previdenza, quest'ultima prestazione dev'essergli restituita nella misura in cui la restituzione sia necessaria per accordare il pagamento delle prestazioni d'invalidità o per superstiti.

³ Le prestazioni per superstiti o le prestazioni d'invalidità possono essere ridotte, sempre che non vi sia stata restituzione.

Art. 4 Mantenimento della previdenza sotto altra forma

¹ L'assicurato che non entra in un nuovo istituto di previdenza deve notificare al suo istituto di previdenza sotto quale forma ammissibile intende mantenere la previdenza.

⁴ RS 831.40

⁵ Introdotto dal n. I della LF del 12 giu. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5187; FF 2009 879 887).

⁶ Introdotto dal n. 7 dell'all. alla LF del 18 mar. 2011 (6^a revisione AI, primo pacchetto di misure), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5659; FF 2010 1603).

⁷ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 12 giu. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5188; FF 2009 879 887).

⁸ Introdotto dal n. 3 dell'all. alla LF del 3 ott. 2003 (1^a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677; FF 2000 2431).

² Senza questa notificazione, l'istituto di previdenza versa la prestazione d'uscita, compresi gli interessi, all'istituto collettore (art. 60 LPP⁹), non prima di sei mesi ma al più tardi due anni dopo l'insorgere del caso di libero passaggio.¹⁰

^{2bis} Se l'assicurato entra in un nuovo istituto di previdenza, gli istituti di libero passaggio devono versare al nuovo istituto di previdenza il capitale di previdenza per tutelare la protezione previdenziale. L'assicurato deve comunicare:

- a. all'istituto di libero passaggio, l'entrata nel nuovo istituto di previdenza;
- b. al nuovo istituto di previdenza, l'attuale istituto di libero passaggio nonché la forma della protezione previdenziale.¹¹

³ Quando esegue il compito di cui al capoverso 2, l'istituto collettore agisce a titolo di istituto di libero passaggio per la gestione di conti di libero passaggio.

Art. 5 Pagamento in contanti

¹ L'assicurato può esigere il pagamento in contanti della prestazione d'uscita se:

- a.¹² lascia definitivamente la Svizzera; è fatto salvo l'articolo 25f;
- b. comincia un'attività lucrativa indipendente e non è più soggetto alla previdenza professionale obbligatoria o
- c. l'importo della prestazione d'uscita è inferiore all'importo annuo dei suoi contributi.

² Se l'avente diritto è coniugato o vincolato da un'unione domestica registrata, il pagamento in contanti può avvenire soltanto con il consenso scritto del coniuge o del partner registrato.¹³

³ Se il consenso non può essere ottenuto o è negato senza motivo fondato, può essere adito il giudice civile.¹⁴

⁹ RS **831.40**

¹⁰ Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. alla LF del 3 ott. 2003 (1^a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 1677; FF **2000** 2431).

¹¹ Introdotto dal n. I 11 della LF del 19 mar. 1999 sul programma di stabilizzazione 1998, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **1999** 2374; FF **1999** 3).

¹² Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. alla LF del 3 ott. 2003 (1^a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 1677; FF **2000** 2431).

¹³ Nuovo testo giusta il n. 30 dell'all. alla L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2005** 5685; FF **2003** 1165).

¹⁴ Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. alla LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 2313; FF **2013** 4151).

Art. 5a¹⁵**Art. 6** Prestazione d'entrata e contributi d'aumento impagati

¹ Se l'assicurato si è impegnato, entrando nell'istituto di previdenza, a pagare una parte della prestazione d'entrata, tale parte deve essere tenuta in considerazione in occasione del calcolo della prestazione d'uscita, anche se non è stata versata o se lo è stata soltanto parzialmente. La parte impagata, compresi gli interessi, può tuttavia essere dedotta dalla prestazione d'uscita.

² Se, in seguito ad un miglioramento delle prestazioni, l'assicurato deve versare contributi d'aumento, la prestazione d'uscita dev'essere calcolata in base alle prestazioni migliorate. I contributi impagati possono tuttavia essere dedotti dalla prestazione d'uscita.

Art. 7 Prestazione d'entrata finanziata dal datore di lavoro

¹ Se il datore di lavoro ha finanziato del tutto o in parte la prestazione d'entrata dell'assicurato, l'istituto di previdenza può dedurre dalla prestazione d'uscita l'importo finanziato dal datore di lavoro.

² Tale deduzione è ridotta, per anno di contribuzione, di almeno un decimo dell'importo finanziato dal datore di lavoro. La parte che non è utilizzata è attribuita ad un conto del datore di lavoro sul quale sono accumulate le riserve dei contributi.

Art. 8 Conteggio e informazione

¹ In caso di libero passaggio, l'istituto di previdenza deve allestire all'assicurato il conteggio della prestazione d'uscita. Questo conteggio deve comprendere il calcolo della prestazione d'uscita, l'ammontare del contributo minimo (art. 17) e l'ammontare dell'avere di vecchiaia (art. 15 LPP¹⁶).

² L'istituto di previdenza deve indicare all'assicurato tutte le possibilità legali e regolamentari per mantenere la previdenza; deve segnatamente informarlo sul mantenimento della previdenza in caso di decesso e di invalidità.

¹⁵ Introdotto dal n. I 8 della LF dell'8 ott. 1999 concernente l'Acc. tra la Confederazione Svizzera da una parte e la CE ed i suoi Stati membri dall'altra, sulla libera circolazione (RU **2002** 701; FF **1999** 5092). Abrogato dal n. 3 dell'all. alla LF del 3 ott. 2003 (1^a revisione della LPP), con effetto dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 1677; FF **2000** 2431).

¹⁶ RS **831.40**

LPP

OPP1

OPP2

OPP3

OPPD

OEP

OFG

OFond

LFLP

OLP

OLPT

OPPA

ESTRATTO
LEGGI

TABELLE

Sezione 3: Diritti e obblighi dell'istituto di previdenza in caso d'entrata di un assicurato

Art. 9 Ammissione alle prestazioni regolamentari

¹ L'istituto di previdenza deve permettere all'assicurato che entra di mantenere e aumentare la sua previdenza; esso deve accreditargli le prestazioni d'uscita che ha portato con sé.

² Se fissa la prestazione in un piano delle prestazioni, l'istituto di previdenza deve dare all'assicurato la possibilità di acquistare tutte le prestazioni regolamentari. È fatto salvo l'articolo 79b LPP^{17,18}

³ In occasione del calcolo delle prestazioni, l'istituto di previdenza non deve distinguere se le prestazioni sono imputabili a contributi oppure a prestazioni d'entrata.

Art. 10 Prestazione d'entrata; calcolo ed esigibilità

¹ L'istituto di previdenza fissa l'ammontare della prestazione d'entrata nel suo regolamento. Questa prestazione non può superare l'importo più elevato ottenuto confrontando la sua prestazione d'uscita calcolata secondo gli articoli 15 o 16 e quella calcolata in base a una tabella conforme all'articolo 17.

² La prestazione d'entrata è esigibile quando l'assicurato entra nell'istituto di previdenza e a partire da questo momento sulla stessa deve essere calcolato un interesse di mora.

³ L'ammortamento e gli interessi della parte della prestazione d'entrata che non è coperta dalla prestazione d'uscita del precedente istituto di previdenza, e che non è immediatamente pagata, sono disciplinati dalle disposizioni del regolamento o da una convenzione stipulata tra l'assicurato e l'istituto di previdenza.

Art. 11 Diritto di consultazione e prestazione d'uscita

¹ L'assicurato deve permettere all'istituto di previdenza di consultare i conteggi della prestazione d'uscita proveniente dal rapporto di previdenza anteriore.

² L'istituto di previdenza può reclamare per conto dell'assicurato la prestazione d'uscita proveniente dal rapporto previdenziale anteriore, nonché il capitale di previdenza proveniente da una forma di mantenimento della previdenza.¹⁹

¹⁷ RS **831.40**

¹⁸ Per. introdotto dal n. I 11 della LF del 19 mar. 1999 sul programma di stabilizzazione 1998 (RU **1999** 2374; FF **1999** 3). Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 3393; FF **2007** 5199).

¹⁹ Nuovo testo giusta il n. I 11 della LF del 19 mar. 1999 sul programma di stabilizzazione 1998, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **1999** 2374; FF **1999** 3).

Art. 12 Previdenza

¹ Con l'entrata nell'istituto di previdenza, l'assicurato è coperto per le prestazioni che gli competono, secondo il regolamento, sulla base della prestazione d'entrata che deve essere pagata.

² Se, entrando nell'istituto di previdenza, si è impegnato a pagare una parte della prestazione d'entrata e non l'ha ancora versata o l'ha versata soltanto parzialmente all'insorgere di un caso di previdenza, l'assicurato ha ugualmente diritto alle prestazioni regolamentari. La parte non ancora versata, compresi gli interessi, può tuttavia essere dedotta dalle prestazioni.

Art. 13 Prestazione d'uscita non assorbita

¹ Se, dopo l'acquisto delle prestazioni regolamentari complete, la prestazione d'uscita non è del tutto assorbita, l'assicurato può utilizzare la parte rimanente per mantenere la previdenza sotto un'altra forma ammissibile.

² L'assicurato può utilizzare la parte rimanente della prestazione d'uscita per acquistare futuri aumenti regolamentari di prestazioni. L'istituto di previdenza è tenuto ad allestire un conteggio annuale.

Art. 14 Riserve per ragioni di salute

¹ La previdenza acquisita con la prestazione d'uscita portata con sé non può essere ridotta da una nuova riserva per ragioni di salute.

² Il tempo di riserva già trascorso nel precedente istituto di previdenza deve essere computato sulla nuova riserva. Le condizioni del nuovo istituto di previdenza sono applicabili se sono più favorevoli per l'assicurato.

Sezione 4: Calcolo della prestazione d'uscita e diritto ai fondi liberi²⁰**Art. 15** Diritti dell'assicurato nel sistema del primato dei contributi

¹ Nei fondi di risparmio, i diritti dell'assicurato corrispondono all'avere a risparmio; negli istituti d'assicurazione gestiti secondo il primato dei contributi, essi corrispondono alla riserva matematica.

² L'avere a risparmio è la somma, compresi gli interessi, di tutti i contributi del datore di lavoro e dell'assicurato accreditati in vista della concessione di prestazioni di vecchiaia, nonché degli altri versamenti.

³ La riserva matematica è calcolata secondo le norme attuariali riconosciute per il metodo di capitalizzazione conformemente al principio della compilazione del bilancio a cassa chiusa.

²⁰ Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. alla LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 2313; FF **2013** 4151).

⁴ I contributi previsti per misure speciali e per prestazioni di solidarietà devono essere presi in considerazione se hanno aumentato l'avere a risparmio personale o la riserva matematica.

Art. 16 Diritti dell'assicurato nel sistema del primato delle prestazioni

¹ Negli istituti di previdenza gestiti secondo il sistema del primato delle prestazioni, i diritti dell'assicurato corrispondono al valore attuale delle prestazioni acquisite.

² Le prestazioni acquisite sono calcolate come segue:

$$\text{prestazioni assicurate} \times \frac{\text{periodo d'assicurazione computabile}}{\text{periodo d'assicurazione possibile}}$$

³ Le prestazioni assicurate sono fissate dal regolamento. Sono determinate per il periodo d'assicurazione possibile. Le prestazioni temporanee giusta l'articolo 17 capoverso 2 possono essere trascurate nel calcolo del valore attuale, se non sono finanziate secondo il sistema di capitalizzazione.

⁴ Il periodo d'assicurazione computabile si compone del periodo di contribuzione e del periodo d'assicurazione acquistato. Esso ha inizio il più presto con il versamento di quote alla previdenza di vecchiaia.

⁵ Il periodo d'assicurazione possibile ha inizio contemporaneamente al periodo d'assicurazione computabile e prende fine con il limite d'età ordinario previsto nel regolamento.

⁶ Il valore attuale deve essere stabilito secondo le norme attuariali riconosciute. I valori attuali devono figurare nel regolamento sotto forma di tabella.

Art. 17 Importo minimo all'uscita da un istituto di previdenza

¹ Quando lascia l'istituto di previdenza, l'assicurato ha diritto almeno alle prestazioni d'entrata che ha portato con sé, compresi gli interessi; vi si aggiungono i contributi che ha versato durante il periodo di contribuzione, aumentati del 4 per cento per anno d'età a partire dai 20 anni, al massimo però del 100 per cento. L'età risulta dalla differenza tra l'anno civile in corso e l'anno di nascita.

² I contributi destinati a finanziare prestazioni e a coprire costi possono essere dedotti dai contributi dell'assicurato soltanto se l'entità dei diversi contributi è fissata nel regolamento e il fabbisogno figura nel conto annuale o nel relativo allegato. Sono ammesse le seguenti deduzioni:

- a. contributo destinato a finanziare i diritti a prestazioni d'invalidità fino al limite ordinario d'età;
- b. contributo destinato a finanziare i diritti a prestazioni per i superstiti che sorgono prima del limite ordinario d'età;
- c. contributo destinato a finanziare i diritti a rendite transitorie fino al limite ordinario d'età. Il Consiglio federale disciplina dettagliatamente le condizioni di questa eventuale deduzione;
- d. contributo per spese amministrative;

- e. contributo destinato a coprire i costi del fondo di garanzia;
- f. contributo destinato a sanare una copertura insufficiente.²¹

³ Se il regolamento stabilisce questa deduzione in percentuale dei contributi, anche le somme previste nel regolamento per finanziare l'adeguamento delle rendite in corso all'evoluzione dei prezzi secondo l'articolo 36 LPP²² nonché le prestazioni minime per i casi assicurativi durante il periodo transitorio secondo l'articolo 33 LPP possono essere dedotte dai contributi dell'assicurato.²³

⁴ I contributi destinati a finanziare prestazioni secondo il capoverso 2 lettere a–c possono essere dedotti dai contributi dell'assicurato soltanto se la parte non impiegata per le prestazioni e i costi di cui ai capoversi 2 e 3 frutta interessi.²⁴

⁵ Un terzo almeno dei contributi regolamentari complessivi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore sono considerati contributi del lavoratore.

⁶ L'aumento del 4 per cento per anno d'età a partire dai 20 anni di cui al capoverso 1 non si applica ai contributi di cui all'articolo 33a LPP.²⁵

Art. 18 Garanzia della previdenza obbligatoria

Gli istituti di previdenza registrati devono rimettere all'assicurato uscente almeno l'avere di vecchiaia giusta l'articolo 15 LPP²⁶.

Art. 18a²⁷ Liquidazione parziale o liquidazione totale

¹ In caso di liquidazione parziale o totale dell'istituto di previdenza, al diritto alla prestazione d'uscita si aggiunge un diritto individuale o collettivo ai fondi liberi.

² La liquidazione parziale o totale è disciplinata dagli articoli 53b–53d, 72a capoverso 4 e 72c capoverso 1 lettere b e c LPP^{28,29}

²¹ Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. alla LF del 18 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 4635; FF **2003** 5557).

²² RS **831.40**

²³ Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. alla LF del 3 ott. 2003 (1^a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 1677; FF **2000** 2431).

²⁴ Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. alla LF del 18 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 4635; FF **2003** 5557).

²⁵ Introdotto dal n. II 2 della LF dell'11 dic. 2009 (Misure per agevolare la partecipazione al mercato del lavoro dei lavoratori anziani), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 4427; FF **2007** 5199).

²⁶ RS **831.40**

²⁷ Originario art. 23. Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. alla LF del 3 ott. 2003 (1^a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 1677; FF **2000** 2431).

²⁸ RS **831.40**

²⁹ Nuovo testo giusta il n. II 3 della LF del 17 dic. 2010 (Finanziamento degli istituti di previdenza degli enti di diritto pubblico), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 3385; FF **2008** 7339).

Art. 19³⁰ Disavanzo tecnico

¹ In caso di libero passaggio, gli istituti di previdenza non possono dedurre il disavanzo tecnico dalla prestazione d'uscita.

² Il disavanzo tecnico può essere dedotto in caso di liquidazione parziale o totale. Gli istituti di previdenza degli enti di diritto pubblico gestiti secondo il sistema della capitalizzazione parziale possono dedurre tale disavanzo soltanto nella misura in cui un grado di copertura iniziale ai sensi dell'articolo 72a capoverso 1 lettera b LPP³¹ non sia più raggiunto.³²

Art. 19a³³ Diritti in caso di scelta della strategia d'investimento da parte dell'assicurato

¹ Gli istituti di previdenza che assicurano esclusivamente la parte del salario eccedente una volta e mezza l'importo limite superiore di cui all'articolo 8 capoverso 1 LPP³⁴ e offrono diverse strategie d'investimento possono prevedere, in deroga agli articoli 15 e 17 della presente legge, che agli assicurati uscenti sia versato il valore effettivo dell'aver di previdenza al momento dell'uscita. In tal caso, devono offrire almeno una strategia con investimenti a basso rischio. Il Consiglio federale definisce gli investimenti a basso rischio.

² Ai fini della scelta della strategia d'investimento, l'istituto di previdenza informa l'assicurato sulle diverse strategie nonché sui rischi e sui costi correlati. L'assicurato conferma per scritto di aver ricevuto tali informazioni.

³ La prestazione d'uscita non fruttia interessi a partire dal momento in cui diventa esigibile.

Sezione 5: Mantenimento della previdenza in casi particolari**Art. 20** Modificazione del grado d'occupazione

¹ Se l'assicurato modifica il grado d'occupazione per almeno sei mesi, l'istituto di previdenza deve allestire un conteggio come se si trattasse di un caso di libero passaggio.

² Se il regolamento prevede un ordinamento almeno altrettanto favorevole per l'assicurato o il computo dell'attività media, si può rinunciare ad allestire un conteggio.

³⁰ Nuovo testo giusta il n. II 3 della LF del 17 dic. 2010 (Finanziamento degli istituti di previdenza degli enti di diritto pubblico), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 3385; FF **2008** 7339).

³¹ RS **831.40**

³² Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. alla LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 2313; FF **2013** 4151).

³³ Introdotto dal n. I della LF del 18 dic. 2015, in vigore dal 1° ott. 2017 (RU **2017** 5019; FF **2015** 1527).

³⁴ RS **831.40**

Art. 21 Cambiamento all'interno dell'istituto di previdenza

¹ Se due datori di lavoro sono affiliati allo stesso istituto di previdenza e l'assicurato passa da uno all'altro, il conteggio è allestito come in un caso di libero passaggio, a condizione che l'assicurato cambi cassa o piano di previdenza.

² Se il regolamento prevede un ordinamento almeno altrettanto favorevole per l'assicurato, si può rinunciare ad allestire un conteggio.

Sezione 5a:
Divorzio e scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata³⁵**Art. 22³⁶** Principio

In caso di divorzio, le prestazioni d'uscita e le parti di rendita sono divise conformemente agli articoli 122–124^e del Codice civile (CC)³⁷ e agli articoli 280 e 281 del Codice di procedura civile (CPC)³⁸; gli articoli 3–5 si applicano per analogia all'importo da trasferire.

Art. 22a³⁹ Calcolo della prestazione d'uscita da dividere

¹ Per ciascun coniuge la prestazione d'uscita da dividere corrisponde alla differenza fra la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del promovimento della procedura di divorzio e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio si aggiungono gli interessi dovuti al momento del promovimento della procedura di divorzio. I pagamenti in contanti e le liquidazioni in capitale effettuati durante il matrimonio non sono presi in considerazione.

² Le parti di un versamento unico finanziate durante il matrimonio da uno dei coniugi con beni che nel regime matrimoniale della partecipazione agli acquisti sarebbero beni propri per legge (art. 198 CC⁴⁰) devono essere dedotte, compresi gli interessi, dalla prestazione d'uscita da dividere.

³⁵ Introdotto dal n. 5 dell'all. alla LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 2313; FF **2013** 4151).

³⁶ Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. alla LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 2313; FF **2013** 4151).

³⁷ RS **210**

³⁸ RS **272**

³⁹ Introdotto dal n. 7 dell'all. della LF del 26 giu. 1998 (RU **1999** 1118; FF **1996** I 1). Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. alla LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 2313; FF **2013** 4151).

⁴⁰ RS **210**

³ Se durante il matrimonio sono stati effettuati prelievi anticipati per la proprietà di un'abitazione secondo gli articoli 30c LPP⁴¹ e 331e del Codice delle obbligazioni⁴², il deflusso di capitali e gli interessi perduti vengono addebitati proporzionalmente all'avere di previdenza acquisito prima della celebrazione del matrimonio e a quello accumulato successivamente fino al momento del prelievo.

⁴ Il Consiglio federale disciplina il calcolo da eseguire se è in corso una rendita d'invalidità o se il caso di previdenza vecchiaia sopraggiunge tra il promovimento della procedura di divorzio e il passaggio in giudicato della decisione sul conguaglio della previdenza professionale.

Art. 22b⁴³ Calcolo della prestazione d'uscita da dividere in caso di matrimonio anteriore al 1° gennaio 1995

¹ In caso di matrimonio anteriore al 1° gennaio 1995 la prestazione d'uscita esistente al momento della celebrazione del matrimonio è calcolata sulla base di una tabella allestita dal Dipartimento federale dell'interno. Allorché un coniuge, fra la data del matrimonio e il 1° gennaio 1995, non abbia mai cambiato istituto di previdenza, l'importo accertato della sua prestazione d'uscita al momento della celebrazione del matrimonio, calcolato secondo il nuovo diritto, è nondimeno determinante per il calcolo previsto all'articolo 22a capoverso 1.

² Per il calcolo, a mezzo della tabella, della prestazione d'uscita esistente al momento della celebrazione del matrimonio, sono considerati i seguenti valori:

- a. la data e l'importo della prima prestazione d'uscita comunicata d'ufficio conformemente all'articolo 24; allorché una prestazione d'uscita sia scaduta fra il momento della celebrazione del matrimonio e il momento della comunicazione della prestazione d'uscita, determinanti per il calcolo sono l'importo della prestazione scaduta e la data della sua scadenza;
- b. la data e l'importo dell'ultima prestazione d'entrata in un nuovo rapporto di previdenza prima della celebrazione del matrimonio; la data dell'inizio del rapporto di previdenza e il valore zero, allorché non sia nota alcuna prestazione d'entrata.

³ Dal valore ottenuto secondo il capoverso 2 lettera a sono dedotti il valore calcolato secondo il capoverso 2 lettera b e gli eventuali versamenti unici effettuati nell'intervallo, compreso l'interesse fino alla data prevista al capoverso 2 lettera a. La tabella indica quale parte dell'importo così calcolato vale quale prestazione d'uscita esistente al momento della celebrazione del matrimonio. All'importo risultante dalla tabella devono essere aggiunti la prestazione d'entrata dedotta conformemente al capoverso 2 lettera b e i versamenti unici effettuati prima della celebrazione del matrimonio, compreso l'interesse fino a questa data.

⁴¹ RS 831.40

⁴² RS 220

⁴³ Introdotto dal n. 7 dell'all. della LF del 26 giu. 1998 (RU 1999 1118; FF 1996 I 1). Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. alla LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2313; FF 2013 4151).

⁴ La tabella tiene conto della durata di contribuzione fra la data del versamento della prestazione d'entrata prevista al capoverso 2 lettera b e la data del versamento della prestazione d'uscita prevista al capoverso 2 lettera a, nonché della durata del matrimonio intercorsa durante questo periodo di contribuzione.

⁵ I capoversi 1–3 si applicano per analogia agli averi di libero passaggio acquisiti prima del 1° gennaio 1995.

Art. 22c⁴⁴ Trasferimento della prestazione d'uscita e della rendita vitalizia

¹ La prestazione d'uscita da trasferire è prelevata presso l'istituto di previdenza o di libero passaggio del coniuge debitore proporzionalmente al rapporto tra l'aver di vecchiaia di cui all'articolo 15 LPP⁴⁵ e il rimanente avere di previdenza. La stessa regola si applica per analogia al trasferimento di una rendita vitalizia secondo l'articolo 124a CC⁴⁶.

² Una volta trasferita, la prestazione d'uscita o la rendita è accreditata all'aver obbligatorio e agli altri averi presso l'istituto di previdenza o di libero passaggio del coniuge creditore proporzionalmente al rapporto secondo cui è stata prelevata dalla previdenza del coniuge debitore.

³ Il Consiglio federale disciplina le modalità del trasferimento della rendita all'istituto di previdenza o di libero passaggio del coniuge creditore. L'istituto di previdenza del coniuge debitore e il coniuge creditore possono convenire un versamento sotto forma di capitale invece del trasferimento della rendita.

⁴ Gli istituti di previdenza e di libero passaggio rilevano come la prestazione d'uscita o la rendita sia distribuita tra l'aver di vecchiaia e il rimanente avere di previdenza. Trasmettono questa informazione all'istituto di previdenza o di libero passaggio a cui trasferiscono gli averi.

Art. 22d⁴⁷ Riacquisto dopo il divorzio

¹ Dopo il divorzio, l'istituto di previdenza deve accordare al coniuge debitore la possibilità di riacquistare la prestazione d'uscita trasferita. Le disposizioni sull'affiliazione a un nuovo istituto di previdenza si applicano per analogia. Gli importi riacquistati sono assegnati all'aver di vecchiaia di cui all'articolo 15 LPP⁴⁸ e al rimanente avere di previdenza proporzionalmente al rapporto impiegato per il prelievo secondo l'articolo 22c capoverso 1.

² Dopo il trasferimento di un importo secondo l'articolo 124 capoverso 1 CC⁴⁹ non sussiste diritto al riacquisto.

⁴⁴ Introdotto dal n. 7 dell'all. della LF del 26 giu. 1998 (RU **1999** 1118; FF **1996** I 1). Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. alla LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 2313; FF **2013** 4151).

⁴⁵ RS **831.40**

⁴⁶ RS **210**

⁴⁷ Introdotto dal n. 5 dell'all. alla LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 2313; FF **2013** 4151).

⁴⁸ RS **831.40**

⁴⁹ RS **210**

Art. 22e⁵⁰ Pagamento per vecchiaia o invalidità

¹ Se ha diritto a una rendita intera d'invalidità o ha raggiunto l'età minima per il pensionamento anticipato (art. 1 cpv. 3 LPP⁵¹), il coniuge creditore può chiedere il pagamento della rendita vitalizia secondo l'articolo 124a CC⁵².

² Se il coniuge creditore ha raggiunto l'età del pensionamento secondo l'articolo 13 capoverso 1 LPP, gli viene pagata la rendita vitalizia. Può chiedere che sia versata nel suo istituto di previdenza se il regolamento di quest'ultimo gli consente ancora di riscattare.

Art. 22f⁵³ Indennità

¹ Nel caso in cui sia versata a uno dei coniugi un'indennità adeguata secondo l'articolo 124e capoverso 1 CC⁵⁴, il giudice può prescrivere nella sentenza di divorzio che una parte della prestazione d'uscita sia imputata sull'indennità.

² Il giudice notifica d'ufficio all'istituto di previdenza l'importo da trasferire e gli fornisce le indicazioni necessarie al mantenimento della previdenza; gli articoli 3–5 si applicano per analogia al trasferimento.

³ Se un coniuge è obbligato a pagare una liquidazione in capitale secondo l'articolo 124d o 124e capoverso 1 CC, il giudice può prescrivere nella sentenza di divorzio che l'importo sia versato all'istituto di previdenza del coniuge creditore o, se ciò non è possibile, in un istituto per il mantenimento della previdenza. Il capoverso 2 si applica per analogia.

Art. 23⁵⁵ Unione domestica registrata

Le disposizioni concernenti il divorzio si applicano per analogia in caso di scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata.

⁵⁰ Introdotto dal n. 5 dell'all. alla LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 2313; FF **2013** 4151).

⁵¹ RS **831.40**

⁵² RS **210**

⁵³ Introdotto dal n. 5 dell'all. alla LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 2313; FF **2013** 4151).

⁵⁴ RS **210**

⁵⁵ Originario art. 22d. Introdotto dal n. 30 dell'all. alla L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata (RU **2005** 5685; FF **2003** 1165).

Sezione 6:**Informazione dell'assicurato e documentazione in vista di un divorzio⁵⁶****Art. 24**

¹ L'istituto di previdenza informa annualmente l'assicurato sulla prestazione d'uscita regolamentare secondo l'articolo 2.⁵⁷

² L'istituto di previdenza deve informare l'assicurato che contrae matrimonio o un'unione domestica registrata sulla prestazione di uscita alla data di celebrazione del matrimonio o di registrazione dell'unione domestica.⁵⁸ L'istituto di previdenza deve conservare questo dato e, in caso di uscita dell'assicurato, comunicarlo al nuovo istituto di previdenza o a un eventuale istituto di libero passaggio.⁵⁹

³ In caso di divorzio o di scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata, l'istituto di previdenza deve informare, su richiesta, l'assicurato o il giudice su:

- a. l'importo degli averi determinanti per calcolare la prestazione d'uscita da dividere;
- b. la parte dell'avere di vecchiaia secondo l'articolo 15 LPP⁶⁰ sull'intero avere di previdenza dell'assicurato.⁶¹

⁴ Il Consiglio federale disciplina gli ulteriori obblighi d'informazione.⁶²

Sezione 6a:⁶³**Obblighi d'annuncio, Ufficio centrale del 2° pilastro****Art. 24a⁶⁴** Obbligo d'annuncio degli istituti

Gli istituti di previdenza e gli istituti che gestiscono conti o polizze di libero passaggio annunciano entro la fine di gennaio di ogni anno all'Ufficio centrale del

⁵⁶ Nuovo testo giusta il n. 7 dell'all. della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU **1999** 1118; FF **1996** I 1).

⁵⁷ Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. alla LF del 3 ott. 2003 (1ª revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 1677; FF **2000** 2431).

⁵⁸ Nuovo testo giusta il n. 30 dell'all. alla L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2005** 5685; FF **2003** 1165).

⁵⁹ Introdotto dal n. 7 dell'all. della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU **1999** 1118; FF **1996** I 1).

⁶⁰ RS **831.40**

⁶¹ Introdotto dal n. 7 dell'all. della LF del 26 giu. 1998 (RU **1999** 1118; FF **1996** I 1). Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. alla LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 2313; FF **2013** 4151).

⁶² Introdotto dal n. 5 dell'all. alla LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 2313; FF **2013** 4151).

⁶³ Introdotta dal n. I della LF del 18 dic. 1998, in vigore dal 1° mag. 1999 (RU **1999** 1384; FF **1998** 4409).

⁶⁴ Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. alla LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 2313; FF **2013** 4151).

LPP

OPP1

OPP2

OPP3

OPPD

OEP

OFG

OFond

LFLP

OLP

OLPT

OPPA

ESTRATTO
LEGGI

TABELLE

2° pilastro tutte le persone di cui gestivano l'avere nel dicembre dell'anno precedente.

Art. 24^{b65}

Art. 24c Contenuto dell'obbligo d'annuncio

L'annuncio comprende:

- a. il cognome e il nome dell'assicurato;
- b. il suo numero d'assicurato dell'AVS;
- c. la sua data di nascita;
- d. il nome dell'istituto di previdenza o dell'istituto che gestisce i conti o le polizze di libero passaggio.

Art. 24d Ufficio centrale del 2° pilastro

¹ L'Ufficio centrale del 2° pilastro è l'ufficio di collegamento fra gli istituti di previdenza, gli istituti che gestiscono conti e polizze di libero passaggio e gli assicurati.

² Esso annuncia all'Ufficio centrale di compensazione dell'AVS gli averi dimenticati, al fine di ottenere i dati necessari all'identificazione e alla localizzazione degli aventi diritto.

³ Per quanto tali dati siano contenuti nei registri centrali o negli incarti elettronici, l'Ufficio centrale di compensazione dell'AVS fornisce:

- a. il nome della cassa di compensazione dell'AVS che versa la rendita per le persone domiciliate in Svizzera;
- b. gli indirizzi di persone all'estero.

⁴ L'Ufficio centrale del 2° pilastro inoltra i dati ottenuti all'istituto competente. Riceve le domande di singoli assicurati concernenti i loro averi di previdenza e fornisce le informazioni necessarie agli assicurati per l'esercizio dei loro diritti.

⁵ Gli istituti di previdenza e gli istituti che gestiscono conti e polizze di libero passaggio collaborano con l'Ufficio centrale del 2° pilastro.

Art. 24e Procedura

¹ Il Dipartimento federale competente disciplina la procedura.

² L'Ufficio federale competente emana le istruzioni tecniche. Le stesse sono vincolanti:

- a. per le autorità cantonali di vigilanza;
- b. per gli istituti di previdenza che sottostanno alla presente legge e per gli istituti che gestiscono conti o polizze di libero passaggio.

⁶⁵ Abrogato dal n. 5 dell'all. alla LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), con effetto dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 2313; FF **2013** 4151).

Art. 24^f Conservazione dei dati

L'Ufficio centrale del 2° pilastro conserva gli annunci. L'obbligo di conservazione si estingue scaduti dieci anni da quando l'assicurato ha raggiunto l'età conferente il diritto alla rendita conformemente all'articolo 13 capoverso 1 LPP⁶⁶.

Sezione 6b:⁶⁷ Prescrizione dei diritti e conservazione di documenti**Art. 24^g**

L'articolo 41 LPP⁶⁸ è applicabile per analogia alla prescrizione dei diritti e alla conservazione di documenti.

Sezione 7: Applicabilità della LPP⁶⁹**Art. 25⁷⁰** Principio

Le disposizioni della LPP⁷¹ concernenti l'utilizzazione sistematica del numero d'assicurato dell'AVS, il contenzioso, il trattamento e la comunicazione di dati personali, la consultazione degli atti, l'obbligo del segreto, nonché l'assistenza amministrativa si applicano per analogia.

⁶⁶ RS **831.40**

⁶⁷ Introdotta dal n. 3 dell'all. alla LF del 3 ott. 2003 (1^a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 1677; FF **2000** 2431).

⁶⁸ RS **831.40**

⁶⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 2693; FF **2000** 205).

⁷⁰ Nuovo testo giusta il n. 10 dell'all. alla LF del 23 giu. 2006 (Nuovo numero d'assicurato dell'AVS), in vigore dal 1° dic. 2007 (RU **2007** 5259; FF **2006** 471).

⁷¹ RS **831.40**

Art. 25a⁷² Procedura in caso di divorzio

¹ Se nella procedura di divorzio è impossibile prendere una decisione sul conguaglio della previdenza professionale conformemente agli articoli 280 o 281 CPC⁷³, il giudice del luogo del divorzio competente secondo l'articolo 73 capoverso 1 LPP⁷⁴, dopo che gli è stata rimessa la causa (art. 281 cpv. 3 CPC), procede d'ufficio alla divisione fondandosi sulla chiave di ripartizione determinata dal giudice del divorzio. Nelle procedure di completamento di una sentenza straniera di divorzio, è considerato luogo del divorzio il luogo della procedura di completamento (art. 64 della legge federale del 18 dicembre 1987⁷⁵ sul diritto internazionale privato).⁷⁶

² I coniugi e gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni.

Sezione 8:⁷⁷ Relazione con il diritto europeo**Art. 25b⁷⁸** Campo d'applicazione

¹ Ai cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell'Unione europea che sono o sono stati soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera o di uno o più Stati membri dell'Unione europea, ai rifugiati o agli apolidi residenti in Svizzera o in uno Stato membro dell'Unione europea, nonché ai familiari e ai superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni che rientrano nel campo d'applicazione della presente legge, si applicano i seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera dell'allegato II sezione A dell'Accordo del 21 giugno 1999⁷⁹ tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone):

- a. regolamento (CE) n. 883/2004⁸⁰;

⁷² Introdotto dal n. 7 dell'all. della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU **1999** 1118; FF **1996** I 1).

⁷³ RS **272**

⁷⁴ RS **831.40**

⁷⁵ RS **291**

⁷⁶ Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. alla LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 2313; FF **2013** 4151).

⁷⁷ Introdotta dal n. I 8 della LF dell'8 ott. 1999 concernente l'Acc. tra la Confederazione Svizzera da una parte e la CE ed i suoi Stati membri dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU **2002** 701; FF **1999** 5092). Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. alla LF del 3 ott. 2003 (1^a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 1677; FF **2000** 2431).

⁷⁸ Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. al DF del 17 giu. 2016 (estensione alla Croazia dell'Acc. sulla libera circolazione delle persone), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 5233; FF **2016** 1899).

⁷⁹ RS **0.142.112.681**

⁸⁰ Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (RS **0.831.109.268.1**).

- b. regolamento (CE) n. 987/2009⁸¹;
- c. regolamento (CEE) n. 1408/71⁸²;
- d. regolamento (CEE) n. 574/72⁸³.

² Ai cittadini svizzeri, islandesi, norvegesi o del Principato del Liechtenstein che sono o sono stati soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera, dell'Islanda, della Norvegia o del Principato del Liechtenstein, agli apolidi o ai rifugiati residenti in Svizzera o nel territorio dell'Islanda, della Norvegia o del Principato del Liechtenstein, nonché ai familiari e ai superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni che rientrano nel campo d'applicazione della presente legge, si applicano i seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera dell'allegato K appendice 2 della Convenzione del 4 gennaio 1960⁸⁴ istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (Convenzione AELS):

- a. regolamento (CE) n. 883/2004;
- b. regolamento (CE) n. 987/2009;
- c. regolamento (CEE) n. 1408/71;
- d. regolamento (CEE) n. 574/72.

³ Il Consiglio federale adegua i rimandi agli atti normativi dell'Unione europea di cui ai capoversi 1 e 2 ogniqualvolta è adottata una modifica dell'allegato II dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone e dell'allegato K appendice 2 della Convenzione AELS.

⁴ Nella presente legge le espressioni «Stati membri dell'Unione europea», «Stati membri della Comunità europea», «Stati dell'Unione europea» e «Stati della Comunità europea» designano gli Stati cui si applica l'Accordo sulla libera circolazione delle persone.

Art. 25c Parità di trattamento

¹ Le persone alle quali si applica l'articolo 25b capoverso 1, residenti in Svizzera o nel territorio di uno Stato membro della CE, hanno i medesimi diritti e doveri dei

⁸¹ Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (RS **0.831.109.268.11**).

⁸² Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità; nella versione in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (RU **2004** 121, **2008** 4219 4273, **2009** 4831) e della Convenzione AELS riveduta.

⁸³ Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità; nella versione in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (RU **2005** 3909, **2008** 4273, **2009** 621 4845) e della Convenzione AELS riveduta.

⁸⁴ RS **0.632.31**

INDICE

LPP

OPP1

OPP2

OPP3

OPPD

OEP

OFG

OFond

LFLP

OLP

OLPT

OPPA

ESTRATTO
LEGGI

TABELLE

cittadini svizzeri secondo la presente legge, sempreché l'Accordo sulla libera circolazione⁸⁵ non disponga altrimenti.

² Le persone alle quali si applica l'articolo 25*b* capoverso 2, residenti in Svizzera o nel territorio dell'Islanda, del Liechtenstein o della Norvegia, hanno i medesimi diritti e doveri dei cittadini svizzeri secondo la presente legge, sempreché la Convenzione AELS emendata⁸⁶ non disponga altrimenti.

Art. 25*d* Divieto di clausole di residenza

Il diritto alle prestazioni in danaro pretese sul fondamento della presente legge non può essere ridotto, modificato, sospeso, ritirato o requisito per il fatto che l'avente diritto risiede:

- a. nel territorio di uno Stato membro della CE, sempreché l'Accordo sulla libera circolazione⁸⁷ non disponga altrimenti;
- b. nel territorio dell'Islanda, del Liechtenstein o della Norvegia, sempreché la Convenzione AELS emendata⁸⁸ non disponga altrimenti.

Art. 25*e* Calcolo delle prestazioni

Le prestazioni comprese nel campo d'applicazione della presente legge sono calcolate esclusivamente secondo le disposizioni della medesima.

Art. 25*f* Restrizioni applicabili al pagamento in contanti negli Stati membri della CE, in Islanda, nel Liechtenstein e in Norvegia

¹ L'assicurato non può esigere il pagamento in contanti, secondo l'articolo 5 capoverso 1 lettera a, dell'avere di vecchiaia accumulato sino al momento dell'uscita dall'istituto di previdenza secondo l'articolo 15 LPP⁸⁹ fintanto che:

- a. è affiliato obbligatoriamente a un'assicurazione contro i rischi di vecchiaia, morte e invalidità secondo le disposizioni legali di uno Stato membro della CE;
- b. è affiliato obbligatoriamente a un'assicurazione contro i rischi di vecchiaia, morte e invalidità secondo le disposizioni legali islandesi o norvegesi;
- c. risiede nel Liechtenstein.

² Il capoverso 1 lettera a entra in vigore cinque anni dopo l'entrata in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione⁹⁰.

³ Il capoverso 1 lettera b entra in vigore cinque anni dopo l'entrata in vigore della Convenzione AELS emendata⁹¹.

⁸⁵ RS 0.142.112.681

⁸⁶ RS 0.632.31

⁸⁷ RS 0.142.112.681

⁸⁸ RS 0.632.31

⁸⁹ RS 831.40

⁹⁰ RS 0.142.112.681

⁹¹ RS 0.632.31

Sezione 9:⁹² Disposizioni finali

Art. 26 Esecuzione

¹ Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione e disciplina le forme ammissibili del mantenimento della previdenza.

² Fissa il tasso d'interesse moratorio e determina un margine pari almeno all'uno per cento nei limiti del quale dev'essere fissato il tasso d'interesse tecnico. Il margine dev'essere determinato sulla scorta dei tassi d'interesse tecnico realmente applicati.

³ Per il calcolo delle prestazioni d'uscita da dividere conformemente all'articolo 22a, il Consiglio federale fissa il tasso d'interesse applicabile alle prestazioni d'uscita e di libero passaggio acquisite al momento della celebrazione del matrimonio e ai versamenti unici.⁹³

Art. 27 Disposizioni transitorie

¹ Le prestazioni d'entrata e d'uscita sono fissate in base al diritto vigente al momento dell'affiliazione ad un istituto di previdenza o dell'uscita da un istituto.

² e ³ ...⁹⁴

Art. 28 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 1995⁹⁵

Disposizione finale della modifica del 18 dicembre 1998⁹⁶

Gli articoli 24a e 24b della legge del 17 dicembre 1993⁹⁷ sul libero passaggio si applicano per analogia agli istituti di previdenza che gestiscono averi di previdenza o di libero passaggio costituiti prima dell'entrata in vigore della presente modifica.

⁹² Originaria sezione 8.

⁹³ Introdotto dal n. 7 dell'all. della LF del 26 giu. 1998 (RU **1999** 1118; FF **1996** I 1). Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. alla LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 2313; FF **2013** 4151).

⁹⁴ Abrogati dal n. II 42 della LF del 20 mar. 2008 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU **2008** 3437; FF **2007** 5575).

⁹⁵ DCF del 3 ott. 1994.

⁹⁶ RU **1999** 1384

⁹⁷ RS **831.42**

Disposizioni finali della modifica del 14 dicembre 2001⁹⁸

¹ L'articolo 5a lettere a e b numero 1 entra in vigore cinque anni dopo l'entrata in vigore dell'Accordo del 21 giugno 1999⁹⁹ tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone.

² L'articolo 5a lettere a e b numero 2 entra in vigore cinque anni dopo l'entrata in vigore dell'Accordo del 21 giugno 2001¹⁰⁰ di emendamento della Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio.

⁹⁸ RU **2002.685**
⁹⁹ RS **0.142.112.681**
¹⁰⁰ RS **0.632.31**

Allegato

Modifica del diritto vigente

Le seguenti altre leggi sono modificate come segue:

...¹⁰¹

LPP

OPP1

OPP2

OPP3

OPPD

OEP

OFG

OFond

LFLP

OLP

OLPT

OPPA

ESTRATTO
LEGGI

TABELLE

¹⁰¹ Le mod. possono essere consultate alla RU **1994** 2386.

Ordinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (Ordinanza sul libero passaggio, OLP)

831.425

INDICE

LPP

OPP1

OPP2

OPP3

OPPD

OEP

OFG

OFond

LFLP

OLP

OLPT

OPPA

ESTRATTO
LEGGI

TABELLE

del 3 ottobre 1994 (Stato 1° gennaio 2020)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 26 capoverso 1 della legge del 17 dicembre 1993¹ sul libero passaggio (LFLP);

visto l'articolo 124a capoverso 3 del Codice civile (CC)²;

visto l'articolo 99 della legge federale del 2 aprile 1908³ sul contratto d'assicurazione (LCA),⁴

ordina:

Sezione 1: Caso di libero passaggio

Art. 1 Obblighi d'informazione

¹ I datori di lavoro devono comunicare senza indugio all'istituto di previdenza l'indirizzo o, se questo non è noto, il numero AVS degli assicurati il cui rapporto di lavoro è stato sciolto o il cui grado d'occupazione è stato ridotto. Essi sono tenuti ad indicare se lo scioglimento del rapporto di lavoro o la modificazione del grado d'occupazione sono conseguenti a ragioni di salute.

² Prima dell'uscita dall'istituto di previdenza, gli assicurati devono indicare a quale nuovo istituto di previdenza o a quale istituto di libero passaggio deve essere trasferita la prestazione d'uscita.

³ I datori di lavoro devono annunciare all'istituto di previdenza gli assicurati che contraggono matrimonio o un'unione domestica registrata.⁵

RU 1994 2399

¹ RS 831.42

² RS 210

³ RS 221.229.1

⁴ Nuovo testo giusta l'all. n. 1 dell'O del 10 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2347).

⁵ Nuovo testo giusta il n. I 2 dell'O del 29 set. 2006 concernente l'attuazione della L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4155).

Art. 2⁶ Determinazione e comunicazione della prestazione d'uscita

¹ Per gli assicurati che compiono il 50° anno di età o contraggono matrimonio o un'unione domestica registrata, l'istituto di previdenza o di libero passaggio determina la prestazione d'uscita acquisita fino a quel momento.

² Per gli assicurati che si sono sposati prima del 1° gennaio 1995, esso determina la prima prestazione d'uscita comunicata conformemente all'articolo 24 LFLP o divenuta esigibile a partire dal 1° gennaio 1995 e la data della comunicazione o dell'esigibilità.

³ Al momento del trasferimento della prestazione d'uscita a un nuovo istituto di previdenza o di libero passaggio, il precedente istituto comunica a quello nuovo i dati di cui ai capoversi 1 e 2. Se omette di farlo, il nuovo istituto gli chiede di comunicarglieli.

Art. 3 Trasmissione di dati medici

I dati medici possono essere trasmessi solo dal servizio medico di fiducia dell'istituto di previdenza finora competente al servizio del nuovo istituto di previdenza. A tale scopo è richiesto il consenso dell'assicurato.

Art. 4 Restituzione della prestazione d'uscita

Se il nuovo istituto di previdenza deve restituire al precedente istituto prestazioni d'uscita secondo l'articolo 3 capoverso 2 LFLP, le eventuali riduzioni delle prestazioni a causa di sovraindennizzo possono non essere tenute in considerazione nel calcolo del valore attuale. Il valore attuale si calcola sulla base dei dati attuariali dell'istituto di previdenza soggetto a prestazione.

Art. 5 Calcolo della prestazione d'uscita

L'istituto di previdenza deve stabilire nel suo regolamento se calcola la prestazione d'uscita secondo l'articolo 15 LFLP (primato dei contributi) o l'articolo 16 LFLP (primato delle prestazioni).

Art. 6 Calcolo dell'importo minimo

¹ I contributi e le prestazioni d'entrata degli assicurati fungono da base per il calcolo dell'importo minimo giusta l'articolo 17 LFLP. Se in un dato lasso di tempo sono stati pagati solo contributi di rischio, questi non entrano in linea di conto.

² Il tasso d'interesse giusta l'articolo 17 capoversi 1 e 4 LFLP equivale al tasso d'interesse minimo stabilito nella legge federale del 25 giugno 1982⁷ sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP). Sempre che il regolamento lo preveda, finché la copertura è insufficiente il tasso d'interesse può essere ridotto al massimo:

⁶ Nuovo testo giusta l'all. n. 1 dell'O del 10 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2347).

⁷ RS 831.40

- a. nel caso dei fondi di risparmio: al tasso d'interesse applicato all'avere a risparmio;
- b. nel caso degli istituti d'assicurazione gestiti secondo il primato dei contributi e degli istituti di previdenza gestiti secondo il primato delle prestazioni: ad un tasso inferiore di 0.5 punti percentuali rispetto al tasso d'interesse minimo stabilito nella LPP.⁸

³ Le quote delle prestazioni d'entrata apportate, impiegate per finanziamenti di cui all'articolo 17 capoverso 2 lettere a-c LFLP, non devono essere considerate nel calcolo della prestazione minima.

⁴ I contributi destinati al finanziamento delle rendite transitorie AVS possono essere dedotti giusta l'articolo 17 capoverso 2 lettera c LFLP, se tali rendite iniziano a decorrere il più presto cinque anni prima del raggiungimento dell'ordinaria età AVS. Se sufficienti motivi lo giustificano, questo termine può essere prolungato al massimo a dieci anni.

⁵ L'aumento di cui all'articolo 17 capoverso 1 LFLP raggiunge il 4 per cento nel 21° anno di età ed in seguito aumenta annualmente del 4 per cento.

Art. 6a⁹ Ammissione alle prestazioni regolamentari

L'articolo 60a dell'ordinanza del 18 aprile 1984¹⁰ sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2) è applicabile alla limitazione dell'acquisto delle prestazioni regolamentari complete (art. 9 cpv. 2 LFLP).

Art. 7¹¹ Tasso d'interesse di mora

Il tasso d'interesse di mora equivale al tasso d'interesse minimo stabilito nella LPP, aumentato dell'uno per cento. L'articolo 65d capoverso 4 LPP¹² non è applicabile.

Art. 8¹³ Tasso d'interesse tecnico

Il tasso d'interesse tecnico è fissato in un intervallo tra il 2,5 e il 4,5 per cento.

⁸ Nuovo testo giusta l'all. n. 3 dell'O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 4643).

⁹ Introdotto dal n. II dell'O del 27 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 3086).

¹⁰ RS **831.441.1**

¹¹ Nuovo testo giusta l'all. n. 3 dell'O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 4643).

¹² RS **831.40**

¹³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 set. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6345).

Art. 8a¹⁴ Tasso d'interesse in caso di spartizione della prestazione di uscita in seguito a divorzio o a scioglimento dell'unione domestica registrata¹⁵

¹ In caso di spartizione della prestazione di uscita in seguito a divorzio, secondo l'articolo 22 LFLP, il tasso d'interesse applicabile alle prestazioni di uscita e di libero passaggio acquisite al momento della conclusione del matrimonio e ai versamenti unici dovuti all'atto del divorzio corrisponde al tasso minimo LPP valido nel periodo corrispondente secondo l'articolo 12 OPP 2¹⁶. L'articolo 65d capoverso 4 LPP¹⁷ non è applicabile.¹⁸

^{1bis} Il capoverso 1 si applica per analogia in caso di spartizione della prestazione di uscita in caso di scioglimento di un'unione domestica registrata conformemente all'articolo 22d LFLP.¹⁹

² Per il periodo anteriore al 1° gennaio 1985, si applica il tasso del 4 per cento.

Art. 9²⁰

Sezione 2: Mantenimento della previdenza

Art. 10 Forme

¹ La previdenza è mantenuta mediante una polizza o un conto di libero passaggio.

² Per polizze di libero passaggio si intendono le assicurazioni di capitale o di rendite, comprese eventuali assicurazioni complementari per morte o invalidità, destinate esclusivamente e irrevocabilmente alla previdenza e stipulate:

- a. presso un istituto assicurativo sottoposto a vigilanza assicurativa ordinaria o presso un gruppo formato da istituti di questo genere; o
- b. presso un istituto assicurativo di diritto pubblico giusta l'articolo 67 capoverso 1 LPP²¹.

³ Per conti di libero passaggio si intendono i contratti speciali destinati esclusivamente e irrevocabilmente alla previdenza e stipulati con una fondazione che adempie le

¹⁴ Introdotto dal n. I dell'O del 24 nov. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU **1999** 3604).

¹⁵ Nuovo testo giusta il n. I 2 dell'O del 29 set. 2006 concernente l'attuazione della L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 4155).

¹⁶ RS **831.441.1**

¹⁷ RS **831.40**

¹⁸ Nuovo testo giusta l'all. n. 3 dell'O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 4643).

¹⁹ Introdotto dal n. I 2 dell'O del 29 set. 2006 concernente l'attuazione della L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 4155).

²⁰ Abrogato dall'all. n. 3 dell'O del 27 ott. 2004, con effetto dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 4643).

²¹ RS **831.40**

condizioni stabilite dall'articolo 19²². Questi contratti possono essere completati con un'assicurazione invalidità o morte.

Art. 11 Riserve per ragioni di salute

Gli articoli 14 LFLP e 331c del Codice delle obbligazioni (CO)²³ sono applicabili per analogia alle polizze di libero passaggio e alle assicurazioni complementari giusta l'articolo 10 capoverso 3 secondo periodo.

Art. 12²⁴ Trasferimento

¹ La prestazione d'uscita può essere trasferita dall'istituto di previdenza finora competente al massimo a due istituti di libero passaggio.

² Gli assicurati possono cambiare in ogni momento l'istituto di libero passaggio o la forma di mantenimento della previdenza.

Art. 13 Entità e tipo di prestazioni

¹ L'entità delle prestazioni di vecchiaia, morte e invalidità risulta dal contratto o dal regolamento.

² Le prestazioni sono versate conformemente al contratto o al regolamento in forma di rendita o di liquidazione in capitale. Per prestazioni si intendono pure il pagamento in contanti (art. 5 LFLP) e il prelievo anticipato (art. 30c LPP²⁵ e art. 331e CO²⁶).

³ Le rendite per superstiti e d'invalidità devono essere adeguate all'evoluzione dei prezzi in conformità con l'articolo 36 capoverso 1 LPP nei limiti della previdenza minima legale. Quest'ultima è calcolata in base all'avere di vecchiaia acquisito giusta la LPP in caso di libero passaggio.

⁴ Per la polizza di libero passaggio, l'ammontare del capitale di previdenza equivale alla riserva matematica.²⁷

⁵ Per il conto di libero passaggio sotto forma di risparmio puro, l'ammontare del capitale di previdenza equivale alla prestazione d'uscita apportata, unitamente agli interessi; per il conto di libero passaggio sotto forma di risparmio vincolato a investimenti (risparmio in titoli) equivale al valore corrente dell'investimento. Se convenuto per scritto, possono essere dedotte le spese amministrative e le spese per le assicurazioni complementari di cui all'articolo 10 capoverso 3 secondo periodo.²⁸

²² Ora: art. 19 e 19a

²³ RS 220

²⁴ Nuovo testo gisuta il n. II dell'O del 27 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 3086).

²⁵ RS 831.40

²⁶ RS 220

²⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 set. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4431).

²⁸ Introdotto dal n. I dell'O del 17 set. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4431).

Art. 14 Pagamento in contanti

Per il pagamento in contanti si applica per analogia l'articolo 5 LFLP.

Art. 15 Beneficiari

¹ Sono considerati beneficiari per il mantenimento della previdenza:

- a. in caso di sopravvivenza, gli assicurati;
- b.²⁹ in caso di decesso, nel seguente ordine:
 - 1.³⁰ i superstiti ai sensi degli articoli 19, 19a e 20 LPP³¹;
 2. le persone fisiche al cui sostentamento la persona assicurata ha provveduto in modo considerevole oppure la persona che ha convissuto ininterrottamente con quest'ultima durante i cinque anni precedenti il decesso o deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni;
 3. i figli del defunto che non adempiono le condizioni di cui all'articolo 20 LPP, i genitori o i fratelli e le sorelle;
 4. gli altri eredi legali, ad esclusione dell'ente pubblico.

² Gli assicurati possono specificare nel contratto i diritti dei singoli beneficiari e includere nella cerchia delle persone previste dal capoverso 1 lettera b numero 1 anche quelle del numero 2.³²

Art. 16³³ Pagamento delle prestazioni di vecchiaia

¹ Le prestazioni di vecchiaia per polizze e conti di libero passaggio possono essere versate il più presto cinque anni prima e il più tardi cinque anni dopo il raggiungimento dell'età dell'AVS secondo l'articolo 13 capoverso 1 LPP³⁴.

² Se gli assicurati percepiscono una rendita completa d'invalidità dell'assicurazione federale invalidità e il rischio d'invalidità non è coperto a titolo complementare secondo l'articolo 10 capoversi 2 e 3 secondo periodo, la prestazione di vecchiaia è versata anticipatamente su domanda dell'assicurato.

³ Se l'assicurato è coniugato o vive in unione domestica registrata, il versamento della prestazione di vecchiaia sotto forma di capitale è ammesso soltanto con il consenso scritto del coniuge o del partner registrato. Se l'assicurato non può procurarsi il consenso o quest'ultimo gli è negato, egli può rivolgersi al giudice civile.³⁵

²⁹ Nuovo testo giusta l'all. n. 3 dell'O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 4643).

³⁰ Nuovo testo giusta il n. I 2 dell'O del 29 set. 2006 concernente l'attuazione della L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 4155).

³¹ RS **831.40**

³² Nuovo testo giusta l'all. n. 3 dell'O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 4643).

³³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 dic. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 3450).

³⁴ RS **831.40**

³⁵ Introdotto dall'all. n. 1 dell'O del 10 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 2347).

LPP

OPP1

OPP2

OPP3

OPPD

OEP

OFG

OFond

LFLP

OLP

OLPT

OPPA

ESTRATTO
LEGGI

TABELLE

Art. 17³⁶ Cessione, costituzione in pegno

Il capitale di previdenza o il diritto alle prestazioni non ancora esigibili non può essere ceduto né costituito in pegno. Sono fatti salvi gli articoli 22 e 22*d* LFLP, l'articoli 30*b* LPP³⁷ e l'articolo 331*d* CO³⁸.

Art. 18 Finanziamento

¹ Le prestazioni sono finanziate mediante la prestazione d'uscita apportata.

² Le spese di copertura supplementare dei rischi morte e invalidità possono essere prelevate dal capitale di previdenza o finanziate con premi supplementari.

Art. 19³⁹ Norme in materia di investimenti

¹ I fondi dei conti di libero passaggio sotto forma di risparmio puro devono essere investiti come depositi a risparmio presso una banca sottoposta alla vigilanza della Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA). L'ammontare del capitale di previdenza deve sempre rispettare le norme di cui all'articolo 13 capoverso 5.

² I fondi investiti da una fondazione di libero passaggio a nome proprio presso una banca sono considerati, ai sensi della legge dell'8 novembre 1934⁴⁰ sulle banche, come depositi a risparmio di ogni singolo assicurato.

³ Per l'investimento dei fondi nel settore del libero passaggio, l'istituto collettore è soggetto alle norme in materia di investimenti di cui all'articolo 71 LPP⁴¹ e agli articoli 49–58 OPP 2⁴². L'istituto deve in particolare assicurarsi che il patrimonio sia impiegato conformemente agli scopi previsti e che la sicurezza delle prestazioni sia sufficientemente garantita.

⁴ L'autorità preposta alla vigilanza sull'istituto collettore può in particolare ordinare l'esecuzione di perizie e simulazioni di crisi (stress test). Se la sicurezza delle prestazioni risulta essere non sufficientemente garantita, prende misure appropriate; può anche esigere modifiche all'investimento del patrimonio.

Art. 19^a43 Norme in materia di investimenti per il risparmio in titoli

¹ I rischi legati al risparmio in titoli devono sempre essere segnalati esplicitamente all'assicurato.

³⁶ Nuovo testo giusta il n. I 2 dell'O del 29 set. 2006 concernente l'attuazione della L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 4155).

³⁷ RS **831.40**

³⁸ RS **220**

³⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 set. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 4431).

⁴⁰ RS **952.0**

⁴¹ RS **831.40**

⁴² RS **831.441.1**

⁴³ Introdotto dal n. I dell'O del 17 set. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 4431).

² Per l'investimento del patrimonio sono applicabili per analogia gli articoli 49–58 OPP 2⁴⁴. Per la valutazione della capacità di rischio e della diversificazione in diverse categorie di investimenti si può tenere conto dell'ammontare del capitale di previdenza su conti di libero passaggio sotto forma di risparmio puro.

³ I titoli devono essere depositati presso banche o società di intermediazione mobiliare soggette alla vigilanza della FINMA. Le società di intermediazione mobiliare devono disporre di un'autorizzazione della FINMA alla custodia in deposito. Sono ammessi i seguenti investimenti:⁴⁵

- a. obbligazioni con garanzia diretta o indiretta della Confederazione o dei Cantoni, lettere di pegno svizzere, obbligazioni di cassa e depositi a termine di banche soggette alla vigilanza della FINMA; i crediti devono essere in franchi svizzeri; si può rinunciare ad applicare le limitazioni per i singoli debitori;
- b. investimenti collettivi di capitale soggetti alla vigilanza della FINMA, distribuiti con la sua autorizzazione o emessi da fondazioni d'investimento svizzere;
- c.⁴⁶ investimenti nel quadro di un contratto di gestione patrimoniale concluso dalla fondazione di libero passaggio con banche, società di intermediazione mobiliare, direzioni dei fondi o gestori di patrimoni collettivi secondo l'articolo 24 della legge del 15 giugno 2018⁴⁷ sugli istituti finanziari soggetti alla vigilanza della FINMA; la determinazione, l'acquisto e la vendita delle quote di questo tipo di investimenti, gli interessi degli assicurati che vi partecipano e la copertura dei diritti di partecipazione devono essere costantemente chiaramente garantiti; il contratto di gestione patrimoniale deve prevedere esplicitamente il rispetto per analogia degli articoli 49–58 OPP 2.

Sezione 2a:⁴⁸ Ufficio centrale del 2° pilastro

Art. 19a^{bis} ⁴⁹ Registro delle persone iscritte con averi di previdenza⁵⁰

¹ L'Ufficio centrale del 2° pilastro tiene un registro centrale (registro) nel quale sono iscritte le persone con averi di previdenza, annunciate conformemente all'articolo 24a LFLP.⁵¹

⁴⁴ RS 831.441.1

⁴⁵ Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 6 dell'O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).

⁴⁶ Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 6 dell'O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).

⁴⁷ RS 954.1

⁴⁸ Introdotta dal n. I dell'O del 19 apr. 1999, in vigore dal 1° mag. 1999 (RU 1999 1773).

⁴⁹ Originario art. 19a.

⁵⁰ Nuovo testo giusta l'all. n. 1 dell'O del 10 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2347).

⁵¹ Nuovo testo giusta l'all. n. 1 dell'O del 10 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2347).

² Il Fondo di garanzia è responsabile della gestione e dell'amministrazione del registro. Provvede segnatamente all'osservanza delle disposizioni della legislazione sulla protezione dei dati e alla sicurezza dei dati.

³ Nel registro sono iscritti i seguenti dati:

- a. cognome e nome, data di nascita e numero AVS degli assicurati, nonché
- b. il nome degli istituti di previdenza o degli istituti che gestiscono conti o polizze di libero passaggio per gli assicurati interessati.

⁴ Nel registro è menzionato se l'istituto di previdenza o di libero passaggio sia ancora in grado o meno di stabilire un contatto con la persona annunciata.⁵²

Art. 19b Consultazione del registro

Il registro può essere consultato:

- a. dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS);
- b. dalle autorità cantonali di sorveglianza;
- c.⁵³ dalla Commissione di alta vigilanza.

Art. 19c⁵⁴ Averì di previdenza dimenticati e averì di previdenza di persone irreperibili

¹ Sono considerati averì di previdenza da annunciare quali averì dimenticati conformemente all'articolo 24d capoverso 2 LFLP gli averì di persone che hanno raggiunto l'età conferente il diritto alla rendita secondo l'articolo 13 capoverso 1 LPP⁵⁵ e non hanno ancora fatto valere il loro diritto al pagamento delle prestazioni di vecchiaia.

² Sono considerati averì di previdenza di persone irreperibili gli averì di persone con cui l'istituto di previdenza o di libero passaggio non è più in grado di stabilire un contatto.

³ Quando effettuano l'annuncio di cui all'articolo 24a LFLP, gli istituti di previdenza o di libero passaggio comunicano all'Ufficio centrale del 2° pilastro per quali persone fra quelle annunciate essi gestiscono un avere di previdenza di persone irreperibili.

Art. 19d⁵⁶ Rilascio di informazioni a assicurati e beneficiari

¹ L'Ufficio centrale del 2° pilastro comunica alle persone assicurate che ne fanno richiesta quali istituti hanno annunciato di gestire nel dicembre dell'anno precedente un avere di previdenza a loro nome.

⁵² Introdotto dall'all. n. 1 dell'O del 10 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 2347).

⁵³ Introdotta dall'all. n. 2 dell'O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 3435).

⁵⁴ Nuovo testo giusta l'all. n. 1 dell'O del 10 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 2347).

⁵⁵ RS **831.40**

⁵⁶ Nuovo testo giusta l'all. n. 1 dell'O del 10 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 2347).

² Lo stesso obbligo di informazione esiste nei confronti del giudice in una procedura di divorzio in corso e dei beneficiari dopo il decesso dell'assicurato.

Art. 19e Rapporti

Nel suo rapporto annuale il Fondo di garanzia riferisce in merito all'attività dell'Ufficio centrale del 2° pilastro, segnatamente in merito alle richieste ricevute e al numero dei casi trattati o liquidati.

Art. 19f Finanziamento

¹ Il Fondo di garanzia copre i costi dell'Ufficio centrale del 2° pilastro, da contabilizzare separatamente nel rendiconto annuale, con i mezzi di cui all'articolo 12a dell'ordinanza del 22 giugno 1998⁵⁷ sul Fondo di garanzia LPP.⁵⁸

² Il Fondo di garanzia può riscuotere dagli istituti che gestiscono conti o polizze di libero passaggio, alla fine di ogni anno civile, un contributo destinato a coprire le spese risultanti dai casi trasmessi.

Sezione 2b:⁵⁹

Divorzio e scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata

Art. 19g Calcolo della prestazione d'uscita in caso di raggiungimento dell'età di pensionamento durante la procedura di divorzio (art. 22a cpv. 4 LFLP)

¹ Se durante la procedura di divorzio si verifica per il coniuge debitore il caso di previdenza vecchiaia, l'istituto di previdenza può ridurre la parte della prestazione d'uscita da trasferire secondo l'articolo 123 CC e la rendita di vecchiaia. La riduzione corrisponde al massimo all'importo di cui sarebbero ridotti i pagamenti delle rendite fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, se fossero stati calcolati sulla base di un avere diminuito della parte della prestazione d'uscita trasferita. La riduzione è divisa a metà tra i coniugi.

² Se il coniuge debitore percepisce una rendita d'invalidità e raggiunge l'età di pensionamento stabilita dal regolamento durante la procedura di divorzio, l'istituto di previdenza può ridurre la prestazione d'uscita di cui all'articolo 124 capoverso 1 CC e la rendita. La riduzione corrisponde al massimo all'importo di cui sarebbero ridotti i pagamenti delle rendite tra il raggiungimento dell'età di pensionamento stabilita dal regolamento e il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, se fossero stati calcolati sulla base di un avere diminuito della parte della prestazione d'uscita trasferita. La riduzione è divisa a metà tra i coniugi.

⁵⁷ RS **831.432.1**

⁵⁸ Nuovo testo giusta l'all. n. 1 dell'O del 10 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016 2347**).

⁵⁹ Introdotta dall'all. n. 1 dell'O del 10 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016 2347**).

Art. 19h Conversione della parte di rendita in una rendita vitalizia

(art. 124a cpv. 3 n. 1 CC)

¹ L'istituto di previdenza del coniuge debitore converte la parte di rendita assegnata al coniuge creditore in una rendita vitalizia applicando la formula indicata nell'allegato. L'UFAS mette a disposizione gratuitamente un programma di conversione elettronico⁶⁰.

² Il momento determinante per tale conversione è quello del passaggio in giudicato della sentenza di divorzio.

Art. 19i Conguaglio in caso di differimento della rendita di vecchiaia

(art. 124a cpv. 3 n. 2 CC)

Se al momento del promovimento della procedura di divorzio un coniuge ha raggiunto l'età ordinaria di pensionamento stabilita dal regolamento e ha differito la riscossione della prestazione di vecchiaia, l'avere di previdenza disponibile in quel momento va diviso analogamente a una prestazione d'uscita.

Art. 19j Modalità del trasferimento di una parte di rendita assegnata a un istituto di previdenza o di libero passaggio

(art. 22c cpv. 3 LFLP)

¹ L'istituto di previdenza del coniuge debitore trasferisce la rendita vitalizia di cui all'articolo 124a capoverso 2 CC all'istituto di previdenza o di libero passaggio del coniuge creditore. L'importo da trasferire corrisponde alla rendita dovuta per un anno civile e va versato annualmente entro il 15 dicembre dell'anno in questione.

² Se nell'anno in questione nasce il diritto a un pagamento per vecchiaia o invalidità (art. 22e LFLP) o il coniuge creditore decede, l'importo da trasferire corrisponde alla rendita dovuta dall'inizio dell'anno fino a quel momento.

³ Il coniuge creditore informa il suo istituto di previdenza o di libero passaggio del suo diritto a una rendita vitalizia e gli comunica il nome dell'istituto di previdenza del coniuge debitore. Se cambia istituto di previdenza o di libero passaggio, ne informa l'istituto di previdenza del coniuge debitore entro il 15 novembre dell'anno in questione.

⁴ Se il nome dell'istituto di previdenza o di libero passaggio del coniuge creditore non è comunicato all'istituto di previdenza del coniuge debitore, quest'ultimo istituto versa l'importo all'istituto collettore al più presto sei mesi e al più tardi due anni dopo la scadenza prevista per il trasferimento. Esso effettua annualmente i trasferimenti successivi all'istituto collettore finché non riceve l'informazione ai sensi del capoverso 3.

⁵ L'istituto di previdenza del coniuge debitore deve sull'importo del trasferimento annuale un interesse, che corrisponde alla metà del saggio d'interesse stabilito dal regolamento per l'anno in questione.

⁶⁰ Il programma di conversione elettronico è disponibile a partire dal 1° gennaio 2017 all'indirizzo www.ufas.admin.ch/olp19h-conversione.

Art. 19^k Informazioni
(art. 24 cpv. 4 LFLP)

In caso di divorzio, oltre ai dati di cui all'articolo 24 capoverso 3 LFLP, l'istituto di previdenza o di libero passaggio comunica all'assicurato o al giudice, su richiesta, anche le informazioni seguenti:

- a. se e in che misura la prestazione di libero passaggio sia stata prelevata anticipatamente nel quadro della promozione della proprietà di abitazioni;
- b. l'importo della prestazione d'uscita al momento di un eventuale prelievo anticipato;
- c. se e in che misura la prestazione di libero passaggio o di previdenza sia stata costituita in pegno;
- d. l'importo presumibile della rendita di vecchiaia;
- e. se siano state versate liquidazioni in capitale;
- f. l'importo della rendita d'invalidità o di vecchiaia;
- g. se e in che misura una rendita d'invalidità sia ridotta, se sia ridotta a causa del concorso con rendite d'invalidità dell'assicurazione contro gli infortuni o dell'assicurazione militare e, in tal caso, se verrebbe ridotta anche in assenza del diritto a rendite per i figli;
- h. l'importo della prestazione d'uscita che spetterebbe al beneficiario di una rendita d'invalidità in caso di soppressione della rendita d'invalidità;
- i. la riduzione della rendita d'invalidità secondo l'articolo 24 capoverso 5 LPP⁶¹;
- j. altre informazioni necessarie per l'esecuzione del conguaglio della previdenza professionale.

Sezione 3: Disposizioni finali

Art. 20⁶²

Art. 21 Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza del 12 novembre 1986⁶³ sul mantenimento della previdenza e del libero passaggio è abrogata.

⁶¹ RS 831.40

⁶² Abrogato dal n. IV 48 dell'O del 22 ago. 2007 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477).

⁶³ [RU 1986 2008]

LPP

OPP1

OPP2

OPP3

OPPD

OEP

OFG

OFond

LFLP

OLP

OLPT

OPPA

ESTRATTO
LEGGI

TABELLE

Art. 22 Modifica del diritto vigente...⁶⁴**Art. 23**⁶⁵**Art. 23a**⁶⁶**Art. 24** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1995.

Disposizione finale della modifica del 19 settembre 2008⁶⁷**Disposizione finale della modifica del 17 settembre 2010**⁶⁸

L'investimento dei fondi delle fondazioni di libero passaggio dev'essere adeguato entro il 1° gennaio 2012 alle disposizioni delle modifiche del 19 settembre 2008⁶⁹ e del 17 settembre 2010.

Disposizione transitoria della modifica del 10 giugno 2016⁷⁰

Nell'anno 2017 gli istituti di previdenza e gli istituti che gestiscono conti o polizze di libero passaggio devono adempiere il loro obbligo d'annuncio di cui all'articolo 24a LFLP entro il 31 marzo.

⁶⁴ Le mod. possono essere consultate alla RU **1994** 2399.

⁶⁵ Abrogato dal n. IV 48 dell'O del 22 ago. 2007 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 4477).

⁶⁶ Introdotto dal n. I dell'O del 19 apr. 1999 (RU **1999** 1773). Abrogato dal n. IV 48 dell'O del 22 ago. 2007 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 4477).

⁶⁷ RU **2008** 4651. Abrogata dal n. I dell'O del 17 set. 2010, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 4431).

⁶⁸ RU **2010** 4431

⁶⁹ RU **2008** 4651

⁷⁰ RU **2016** 2347

LPP

OPP1

OPP2

OPP3

OPPD

OEP

OFG

OFond

LFLP

OLP

OLPT

OPPA

ESTRATTO
LEGGI

TABELLE

*Allegato*⁷¹
(art. 19h)

Conversione della parte di rendita in una rendita vitalizia

1. La parte di rendita assegnata al coniuge creditore è convertita in una rendita vitalizia applicando la formula seguente:

$$\text{rendita vitalizia} = \text{parte di rendita} \times \left(\frac{RV_d^{(12)} + f_{ved} \times \alpha_d^{ved(12)}}{RV_c^{(12)}} \right)$$

2. Ove:

$RV_d^{(12)}$ designa il valore attuale della rendita vitalizia pagabile in rate mensili al coniuge debitore (in funzione del suo sesso e della sua età);

$RV_c^{(12)}$ designa il valore attuale della rendita vitalizia pagabile in rate mensili al coniuge creditore (in funzione del suo sesso e della sua età);

$\alpha_d^{ved(12)}$ designa l'aspettativa del coniuge debitore (in funzione del suo sesso e della sua età) a una rendita vedovile vitalizia pagabile in rate mensili, calcolata secondo il metodo collettivo;

f_{ved} il rapporto tra l'importo della rendita vedovile stabilita dal regolamento e quello della rendita corrente del coniuge debitore.

3. I valori attuali e le aspettative sono calcolati utilizzando le basi tecniche LPP 2015. Sono impiegate le tavole generazionali non consolidate applicabili nell'anno civile del calcolo e il tasso d'interesse tecnico di riferimento⁷² della Camera svizzera degli esperti di casse pensioni.

⁷¹ Introdotto dall'all. n. 1 dell'O del 10 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 2347).
⁷² www.skpe.ch

Ordinanza del DFI

831.425.4

concernente le tabelle di calcolo della prestazione d'uscita secondo l'articolo 22b¹ della legge sul libero passaggio

del 24 novembre 1999 (Stato 1° gennaio 2000)

Il Dipartimento federale dell'interno (DFI),
visto l'articolo 22b della legge del 17 dicembre 1993² sul libero passaggio (LFLP),
ordina:

Art. 1

¹ La prestazione di uscita al momento della conclusione del matrimonio ai sensi dell'articolo 22b LFLP è calcolata in base alla tabella allegata.

² La tabella indica quale percentuale dell'importo calcolato secondo l'articolo 22b capoverso 2 LFLP vale come prestazione d'uscita al momento della conclusione del matrimonio.

³ La percentuale di cui al capoverso 2 è determinata in base:

- alla durata di contribuzione tra la prestazione d'entrata secondo l'articolo 22b capoverso 2 lettera b LFLP e la prestazione di uscita secondo l'articolo 22b capoverso 2 lettera a LFLP;
- alla durata del matrimonio nell'ambito della durata di contribuzione di cui alla lettera a.

⁴ Le durate di contribuzione secondo il capoverso 3 sono arrotondate all'anno intero. Se insieme ammontano a meno di 3,05 anni, sono arrotondate a 0,1 anni.

Art. 2

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2000.

RU 1999 3605

- ¹ Il rimando è stato adeguato in applicazione dell'art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), con effetto dal 1° gen. 2017. Di detta modifica è tenuto conto in tutto il presente testo.
- ² RS 831.42

INDICE

LPP

OPP1

OPP2

OPP3

OPPD

OEP

OFG

OFond

LFLP

OLP

OLPT

OPPA

ESTRATTO
LEGGI

TABELLE

Allegato
(art. 1)

Tabelle di calcolo della prestazione di uscita al momento della conclusione del matrimonio secondo l'art. 22b LFLP

Numero di anni di contribuzione tra la prestazione d'entrata prima del matrimonio e la prestazione di uscita dopo il matrimonio										
	Numero d'anni di matrimonio nel periodo di contribuzione									
	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
0.1	0									
0.2	50	0								
0.3	66	33	0							
0.4	75	49	25	0						
0.5	80	59	39	20	0					
0.6	83	66	49	33	16	0				
0.7	85	71	56	42	28	14	0			
0.8	87	74	61	49	36	24	12	0		
0.9	88	77	66	54	43	32	21	11	0	
1.0	89	79	69	59	49	39	29	19	9	0
1.1	90	81	71	62	53	44	35	26	17	9
1.2	91	82	74	65	57	48	40	32	24	16
1.3	92	84	76	68	60	52	44	37	29	22
1.4	92	85	77	70	62	55	48	41	34	27
1.5	93	86	79	72	65	58	51	45	38	31
1.6	93	86	80	73	67	60	54	48	42	35
1.7	94	87	81	75	69	62	56	51	45	39
1.8	94	88	82	76	70	64	59	53	47	42
1.9	94	88	83	77	72	66	61	55	50	45
2.0	94	89	84	78	73	68	62	57	52	47
2.1	95	89	84	79	74	69	64	59	54	49
2.2	95	90	85	80	75	70	65	61	56	51
2.3	95	90	85	81	76	71	67	62	58	53
2.4	95	91	86	81	77	72	68	64	59	55
2.5	95	91	86	82	78	73	69	65	61	57
2.6	96	91	87	83	78	74	70	66	62	58
2.7	96	92	87	83	79	75	71	67	63	59
2.8	96	92	88	84	80	76	72	68	64	61
2.9	96	92	88	84	80	77	73	69	65	62
3.0	96	92	88	85	81	77	74	70	66	63

INDICE

LPP

OPP1

OPP2

OPP3

OPPD

OEP

OFG

OFond

LFLP

OLP

OLPT

OPPA

ESTRATTO
LEGGI

TABELLE

Numero di anni di contribuzione tra la prestazione d'entrata prima del matrimonio e la prestazione di uscita dopo il matrimonio										
	Numero d'anni di matrimonio nel periodo di contribuzione									
	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0
1.1	0									
1.2	8	0								
1.3	14	7	0							
1.4	20	13	7	0						
1.5	25	19	12	6	0					
1.6	29	23	17	12	6	0				
1.7	33	27	22	16	11	5	0			
1.8	36	31	26	20	15	10	5	0		
1.9	39	34	29	24	19	14	10	5	0	
2.0	42	37	32	28	23	18	14	9	4	0
2.1	45	40	35	31	26	22	17	13	9	4
2.2	47	42	38	34	29	25	21	16	12	8
2.3	49	45	40	36	32	28	24	20	16	12
2.4	51	47	42	38	34	30	26	23	19	15
2.5	53	48	44	41	37	33	29	25	21	18
2.6	54	50	46	43	39	35	31	28	24	21
2.7	56	52	48	44	41	37	34	30	27	23
2.8	57	53	50	46	43	39	36	32	29	25
2.9	58	55	51	48	44	41	37	34	31	28
3.0	59	56	53	49	46	43	39	36	33	30

Numero di anni di contribuzione tra la prestazione d'entrata prima del matrimonio e la prestazione di uscita dopo il matrimonio										
	Numero d'anni di matrimonio nel periodo di contribuzione									
	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3.0
2.1	0									
2.2	4	0								
2.3	8	4	0							
2.4	11	7	4	0						
2.5	14	11	7	3	0					
2.6	17	14	10	7	3	0				
2.7	20	16	13	10	6	3	0			
2.8	22	19	16	12	9	6	3	0		
2.9	24	21	18	15	12	9	6	3	0	
3.0	27	23	20	17	14	11	9	6	3	0

Numero di anni di contribuzione tra la prestazione d'entrata prima del matrimonio e la prestazione di uscita dopo il matrimonio									
	Numero d'anni di matrimonio nel periodo di contribuzione								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0								
2	47	0							
3	63	30	0						
4	71	44	21	0					
5	75	53	34	16	0				
6	79	59	42	26	12	0			
7	81	64	48	34	21	10	0		
8	82	67	52	40	28	18	8	0	
9	84	69	56	44	33	23	15	7	0
10	85	71	59	47	37	28	20	12	6
11	86	73	61	50	41	32	24	17	11
12	86	74	63	53	43	35	28	21	15
13	87	75	64	55	46	38	30	24	18
14	87	76	66	56	48	40	33	27	21
15	88	77	67	58	49	42	35	29	23
16	88	78	68	59	51	44	37	31	26
17	89	78	69	60	52	45	39	33	28
18	89	79	70	61	54	47	40	34	29
19	89	79	70	62	55	48	42	36	31
20	89	80	71	63	56	49	43	37	32
21	90	80	72	64	56	50	44	38	33
22	90	81	72	64	57	51	45	39	34
23	90	81	72	65	58	51	46	40	35
24	90	81	73	65	58	52	46	41	36
25	90	81	73	66	59	53	47	42	37
26	90	82	74	66	60	53	48	43	38
27	91	82	74	67	60	54	48	43	39
28	91	82	74	67	61	54	49	44	39
29	91	82	75	67	61	55	49	44	40
30	91	83	75	68	61	55	50	45	40
31	91	83	75	68	62	56	50	45	41
32	91	83	75	68	62	56	51	46	41
33	91	83	76	69	62	57	51	46	42
34	91	83	76	69	63	57	52	47	42
35	91	83	76	69	63	57	52	47	43
36	91	83	76	69	63	57	52	47	43

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	91	84	76	70	63	58	53	48	43
38	91	84	76	70	64	58	53	48	44
39	92	84	77	70	64	58	53	48	44
40	92	84	77	70	64	58	53	49	44
41	92	84	77	70	64	59	54	49	45
42	92	84	77	70	64	59	54	49	45
43	92	84	77	71	65	59	54	49	45
44	92	84	77	71	65	59	54	50	45
45	92	84	77	71	65	59	54	50	45

Numero di anni di contribuzione tra la prestazione d'entrata prima del matrimonio e la prestazione di uscita dopo il matrimonio									
	Numero d'anni di matrimonio nel periodo di contribuzione								
	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10	0								
11	5	0							
12	9	4	0						
13	13	8	4	0					
14	16	11	7	3	0				
15	18	14	10	6	3	0			
16	21	16	12	9	5	3	0		
17	23	18	14	11	8	5	2	0	
18	24	20	16	13	10	7	4	2	0
19	26	22	18	15	11	9	6	4	2
20	27	23	20	16	13	10	8	5	3
21	29	25	21	18	14	12	9	7	5
22	30	26	22	19	16	13	10	8	6
23	31	27	23	20	17	14	12	9	7
24	32	28	24	21	18	15	13	11	9
25	33	29	25	22	19	16	14	12	10
26	34	30	26	23	20	17	15	12	10
27	34	30	27	24	21	18	16	13	11
28	35	31	28	24	21	19	16	14	12
29	36	32	28	25	22	19	17	15	13
30	36	32	29	26	23	20	18	15	13
31	37	33	29	26	23	21	18	16	14
32	37	33	30	27	24	21	19	17	15
33	38	34	31	27	24	22	19	17	15

	10	11	12	13	14	15	16	17	18
34	38	34	31	28	25	22	20	18	16
35	39	35	31	28	25	23	20	18	16
36	39	35	32	29	26	23	21	19	17
37	39	36	32	29	26	24	21	19	17
38	40	36	33	29	27	24	22	19	17
39	40	36	33	30	27	24	22	20	18
40	40	37	33	30	27	25	22	20	18
41	41	37	34	30	28	25	23	20	18
42	41	37	34	31	28	25	23	21	19
43	41	37	34	31	28	26	23	21	19
44	41	38	34	31	28	26	24	21	19
45	42	38	35	32	29	26	24	22	20

Numero di anni di contribuzione tra la prestazione d'entrata prima del matrimonio e la prestazione di uscita dopo il matrimonio									
	Numero d'anni di matrimonio nel periodo di contribuzione								
	19	20	21	22	23	24	25	26	27
19	0								
20	2	0							
21	3	1	0						
22	4	3	1	0					
23	6	4	2	1	0				
24	7	5	4	2	1	0			
25	8	6	5	3	2	1	0		
26	9	7	5	4	3	2	1	0	
27	9	8	6	5	4	3	2	1	0
28	10	9	7	6	4	3	2	2	1
29	11	9	8	6	5	4	3	2	1
30	12	10	8	7	6	5	4	3	2
31	12	11	9	8	6	5	4	3	3
32	13	11	10	8	7	6	5	4	3
33	13	12	10	9	8	6	5	4	4
34	14	12	11	9	8	7	6	5	4
35	14	13	11	10	8	7	6	5	4
36	15	13	12	10	9	8	7	6	5
37	15	14	12	11	9	8	7	6	5
38	16	14	12	11	10	8	7	6	6
39	16	14	13	11	10	9	8	7	6

	19	20	21	22	23	24	25	26	27
40	16	15	13	12	10	9	8	7	6
41	17	15	13	12	11	9	8	7	7
42	17	15	14	12	11	10	9	8	7
43	17	16	14	13	11	10	9	8	7
44	17	16	14	13	12	10	9	8	7
45	18	16	14	13	12	11	9	8	8

Numero di anni di contribuzione tra la prestazione d'entrata prima del matrimonio e la prestazione di uscita dopo il matrimonio									
	Numero d'anni di matrimonio nel periodo di contribuzione								
	28	29	30	31	32	33	34	35	36
28	0								
29	1	0							
30	1	1	0						
31	2	1	1	0					
32	2	2	1	0	0				
33	3	2	1	1	0	0			
34	3	3	2	1	1	0	0		
35	4	3	2	2	1	1	0	0	
36	4	3	3	2	2	1	1	0	0
37	4	4	3	2	2	1	1	1	0
38	5	4	3	3	2	2	1	1	1
39	5	4	4	3	3	2	2	1	1
40	5	5	4	3	3	2	2	1	1
41	6	5	4	4	3	3	2	2	1
42	6	5	5	4	3	3	2	2	2
43	6	5	5	4	4	3	3	2	2
44	6	6	5	4	4	3	3	2	2
45	7	6	5	5	4	4	3	3	2

Numero d'anni di contribuzione tra la prestazione d'entrata prima del matrimonio e la prestazione d'uscita dopo il matrimonio

	Numero d'anni di matrimonio nel periodo di contribuzione								
	37	38	39	40	41	42	43	44	45
37	0								
38	0	0							
39	1	0	0						
40	1	1	0	0					
41	1	1	0	0	0				
42	1	1	1	0	0	0			
43	1	1	1	1	0	0	0		
44	2	1	1	1	1	0	0	0	
45	2	2	1	1	1	1	0	0	0

Ordinanza sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale (OPPA)

831.411

INDICE

LPP

OPP1

OPP2

OPP3

OPPD

OEP

OFG

OFond

LFLP

OLP

OLPT

OPPA

ESTRATTO
LEGGI

TABELLE

del 3 ottobre 1994 (Stato 1° ottobre 2017)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 30c capoverso 7, 30f e 97 capoverso 1 della legge federale del 25 giugno 1982¹ sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) nonché l'articolo 331d capoverso 7 del Codice delle obbligazioni (CO)²,

ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Impieghi ammessi

¹ I fondi della previdenza professionale possono essere impiegati per:

- l'acquisto e la costruzione di proprietà d'abitazioni;
- l'acquisizione di partecipazioni a proprietà di abitazioni;
- la restituzione di prestiti ipotecari.

² La persona assicurata può utilizzare i fondi della previdenza professionale contemporaneamente per un solo oggetto.

Art. 2 Proprietà di abitazioni

¹ Sono ammessi quali oggetti della proprietà d'abitazioni:

- l'appartamento;
- la casa unifamiliare.

² Le forme autorizzate della proprietà d'abitazioni sono:

- la proprietà;
- la comproprietà, segnatamente la proprietà per piani;
- ³ la proprietà comune della persona assicurata con il coniuge o con il partner registrato;

RU 1994 2379

¹ RS 831.40

² RS 220

³ Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 29 set. 2006 concernente l'attuazione della L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4155).

- d. il diritto di superficie per sé stante e permanente.

Art. 3 Partecipazioni

Sono autorizzate quali partecipazioni:

- a. l'acquisto di quote di partecipazione ad una cooperativa di costruzione di abitazioni;
- b. l'acquisto di azioni di una società anonima di locatari;
- c. la concessione di un mutuo parziario ad un organismo di costruzione di utilità pubblica.

Art. 4 Uso proprio

¹ È considerato uso proprio l'utilizzazione da parte dell'assicurato nel suo luogo di domicilio o di dimora abituale.

² Se l'assicurato prova che la predetta utilizzazione non è temporaneamente possibile, la locazione è autorizzata in questo periodo.

Capitolo 2: Modalità

Sezione 1: Prelievo anticipato

Art. 5 Importo minimo e limitazione

¹ L'importo minimo del prelievo anticipato ammonta a 20 000 franchi.

² Tale importo minimo non riguarda l'acquisto di quote di partecipazione a cooperative di costruzione di abitazioni o di partecipazioni simili né i diritti nei confronti di istituti di libero passaggio.

³ Un prelievo anticipato può essere richiesto ogni cinque anni.

⁴ L'assicurato che ha compiuto i 50 anni può ricevere al massimo l'importo più elevato fra gli importi seguenti:

- a. l'importo della prestazione di libero passaggio, iscritto all'età di 50 anni, sommato con i rimborsi effettuati dopo i 50 anni, meno l'importo dei prelievi anticipati o delle realizzazioni di pegni, impiegati dopo i 50 anni per la proprietà d'abitazioni;
- b. la metà della differenza tra la prestazione di libero passaggio al momento del prelievo anticipato e la prestazione di libero passaggio impiegata già in tale momento per la proprietà d'abitazioni.

INDICE

LPP

OPP1

OPP2

OPP3

OPPD

OEP

OFG

OFond

LFLP

OLP

OLPT

OPPA

ESTRATTO
LEGGI

TABELLE

Art. 6 Pagamento

¹ L'istituto di previdenza versa l'importo del prelievo anticipato entro sei mesi dal momento in cui l'assicurato ha fatto valere la sua pretesa.⁴

² L'istituto di previdenza versa l'importo del prelievo anticipato, dietro presentazione dei documenti corrispondenti e d'intesa con l'assicurato, direttamente al venditore, al costruttore, al mutuante o agli aventi diritto secondo l'articolo 1 capoverso 1 lettera b.

⁶³ Il capoverso 2 è applicabile per analogia al pagamento a seguito della realizzazione del pegno costituito sulla prestazione di libero passaggio.

⁴ Se, per motivi di liquidità, il pagamento non è possibile o non può essere ragionevolmente preteso entro sei mesi, l'istituto di previdenza stabilisce un ordine di priorità che dev'essere reso noto all'autorità di vigilanza.

⁵ e ⁶ ...⁵

Art. 6a⁶ Limitazione del versamento in caso di copertura insufficiente

¹ Sempre che il regolamento lo preveda, in caso di copertura insufficiente l'istituto di previdenza può limitare nel tempo e nell'importo il versamento del prelievo anticipato oppure rifiutarlo del tutto, se il prelievo anticipato serve al rimborso di prestiti ipotecari.

² La limitazione o il rifiuto del versamento sono possibili solo finché la copertura è insufficiente. L'istituto di previdenza deve informare in merito alla durata e all'entità della misura la persona assicurata il cui prelievo anticipato è stato limitato o rifiutato.

Art. 7 Rimborso

¹ L'importo minimo di un rimborso ammonta a 10 000 franchi.⁷

² Se il saldo del prelievo anticipato non ancora restituito è inferiore all'importo minimo, il rimborso dev'essere effettuato in una rata unica.

³ L'istituto di previdenza deve attestare all'assicurato il rimborso del prelievo anticipato sull'apposito modulo dell'Amministrazione federale delle contribuzioni.

⁴ Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. all'O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 4643).

⁵ Introdotti dal n. III dell'O del 21 mag. 2003 (RU **2003** 1725). Abrogati dal n. 2 dell'all. all'O del 27 ott. 2004, con effetto dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 4643).

⁶ Introdotta dal n. 2 dell'all. all'O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 4643).

⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 ago. 2017, in vigore dal 1° ott. 2017 (RU **2017** 5017).

Sezione 2: Costituzione in pegno

Art. 8 Limitazione

¹ Per l'assicurato che non ha ancora compiuto i 50 anni, il diritto di dare in pegno un importo pari al massimo alla prestazione di libero passaggio si limita alla prestazione di libero passaggio al momento della realizzazione del pegno.

² Per l'assicurato che ha compiuto i 50 anni, il diritto di dare in pegno la prestazione di libero passaggio è disciplinato per analogia dall'articolo 5 capoverso 4.

Art. 9 Consenso del creditore pignoratizio

¹ Il consenso scritto del creditore pignoratizio è necessario, sempre che sia interessata la somma costituita in pegno, per:

- a. il pagamento in contanti della prestazione di libero passaggio;
- b. il pagamento della prestazione di previdenza;
- c.⁸ il trasferimento di una parte della prestazione di libero passaggio, a seguito di divorzio o di scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata, ad un istituto di previdenza dell'altro coniuge o dell'altro partner registrato (art. 22 e 22d della legge del 17 dicembre 1993⁹ sul libero passaggio).

² Se il creditore pignoratizio rifiuta il suo consenso, l'istituto di previdenza deve garantire l'importo corrispondente.

³ Se l'assicurato cambia istituto di previdenza, il precedente istituto deve comunicare al creditore pignoratizio a chi ed in quale misura è stata trasferita la prestazione di libero passaggio.

Sezione 3: Prova e informazione

Art. 10 Prova

L'assicurato che fa valere il diritto al prelievo anticipato o alla costituzione in pegno deve provare all'istituto di previdenza che le relative condizioni sono adempiute.

Art. 11 Informazione dell'assicurato

In caso di prelievo anticipato, di costituzione in pegno o su richiesta scritta dell'assicurato, l'istituto di previdenza informa l'assicurato:

- a. sul capitale di previdenza a sua disposizione per la proprietà di un'abitazione;

⁸ Nuovo testo giusta il n. I1 dell'O del 29 set. 2006 concernente l'attuazione della L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 4155).

⁹ RS **831.42**

- b. sulla riduzione della prestazione a seguito di prelievo anticipato o realizzazione di pegno;
- c. sulla possibilità di colmare eventuali lacune nella previdenza per i casi di invalidità o morte, dovute a prelievo anticipato o realizzazione del pegno;
- d. sull'obbligo fiscale in caso di prelievo anticipato o di realizzazione di pegno;
- e. sul diritto alla restituzione delle imposte pagate, in caso di rimborso del prelievo anticipato o di rimborso dopo una realizzazione anticipata del pegno, nonché sul termine da osservare.

Art. 11a¹⁰ Prestazione di libero passaggio al momento del prelievo anticipato

L'istituto di previdenza determina il momento del prelievo anticipato e l'importo della prestazione di libero passaggio acquisita fino a quel momento.

Art. 12¹¹ Obbligo di comunicazione del precedente istituto di previdenza

¹ Il precedente istituto di previdenza comunica spontaneamente al nuovo istituto in quale misura la prestazione di libero passaggio o di previdenza è gravata da pegno o sono stati effettuati prelievi anticipati.

² Comunica inoltre al nuovo istituto di previdenza il momento del prelievo anticipato e l'importo della prestazione di libero passaggio acquisita fino a quel momento.

Capitolo 3: Disposizioni fiscali

Art. 13 Obblighi di notifica

¹ L'istituto di previdenza deve notificare all'Amministrazione federale delle contribuzioni, entro 30 giorni mediante l'apposito modulo, il prelievo anticipato o la realizzazione del pegno costituito sulla prestazione di libero passaggio come pure il rimborso all'istituto di previdenza.

² L'Amministrazione federale delle contribuzioni tiene la contabilità dei prelievi anticipati e delle realizzazioni dei pegni notificati nonché della restituzione dei prelievi anticipati.

³ Essa conferma all'assicurato, su richiesta scritta di quest'ultimo, il saldo dei prelievi anticipati non ancora restituiti e gli indica l'autorità competente per il rimborso delle imposte pagate.

¹⁰ Introdotto dal n. 2 dell'all. all'O del 10 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2347).

¹¹ Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. all'O del 10 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2347).

Art. 14 Trattamento fiscale¹ ...¹²

² In caso di restituzione del prelievo anticipato, le imposte pagate vengono rimborsate senza interessi. Se vi sono stati diversi prelievi anticipati, in caso di restituzione di questi ultimi le imposte pagate vengono rimborsate secondo l'ordine dei prelievi anticipati. Se più Cantoni sono coinvolti si procede nello stesso modo.

³ Per la restituzione delle imposte dev'essere inoltrata una richiesta scritta all'autorità che le ha rimosse. Il richiedente deve inviare un attestato indicante:

- a. il rimborso;
- b. il capitale della previdenza investito nella proprietà d'abitazioni;
- c. le imposte pagate alla Confederazione, al Cantone ed al Comune a seguito di un prelievo anticipato o della realizzazione di un pegno.

Capitolo 4: Disposizioni particolari**Art. 15** Calcolo del ricavo della vendita

Per il calcolo del ricavo della vendita secondo l'articolo 30d capoverso 5 LPP non sono considerati gli impegni risultanti da mutui contratti nel corso dei due anni che precedono la vendita della proprietà d'abitazione, a condizione che l'assicurato provi che questi erano necessari per il finanziamento della sua proprietà.

Art. 16 Partecipazione a cooperative di costruzione d'abitazioni e simili

¹ Il regolamento della cooperativa di costruzione d'abitazioni deve prevedere che i fondi della previdenza versati dall'assicurato per l'acquisto di quote di partecipazione vengano trasferiti, in caso di uscita dalla cooperativa, ad un'altra cooperativa di costruzione d'abitazioni o ad un altro organismo di costruzione di cui l'assicurato stesso usa un'abitazione oppure ad un istituto di previdenza professionale.

² Il capoverso 1 si applica per analogia alle partecipazioni di cui all'articolo 3 lettere b–c.

Quote e partecipazioni simili vanno depositate presso il corrispondente istituto di previdenza fino al rimborso, all'insorgere del caso di previdenza o al pagamento in contanti.

Art. 17 Costi dell'assicurazione complementare

I costi dell'assicurazione complementare secondo l'articolo 30c capoverso 4 LPP e l'articolo 331e capoverso 4 CO sono a carico dell'assicurato.

¹² Abrogato dal n. 1 dell'all. all'O del 10 giu. 2005, con effetto dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4279).

Capitolo 5: Disposizioni finali

Art. 18¹³

Art. 19 Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza del 7 maggio 1986¹⁴ che promuove la proprietà di abitazioni per mezzo della previdenza professionale per la vecchiaia è abrogata.

Art. 20 Modificazione del diritto vigente

...¹⁵

Art. 20a¹⁶ Disposizione transitoria della modifica del 10 giugno 2016

Se il prelievo anticipato è stato effettuato prima dell'entrata in vigore della modifica del 10 giugno 2016 e non è più possibile accertare la quota dell'avere di vecchiaia (art. 15 LPP) rispetto all'importo prelevato, l'importo rimborsato è assegnato all'avere di vecchiaia e al rimanente avere di previdenza proporzionalmente al rapporto esistente tra questi due averi immediatamente prima del rimborso.

Art. 21 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1995.

Disposizione finale della modifica del 27 ottobre 2004¹⁷

Per quel che riguarda la limitazione o il rifiuto del versamento in caso di copertura insufficiente, le richieste di prelievo anticipato inoltrate prima del 1° gennaio 2005 sottostanno alle disposizioni del diritto vigente.

¹³ Abrogato dal n. IV 47 dell'O del 22 ago. 2007 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 4477).

¹⁴ [RU **1986** 864]

¹⁵ La mod. può essere consultata alla RU **1994** 2379.

¹⁶ Introdotto dal n. 2 dell'all. all'O del 10 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 2347).

¹⁷ RU **2004** 4643 all. 2

INDICE
LPP
OPP1
OPP2
OPP3
OPPD
OEP
OFG
OFond
LFLP
OLP
OLPT
OPPA
ESTRATTO LEGGI
TABELLE

del 10 dicembre 1907 (Stato 1° gennaio 2020)

Art. 89a¹⁰⁵G. Fondazioni
di previdenza
a favore del
personale¹⁰⁶

¹ Per le istituzioni di previdenza a favore del personale, costituite in forma di fondazioni in virtù dell'articolo 331 del Codice delle obbligazioni¹⁰⁷ si applicano inoltre le disposizioni seguenti.¹⁰⁸

¹⁰² Introdotto dal n. I della LF dell'8 ott. 2004 (Diritto delle fondazioni), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU **2005** 4545; FF **2003** 7053 7093).

¹⁰³ Nuovo testo giusta il n. I della LF dell'8 ott. 2004 (Diritto delle fondazioni), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU **2005** 4545; FF **2003** 7053 7093).

¹⁰⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF dell'8 ott. 2004 (Diritto delle fondazioni), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU **2005** 4545; FF **2003** 7053 7093).

¹⁰⁵ Introdotto dal n. II della LF del 21 mar. 1958, in vigore dal 1° lug. 1958 (RU **1958** 393). Fino all'entrata della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione) il 1° gen. 2013 (RU **2011** 725): art. 89^{bis}.

¹⁰⁶ Nuovo testo giusta il n. II art. 2 n. 1 della LF del 25 giu. 1971, in vigore dal 1° gen. 1972 (RU **1971** 1461; FF **1968** II 177).

¹⁰⁷ RS **220**

¹⁰⁸ Nuovo testo giusta il n. II art. 2 n. 1 della LF del 25 giu. 1971, in vigore dal 1° gen. 1972 (RU **1971** 1461; FF **1968** II 177).

INDICE

LPP

OPP1

OPP2

OPP3

OPPD

OEP

OFG

OFond

LFLP

OLP

OLPT

OPPA

ESTRATTO
LEGGI

TABELLE

² Gli organi della fondazione devono dare ai beneficiari tutte le informazioni necessarie su l'ordinamento, l'attività e lo stato finanziario della fondazione.

³ I lavoratori che pagano contributi alla fondazione partecipano all'amministrazione almeno in ragione dei medesimi. Essi eleggono tra sé, a misura del possibile, i loro rappresentanti.

⁴ ...¹⁰⁹

⁵ I beneficiari possono esigere giudizialmente prestazioni della fondazione, se hanno pagato contributi oppure se un tale diritto è loro conferito nell'ordinamento della medesima.

⁶ Per le fondazioni di previdenza a favore del personale che operano nel campo della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità e soggiacciono alla legge del 17 dicembre 1993¹¹⁰ sul libero passaggio (LFLP) si applicano inoltre le seguenti disposizioni della legge federale del 25 giugno 1982¹¹¹ sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) concernenti:¹¹²

- 1.¹¹³ la definizione e i principi della previdenza professionale e del salario o reddito assicurabile (art. 1, 33a e 33b),
- 2.¹¹⁴ l'assoggettamento delle persone all'AVS (art. 5 cpv. 1);
3. i beneficiari di prestazioni per i superstiti (art. 20a),
- 3a.¹¹⁵ l'adeguamento della rendita d'invalidità dopo il conguaglio della previdenza professionale (art. 24 cpv. 5),
- 3b.¹¹⁶ la proroga provvisoria del rapporto di assicurazione e il mantenimento del diritto alle prestazioni in caso di riduzione o soppressione della rendita dell'assicurazione invalidità (art. 26a),
- 4.¹¹⁷ l'adeguamento delle prestazioni regolamentari all'evoluzione dei prezzi (art. 36 cpv. 2-4),

¹⁰⁹ Abrogato dal n. III della LF del 21 giu. 1996, con effetto dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 3067; FF **1996** I 493 509).

¹¹⁰ RS **831.42**

¹¹¹ RS **831.40**

¹¹² Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015 (Fondazioni di previdenza a favore del personale), in vigore dal 1° apr. 2016 (RU **2016** 935; FF **2014** 5295 5673).

¹¹³ Nuovo testo giusta giugoil n. II 1 della LF dell'11 dic. 2009 (Misure per agevolare la partecipazione al mercato del lavoro dei lavoratori anziani), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 4427; FF **2007** 5199).

¹¹⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2016 (Fondazioni di previdenza a favore del personale), in vigore dal 1° apr. 2016 (RU **2016** 935; FF **2014** 5295 5673).

¹¹⁵ Introdotta dal n. 2 dell'all. alla LF del 18 mar. 2011 (6^a revisione AI, primo pacchetto di misure) (RU **2011** 5659; FF **2010** 1603). Nuovo testo giusta il n. 1 della LF del 19 giugno 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 2313; FF **2013** 4151).

¹¹⁶ Introdotta dal n. 1 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 2313; FF **2013** 4151).

¹¹⁷ Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. alla LF del 18 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 4635; FF **2003** 5557).

- 4a.¹¹⁸ il consenso alla liquidazione in capitale (art. 37a),
5. la prescrizione dei diritti e la conservazione di documenti (art. 41),
- 5a.¹¹⁹ l'utilizzazione, il trattamento e la comunicazione del numero d'assicurato dell'assicurazione vecchiaia e superstiti (art. 48 cpv. 4, 85a lett. f e 86a cpv. 2 lett. bbis),
6. la responsabilità (art. 52),
- 7.¹²⁰ l'abilitazione e i compiti degli organi di controllo (art. 52a-52e),
- 8.¹²¹ l'integrità e la lealtà dei responsabili, i negozi giuridici con persone vicine e i conflitti d'interesse (art. 51b, 51c e 53a),
9. la liquidazione parziale o totale (art. 53b-53d),
- 10.¹²² lo scioglimento dei contratti (art. 53e e 53f),
11. il fondo di garanzia (art. 56 cpv. 1 lett. c e cpv. 2-5, 56a, 57 e 59),
- 12.¹²³ la vigilanza e l'alta vigilanza (art. 61-62a e 64-64c),
- 13.¹²⁴ ...
- 14.¹²⁵ la sicurezza finanziaria (art. 65 cpv. 1, 3 e 4, 66 cpv. 4, 67 e 72a-72g),
15. la trasparenza (art. 65a),
16. le riserve (art. 65b),
17. i contratti assicurativi tra istituti di previdenza e istituti d'assicurazione (art. 68 cpv. 3 e 4),
18. l'amministrazione del patrimonio (art. 71),
19. il contenzioso (art. 73 e 74),
20. le disposizioni penali (art. 75-79),

¹¹⁸ Introdotto dal n. 1 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 2313; FF **2013** 4151).

¹¹⁹ Introdotto dal n.1 dell'all. alla LF del 23 giu. 2006 (Nuovo numero d'assicurato dell'AVS), in vigore dal 1° dic. 2007 (RU **2007** 5259; FF **2006** 471).

¹²⁰ Nuovo testo giusta il n. II 1 della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 3393; FF **2007** 5199).

¹²¹ Nuovo testo giusta il n. II 1 della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 3393; FF **2007** 5199).

¹²² Nuovo testo giusta il n. II della LF del 20 dic. 2006 (Cambiamento dell'istituto di previdenza), in vigore dal 1° mag. 2007 (RU **2007** 1803; FF **2005** 5283 5295).

¹²³ Nuovo testo giusta il n. II 1 della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 3393; FF **2007** 5199).

¹²⁴ Abrogato dal n. II 1 della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), con effetto dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 3393; FF **2007** 5199).

¹²⁵ Nuovo testo giusta il n. II 1 della LF del 17 dic. 2010 (Finanziamento degli istituti di previdenza degli enti di diritto pubblico), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 3385; FF **2008** 7339).

21. il riscatto (art. 79*b*),
22. il salario assicurabile e il reddito assicurabile (art. 79*c*),
23. l'informazione degli assicurati (art. 86*b*).¹²⁶

⁷ Per le fondazioni di previdenza a favore del personale che operano nel campo della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, ma non soggiacciono alla LFLP, come i cosiddetti fondi padronali di previdenza con prestazioni discrezionali e le fondazioni di finanziamento, si applicano soltanto le seguenti disposizioni della LPP concernenti:

1. l'assoggettamento delle persone all'AVS (art. 5 cpv. 1);
2. l'utilizzazione, il trattamento e la comunicazione del numero d'assicurato dell'AVS (art. 48 cpv. 4, 85*a* lett. f e 86*a* cpv. 2 lett. b^{bis});
3. la responsabilità (art. 52);
4. l'abilitazione e i compiti dell'ufficio di revisione (art. 52*a*, 52*b* e 52*c* cpv. 1 lett. a–d e g, 2 e 3);
5. l'integrità e lealtà dei responsabili, i negozi giuridici con persone vicine e i conflitti d'interesse (art. 51*b*, 51*c* e 53*a*);
6. la liquidazione totale (art. 53*c*);
7. la vigilanza e l'alta vigilanza (art. 61–62*a* e 64–64*b*);
8. il contenzioso (art. 73 e 74);
9. le disposizioni penali (art. 75–79);
10. il trattamento fiscale (art. 80, 81 cpv. 1 e 83).¹²⁷

⁸ Per le fondazioni di previdenza a favore del personale di cui al capoverso 7 si applicano inoltre le disposizioni seguenti:

1. esse amministrano il loro patrimonio in modo da garantire la sicurezza degli investimenti, la loro sufficiente redditività e le liquidità necessarie all'adempimento dei propri compiti;
2. l'autorità di vigilanza decide, su richiesta del consiglio di fondazione, in merito a fatti concernenti la liquidazione parziale di fondi padronali di previdenza con prestazioni discrezionali;

¹²⁶ Introdotto dal n. I dell'all. alla LF del 25 giu. 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (RU **1983** 797; FF **1976** I 113). Nuovo testo giusta il n. I dell'all. alla LF del 3 ott. 2003 (1^a revisione della LPP); n. 6, 7, 10 a 12, 14 (ad eccezione dell'art. 66 cpv. 4), 15, 17 a 20 e 23 in vigore dal 1° apr. 2004; n. 3 a 5, 8, 9, 13, 14 (art. 66 cpv. 4) e 16 in vigore dal 1° gen. 2005; n. 1, 21 e 22 in vigore dal 1° gen. 2006 (RU **2004** 1677; FF **2000** 2416).

¹²⁷ Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2015 (Fondazioni di previdenza a favore del personale), in vigore dal 1° apr. 2016 (RU **2016** 935; FF **2014** 5295 5673).

Art. 122¹⁵⁹

D. Previdenza
professionale
I. Principio

Le pretese di previdenza professionale acquisite durante il matrimonio fino al promovimento della procedura di divorzio sono oggetto di conguaglio.

Art. 123¹⁶⁰

II. Conguaglio
delle prestazioni
d'uscita

¹ Le prestazioni d'uscita acquisite, compresi gli averi di libero passaggio e i prelievi anticipati per la proprietà di un'abitazione, sono divisi per metà.

² Il capoverso 1 non si applica ai versamenti unici di beni propri per legge.

³ Le prestazioni d'uscita da dividere sono calcolate conformemente agli articoli 15–17 e 22a o 22b della legge del 17 dicembre 1993¹⁶¹ sul libero passaggio.

¹⁵⁹ Nuovo testo giusta il n. 1 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 2313; FF **2013** 4151).

¹⁶⁰ Nuovo testo giusta il n. 1 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 2313; FF **2013** 4151).

¹⁶¹ RS **831.42**

¹⁶² Nuovo testo giusta il n. 1 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 2313; FF **2013** 4151).

¹⁶³ RS **831.42**

Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

220

del 30 marzo 1911 (Stato 1° gennaio 2020)

Art. 331

D. Previdenza
a favore del
personale
I. Obblighi del
datore di lavoro

¹ Se il datore di lavoro destina delle prestazioni a scopo di previdenza a favore del personale o se i lavoratori pagano contributi a tale scopo, il datore di lavoro deve devolvere queste prestazioni e questi contributi a una fondazione, a una società cooperativa o a una istituzione di diritto pubblico.

² Se le prestazioni del datore di lavoro e gli eventuali contributi del lavoratore sono usati per assicurare quest'ultimo contro le malattie, contro gli infortuni, sulla vita, contro l'invalidità o in caso di morte presso un istituto sottoposto alla vigilanza assicurativa o presso una cassa malati riconosciuta, il datore di lavoro non è tenuto alla devoluzione prevista nel capoverso precedente, qualora il lavoratore fruisca di un diritto di credito direttamente verso l'assicuratore al momento in cui il rischio si manifesta.

³ Se il lavoratore deve pagare contributi a un'istituzione di previdenza, il datore di lavoro è tenuto, per lo stesso periodo di tempo, a pagare contributi d'importo almeno pari alla somma dei contributi di tutti i lavoratori; i contributi del datore di lavoro devono provenire da suoi fondi propri o da riserve di contributi dell'istituzione di previdenza alimentate previamente a tal fine dal datore di lavoro e conteggiate separatamente. Il datore di lavoro deve versare all'istituzione di previdenza la quota dedotta dal salario del lavoratore, insieme alla sua quota, al più tardi alla fine del primo mese seguente l'anno civile o l'anno assicurativo per il quale sono dovuti i contributi.¹³⁷

⁴ Il datore di lavoro deve dare al lavoratore le informazioni necessarie sui suoi diritti verso l'istituzione di previdenza a favore del personale e verso l'assicuratore.

⁵ Su richiesta, il datore di lavoro deve fornire all'Ufficio centrale del 2° pilastro i dati di cui dispone adatti a reperire gli aventi diritto di averi dimenticati o gli istituti che gestiscono simili averi.¹³⁸

¹³⁶ Introdotto dall'art. 2 n. 2 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero, mediante revisione delle misure collaterali, il Prot. concluso con la CE e i suoi Stati membri relativo all'estensione dell'Acc. sulla libera circolazione delle persone ai nuovi Stati membri della CE, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU **2006** 979; FF **2004** 5203 5863).

¹³⁷ Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della LF del 3 ott. 2003 (1^a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 1677; FF **2000** 2416).

¹³⁸ Introdotto giusta il n. II 2 della LF del 18 dic. 1998, in vigore dal 1° mag. 1999 (RU **1999** 1384; FF **1998** 4409).

¹³⁹ Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della LF del 17 dic. 1993 sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU **1994** 2386; FF **1992** III 477).

INDICE

LPP

OPP1

OPP2

OPP3

OPPD

OEP

OFG

OFond

LFLP

OLP

OLPT

OPPA

ESTRATTO
LEGGI

TABELLE

Art. 331a¹³⁹II. Inizio e fine
della previdenza

¹ La previdenza inizia il giorno in cui comincia il rapporto di lavoro e termina il giorno in cui il lavoratore lascia l'istituzione di previdenza.

² Il lavoratore, tuttavia, beneficia della protezione di previdenza contro il rischio morte e invalidità fino alla conclusione di un nuovo rapporto di previdenza, ma al massimo durante un mese.

³ L'istituzione di previdenza può esigere dall'assicurato contributi di rischio per la previdenza mantenuta dopo la fine del rapporto di previdenza.

¹³⁷ Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della LF del 3 ott. 2003 (1^a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 1677; FF **2000** 2416).

¹³⁸ Introdotto giusta il n. II 2 della LF del 18 dic. 1998, in vigore dal 1° mag. 1999 (RU **1999** 1384; FF **1998** 4409).

¹³⁹ Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della LF del 17 dic. 1993 sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU **1994** 2386; FF **1992** III 477).

Art. 331b¹⁴⁰

III. Cessione
e costituzione
in pegno

Il credito in prestazioni di previdenza future non può validamente essere ceduto né costituito in pegno prima di essere esigibile.

Art. 331c¹⁴¹

IV. Riserve per
motivi di salute

Gli istituti di previdenza possono applicare riserve per motivi di salute per quanto concerne i rischi morte e invalidità. La durata di tali riserve non può superare i cinque anni.

Art. 331d¹⁴²

V. Promozione
della proprietà
d'abitazioni

1. Costituzione
in pegno

¹ Per la proprietà di un'abitazione ad uso proprio il lavoratore può, al più tardi tre anni prima della nascita del diritto alle prestazioni di vecchiaia, costituire in pegno le sue prestazioni di previdenza o un importo fino a concorrenza della sua prestazione di libero passaggio.

² La costituzione in pegno è pure ammessa per l'acquisto di quote di partecipazione ad una cooperativa di costruzione di abitazioni o forme analoghe di partecipazione, se il lavoratore usufruisce personalmente dell'abitazione cofinanziata in tal modo.

³ Per essere valida, la costituzione in pegno deve essere comunicata per scritto all'istituto di previdenza.

⁴ I lavoratori d'oltre 50 anni possono costituire in pegno al massimo la prestazione di libero passaggio a cui avevano diritto all'età di 50 anni, oppure la metà della prestazione di libero passaggio accumulata fino al momento della costituzione in pegno.

⁵ Per i lavoratori coniugati, la costituzione in pegno è ammessa solamente con il consenso scritto del coniuge. Se il consenso non può essere ottenuto o è negato, il lavoratore può rivolgersi al giudice civile.¹⁴³ La presente disposizione si applica anche ai partner registrati.¹⁴⁴

⁶ Se la costituzione in pegno avviene prima del sopraggiungere di un caso di previdenza o del pagamento in contanti, trovano applicazione gli articoli 30d, 30e, 30g e 83a della legge federale del 25 giugno

¹⁴⁰ Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della LF del 17 dic. 1993 sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU **1994** 2386; FF **1992** III 477).

¹⁴¹ Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della LF del 17 dic. 1993 sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU **1994** 2386; FF **1992** III 477).

¹⁴² Introdotto dal n. II della LF del 17 dic. 1993 sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU **1994** 3272; FF **1992** VI 209).

¹⁴³ Nuovo testo del per. giusta l'all. n. 1 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 2313; FF **2013** 4151).

¹⁴⁴ Nuovo testo giusta l'all. n. 11 della L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2005** 5685; FF **2003** 1165).

1982¹⁴⁵ sulla previdenza professionale per la vecchiaia, l'invalidità e i superstiti.¹⁴⁶

⁷ Il Consiglio federale determina:

- a. gli scopi per i quali la costituzione in pegno è ammessa e il concetto di «proprietà di un'abitazione ad uso proprio»;
- b. le condizioni da soddisfare per costituire in pegno quote di partecipazione a una cooperativa di costruzione di abitazioni o forme analoghe di partecipazione.

Art. 331e¹⁴⁷

2. Prelievo anticipato

¹ Per la proprietà di un'abitazione ad uso proprio, il lavoratore può chiedere al suo istituto di previdenza, al più tardi tre anni prima della nascita del diritto alle prestazioni di vecchiaia, il versamento di un importo.

² Fino a 50 anni, i lavoratori possono prelevare un importo pari al massimo alla loro prestazione di libero passaggio. I lavoratori di oltre 50 anni possono prelevare al massimo la prestazione di libero passaggio a cui avrebbero avuto diritto all'età di 50 anni oppure la metà della prestazione di libero passaggio cui hanno diritto al momento del prelievo.

³ Il lavoratore può impiegare questo importo anche per l'acquisto di quote di partecipazione ad una cooperativa di costruzione di abitazioni o di partecipazioni analoghe, posto che l'abitazione finanziata in questo modo sia destinata ad uso proprio.

⁴ Il prelievo comporta in pari tempo una riduzione delle prestazioni di previdenza, calcolata in base ai rispettivi regolamenti di previdenza e alle basi tecniche degli istituti di previdenza. Per evitare le conseguenze di un'eventuale riduzione delle prestazioni in caso di decesso o d'invalidità, l'istituto di previdenza stesso offre un'assicurazione complementare o si presta quale intermediario per la stipulazione di un'assicurazione complementare.

⁵ Per i lavoratori coniugati il prelievo e ciascuna successiva costituzione di un pegno immobiliare sono ammessi solamente con il consenso scritto del coniuge. Se il consenso non può essere ottenuto o è negato,

¹⁴⁵ RS **831.40**

¹⁴⁶ Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 2313; FF **2013** 4151).

¹⁴⁷ Introdotto dal n. II della LF del 17 dic. 1993 sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU **1994** 3272 2378; FF **1992** VI 209).

INDICE

LPP

OPP1

OPP2

OPP3

OPPD

OEP

OFG

OFond

LFLP

OLP

OLPT

OPPA

ESTRATTO
LEGGI

TABELLE

il lavoratore può rivolgersi al giudice civile. La presente disposizione si applica anche ai partner registrati.¹⁴⁸

⁶ Quando i coniugi divorziano prima del sopraggiungere di un caso di previdenza, il prelievo anticipato è considerato una prestazione di libero passaggio ed è diviso secondo l'articolo 123 del Codice civile¹⁴⁹, gli articoli 280 e 281 CPC¹⁵⁰ e gli articoli 22–22b della legge del 17 dicembre 1993¹⁵¹ sul libero passaggio. La presente disposizione si applica anche in caso di scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata.¹⁵²

⁷ Se il prelievo anticipato o la costituzione in pegno pregiudicano le liquidità dell'istituto di previdenza, quest'ultimo può differire il disbrigo delle relative domande. L'istituto di previdenza fissa nel suo regolamento un ordine delle priorità per il differimento di questi prelievi anticipati o di queste costituzioni in pegno. Il Consiglio federale disciplina i particolari.

⁸ Sono inoltre applicabili gli articoli 30d, 30e, 30g e 83a della legge federale del 25 giugno 1982¹⁵³ sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.¹⁵⁴

Art. 331^{f155}

3. Restrizioni in caso di copertura insufficiente dell'istituto di previdenza

¹ L'istituto di previdenza può prevedere nel suo regolamento che durante un periodo di copertura insufficiente le possibilità di costituire in pegno il diritto alle prestazioni, di prelevare anticipatamente un dato importo e di rimborsare l'importo prelevato siano limitate temporaneamente e quantitativamente oppure negate.

² Il Consiglio federale stabilisce le condizioni per le restrizioni di cui al capoverso 1 e ne determina l'entità.

¹⁴⁸ Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 2313; FF **2013** 4151).

¹⁴⁹ RS **210**

¹⁵⁰ RS **272**

¹⁵¹ RS **831.42**

¹⁵² Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 2313; FF **2013** 4151).

¹⁵³ RS **831.40**

¹⁵⁴ Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 2313; FF **2013** 4151).

¹⁵⁵ Introdotto dall'all. n. 2 della LF del 18 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 4635; FF **2003** 5557).

INDICE

LPP

OPP1

OPP2

OPP3

OPPD

OEP

OFG

OFond

LFLP

OLP

OLPT

OPPA

ESTRATTO
LEGGI

TABELLE

**Legge federale
sull'unione domestica registrata
di coppie omosessuali
(Legge sull'unione domestica registrata, LUD)**

del 18 giugno 2004 (Stato 1° gennaio 2018)

Art. 33 Previdenza professionale

Le prestazioni di uscita della previdenza professionale acquisite durante l'unione domestica registrata sono divise secondo le disposizioni del diritto del divorzio concernenti la previdenza professionale.

[INDICE](#)[LPP](#)[OPP1](#)[OPP2](#)[OPP3](#)[OPPD](#)[OEP](#)[OFG](#)[OFond](#)[LFLP](#)[OLP](#)[OLPT](#)[OPPA](#)[ESTRATTO
LEGGI](#)[TABELLE](#)

del 19 dicembre 2008 (Stato 1° gennaio 2020)

Art. 280 Convenzione relativa alla previdenza professionale

¹ Il giudice omologa la convenzione sul congruaggio delle pretese di previdenza professionale se:⁹¹

- a.⁹² i coniugi si sono accordati sul congruaggio e sulle relative modalità d'esecuzione;
- b.⁹³ i coniugi producono un attestato degli istituti di previdenza professionale interessati che confermi l'attuabilità di quanto convenuto e l'importo degli averi determinanti o delle rendite da dividere; e
- c. il giudice si è convinto che la convenzione corrisponde alla legge.

² Il giudice comunica agli istituti di previdenza le disposizioni che li concernono della decisione passata in giudicato, comprese le indicazioni necessarie al trasferimento della somma concordata. La decisione è vincolante anche per essi.

³ Qualora i coniugi decidano per convenzione di derogare alla divisione per metà o di rinunciare al congruaggio della previdenza professionale, il giudice verifica d'ufficio se rimane garantita un'adeguata previdenza per la vecchiaia e per l'invalidità.⁹⁴

Art. 281 Mancata intesa sul congruaggio della previdenza professionale⁹⁵

¹ Se i coniugi non giungono a un'intesa, ma gli averi e le rendite determinanti sono certi, il giudice decide sul modo di ripartizione attenendosi alle disposizioni del CC⁹⁶ e della legge del 17 dicembre 1993⁹⁷ sul libero passaggio (LFLP) (art. 122–124e CC in combinato disposto con gli art. 22–22f LFLP), stabilisce l'importo che dovrà essere versato e chiede agli istituti di previdenza professionale interessati di fargli pervenire entro un dato termine un attestato che confermi l'attuabilità di quanto convenuto.⁹⁸

² Si applica per analogia l'articolo 280 capoverso 2.

⁹¹ Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 2313; FF **2013** 4151).

⁹² Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 2313; FF **2013** 4151).

⁹³ Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 2313; FF **2013** 4151).

⁹⁴ Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 2313; FF **2013** 4151).

⁹⁵ Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 2313; FF **2013** 4151).

⁹⁶ RS **210**

⁹⁷ RS **831.42**

⁹⁸ Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 2313; FF **2013** 4151).

³ Negli altri casi in cui i coniugi non giungono a un'intesa, appena la decisione sul modo di ripartizione è passata in giudicato il giudice rimette d'ufficio la causa al giudice competente secondo la LFLP, comunicandogli in particolare:⁹⁹

- a. la decisione sul modo di ripartizione;
- b. la data del matrimonio e la data del divorzio;
- c.¹⁰⁰ gli istituti di previdenza professionale presso i quali i coniugi probabilmente detengono averi e l'importo di tali averi;
- d.¹⁰¹ gli istituti di previdenza professionale che versano rendite ai coniugi, gli importi di queste ultime e le parti di rendita assegnate.

⁹⁹ Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 2313; FF **2013** 4151).

¹⁰⁰ Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 2313; FF **2013** 4151).

¹⁰¹ Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 2313; FF **2013** 4151).

INDICE

LPP

OPP1

OPP2

OPP3

OPPD

OEP

OFG

OFond

LFLP

OLP

OLPT

OPPA

ESTRATTO
LEGGI

TABELLE

DATI RETRIBUTIVI LPP IN CHF

Anno	Valore soglia salario min.	Deduzione di coordinamento	Salario annuo AVS max. per calcolo rendita	Salario annuo coordinato LPP	
				Minimo	Massimo
1985	16 560	16 560	49 680	2 070	33 120
1986–1987	17 280	17 280	51 840	2 160	34 560
1988–1989	18 000	18 000	54 000	2 250	36 000
1990–1991	19 200	19 200	57 600	2 400	38 400
1992	21 600	21 600	64 800	2 700	43 200
1993–1994	22 560	22 560	67 680	2 820	45 120
1995–1996	23 280	23 280	69 840	2 910	46 560
1997–1998	23 880	23 880	71 640	2 985	47 760
1999–2000	24 120	24 120	72 360	3 015	48 240
2001–2002	24 720	24 720	74 160	3 090	49 440
2003–2004	25 320	25 320	75 960	3 165	50 640
2005–2006	19 350	22 575	77 400	3 225	54 825
2007–2008	19 890	23 205	79 560	3 315	56 355
2009–2010	20 520	23 940	82 080	3 420	58 140
2011–2012	20 880	24 360	83 520	3 480	59 160
2013–2014	21 060	24 570	84 240	3 510	59 670
2015–2018	21 150	24 675	84 600	3 525	59 925
2019–2020	21 330	24 885	85 320	3 555	60 435

INDICE

LPP

OPP1

OPP2

OPP3

OPPD

OEP

OFG

OFond

LFLP

OLP

OLPT

OPPA

ESTRATTO
LEGGI

TABELLE

CAROVITA DELLE RENDITE DI RISCHI LPP

CAROVITA DELLE RENDITE DI RISCHIO LPP dopo un periodo di			
Anno	3 anni 1° adeguamento	2 anni Adeguamento successivo	1 anno Adeguamento successivo
1985–1988	*	*	*
1989	4,3%	*	*
1990	7,2%	*	3,4%
1991	11,9%	*	*
1992	15,9%	12,1%	5,7%
1993	16,0%	*	3,5%
1994	13,1%	*	*
1995	7,7%	4,1%	0,6%
1996	6,2%	*	*
1997	3,2%	2,6%	0,6%
1998	3,0%	*	*
1999	1,0%	0,5%	0,1%
2000	1,7%	*	*
2001	2,7%	2,7%	1,4%
2002	3,4%	*	*
2003	2,6%	1,2%	0,5%
2004	1,7%	*	*
2005	1,9%	1,4%	0,9%
2006	2,8%	*	*
2007	3,1%	2,2%	0,8%
2008	3,0%	*	*
2009	4,5%	3,7%	2,9%
2010	2,7%	*	*
2011	2,3%	–	0,3%
2012	–	*	*
2013	0,4%	–	–
2014	–	*	*
2015	–	–	–
2016–2018	–	*	*
2019	1,5%	–	–
2020	1,8 % 0,1% per le nuove ren- dite iniziate nel 2010, 2013 e 2014	*	*

INDICE

LPP

OPP1

OPP2

OPP3

OPPD

OEP

OFG

OFond

LFLP

OLP

OLPT

OPPA

ESTRATTO
LEGGI

TABELLE

- * L'adeguamento successivo delle rendite di rischio LPP viene effettuato contemporaneamente all'adeguamento delle rendite AVS. Negli anni contrassegnati quest'ultimo non è stato effettuato.
- Adeguamento delle rendite LPP non effettuato, perché dall'ultimo adeguamento l'indice dei prezzi non è salito.

TABELLA PER IL CALCOLO DEL MASSIMO AVERE POSSIBILE DEL PILASTRO 3A

(art. 60a cpv. 2 OPP 2 e art. 7 cpv. 1 lett. a OPP 3) per anno di nascita

Anno di nascita	Inizio 1° genn.	Importo 31.12.14	Importo 31.12.15	Importo 31.12.16	Importo 31.12.17	Importo 31.12.18	Importo 31.12.19	Importo 31.12.20
1962 et avant	1987	231 891	242 717	252 519	261 813	271 199	280 737	290 370
1963	1988	222 186	232 842	242 521	251 714	260 999	270 435	279 966
1964	1989	212 465	222 951	232 506	241 599	250 783	260 117	269 544
1965	1990	203 117	213 440	222 876	231 873	240 959	250 195	259 523
1966	1991	193 530	203 685	212 999	221 897	230 884	240 019	249 245
1967	1992	184 312	194 305	203 502	212 305	221 196	230 234	239 363
1968	1993	174 340	184 159	193 229	201 929	210 717	219 650	228 672
1969	1994	164 326	173 970	182 913	191 510	200 193	209 021	217 937
1970	1995	154 698	164 173	172 993	181 491	190 074	198 801	207 615
1971	1996	145 144	154 452	163 151	171 550	180 034	188 660	197 373
1972	1997	135 957	145 105	153 686	161 991	170 379	178 909	187 524
1973	1998	126 897	135 885	144 352	152 563	160 857	169 292	177 810
1974	1999	118 184	127 020	135 376	143 498	151 701	160 044	168 470
1975	2000	109 722	118 410	126 658	134 693	142 808	151 062	159 399
1976	2001	101 585	110 131	118 276	126 227	134 257	142 425	150 676
1977	2002	93 567	101 973	110 015	117 883	125 830	133 915	142 080
1978	2003	85 857	94 128	102 072	109 861	117 728	125 731	133 814
1979	2004	78 209	86 345	94 193	101 903	109 690	117 613	125 615
1980	2005	70 729	78 734	86 487	94 119	101 829	109 673	117 596
1981	2006	63 293	71 169	78 826	86 382	94 014	101 780	109 624
1982	2007	56 038	63 787	71 352	78 834	86 390	94 080	101 847
1983	2008	48 763	56 385	63 857	71 264	78 745	86 358	94 048
1984	2009	41 683	49 180	56 563	63 897	71 303	78 843	86 457
1985	2010	34 522	41 894	49 186	56 445	63 778	71 242	78 780
1986	2011	27 501	34 751	41 953	49 140	56 400	63 790	71 254
1987	2012	20 497	27 624	34 737	41 852	49 039	56 355	63 745
1988	2013	13 596	20 602	27 627	34 672	41 786	49 030	56 347
1989	2014	6 739	13 625	20 563	27 537	34 580	41 752	48 996
1990	2015	0	6 768	13 621	20 525	27 498	34 599	41 771
1991	2016		0	6 768	13 604	20 508	27 539	34 640
1992	2017				6 768	13 604	20 566	27 597
1993	2018					6 768	13 662	20 624
1994	2019						6 826	13 720
1995	2020							6 826

Parametri di calcolo									
Anno	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Accredito	6 682	6 739	6 739	6 768	6 768	6 768	6 768	6 826	6 826
Tasso di interesse	1,50%	1,50%	1,75%	1,75%	1,25%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%

INDICE

LPP

OPP1

OPP2

OPP3

OPPD

OEP

OFG

OFond

LFLP

OLP

OLPT

OPPA

ESTRATTO
LEGGI

TABELLE

DATI PRINCIPALI SULLA PREVIDENZA PROFESSIONALE 2020

Età di pensionamento LPP	65 (uomini nati nel 1955)	64 (donne nate nel 1956)
1. Rendita di vecchiaia AVS annua		
minima	14 220	
massima	28 440	
2. Salario annuo delle persone attive		
Soglia d'ingresso (salario minimo)	21 330	
Deduzione di coordinamento	24 885	
Salario massimo assicurato nella previdenza prof. obbligatoria	85 320	
Salario coordinato minimo	3 555	
Salario coordinato massimo	60 435	
Salario massimo assicurabile nella previdenza professionale	853 200	
3. Avere di vecchiaia (AV) LPP		
Tasso d'interesse minimo LPP	1,0%	
AV min. all'età di pensionamento LPP	20 811	21 492
in % del salario coordinato	585,4%	604,6%
AV max. all'età di pensionamento LPP	343 396	354 179
in % del salario coordinato	568,2%	586,0%
4. Rendita di vecchiaia LPP e rendite di reversibilità per superstiti LPP		
Aliquota di conv. min. della rendita all'età di pens. LPP in % dell'AV	6,80%	6,80%
Rendita annua minima all'età di pensionamento LPP	1 415	1 461
in % del salario coordinato	39,8%	41,1%
Rendita vedovile annua di rev. minima	849	877
Rendita per orfani annua di rev. minima	283	292
Rendita di vecchiaia annua massima all'età di pensionamento LPP	23 351	24 084
in % del salario coordinato	38,6%	39,9%
Rendita vedovile annua di rev. massima	14 011	14 450
Rendita per orfani annua di rev. massima	4 670	4 817
5. Versamento in contanti delle prestazioni		
Importo limite dell'AV per il versamento in contanti	20 900	
6. Adeguamento al carovita delle rendite di rischio LPP prima del pensionamento		
Per la prima volta dopo 3 anni	1,8%	
Dopo 2 ulteriori anni	–	
Dopo 1 ulteriore anno	–	
Nuove rendite iniziate nel 2010, 2013 e 2014	0,1%	

INDICE

LPP

OPP1

OPP2

OPP3

OPPD

OEP

OFG

OFond

LFLP

OLP

OLPT

OPPA

ESTRATTO
LEGGI

TABELLE

DATI PRINCIPALI SULLA PREVIDENZA PROFESSIONALE 2020

Età di pensionamento LPP	65 (uomini nati nel 1955)	64 (donne nate nel 1956)
7. Contributi al Fondo di garanzia LPP		
a titolo di sussidio per la struttura d'età sfavorevole	0,12 %	
a titolo di prestazioni per insolvenza e di altre prestazioni	0,005 %	
Salario massimo a garanzia delle prestazioni	127 980	
8. Previdenza professionale obbligatoria dei disoccupati		
Soglia d'ingresso (salario giornaliero minimo)	81,90	
Deduzione di coordinamento giornaliera	95,55	
Salario giornaliero massimo assicurato	327,65	
Salario giornaliero coordinato minimo	13,65	
Salario giornaliero coordinato massimo	232,10	
9. Importi limite esenti da imposta del pilastro 3a		
Importo limite superiore in caso di affiliazione al 2° pilastro	6 826	
Importo limite superiore per le persone non affiliate al 2° pilastro	34 128	

INDICE

LPP

OPP1

OPP2

OPP3

OPPD

OEP

OFG

OFond

LFLP

OLP

OLPT

OPPA

ESTRATTO
LEGGI

TABELLE

INDIRIZZI UTILI

Fondazione istituto collettore LPP Casella postale 8050 Zurigo	Tel. 041 799 75 75 sekreariat@chaeis.ch www.chaeis.net	La Fondazione istituto collettore LPP gestisce per conto della Confederazione le attività relative a conti di libero passaggio, previdenza professionale, assicurazione di rischio per disoccupati e verifica per riaffiliazione.
Fondo di garanzia LPP Eigerplatz 2 Casella postale 1023 3000 Berna 14	Tel. 031 380 79 71 Fax 031 380 79 76 info@sfbvg.ch www.sfbvg.ch	Scopo principale del Fondo di garanzia LPP è garantire a tutti gli assicurati le prestazioni del 2° pilastro in caso di insolvenza dell'istituto di previdenza.
Ufficio di collegamento Fondo di garanzia LPP Segreteria Eigerplatz 2 Casella postale 1023 3000 Berna 14	Tel. 031 380 79 71 Fax 031 380 79 76 info@verbindungsstelle.ch www.verbindungsstelle.ch	Il Fondo di garanzia LPP è l'ufficio di collegamento tra la Svizzera e gli stati membri dell'UE e dell'EFTA in ambito di previdenza professionale.
Ufficio centrale del 2° pilastro Segreteria Eigerplatz 2 Casella postale 1023 3000 Berna 14	Tel. 031 380 79 75 Fax 031 380 79 76 info@zentralstelle.ch www.zentralstelle.ch	L'Ufficio centrale del 2° pilastro è l'ufficio di collegamento tra gli enti di previdenza professionale e gli assicurati. Il suo obiettivo è fare in modo che, laddove interrotto, venga ripristinato il contatto tra enti e assicurati.
Ufficio federale delle assicurazioni private (UFAS) Effingerstrasse 20 3003 Berna	Tel. 058 462 90 11 Fax 058 462 78 80 www.ufas.admin.ch	

INDICE

LPP

OPP1

OPP2

OPP3

OPPD

OEP

OFG

OFond

LFLP

OLP

OLPT

OPPA

ESTRATTO
LEGGI

TABELLE

4 VANTAGGI DELLA PREVIDENZA PROFESSIONALE ALLIANZ SUISSE

1

Prestazioni previdenziali
garantite

2

Onere economico
calcolabile

3

Soluzioni previdenziali
personalizzate

4

Sostenibilità negli
investimenti di capitale

Allianz Suisse

Tel. +41 58 358 71 11

Fax +41 58 358 40 42

contact@allianz.ch
www.allianz.ch



Visitateci su:
allianzsuisse